

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **LXXIII**

n. **10**

RELAZIONE

RELATIVA ALL'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al 31 dicembre 2011)

(Articolo 15-bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

Trasmessa alla Presidenza il 14 gennaio 2013

PAGINA BIANCA

INDICE

<i>Premessa</i>	7
-----------------------	---

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA	11
1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2011.....	11
1.2 Ripartizione delle procedure per settore.....	13
1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi.....	15
1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2011.....	17
1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia.....	17
1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel quarto trimestre.....	19
1.4.3 Procedure archiviate nel IV trimestre 2011.....	21
 CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE	23
2.1 Cenni introduttivi.....	23
2.2 Casi proposti da giudici italiani.....	24
2.3 Casi proposti da giudici stranieri.....	24
 CAPITOLO III - AIUTI DI STATO	28
3.1 Cenni introduttivi.....	28
3.2 Procedimenti di indagine formale.....	29
3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE	30
3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia.....	30

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Economici e Finanziari.....	35
Affari Esteri.....	43
Affari Interni.....	47
Agricoltura.....	55
Ambiente.....	57
Appalti.....	93
Comunicazioni.....	101
Concorrenza e Aiuti di Stato.....	105
Energia.....	109
Fiscalità e Dogane.....	117
Giustizia.....	137
Lavoro e Affari Sociali.....	139
Libera Circolazione delle Merci.....	153
Libera Circolazione delle Persone.....	163
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento.....	165
Pesca.....	171
Salute.....	175
Trasporti.....	189
Tutela dei Consumatori.....	201

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Ambiente.....	207
Concorrenza e Aiuti di Stato.....	211
Energia.....	215

Fiscalità e Dogane.....	217
Giustizia.....	225
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento.....	235
Trasporti.....	239

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 2, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, come modificato dall'articolo 10 della Legge n. 96/2010, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al IV trimestre 2011, in conformità all'esigenza di aggiornamento trimestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 96/2010.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO

ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

PAGINA BIANCA

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2011.

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.

Esperito senza esito il "parere motivato" ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità, può decidere di adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.

Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive comunitarie. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

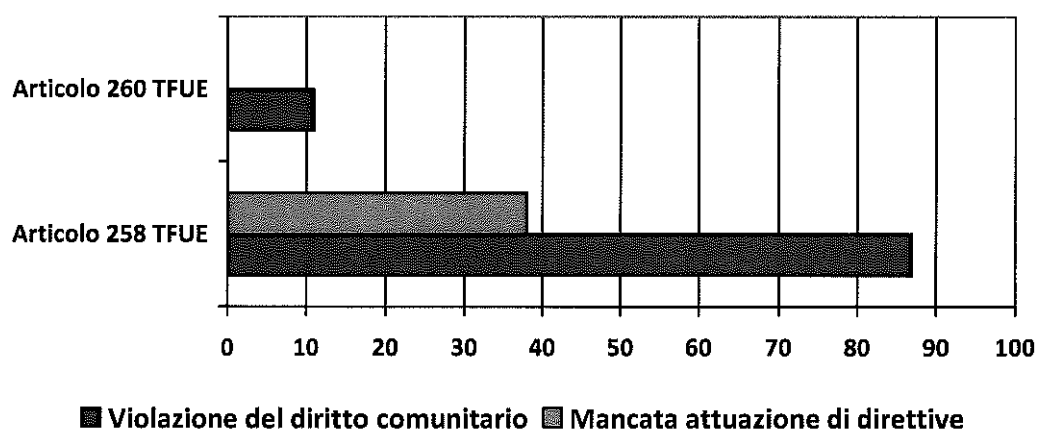
Alla data del 31 dicembre 2011, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 136. Di queste, 98 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 38 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 31 dicembre 2011)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	87	11	98
Mancata attuazione di Direttive	38	0	38
Totali	125	11	136

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 31 dicembre 2011)



Più della metà delle procedure pendenti al 31 dicembre 2011 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Soltanto poche procedure, infine, sono nella fase del ricorso al giudice comunitario. Si tratta in totale di 15 procedure, 5 con ricorso in itinere, 10 con sentenza già emessa. In 6 casi, la Commissione sta, invece, valutando la possibilità di formalizzare la presentazione del ricorso alla Corte.

Nella Tabella che segue, è riportata l'articolazione delle procedure pendenti al 31 dicembre 2011 per fase procedurale.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 31 dicembre 2011)

FASI DEL PROCEDIMENTO								Totali
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora CompL.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	
Articolo 258 TFUE	59	10	32	4	5	5	9	124
Articolo 260 TFUE	7	2	0	0	1	0	1	11
Articolo 228 TCE	0	0	1	0	0	0	0	1
Totali	66	12	33	4	6	5	10	136

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'“Ambiente” (33 casi), cui seguono “Fiscalità e Dogane” (17 casi) e “Lavoro e Affari sociali” con 11 casi.

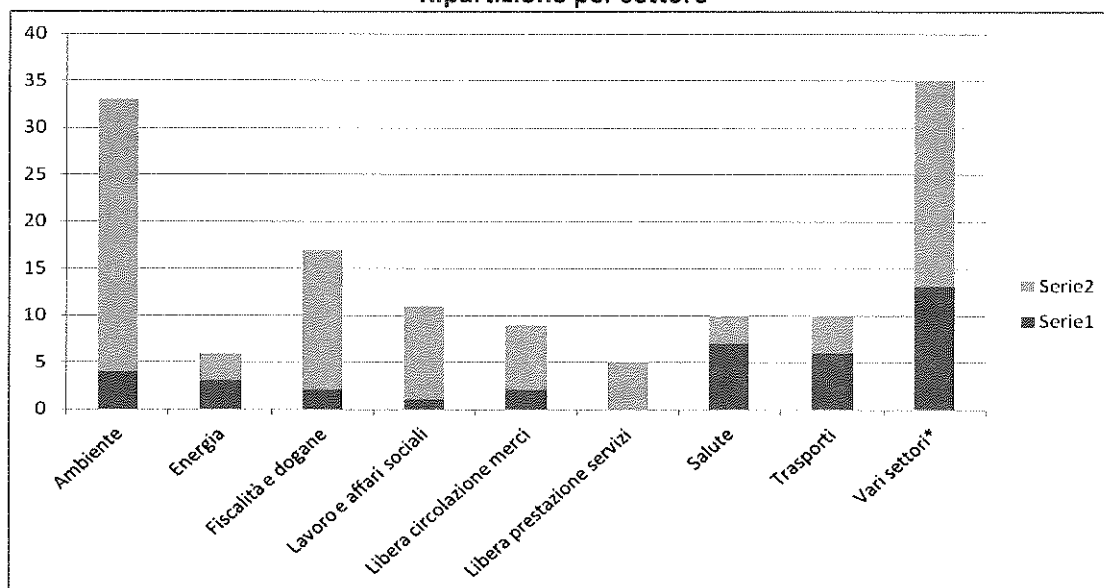
Infine, 35 casi sono stati raggruppati nella voce “Settori vari” che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore
(dati al 31 dicembre 2011)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	4	29	33	24,26
Energia	3	3	6	4,41
Fiscalità e dogane	2	15	17	12,50
Lavoro e affari sociali	1	10	11	8,09
Libera circolazione merci	2	7	9	6,62
Libera prestazione servizi	0	5	5	3,68
Salute	7	3	10	7,35
Trasporti	6	4	10	7,35
Vari settori*	13	22	35	25,74
Totale	38	98	136	100%

* L'aggregato - *Vari settori* - comprende: Affari Esteri, Affari Interni, Affari economici e Finanziari, Agricoltura, Appalti, Comunicazione, Concorrenza e Aiuti di stato, Giustizia, Pesca, Tutela dei consumatori

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*

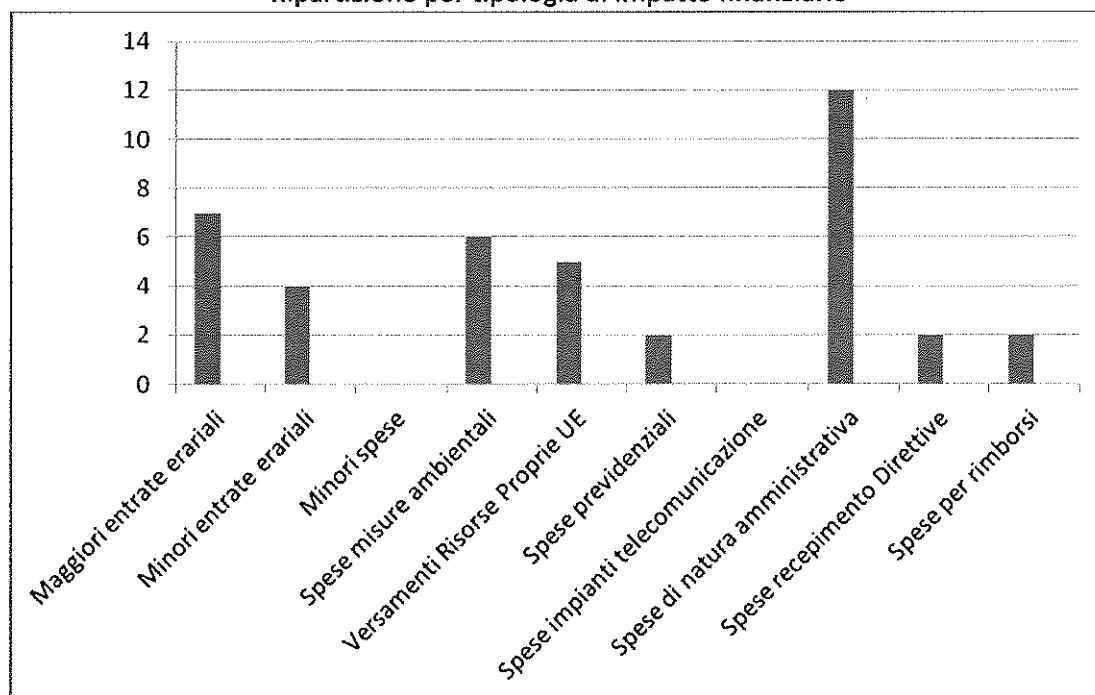
Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 dicembre 2011, risulta che, dei n. 136 casi esposti, 40 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 31 dicembre 2011)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	7
Minori entrate erariali	4
Minori spese	0
Spese misure ambientali	6
Versamenti Risorse Proprie UE	5
Spese previdenziali	2
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	12
Spese recepimento Direttive	2
Spese per rimborsi	2
Totale	40

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario

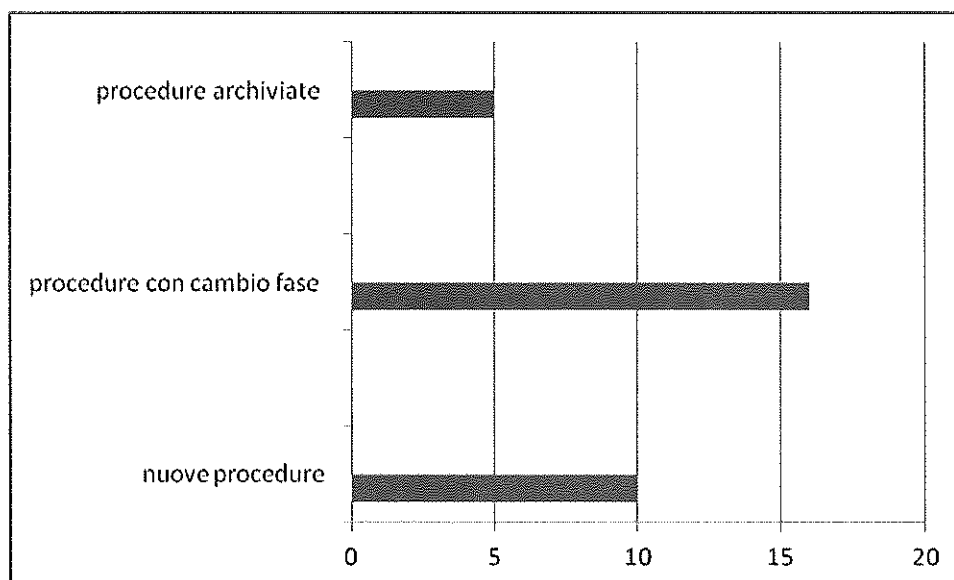


1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2011.

Alla data del 31 dicembre 2011, rispetto alla precedente situazione del 30 settembre 2011, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 10 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 16 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE.
- 5 vecchie procedure archiviate dalle Autorità comunitarie.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del IV trimestre 2011



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. Prevalgono le infrazioni avviate nel settore "Salute", che ne conta 2. Seguono i settori "Affari interni", "Ambiente", "Energia", "Fiscalità e Dogane", "Libera prestazione dei servizi e stabilimento", "Libera circolazione delle merci", "Libera circolazione delle persone" e infine "Trasporti", ciascuno con una sola procedura a testa.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia quanto segue:

- La procedura 2011/4147 “Cattiva applicazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato” comporterebbe, ai fini del suo superamento, che il legislatore italiano estendesse, a tutte le vittime di reati violenti ed intenzionali, il risarcimento di cui alla Direttiva 2004/80/CE, laddove detto risarcimento, ai sensi della normativa attualmente vigente in Italia, risulta limitato alle vittime di alcuni soltanto dei reati in questione, specificatamente attinenti ai fenomeni della criminalità organizzata e del terrorismo. Un tale dilatazione dell'obbligo alla corresponsione di un indennizzo, che si imporrebbe ove la Corte di Giustizia UE accogliesse i rilievi della Commissione, implicherebbe un aumento della spesa pubblica e, dunque, effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato.

Nella Tabella che segue viene riportato l'elenco delle nuove procedure avviate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258 TFUE nel periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2011, per ciascun settore economico di riferimento.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi avviati nel IV trimestre 2011

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Affari interni</i> 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	MM	Sì
<i>Ambiente</i> 2011/2203	Violazione degli obblighi di notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 2006/842)	MM	No
<i>Energia</i> 2011/2165	Mancata comunicazione delle misure finali di trasposizione della Direttiva 2009/71/EURATOM che stabilisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari	MM	No
<i>Fiscaltà e Dogane</i> 2011/4081	Rettifica dell'IVA fatturata	MM	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2010/4130	Restrizioni all'attività di consulenti del lavoro	MM	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2011/4064	Cattiva applicazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori	MM	No
<i>Libera circolazione delle persone</i> 2011/2053	Non corretto recepimento della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
Salute 2011/1152	Mancata attuazione della Direttiva 2010/74/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l'iscrizione del principio attivo biossido di carbonio nell'allegato I al tipo di prodotto 18	MM	No
Salute 2011/1151	Mancata attuazione della Direttiva 2010/72/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere lo spinosad come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No
Trasporti 2011/1150	Mancata attuazione della Direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell'8 settembre 2010, che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le Direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel IV trimestre 2011

Nel periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2011, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato, sono complessivamente 16. In particolare:

- 2 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di messa in mora complementare;
- 10 procedure sono passate dalla fase di messa in mora a quella di parere motivato, che rappresenta uno stadio avanzato della fase pre-contenziosa;
- 1 caso è passato dallo stadio del ricorso alla Corte di Giustizia UE a quello della relativa sentenza da parte della medesima Corte;
- 3 casi sono transitati, dalla sentenza resa ai sensi dell'art. 258 TFUE, allo stadio della messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 2 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- procedura n. 2009/2264 "Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche": in questo caso, la Commissione contesta all'Italia, fra l'altro, di avere istituito pochi centri di raccolta dei rifiuti di cui all'oggetto (c.d. RAEE), nonché di consentirne l'apertura in fasce orarie troppo limitate, con il rilievo che entrambe tali circostanze impediscono di raggiungere gli obiettivi indicati nella Direttiva 2002/96/CE. Ai fini del superamento dei rilievi comunitari, pertanto, l'Italia dovrebbe dotarsi di ulteriori centri di raccolta RAEE nonché dilatare gli orari di apertura di quelli già esistenti, con effetti finanziari

negativi a motivo del complessivo aumento della spesa pubblica;

- procedura n. 2009/2230 “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”: in questo caso, la Commissione contesta il fatto che la responsabilità patrimoniale dello Stato, per i danni commessi dai magistrati nell’esercizio delle loro funzioni, sia limitata a casi eccezionali, anche ove il magistrato applichi male una norma dell’Unione europea attribuita direttamente di un diritto in capo a singoli, la quale si esprima in modo chiaro ed univoco e sia stata chiarita, nella sua esatta portata, da una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE. Il superamento della presente procedura implica, quindi, l’estensione della responsabilità patrimoniale dello Stato italiano anche al caso sopra rappresentato, con il conseguente aumento della spesa pubblica. Effetti finanziari negativi.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi che hanno cambiato fase nel IV trimestre 2011

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Affari Interni</i> 2011/0843	Mancata attuazione della Direttiva 2009/50/CE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati	PM	No
<i>Ambiente</i> 2011/2205	Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici	MM ex 260	No
<i>Ambiente</i> 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e alla restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MMC	Sì
<i>Ambiente</i> 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	MM ex 260	No
<i>Ambiente</i> 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	MM ex 260	No
<i>Comunicazioni</i> 2011/0848	Mancata attuazione della Direttiva 2009/140/CE relativa alle reti di comunicazione elettronica	PM	No
<i>Comunicazioni</i> 2011/0847	Mancata attuazione della Direttiva 2009/136/CE di modifica della Direttiva 2002/22/CE sul servizio universale e sui diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No
<i>Energia</i> 2011/0212	Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	MMC	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Fiscalità e Dogane</i> 2011/0479	Mancata attuazione della Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto	PM	No
<i>Fiscalità e Dogane</i> 2011/0478	Mancata attuazione della Direttiva 2009/69/CE che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione	PM	No
<i>Giustizia</i> 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	SC	Sì
<i>Lavoro e Affari sociali</i> 2011/0842	Mancata attuazione della Direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)	PM	No
<i>Lavoro e Affari sociali</i> 2010/4146	Procedure di selezione riguardanti i professori universitari. Diversità di trattamento basata sulla cittadinanza	PM	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2011/0850	Mancata attuazione della Direttiva 2010/35/UE relativa alle attrezzature a pressione trasportabili	PM	No
<i>Salute</i> 2011/0854	Mancata attuazione della Direttiva 2011/38/UE che modifica l'allegato V della Direttiva 2004/33/CE relativa ai valori massimi del pH per i concentrati piastriatrici alla fine del periodo massimo di conservazione	PM	No
<i>Trasporti</i> 2011/0608	Mancata attuazione della Direttiva 2009/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali	PM	No

1.4.3. Procedure archiviate nel IV trimestre 2011

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel IV trimestre del 2011, la Commissione europea ha archiviato 5 procedure riguardanti l'Italia.

Nel caso di specie, nessuna di essa risulta foriera di effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel IV trimestre 2011

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Affari interni</i> 2011/0474	Mancata attuazione della Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell' 8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione	No
<i>Giustizia</i> 2011/0207	Mancata attuazione della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2007/4601	Normativa italiana in materia di farmacie in contrasto con l'art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento	No
<i>Salute</i> 2010/0522	Mancata attuazione della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'alfacloraloso come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	No
<i>Salute</i> 2010/0521	Mancata attuazione della Direttiva 2009/092/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	No

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciolga le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione delle norme comunitarie, mentre non sono trattate le decisioni della Corte in merito alla validità delle stesse norme.

Nel periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2011, la Corte si è pronunciata su 22 casi, di cui 5 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 17 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi comunitari, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 5 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del IV trimestre 2011, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani. In proposito, si evidenzia la rilevanza, per il Fisco, della seguente sentenza:

- causa C-427/10 "IVA – Recupero dell'imposta indebitamente versata – Normativa nazionale che prevede la possibilità di agire per la ripetizione dell'indebito dinanzi a organi giurisdizionali diversi, con termini differenti, a seconda che si tratti del committente oppure del prestatore di servizi" : con la sentenza in oggetto la Corte UE ha affermato che la normativa interna italiana è contraria al principio di effettività sancito dal diritto UE, laddove applica nei confronti delle Banche, che intendono essere rimborsate dall'Amministrazione fiscale dell'IVA indebitamente pagata nel periodo 1984-1994, il comune termine di prescrizione duennale. Pertanto, l'affermazione del diritto delle Banche ad ottenere la riapertura dei termini di prescrizione nei confronti del Fisco, per l'ottenimento della restituzione dell'indebito, implicherà nuove spese per il bilancio pubblico, in termini di restituzione dell'imposta di cui si tratta.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel IV trimestre 2011 risultano n. 17 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore "Fiscalità e Dogane" che conta 6 casi ed il settore "Giustizia" che presenta 4 casi, cui fanno seguito i settori "Ambiente", "Concorrenza e Aiuti di Stato" e "Libera prestazione dei servizi" con 2 casi cadauno e, per finire, il settore "Trasporti" con un caso soltanto.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere in eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari per la finanza pubblica.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco dei rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel IV trimestre del 2011

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 31 dicembre 2011)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 18/10/2011 Cause da C-128/09 a C-131/09, da C-134/09 a C-135/09 (Belgio)	Valutazione dell'impatto ambientale di progetti – Direttiva 85/337/CEE – Ambito di applicazione – Nozione di “atto legislativo nazionale specifico” – Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia in materia ambientale – Portata del diritto di ricorso contro un atto legislativo (Ambiente)	No
Sentenza del 10/11/2011 Causa C-405/10 (Regno Unito)	Tutela dell'ambiente – Regolamenti (CE) n. 1013/2006 e n. 1418/2007 – Controllo delle spedizioni di rifiuti – Divieto di esportazione in Libano di catalizzatori esausti (Ambiente)	No
Sentenza del 13/10/2011 Causa C-439/09 (Francia)	Art. 101, nn. 1 e 3, TFUE – Regolamento (CE) n. 2790/1999 – Artt. 2-4 – Concorrenza – Pratica restrittiva – Rete di distribuzione selettiva – Prodotti cosmetici e di igiene personale – Divieto generale ed assoluto di vendita su Internet – Divieto imposto dal fornitore ai distributori autorizzati (Concorrenza e Aiuti di Stato)	No
Sentenza del 24/11/2011 Causa 70/10 (Belgio)	Società dell'informazione – Diritto d'autore – Internet – Programmi “peer to peer” – Fornitori di accesso a Internet – Predisposizione di un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche al fine di impedire gli scambi dei file che ledono i diritti d'autore – Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni trasmesse (Concorrenza e Aiuti di Stato)	No
Sentenza del 21/12/2011 Causa C-242/10 (Italia)	Direttiva 2003/54/CE – Mercato interno dell'energia elettrica – Impianti di produzione di elettricità essenziale per il funzionamento della rete elettrica – obbligo di formulare offerte sul mercato della borsa elettrica nazionale nel rispetto dei vincoli e criteri definiti dal gestore della rete di trasporto e di dispacciamento dell'energia elettrica – Servizi di dispacciamento e di bilanciamento – Oneri di servizio pubblico (Energia)	No
Sentenza del 15/12/2011 Causa C-427/10 (Italia)	IVA – Recupero dell'imposta indebitamente versata – Normativa nazionale che prevede la possibilità di agire per la ripetizione dell'indebito dinanzi a organi giurisdizionali diversi, con termini differenti, a seconda che si tratti del committente oppure del prestatore di servizi – Possibilità per il committente di servizi di chiedere il rimborso dell'imposta al prestatore dopo che per quest'ultimo è spirato il termine per agire nei confronti dell'amministrazione finanziaria (Fiscalità e Dogane)	Sì
Sentenza del 15/12/2011 Causa C-94/10 (Danimarca)	Imposte indirette – Accise sugli oli minerali – Incompatibilità con il diritto dell'Unione – Mancato rimborso dell'accisa agli acquirenti di prodotti sui quali è stata ripercossa l'accisa (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 27/10/2011 Causa C-530/09 (Polonia)	Artt. 52, lett. a), e 56, lett. b), della Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE. Imposta IVA. Disposizione temporanea di stand espositivi e fieristici. Prestazione di servizi accessori (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza dell'1/12/2011 Causa C-492/10 (Austria)	Fiscalità – Direttiva 69/335/CEE – Imposte indirette – Raccolta di capitali – Artt. 4, n. 2, lett. b) – Operazioni assoggettate all'imposta sui conferimenti – Aumento del patrimonio sociale – Prestazione effettuata da un socio – Accollo delle perdite registrate in forza di un impegno precedentemente assunto (Fiscalità e Dogane)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza dell' 1/12/2011 Cause C-446/09 e C-495/09 (Belgio e Regno Unito)	Politica commerciale comune – Lotta all'introduzione nell'Unione di merci contraffatte e usurpative – Regolamenti (CE) nn. 3295/94 e 1383/2003 – Deposito doganale e transito esterno di merci provenienti da Stati terzi e che costituiscono imitazioni o copie di prodotti tutelati, nell'Unione, da diritti di proprietà intellettuale (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza dell' 8/12/2011 Causa C-157/10 (Spagna)	Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società - Convenzione contro le doppie imposizioni – Divieto di detrarre l'imposta dovuta ma non riscossa in altri Stati membri (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 15/12/2011 Causa C-409/10 (Germania)	Art. 32 del Protocollo n. 1 dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico da un lato e la Comunità europea (ed i suoi Stati membri), dall'altro. Nozione di "prodotti originari". I metodi di cooperazione amministrativa. Codice doganale comunitario (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 20/10/2011 Causa C-396/09 (Italia)	Facoltà di un giudice che non sia di ultima istanza di proporre alla Corte una questione pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Competenza internazionale – Centro degli interessi principali del debitore – Trasferimento della sede statutaria in un altro Stato membro – Nozione di "dipendenza" (Giustizia)	No
Sentenza del 21/12/2011 Causa C-482/10 (Italia)	Procedimento amministrativo nazionale – Provvedimenti amministrativi – Obbligo di motivazione – Possibilità di integrare la carenza di motivazione nel corso di un procedimento giudiziario avverso un provvedimento amministrativo – Interpretazione degli artt. 296, secondo comma TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Giustizia)	No
Sentenza del 21/12/2011 Causa C-507/10 (Italia)	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI - Posizione della vittima nel procedimento penale – Tutela delle persone vulnerabili – Audizioni di minori in qualità di testimoni – Incidente probatorio diretto all'assunzione anticipata della prova – Rifiuto del pubblico ministero di chiedere al Giudice per le indagini preliminari di procedere a un'audizione (Giustizia)	No
Sentenza del 21/12/2011 Causa C-72/11 (Germania)	Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Regolamento (CE) n. 423/2007 - Art. 7m bb. 3 e 4 – Fornitura e installazione di un forno di sinterizzazione in Iran – Nozione di "messa a disposizione indiretta" di "una risorsa economica" a favore di una persona, di un'entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento – Nozione di "elusione" del "divieto di messa a disposizione" (Giustizia)	No
Sentenza del 25/10/2011 Cause C-509/09 e C-161/10 (Francia e Germania)	Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenza "in materia di illeciti civili dolosi o colposi" – Direttiva 2000/31/CE – Pubblicazione di informazioni su Internet – Violazione dei diritti della personalità – Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire – Diritto applicabile ai servizi della società dell'informazione (Giustizia)	No
Sentenza del 21/12/2011 Cause C-411/10 e C-493/10 (Regno Unito)	Diritto dell'Unione – Principi – Diritto fondamentali – Attuazione del diritto dell'Unione – Divieto dei trattamenti inumani o degradanti – Sistema europeo comune di "asilo" – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Nozione di "paesi sicuri" – Trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente – Obbligo – Presunzione relativa di rispetto, da parte di tale Stato membro, dei diritti fondamentali (Giustizia)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza dell' 1/12/2011 Causa C-145/10 (Austria)	Competenza giurisdizionale in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Art. 6, punto 1 – Pluralità di convenuti – Direttiva 93/98/CEE – Art. 6 – Tutela di fotografie – Direttiva 2001/29/CE – Art. 2- Riproduzione – Utilizzo di un ritratto fotografico come modello per elaborare un identikit – Art. 5, n. 3, lett. d) – Eccezioni e limitazioni per fini di pubblica sicurezza (Giustizia)	No
Sentenza del 4/10/2011 Cause C-403/08 e C-429/08 (Regno Unito)	Radiodiffusione televisiva via satellite – Diffusione di Incontri di calcio – Ricezione della radiodiffusione per mezzo di schede di decodificatori satellitari – Schede di decodificatori satellitari legalmente immesse sul mercato di uno Stato membro ed utilizzate in un altro Stato membro – Divieto di commercializzazione ed utilizzazione in uno Stato membro – Visualizzazione delle emissioni in violazione dei diritti esclusivi concessi – Diritto di autore – Diritto di radiodiffusione televisiva – Licenze (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 29/11/2011 Causa C-371/10 (Paesi Bassi)	Trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costituzione – Libertà di stabilimento – Art. 49 TFUE –Tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi di una società che effettua un trasferimento di sede tra Stati membri – Determinazione dell'importo del prelievo al momento del trasferimento della sede – Riscossione immediata dell'imposta – Proporzionalità (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 13/10/2011 Causa C-83/10 (Spagna)	Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Art. 2, lett. l) – Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo – Nozione di “cancellazione del volo” – Art. 12 – Nozione di “risarcimento supplementare” – Compensazione pecuniaria ai sensi della normativa nazionale	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 31 dicembre 2011, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale 16 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2011.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 31 dicembre 2011

Numero	Oggetto
C 12C/1995	Legge Regionale n. 6/93 (Sicilia) – Aiuti concessi a seguito di disastri naturali
C 4/2001	Interventi per compensare i danni causati dalla siccità nel corso del 2000 (Sardegna)
C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
C 68/2001	Interventi dei fondi di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole colpite da malattie vegetali gravi (Emilia Romagna)
C 73/2001	Legge n. 388/2000 (Articoli 121, 123 e 126) – Finanziaria per il 2001
C 90/2001	Salvataggio e ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà (Marche)
C 74/2002	Legge n. 185/92 sui disastri naturali (Articoli 3,4,5,6,8 e 9) – (Sicilia)
C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
C 37/2007	Presunti aiuti di Stato concessi a e dall'aeroporto di Alghero a favore di Ryanair e altri vettori aerei
C 25/2009	Incentivi fiscali alle attività di produzione cinematografica (solo parte cinema digitale)
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
C 14/2010	SEA Handling
C 17/2010	FIRMIN srl (Legge Provinciale TRENTO)
C 20/2010	Soc. SOGAS (Società gestione aeroporti regione Calabria)
C 26/2010	Esenzione ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici
SA 32014/SA 32015/SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/SAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 31 dicembre 2011, sono 10 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 31 dicembre 2011

Numero	Oggetto	Data Decisione
CR 4/2003	Aiuto alla WAM s.p.a.	24/03/2010
CR 6/2004	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante	13/7/2009
SA20168	Aiuti di Stato a favore di Portovesme s.r.l., ILA s.p.a, Eurallumina S.P.A, Syndial (C 38/B2004 – C13/2006)	23/02/2011
CR 5/2005	Esonero dall'accisa sui carburanti agricoli	13/07/2009
CR 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)	28/01/2009
CR 36/A/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica a favore di Thyssenkrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche	20/11/2007
SA23011	Aiuto alla ristrutturazione a favore del gruppo tessile Legler (C39/2007)	23/03/2011
CR 19/2008	Applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio a favore della società Sandretto	30/09/2009
CR 26/2008	Prestito di 300 milioni di Euro ad Alitalia	12/11/2008
CR 16/2006	Aiuto alla Nuova Mineraria Silius	13/2/2008

Si precisa che, in ordine al caso concernente gli Aiuti di Stato alla Nuova Mineraria Silius (CR 16/2006), la Commissione ha ufficialmente dichiarato, il 13/2/2008, la volontà di deferire il relativo procedimento alla Corte di Giustizia UE. Ad oggi, tuttavia, nessun "ricorso" formale risulta iscritto nel Registro Generale del supremo giudice dell'Unione europea, per cui la predetta esternazione pubblica non ha avuto alcun seguito.

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 31 dicembre 2011, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 12 casi di aiuti di stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad

avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 31 dicembre 2011

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 81/1997	Sgravi fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia	Sentenza del 6/10/2011 C-302/09
CR 80/2001	EURALLUMINA	Decisione di ricorso del 28/10/2011 C-547/11
CR 57/2003	Proroga della Legge Tremonti bis	Sentenza del 14/07/2011 C-303/09
CR 1/2004	Legge regionale n. 9/98 (Sardegna) – Rettifica ed estensione del procedimento C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, par. 2 del Trattato CE	Ricorso del 18/05/2010 C-243/10
CR 8/2004	Incentivi fiscali per le società recentemente quotate in borsa	Sentenza del 22/12/2010 C-304/2009
CR 12/2004	Incentivi fiscali a favore di società partecipanti ad esposizioni all'estero	Sentenza del 5/05/2011 C-305/2009
CR38/A/2004 e CR36/B/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica - Alcoa	Decisione di ricorso del 23/03/2011
CR 13/2007	Compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di New Interline	Sentenza del 13/10/2011 C-454/09
CR 59/2007	Aiuto al salvataggio della IXFIN	Decisione di ricorso del 20/12/2011
SA 31614	Sardinia Ferries – settore della navigazione in Sardegna	Decisione di ricorso del 19/10/2011
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 n. 2007/2229	Occupazione – Pacchetto Treu	Sentenza ex 260 TFUE del 17/11/2011 C-496/09
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	Sentenza dell' 1/06/2006 C-207/05

Per gli ultimi 2 casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- per quanto attiene al procedimento “Aziende Municipalizzate”, CR 27/1999, indicato come procedura di infrazione n. 2006/2456, la Corte di Giustizia UE ha già emanato

una prima sentenza, dotata di natura puramente dichiarativa e quindi ai sensi dell'art. 258 del TFUE, con la quale ha semplicemente attestato la sussistenza dell'obbligo, per l'Italia, di recuperare gli aiuti in oggetto alla procedura stessa. A tale pronunciamento della Corte, hanno fatto seguito alcuni solleciti della Commissione europea, fino all'emissione di una "messa in mora complementare" ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Attualmente, peraltro, la Commissione ha deciso, senza ancora esternare tale volontà in un ricorso formale, di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia UE, per ottenere una seconda sentenza a carico dell'Italia e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie;

- in ordine alla vertenza CR 49/1998, indicata anche come procedura di infrazione n. 2007/2229, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta, ai sensi dell'art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia per non aver ancora provveduto all'integrale recupero degli aiuti contestati. Dette sanzioni sono costituite dall'obbligo di pagamento rispettivamente di una penale e di una somma forfettaria e, precisamente:
 - Quanto alla penale, l'Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell'importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all'esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004;
 - Quanto alla somma forfettaria, essa presenta un importo di 30 milioni di Euro ed è stata versata sul conto "Risorse proprie della UE".

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari Economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/2037	Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2011/0853	Mancata attuazione della Direttiva 2010/44/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa a talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, strutture master – feeder e procedura di notifica	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/0852	Mancata attuazione della Direttiva 2010/43/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa ai requisiti organizzativi, conflitti di interesse, regole di condotta, gestione rischio e accordo tra depositario e società di gestione	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/0845	Mancata attuazione della Direttiva 2009/109/CE che modifica le Direttive 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE e 2005/56/CE relative agli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2011/0844	Mancata attuazione della Direttiva 2009/65/CE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2011/0609	Mancata attuazione della Direttiva 2009/110/CE relativa all'avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2011/0488	Mancata attuazione della Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni	PM (Decisione di Ricorso)	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/2037 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che l'art. 17, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2003/41/CE, non ha ancora ricevuto attuazione nel diritto interno italiano. In particolare, l'art. 22 della stessa aveva previsto - in ordine ad alcune disposizioni in essa contenute, fra cui quelle di cui all'articolo 17 sopra menzionato - che l'attuazione delle medesime, nell'ordinamento interno degli Stati membri, potesse essere dilazionata fino alla data del 23 settembre 2010, in deroga rispetto al termine di recepimento stabilito per le residue norme della Direttiva, fissato al 23 settembre 2005.

In proposito, la Commissione ha osservato che l'Italia ha omesso di dare attuazione all'art. 17 della Direttiva 2003/41/CE entro il termine massimo sopra indicato del 23 settembre 2010 e che, pertanto, ha trascurato di considerare che le prescrizioni contenute nello stesso art. 17, seppure ammesse ad un regime più favorevole per quanto concerne il loro termine di recepimento nell'ordinamento nazionale, debbono comunque risultare inderogabilmente attuate a partire dalla data suddetta. Quindi, da tale data, si sarebbero dovute adottare le misure di natura legislativa, regolamentare e amministrativa necessarie all'accoglimento nell'ordinamento italiano delle norme contenute nell'art. 17. Per quanto concerne, peraltro, il contenuto di dette disposizioni, si precisa che le stesse impongono agli Stati membri di dotare i propri enti pensionistici - i quali assumano direttamente l'onere a copertura di rischi biometrici o di una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni - di fondi ulteriori rispetto alle attività già detenute dagli stessi enti a margine di sicurezza. L'importo di tali fondi aggiuntivi deve essere stabilito, dai singoli Stati UE, in rapporto alla tipologia dei rischi e delle attività in relazione al complesso degli schemi pensionistici che gestiscono. I fondi medesimi sono liberi da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia, al fine di compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.

Stato della Procedura

Il 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità Italiane hanno precisato di aver già provveduto a recepire, in parte, i paragrafi 1 e 2 dell'art. 17 della Dir. 2003/41/CE, sopra menzionati, mediante l'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 252/2005. Il comma 2 dello stesso art. 7 bis prevede, tuttavia, che la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati, da assegnare in ulteriore dotazione agli enti pensionistici, sia rimessa ad apposito Regolamento del MEF. Circa tale Regolamento, le Autorità Italiane medesime hanno comunicato alla Commissione che l'emanazione del predetto avrà luogo entro Novembre 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dall'accoglimento dei rilievi della Commissione europea potrebbero derivare effetti pregiudizievoli sul bilancio pubblico, dovuti alla necessità di aumentare, con apposito Regolamento del Ministero dell'Economia e Finanze, la dotazione dei fondi degli enti pensionistici.

Scheda 2 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0853 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/44/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa a talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, strutture master – feeder e procedura di notifica”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2010/44/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa a talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, strutture master – feeder e procedura di notifica.

Ai sensi dell’art. 34 della stessa, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 20 giugno 2011, fatta eccezione per gli artt. 7 e 29, i quali dovranno essere attuati nell’ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2013. Tutti i provvedimenti funzionali all’attuazione della Direttiva dovranno essere comunicati alla Commissione.

La Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora adottato i provvedimenti, adeguati all’attuazione della sopraddezza Direttiva 2010/44/UE.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. In attuazione della Direttiva 2010/44/UE, le Autorità italiane hanno emanato i seguenti provvedimenti: 1) Deliberazione Consob n. 18210 del 9/5/2012; 2) Regolamento della Banca d’Italia dell’8/5/2012; 3) Regolamento della Banca d’Italia del 9/5/2012; 4) Comunicato della Banca d’Italia dell’8/5/2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti finanziari

Scheda 3 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0852 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/43/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa ai requisiti organizzativi, conflitti di interesse, regole di condotta, gestione rischio e accordo tra depositario e società di gestione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ambito del diritto nazionale italiano, della Direttiva 2010/43/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa ai requisiti organizzativi, conflitti di interesse, regole di condotta, gestione rischio e accordo tra depositario e società di gestione.

Ai sensi dell'art. 46 della medesima, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei all'attuazione della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 30 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che i provvedimenti suddetti non siano stati adottati e che pertanto, a tutt'oggi, la Direttiva 2010/43/UE non abbia ancora avuto recepimento nell'ambito del diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/43/UE mediante i seguenti provvedimenti: 1) Deliberazione Consob n. 18210 del 9/5/2012; 2) Regolamento della Banca d'Italia dell'8/5/2012; 3) Regolamento della Banca d'Italia del 9/5/2012; 4) Comunicato della Banca d'Italia dell'8/5/2012

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 4 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0845 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/109/CE che modifica le Direttive 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE e 2005/56/CE relative agli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2009/109/CE che modifica le Direttive 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE e 2005/56/CE relative agli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni.

Ai sensi dell’art. 6 della stessa, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi diritti nazionali, entro il 30 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione sostiene che le predette misure non siano state ancora adottate, per cui la Direttiva 2009/109/CE non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che, ai fini del recepimento della summenzionata Direttiva 2009/109/CE, le competenti Amministrazioni italiane hanno già predisposto uno schema di Decreto Legislativo, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 giugno 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti finanziari.

Scheda 5 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0844 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/65/CE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/65/CE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Ai sensi dell’art. 116 della stessa, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento nel diritto nazionale, entro il 30 giugno 2011, delle seguenti disposizioni nella medesima contenute: articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, articolo 1, paragrafo 3, lettera b), articolo 2, paragrafo 1, lettere e), m), p), q) e r), articolo 2, paragrafo 5, articolo 4, articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, articolo 6, paragrafo 1, articolo 12, paragrafo 1, articolo 13, paragrafo 1, alinea, articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e i), articolo 15, articolo 16, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 3, articolo 17, paragrafo 1, articolo 17, paragrafo 2, lettera b), articolo 17, paragrafo 3, primo e terzo comma, articolo 17, paragrafi da 4 a 7, articolo 17, paragrafo 9, secondo comma, articolo 18, paragrafo 1, alinea, articolo 18, paragrafo 1, lettera b), articolo 18, paragrafo 2, dal terzo al quarto comma, articolo 18, paragrafi 3 e 4, articolo 19, articolo 20, articolo 21, paragrafi 2, 3, 5, 6, 8 e 9, articolo 22, paragrafo 1, articolo 22, paragrafo 3, lettere a), d) ed e), articolo 23, paragrafi 1, 2, 4 e 5, articolo 27, terzo comma, articolo 29, paragrafo 2, articolo 33, paragrafi 2, 4, e 5, articoli da 37 a 42, articolo 43, paragrafi da 1 a 5, articoli da 44 a 49, articolo 50, paragrafo 1, alinea, articolo 50, paragrafo 3, articolo 51, paragrafo 1, terzo comma, articolo 54, paragrafo 3, articolo 56, paragrafo 1, articolo 56, paragrafo 2, primo comma, alinea, articoli 58 e 59, articolo 60, paragrafi da 1 a 5, articolo 61, paragrafi 1 e 2, articolo 62, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 63, articolo 64, paragrafi 1, 2 e 3, articoli 65, 66 e 67, articolo 68, paragrafo 1, alinea e lettera a), articolo 69, paragrafi 1 e 2, articolo 70, paragrafi 2 e 3, articoli 71, 72, 74, 75, paragrafi 1, 2 e 3, articoli da 77 a 82, articolo 83, paragrafo 1, lettera b), articolo 83, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, articolo 86, articolo 88, paragrafo 1, lettera b), articolo 89, lettera b), articoli da 90 a 94, articoli da 96 a 100, articolo 101, paragrafi da 1 a 8, articolo 102, paragrafo 2, secondo comma, articolo 102, paragrafo 5, articolo 107, articolo 108, articolo 109, paragrafi 2, 3 e 4, articolo 110, e allegato I. Gli Stati membri stessi informano senza indugio la Commissione dell’adozione delle predette misure attuative, applicandole a decorrere dal 1° luglio 2011. La Commissione ritiene che i suddetti provvedimenti attuativi non siano stati adottati e che, pertanto, la Direttiva 2009/65/CE non sia stata ancora recepita nell’ordinamento italiano

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che in data 16 aprile 2012 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 47, recante attuazione della Direttiva 2009/65/CE in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari.

Scheda 6 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0609 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/110/CE relativa all’avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che non è ancora stata recepita nell’ordinamento nazionale italiano la Direttiva 2009/110/CE relativa all’avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE.

Ai sensi dell’art. 22 della stessa, gli Stati membri sono tenuti, entro il 30 aprile 2011, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari alla trasposizione della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone quindi comunicazione immediata alla Commissione.

La Commissione sostiene, dal momento che non ha ricevuto la comunicazione predetta, che i provvedimenti attuativi in questione non siano stati adottati e che pertanto, ad oggi, la Direttiva 2009/110/CE non sia stata ancora recepita nel diritto italiano.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva 2009/110/CE, in oggetto, tramite il Decreto Legislativo n. 45 del 16 aprile 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0488 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che nell'ambito del diritto interno italiano non sarebbe stata ancora attuata la Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni.

Ai sensi dell'art. 3 della stessa, gli Stati membri emanano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 1° gennaio 2011, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai punti 3, 4, 16 e 17 dell'articolo 1 nonché ai punti 1, 2, lettera c), 3, 4, lettera a), e 5, lettera b), punto iii), dell'allegato I. Invece, le disposizioni residue rispetto a quelle specificatamente indicate debbono essere recepite entro la diversa data del 31 dicembre 2011. Di tali provvedimenti, gli Stati membri devono, inoltre, dare comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha avuto ancora notizia dei provvedimenti succitati, ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 19 maggio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla succitata Direttiva 2010/76/UE tramite i provvedimenti che seguono: 1) per quanto attiene alle disposizioni di cui all'art. 1, punti 3, 16 e 17 e quelle di cui all'Allegato I, punti 1, 4 lett. a) e 5, lett. b), punto iii) della stessa Direttiva, le medesime sono state attuate con i relativi provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia in data 30 marzo 2011 e in data 4 maggio 2011. Le restanti disposizioni, ovvero l'art. 1, punto 4 e l'allegato 1, punti 2 lett. c) e 3, sono state recepite nell'ordinamento interno italiano, in via diretta, dall'art. 22, comma 2 della Legge Comunitaria 2010, mediante modifica degli artt. 53 e 67 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385). Di conseguenza, in data 22 marzo 2012, la Commissione europea ha archiviato la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato

Affari Esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/2150	Accordo Italia - Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari Esteri

Procedura di infrazione n. 2011/2150 – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo Italia – Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri

Violazione

La Commissione europea rileva l'avvenuta violazione dell'art. 4, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi delle menzionate disposizioni, gli Stati membri della UE debbono adoperarsi per facilitare l'adempimento dei compiti propri dell'Unione europea stessa, astenendosi, di conseguenza, dall'assumere qualsiasi condotta che possa compromettere il raggiungimento - da parte della medesima Istituzione sovranazionale - dei propri obiettivi. In particolare, si fa riferimento alla circostanza per cui, nell'anno 2005, il Consiglio UE ha emanato delle “Direttive di negoziato” nei confronti della Commissione europea, ad orientamento dei contenuti di un successivo Accordo, che la Commissione medesima avrebbe dovuto stipulare con la Cina. Tale Accordo, inerente a questioni di “partenariato” e di “cooperazione” (APC), si sarebbe dovuto informare, pertanto, alle linee guida fissate dal Consiglio con le suddette “Direttive di negoziato”. Nell'ambito di queste ultime, è compresa una clausola su “migrazione e mobilità”, la quale prevede, fra l'altro, che i titolari di “passaporto diplomatico”, rispettivamente dell'Unione europea e della Cina, possano entrare e circolare nel territorio della controparte senza necessità di “visto”. L'inserimento di tale clausola nell'ambito specifico dei negoziati relativi alla stipula del sopra menzionato Accordo APC (a tutt'oggi non ancora concluso), risponde ad un preciso scopo. Si tratta, infatti, di invogliare il partner cinese - mediante la concessione di un trattamento di riguardo nei confronti dei suoi diplomatici - ad assumere precisi impegni, sempre nel contesto dello stipulando Accordo, in materia di “riammissione”. Si tratta di indurre lo stesso Stato, in altri termini, ad accettare il rimpatrio dei cittadini cinesi presenti, illegalmente, sul territorio dell'Unione europea. Ora, l'obiettivo in tal modo perseguito dalla UE, con la stipula dell'Accordo di cui sopra, rischierebbe di essere mancato per effetto dell'Accordo bilaterale, concluso dall'Italia con la Cina, che è stato notificato alla delegazione della UE a Pechino con nota del 27/7/2011. In grazia di quest'ultimo Accordo, infatti, l'Italia risulta aver già concesso alla Cina, per quanto riguarda il territorio italiano, l'ingresso e la circolazione dei cinesi titolari di passaporto diplomatico, ancorchè non muniti di “visto”. Al riguardo, la Commissione ritiene che un tale Accordo vanifichi gli sforzi compiuti dalla UE per ottenere, dalla Cina, significativi impegni in materia di “riammissione”. Infatti, per quanto attiene il concludendo Accordo APC, l'Unione persegue la strategia di porre in stretto rapporto di interdipendenza la clausola comportante la facilitazione dell'ingresso, nella propria area, dei cinesi titolari di passaporto diplomatico, con la sottoscrizione, da parte cinese, di importanti vincoli di collaborazione sul punto della “riammissione” dei cittadini cinesi entrati illegalmente nella UE stessa. E' allora evidente che l'Accordo stipulato dall'Italia - concedendo alla Cina l'“esenzione” dal visto per quanto concerne la porzione dell'area UE costituita dal proprio territorio, pur in assenza dell'impegno cinese sul punto della “riassunzione” - rende inefficace, almeno in parte, la politica perseguita dall'Unione e si pone in contrasto, di riflesso, con il suddetto art. 4 par. 3 TFUE.

Stato della Procedura

In data 8 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari Esteri

Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente determinati diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. Pertanto, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 dell'ASA stesso, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di un'impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non consente a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano che esercitasse lo stesso controllo: infatti solo nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento peggiore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, nel caso di specie verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari Esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità. Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 di tale Accordo. Si premette in generale che, a norma dell'Accordo medesimo, ciascuno Stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall'altro Stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo Stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso Stato che le ha designate, ma di altri Stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri Stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, prevede che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” – subiscano un trattamento peggiore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “comunitarie” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea, riferita all'ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli stati terzi (nella fattispecie gli USA).

Stato della Procedura

In data 16 marzo 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari Interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2011/1077	Mancato recepimento della Direttiva 2010/80/UE che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/1073	Mancata attuazione della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/1072	Mancata attuazione della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2011/0843	Mancata attuazione della Direttiva 2009/50/CE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 6 2009/2001	Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, delle norme adottate dalla Regione Friuli – Venezia Giulia e dal Comune di Verona.	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari Interni

Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.

“Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che le Autorità italiane non abbiano dato una corretta attuazione alla Direttiva 2004/80/CE, che fissa la disciplina dell’indennizzo pubblico in favore delle vittime di reati. In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 12 di tale Direttiva impone, a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, l’obbligo di apprestare dei sistemi che garantiscano, alle vittime di reati intenzionali e violenti commessi nei rispettivi territori, degli indennizzi equi e adeguati. Pertanto, il singolo Stato membro è vincolato alla predisposizione di trattamenti compensativi nei confronti di tutti coloro che, nel territorio su cui si estende la propria giurisdizione, siano stati colpiti da reati implicanti l’uso della violenza e posti in essere dolosamente (pertanto con esclusione delle ipotesi in cui il reato sia stato realizzato in difetto di volontà, come nel caso del reato “colposo”). Per converso, la normativa nazionale italiana ha limitato l’erogabilità dell’indennizzo pubblico alle vittime di alcuni soltanto dei reati violenti commessi con intenzionalità, come quelli connessi al terrorismo e alla criminalità organizzata. In difesa della scelta del legislatore interno, le Autorità italiane hanno argomentato che il suddetto art. 12 della Direttiva concederebbe ai singoli Paesi UE un’ampia discrezionalità, in ordine alle modalità attuative dell’obbligo di corresponsione di un’equa compensazione, nei confronti delle vittime di reati consumatisi all’interno del territorio nazionale: pertanto, detto obbligo potrebbe ritenersi correttamente eseguito anche mediante istituzione di un sistema che non prevedesse l’indennizzabilità in generale dei soggetti lesi da reati violenti dolosi, ma che limitasse un tale ristoro soltanto alle vittime di alcuni particolari reati violenti dolosi. A tali argomenti, la Commissione ha replicato che non solo il tenore generale del predetto art. 12, di cui sopra, ma anche il contenuto del Preambolo della Direttiva stessa, nonché il fatto che quest’ultima si richiami alla Convenzione del Consiglio d’Europa del 1983 sul risarcimento alle vittime di atti di violenza, devono indurre a ritenere che le limitazioni introdotte dal legislatore italiano - circa l’ambito dei reati le cui vittime sono ammesse all’indennizzo per gli atti di violenza subiti - sono assolutamente illegittime e incompatibili con la disciplina della UE.

Stato della Procedura

In data 24 Novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’accoglimento dei rilievi della Commissione, da parte della Corte di Giustizia UE, implicherebbe la necessità di apprestare un sistema che garantisse, in generale, la corresponsione di un indennizzo pubblico a tutte le vittime di tutti i reati intenzionali violenti, laddove, attualmente, un tale indennizzo risulta limitato ai soggetti lesi da determinati reati. L’estensione del trattamento compensativo in oggetto, come richiesta dalla Commissione, comporterebbe un aumento della spesa pubblica.

Scheda 2 – Affari Interni

Procedura di infrazione n. 2011/1077 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che le competenti Autorità Italiane non abbiano ancora adottati i suddetti provvedimenti attuativi, per cui la Direttiva 2010/80/UE, di cui si tratta, non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito del diritto interno italiano.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari Interni

Procedura di infrazione n. 2011/1073 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito del diritto interno italiano, della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Ai sensi dell’art. 17 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 20 luglio 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in difetto della suddetta comunicazione, ritiene che ad oggi le Autorità italiane non abbiano ancora recepito la Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

In data 30 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2011/1072 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito del diritto interno italiano, della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa.

Ai sensi dell’art. 18 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in difetto della suddetta comunicazione, ritiene che ad oggi le Autorità italiane non abbiano ancora recepito la Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

In data 18 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. In attuazione della Direttiva 2009/43/CE, è stato approntato un disegno di Decreto Legislativo già approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, il 9 marzo 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Affari Interni

Procedura di infrazione n. 2011/0843 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/50/CE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2009/50/CE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

Ai sensi dell’art. 23 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 19 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

Poiché i suddetti provvedimenti attuativi non sono stati comunicati, la Commissione ritiene che le competenti Autorità italiane non li abbiano adottati, per cui la Direttiva 2009/50/CE, di cui si tratta, non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito del diritto interno italiano.

Stato della Procedura

In data 27 ottobre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. In attuazione della Direttiva 2009/50/CE, è stato predisposto un Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, in via definitiva, il 7 giugno 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2009/2001 – ex art. 258 del TFUE.****“Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni vigenti in Italia, in materia di assistenza sociale, non siano compatibili con la Direttiva 2003/109/CE e, in particolare, con l’art. 11 della medesima. La sopra menzionata Direttiva intende, nel complesso, realizzare il più possibile l’equiparazione, ai cittadini degli Stati membri UE, dei cittadini di paesi terzi che risultino soggiornanti “di lungo periodo” in uno Stato UE. Giusta l’art. 4 di tale Direttiva, si definiscono soggiornanti “di lungo periodo” coloro che, provenienti da paesi terzi rispetto alla UE, hanno soggiornato per almeno cinque anni negli stessi Stati membri, legalmente ed ininterrottamente. Il succitato art. 11 della Direttiva prevede che l’equiparazione fra cittadini UE e cittadini di paesi terzi - che risultino, questi ultimi, soggiornanti “di lungo periodo” – operi con riferimento specifico all’ambito delle erogazioni per finalità “sociali”. E’ evidente che i trattamenti assistenziali, concessi dalla Direttiva ai “soggiornanti di lungo periodo”, si collegano direttamente a quest’ultimo status, prescindendo dal soddisfacimento di requisiti ulteriori. Con tale normativa sarebbero in contrasto, pertanto, le delibere assunte il 4/9/2007 e il 25/9/2007 dal C. d. A. dell’Azienda del Comune di Verona che gestisce gli immobili comunali. Con tali decisioni, è stata definita la procedura per l’assegnazione di alloggi pubblici. Sul punto, sono stati individuati dei criteri idonei a conferire, in tale ambito, una preferenza ad alcuni partecipanti rispetto ad altri. Tali criteri sono fondati sulla duplice circostanza di essere “cittadini italiani” e di vantare una residenza - o presenza quali lavoratori - nel Comune di Verona, per una durata variamente estesa dagli 8 ai 20 anni e oltre. Al riguardo, la Commissione rileva che tali parametri compromettono – circa la prestazione sociale consistente nell’assegnazione di alloggi residenziali pubblici - l’equiparazione fra cittadini nazionali e “soggiornanti di lungo periodo”. Infatti, i primi sarebbero posti in condizioni di vantaggio rispetto ai secondi, i quali subirebbero due forme di discriminazione, rispettivamente diretta e indiretta. La prima consiste nell’attribuzione di rilevanza, ai fini del trattamento preferenziale, alla “cittadinanza italiana”. La seconda si sostanzia nella previsione del requisito, sempre in funzione del suddetto trattamento, di una prolungata residenza (dagli 8 ai 20 anni e oltre) nel Comune di Verona. Quest’ultimo requisito, evidentemente, pur non formalmente connesso alla cittadinanza italiana, di fatto ricorre più frequentemente in capo a cittadini italiani. Inoltre, la Commissione contesta la legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia, segnatamente l’art. 9 della Legge 14/08/2008, n. 9, l’art. 10 par. 25 della Legge 30/12/2008, n. 17, l’art. 38 della Legge 5/12/2008, n. 16, e, in generale, le disposizioni della Legge 23/7/2009, n. 12 e della Legge 24/5/2010, n. 7. Detta normativa subordina l’acquisto del diritto ad alcuni benefici assistenziali - o, rispetto ai medesimi benefici, l’acquisto di una posizione di “preferenza” nei confronti di altri aventi diritto - ad una protratta permanenza sul territorio regionale. Essendo, quest’ultima, una condizione più frequentemente riscontrabile in capo ai cittadini italiani, ne deriverebbe una discriminazione dei soggiornanti di paesi terzi.

Stato della Procedura

In data 6 aprile 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/2132	Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2011/2132- ex art. 258 del TFUE**

“Adozione di risoluzioni nell’ambito dell’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino (OIV)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea lamenta l’avvenuta violazione degli artt. 2 par. 1 e 3 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), facendo riferimento all’approvazione, da parte dell’Italia, di numerose Risoluzioni in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino (OIV). In base al predetto art. 2 TFUE, si ritiene che nei settori in cui l’Unione europea vanta una “competenza esclusiva”, gli Stati membri non possano intervenire se non in misura tale da far salva tale esclusività: quindi, solo nel caso in cui siano stati autorizzati dalle stesse Autorità europee, ovvero operino in funzione puramente attuativa di regole previamente stabilite dalle medesime Autorità. Al riguardo, il sopra citato art. 3 del TFUE ascrive alla competenza esclusiva, spettante alle Istituzioni della UE, anche la stipula di accordi con soggetti esterni all’Unione europea, nel caso in cui le relazioni con detti terzi dispieghino un’influenza sull’ordinamento interno della stessa UE. Quindi, ove gli Stati membri della UE siano chiamati ad esprimere una posizione, nell’ambito di rapporti internazionali suscettibili di incidere sul sistema normativo dell’Unione europea, essi non sono facoltati ad agire autonomamente e liberamente, ma devono rimettersi a quanto disposto, in proposito, dalle Istituzioni dell’Unione medesima. A tal proposito, la Commissione europea sostiene che l’Italia abbia violato tale competenza esclusiva, aderendo in via autonoma - travalicando le Autorità europee all’uopo legittimate e le forme prescritte, nella fattispecie, dal diritto europeo— ad un certo numero di Risoluzioni votate in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino, di cui fa parte l’Italia stessa insieme ad altri 20 Paesi membri della UE. Al riguardo si precisa che certe tipologie di Risoluzioni, adottate dall’Organizzazione suddetta, vengono automaticamente incorporate nell’ordinamento interno dell’Unione europea, come stabilito dalle seguenti norme comunitarie: art. 120 octies dell’OCM unica, art. 9 del Reg. n. 606/2009 e Reg. n. 479/2008. Tali Risoluzioni, dunque, che pure vengono assunte nell’ambito di organismi internazionali, incidono sul sistema di diritto interno dell’Unione europea. Da questo assunto, la Commissione desume che la posizione espressa da ciascuno Stato membro in seno all’Organizzazione di cui si tratta - in rapporto alle predette Risoluzioni - non può definirsi autonomamente, ma deve uniformarsi a quanto stabilito, al riguardo, dalle Autorità europee. In particolare, ciascuno Stato membro dovrebbe, nella fattispecie, votare secondo quanto stabilito previamente dal Consiglio dell’Unione europea, secondo la procedura indicata dall’art. 218, par. 9 dello stesso TFUE. Per converso, il 24/6/2011, l’Italia ed altri Stati membri UE hanno aderito - in difetto di una pertinente delibera del Consiglio della UE stessa, che definisse il contenuto di detta adesione - a 25 Risoluzioni dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, rivestite immediatamente, a norma dei predetti Regolamenti comunitari, del valore di norme UE. Sul punto, la Commissione non solo chiede all’Italia di chiarire la propria condotta, ma richiama lo stesso Stato membro ad un comportamento, nel futuro, maggiormente rispettoso degli obblighi assunti nei confronti dell’Unione, in vista della prevista votazione di ulteriori Risoluzioni OIV, fissata all’Ottobre dello stesso 2011.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziar io	Note
Scheda 1 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/4009	Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto "Variante SS. 1 Aurelia bis" (Liguria – Savona)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/2205	Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici	MM ex 260 (C- 503/06)	No	Variazione di stadio (da SC a MM)
Scheda 4 2011/2203	Violazione degli obblighi di notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 2006/842)	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 5 2011/2006	Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2011/0841	Mancata attuazione della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, recante modifica delle Direttive 85/337/CE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento 1013/2006	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2011/0476	Mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE che modifica la Direttiva 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 8 2011/0216	Mancata attuazione della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2010/0124	Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2009/4056	Direttiva 99/94 - emissione di CO ₂ nei nuovi veicoli	MM	No	Stadio invariato
Scheda 12 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MMC	Sì	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 13 2009/2235	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente	MM	No	Stadio invariato
Scheda 14 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale - applicazione della Direttiva 85/337/CEE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 15 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	PM	No	Stadio invariato
Scheda 16 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM ₁₀	RC (C-68/11)	No	Stadio invariato
Scheda 17 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPPC	SC (C-50/10)	No	Stadio invariato
Scheda 18 2007/4717	Applicazione dell'art. 13 Direttiva 96/82/CEE (Seveso) nella provincia di Trieste	PM	No	Stadio invariato
Scheda 19 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	MM	No	Stadio invariato
Scheda 20 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PM	No	Stadio invariato

Scheda 21 2007/2492	Valutazione di impatto ambientale di interventi edilizi a Baia Caddinas (Golfo Aranci)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 22 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	MM ex 260 C-297/08	Si	Stadio invariato
Scheda 23 2006/4780	Deviazione acque del fiume Trebbia Emilia Romagna	PM	No	Stadio invariato
Scheda 24 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	MM C-573/08	No	Variazione di stadio (da SC a MM)
Scheda 25 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	MM C-164/09	No	Variazione di stadio (da SC a MM)
Scheda 26 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	SC (C-508/09)	No	Stadio invariato
Scheda 27 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	RC (C-565/10)	No	Stadio invariato
Scheda 28 2003/2204	Cattivo recepimento della Direttiva relativa ai veicoli fuori uso	MMC ex 260 C-394/05	No	Stadio invariato
Scheda 29 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 TCE C-135/05	No	Stadio invariato
Scheda 30 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 31 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta del trasporto del trattamento dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	MMC ex 260 C-82/06	No	Stadio invariato
Scheda 32 2001/4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia	MM ex 260 C-388/05	Si	Stadio invariato
Scheda 33 1998/2346	Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	SC C-491/08	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4021- ex art. 258 del TFUE**

“Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, nonché quella dell’art. 6 della Direttiva 1999/31/CE concernente le discariche dei rifiuti stessi, facendo riferimento alle condizioni effettive dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Lazio e, in particolare, nella discarica di Malagrotta (Roma). Il primo degli articoli sopra menzionati dispone che il collocamento dei rifiuti in discarica debba avvenire senza pregiudizio per l’ambiente e la salute umana, mentre il secondo stabilisce che i rifiuti non possano essere posizionati nelle discariche se, preliminarmente, non hanno subito un trattamento adeguato, tale da non determinare il semplice cambiamento di aspetto e ridimensionamento dei medesimi, ma da comportare altresì la neutralizzazione della loro pericolosità per l’ambiente e l’uomo. Per quanto riguarda la discarica di Malagrotta, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione una documentazione comprensiva dell’ordinanza adottata il 31/12/2010 dal Presidente della Regione Lazio, n. Z0012, la quale ingiunge alla società E. Giovi di installare entro sei mesi, presso la discarica stessa, un certo numero di unità di trito vagliatura, le quali dovrebbero sopperire - in ordine all’esigenza di trattamento dei rifiuti prima della loro collocazione nella stessa discarica - all’attuale insufficienza degli impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) esistenti. L’Ordinanza in questione, tuttavia, pur facendo obbligo alla società di gestione di realizzare gli impianti di trito-vagliatura di cui sopra, consente che, nel periodo assegnato per la realizzazione degli impianti stessi, le operazioni di scarico dei rifiuti a Malagrotta continuino senza soluzione di continuità, anche se il materiale depositato non riceve ancora il trattamento prescritto dalla normativa comunitaria. Peraltro, il sistema di smaltimento risulterebbe insufficiente a livello regionale, dal momento che il deposito in discarica di rifiuti in parte non debitamente trattati - provenienti dai Comuni di Roma, Ciampino e Fiumicino e dalla Città del Vaticano - interesserebbe non solo la discarica di Malagrotta, ma anche quelle di via Rocca Cencia e di via Salaria, queste ultime gestite dalla società AMA S.p.A. Del resto, l’incapienza di tutto il sistema regionale di smaltimento dei rifiuti verrebbe riconosciuta dalle stesse Autorità italiane, nel progetto del “Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio per il periodo 2011-2017” (trasMESSO alla Commissione il 17/11/2010 nell’ambito della procedura di infrazione 2002/2284). Nel documento in questione, si sottolinea come l’inadeguatezza impiantistica (sovraccarico dei TMB esistenti) sia riscontrabile in primo luogo nelle province di Roma, Latina e Rieti e, di conseguenza, anche in relazione alle restanti province di Frosinone e Viterbo. Per quanto concerne queste ultime, infatti, si rileva che gli impianti di TMB locali - di per sé idonei al trattamento dei rifiuti prodotti nelle relative zone di pertinenza - risultano in definitiva inefficienti, in quanto coinvolti nel trattamento anche dei rifiuti provenienti dalle prime tre province menzionate.

Stato della Procedura

In data 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4009- ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis” (Liguria – Savona”).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la non correttezza, in quanto non conforme al diritto comunitario, del procedimento amministrativo di autorizzazione del progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis nella tratta Albisola Superiore – Savona”, in seguito rinominato “Nuova viabilità di accesso all’Hub portuale di Savona Vado, quale connessione tra i caselli autostradali di Savona e Albisola”. In particolare, tale procedimento autorizzativo non avrebbe rispettato gli artt. 6 ed 8 della Direttiva comunitaria 85/337/CEE, c.d. “Direttiva V.I.A”. La Direttiva in questione prevede, in generale, che ove vengano in considerazione progetti pubblici o privati destinati ad incidere significativamente sull’ambiente, l’autorizzazione dei medesimi non può intervenire se non a seguito di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Quest’ultima è rivolta a verificare il possibile impatto negativo, sull’ambiente, dei progetti di cui sopra. In caso di riscontro effettivo di eventuali effetti pregiudizievoli, tale procedura culmina nella formulazione di un parere negativo circa la realizzazione dei progetti stessi, ovvero nell’apposizione, ai medesimi, di opportune varianti in garanzia degli equilibri naturali, paesaggistici ed artistici esistenti. In particolare, gli artt. 6 ed 8, sopra menzionati, stabiliscono che, quando una domanda di autorizzazione, concernente progetti dotati di rilevante impatto sull’ambiente, venga presentata alla competente Amministrazione, quest’ultima debba portare alla conoscenza del pubblico l’istanza proposta, in modo da consentire agli interessati, entro un termine ragionevole, di esprimere osservazioni al riguardo. Dette osservazioni, peraltro, assumono uno specifico rilievo, in quanto la stessa Amministrazione investita della richiesta di autorizzazione deve tenerle in adeguata considerazione. Con riferimento al caso di specie, la Commissione riconosce che l’Amministrazione italiana ha regolarmente provveduto ad informare il pubblico della pendenza della procedura autorizzativa, in modo da consentire l’inoltro di eventuali rilievi. Tuttavia, la medesima Amministrazione avrebbe ritenuta esaurita la procedura di V.I.A prima ancora che fosse scaduto il termine finale per la presentazione dei rilievi stessi, semplicemente riservandosi - nel caso in cui fossero state effettivamente espresse delle riserve sul progetto in precedenza menzionato - di dar corso ad un supplemento di istruttoria. Sul punto, la Commissione obietta che la procedura di V.I.A non può essere ultimata prima dello spirare del termine finale, di cui all’art. 6, concesso al pubblico per la presentazione di osservazioni. Inoltre si rileva che le Autorità italiane, competenti per il progetto in questione, hanno dichiarato la mancata presentazione di osservazioni da parte di eventuali interessati e, quindi, l’inesistenza dell’obbligo del relativo esame, laddove, per converso, risulta alla Commissione che l’associazione “Italia nostra ONLUS” avrebbe, rispettivamente il 6 agosto 2003 e il 27 ottobre 2003, inviato alcuni rapporti al Ministero dei Beni Culturali, alla Regione Liguria e al Ministero dell’Ambiente, concernenti l’impatto, sull’ambiente, dell’intervento di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 23 febbraio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2205- ex art. 260 del TFUE****“Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato adeguamento, da parte della Repubblica italiana, alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell’Unione europea) il 15/5/2008. Con essa, la Corte dichiarava l’Italia inottemperante agli obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunità europee, in ragione della circostanza per cui la Regione Liguria aveva emanato una normativa che consentiva la caccia a determinate specie protette di uccelli selvatici, senza rispettare le condizioni ed i limiti imposti a tale attività venatoria dall’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE. La sentenza medesima si inseriva nell’ambito della procedura di infrazione 2006/4043. Quindi, in data 8/10/2009 la Commissione archiviava la procedura in oggetto, ritenendo che il regime vigente in Liguria relativamente alla caccia fosse stato finalmente modificato in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 9 suddetto. A tale conclusione si perveniva, in primo luogo, in ragione dell’adozione, da parte della stessa Regione Liguria, della Legge Regionale 35/2006 - la quale stabiliva, in sede di prescrizioni astratte, che la caccia alle specie avicole protette potesse essere autorizzata esclusivamente nel rigoroso rispetto dell’art. 9 della Direttiva 79/409/CE in questione. In secondo luogo, la sentenza risultava attuata e, quindi, il contenzioso ormai superato, laddove era stato soppresso, dalla Regione medesima, qualsiasi provvedimento di normazione secondaria che avesse, nei casi concreti considerati, disposto in modo contrastante con la legge Regionale menzionata. Nel frattempo, la Direttiva 2009/147/CE ha sostituito, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, la precedente Dir. 79/409/CE, come sopra citata, tuttavia riprendendone pedissequamente le disposizioni. Ne consegue che l’art. 9, rivolto a sottoporre a rigorosissimi limiti l’autorizzazione alla caccia delle specie di uccelli protetti, è rimasto del tutto invariato. Ora, risulta che in data 27 settembre 2011 il Consiglio Regionale della Liguria ha adottato la delibera n. 27, che ha autorizzato, per la stagione venatoria 2011-2012, la caccia dello “storno”. In merito a tale delibera, la Commissione osserva che la medesima viola, indebitamente, i limiti imposti alla caccia delle specie protette dal sopra menzionato art. 9. La contrarietà, a quest’ultimo, del regime della caccia allo storno, come istituito dalla Delibera regionale di cui sopra, fa riferimento in primo luogo alla circostanza per cui esso art. 9 prevede, fra l’altro, che la caccia ad una specie protetta di uccelli possa essere consentita solo se viene ravvisata l’impossibilità di esperire soluzioni alternative soddisfacenti. Con riferimento, quindi, al caso di specie, la Commissione non vede perché non siano state individuate dette ragionevoli alternative nell’autorizzare la caccia, in luogo dello storno, a specie affini di piccoli migratori, di cui la Direttiva consente senz’altro l’assoggettamento ad attività venatoria in quanto non li considera stirpi da proteggere. Inoltre, si ritiene che l’art. 9 in argomento sia stato trasgredito anche laddove prevede, una volta consentita l’attività di caccia, che la stessa venga sottoposta ad una serie di rigorosi controlli, onde assicurare la verifica del soddisfacimento di tutti i requisiti fissati dall’art. 9 stesso. In proposito, infatti, la Delibera regionale in questione avrebbe previsto misure di monitoraggio inadeguate.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2203- ex art. 258 del TFUE**

“Violazione degli obblighi di notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 2006/842)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva l’inadempimento dell’Italia rispetto a numerosi obblighi di notifica previsti dal Regolamento n. 842/2006. Quest’ultimo, in quanto inerente ai “gas fluorurati ad effetto serra”, impone in particolare agli Stati membri di adottare nell’ambito della propria normativa nazionale - in ordine alla formazione del personale e alle imprese svolgenti attività a contatto con tali gas – requisiti di formazione e certificazione conformi a quelli minimi fissati dai Regolamenti CE nn. ri 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008 e 307/2008. Conseguentemente, gli Stati membri sono tenuti all’ulteriore obbligo di comunicare alla Commissione europea i dati, che consentano di verificare l’avvenuta adozione di tali misure. Nello specifico, un obbligo di notifica è prescritto in ordine alle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Circa tali strumenti, gli Stati membri dovevano rendere edotta la Commissione europea, entro il 4 gennaio 2009 e giusta le modalità stabilite dal Reg. n. 308/2008, del nome e del recapito degli organismi incaricati della certificazione del personale e delle imprese, nonché dei titoli rilasciati, dai primi, al personale e alle imprese. Parimenti, deve essere notificato alla Commissione il nome e il recapito degli organismi preposti alla certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra, dai commutatori ad alta tensione, nonché di quelli preposti alla certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi, a base di gas fluorurati ad effetto serra, dalle apparecchiature. Ritiene la Commissione europea che tutti gli obblighi di comunicazione fin qui descritti siano stati lasciati invariati dalla Repubblica italiana e che, al momento dell’invio della messa in mora, ancora non risultasse adottato, dalle competenti Autorità italiane, il quadro regolamentare di riferimento per l’adozione delle misure che dovevano essere comunicate. Oltre ai menzionati obblighi informativi, l’Italia risulterebbe inadempiente anche all’obbligo sancito dall’art. 13 del medesimo Regolamento n. 842/2006. Ai sensi di detta disposizione, gli Stati membri UE sono tenuti ad introdurre, nei rispettivi ordinamenti interni, sanzioni adeguate da comminarsi in caso di violazione delle norme del Regolamento stesso.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura comporterebbe un effetto finanziario positivo in caso di istituzione, da parte delle Autorità italiane ed in superamento di uno dei rilievi della Commissione, di sanzioni pecuniarie nei confronti dei trasgressori delle norme contenute nel Regolamento n. 842/2006.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2006- ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea eccepisce l’incorretto recepimento della Direttiva 2004/35/CE, rivolta a prevenire o attenuare il più possibile gli eventuali effetti negativi, per l’ambiente e la salute umana, dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Pertanto, la Commissione ritiene che il Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n. 117, con il quale le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva predetta nell’ordinamento nazionale, abbia omissis alcune disposizioni in essa contenute, ovvero le abbia recepite solo parzialmente. In particolare, l’art. 2 par. 3 della Dir. 2004/35/CE stabilisce che alcuni tipi di rifiuti estrattivi meno pericolosi, nonché sostanze ad essi affini (ad esempio i rifiuti “inerti”), possono essere esentati, in base ad apposita previsione della normativa interna degli Stati membri, dalla soggezione ad altre disposizioni della Direttiva stessa che pretendono la sussistenza di determinati requisiti (come quella di cui all’art. 11, paragrafo 3). In proposito, risulterebbe che nel passo in cui il predetto D. Lgs n. 117/08 ha trasposto la predetta norma della Direttiva – che consente al legislatore interno di escludere le categorie di rifiuti, prima citate, dalla rispondenza ai requisiti di cui all’art. 11 par. 3 - non viene richiamato, come si sarebbe dovuto, l’articolo del Decreto stesso che effettivamente ha recepito la disposizione sui detti requisiti (quindi il comma 3 dell’art.11 del Decreto medesimo), ma è stato fatto improprio riferimento al comma 6 dello stesso articolo 11. Un altro rilievo concerne il recepimento dell’art. 8 della Direttiva: laddove tale articolo dispone che - in caso di inoltrare alle Autorità competenti di richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 16 - le stesse Autorità debbono fornire al pubblico adeguate informazioni circa una serie di questioni specificamente elencate ai punti dello stesso art. 8, il Decreto Legislativo italiano si limita ad asserire che il pubblico deve essere reso edotto, con mezzi adeguati, di tutti gli atti relativi al procedimento autorizzatorio in genere, senza enucleare partitamente tutti i punti di cui al corrispondente articolo della Direttiva europea. Inoltre, l’art. 8, par. 4 della Direttiva precisa che - in pendenza del termine concesso al pubblico per avanzare osservazioni circa il procedimento autorizzatorio - nessuna decisione può essere assunta sino a quando non scada il termine finale assegnato per la produzione di tali rilievi. Per converso, la normativa italiana di attuazione, quale contenuta nel suddetto Decreto n. 117/2008, non prevede la sospensione del potere decisorio dell’Amministrazione in pendenza del termine predetto. Infine, la Direttiva prevede che l’operatore autorizzato alla gestione dei rifiuti di estrazione deve procedere, almeno una volta all’anno e tutte le volte stabilite dal legislatore nazionale, a comunicare alla competente Autorità i risultati di un monitoraggio sulle condizioni del deposito di rifiuti da esso gestito. Tale obbligo informativo è finalizzato a consentire alle Autorità predette, quando lo ritengano necessario in base all’esame del rapporto di cui sopra, di nominare un esperto “indipendente” per la valutazione della permanenza, o meno, delle condizioni di sicurezza che avevano, in precedenza, giustificato l’autorizzazione a gestire il deposito di rifiuti. Al riguardo, il Decreto di attuazione omette il riferimento alla possibilità di designare il suddetto “esperto indipendente”.

Stato della Procedura

In data 14 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/0841- ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, recante modifica della Direttive 85/337/CE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento 1013/2006”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea osserva che la Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, recante modifica della Direttive 85/337/CE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento 1013/2006, non è ancora stata attuata nell'ambito dell'ordinamento interno italiano.

Ai sensi dell'art. 39 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 25 giugno 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito la Commissione ritiene che il Governo italiano non abbia ancora adottato le suddette misure attuative e che, pertanto, la Direttiva 2009/31/CE non sia stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

In data 18 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/31/CE mediante il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 162

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano, in generale, oneri finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione attualmente vigente, salvo quanto previsto dall'art. 27 del suddetto Decreto Legislativo n. 162/2011. A norma di detto articolo, le attività previste agli articoli 4; 6, comma 1; 7, comma 3; 8, commi 2, 5, 7 e 9; 12, commi 2, 6, 7 e 8; 14, comma 3; 17; 19, comma 2; 21, commi 3, 5 e 6; 23, commi 2 e 4 vengono finanziate mediante applicazione di relative tariffe agli operatori interessati, in base al costo effettivo del servizio. Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto n. 162/2009, sono determinate le tariffe di cui sopra, insieme alle relative modalità di versamento. Tali tariffe sono aggiornate con gli stessi criteri e modalità, almeno ogni due anni. Gli introiti derivanti dalle suddette tariffe, poste a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per l'effettuazione delle attività cui le stesse sono collegate. A tal fine, i suddetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 96 del 2010, ad appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate. Le somme relative alle tariffe in questione vanno versate dai gestori prima dell'effettuazione delle relative attività.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/0476- ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE che modifica le Direttive 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea osserva che la Direttiva 2009/30/CE, che modifica le Direttive 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna, non è stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano.

L’art. 4 della sopra menzionata Direttiva stabilisce che gli Stati membri pongono in essere i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della medesima nell’ordinamento interno, entro la data del 31 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito la Commissione, osservando che l’Italia non ha ancora comunicato i provvedimenti predetti, conclude che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la Direttiva sopra menzionata non risulta essere stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/30/CE mediante il Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano, in generale, oneri finanziari aggiuntivi per la finanza pubblica, salvo quanto disposto dai numeri 9 e 10 dell’articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 66. Detto art. 7 bis è stato introdotto dal comma 6 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55, adottato in recepimento della Direttiva 2009/30/CE di cui alla presente procedura (vedi sopra). Pertanto, i predetti nn.ri 9 e 10 dell’art. 7 bis del D. Lgs n. 66/2005 stabiliscono che le attività di ispezione e controllo, da essi stessi indicate, siano finanziate dai destinatari medesimi di tali attività, mediante pagamento di tariffe appositamente determinate con Decreto dei Ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Similmente, per le attività di controllo di cui all’art. 7 quater, comma 6 del D. Lgs 21 marzo 2005 n. 66 - come introdotto, anch’esso, dal comma 6 dell’articolo 1 del predetto D. Lgs 31/3/2011, n. 55 - il relativo finanziamento viene assicurato, anch’esso, mediante imposizione di oneri a carico degli operatori economici, ai sensi dell’articolo 4, della Legge 4 giugno 2010, n. 96, giusta la fissazione di relative tariffe per Decreto del Ministro dell’Ambiente e delle Politiche Agricole, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/0216- ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea osserva che la Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, non è ancora stata attuata nell’ordinamento italiano.

L’art. 2 della stessa stabilisce che gli Stati membri pongono in essere i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della medesima nell’ordinamento interno, entro la data del 16 novembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione, osservando che l’Italia non ha ancora comunicato i provvedimenti predetti, conclude che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la Direttiva sopra menzionata non risulta essere stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 16 giugno 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/123/CE mediante Decreto Legislativo del 7 luglio 2011, n. 121.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura derivano maggiori entrate per il bilancio pubblico, in quanto il Decreto Legislativo n. 121/2011 ha previsto, in attuazione della Direttiva 2009/123/CE, diverse ipotesi di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione agli illeciti previsti dal Decreto stesso.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2010/0124 - ex art. 258 del TFUE**

"Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccepisce la mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, finalizzate alla trasposizione della stessa, entro il 31 dicembre 2012, salva, tuttavia, l'eccezione relativa agli articoli n. 9 bis, paragrafo 2, della Direttiva 2003/87/CE (come inserito dall'articolo 1, paragrafo 10 della presente Direttiva) e n. 11 della Direttiva 2003/87/CE (come modificato dall'articolo 1, paragrafo 13, della presente Direttiva), in ordine ai quali lo stesso articolo 2 dispone che debbano ricevere attuazione, negli ordinamenti interni degli Stati membri, entro il 31 dicembre 2009.

Al riguardo la Commissione europea ritiene che, per quanto inerisce agli articoli predetti, le Autorità italiane non hanno ancora adottato i provvedimenti idonei a dare loro attuazione nell'ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2010 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: Applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva V.I.A) sulla valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccepisce la violazione della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A), come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti.

La Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’Allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull’ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata dalla Direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva Direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti” – rientrante quindi nell’elenco di cui al predetto Allegato I alla Direttiva V.I.A - si imponga l’adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla Direttiva 99/31/CE medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (SV), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in quattro aree, una sola delle quali assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una “discarica di rifiuti”, dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, trovandosi il materiale inquinante già presente in quest’ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2 della Dir. 99/31/CE, si intende per “discarica di rifiuti” anche una zona, adibita al loro interrimento o anche posizionamento sul suolo, interna all’ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall’esterno. Pertanto, qualificandosi l’intervento specifico come “discarica di rifiuti”, l’Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura V.I.A, ma avrebbe dovuto, altresì, applicare le peculiari metodologie previste dalla Direttiva 99/31/CE per gli impianti di discarica.

Stato della Procedura

Il 14 marzo 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4056 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione Direttiva 1999/94/CE relativa alle informazioni sul risparmio di carburante nella pubblicità delle autovetture”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, della Direttiva 99/94/CE, attuata in Italia con DPR 2003/84. Tali norme impongono la messa a disposizione dei consumatori, al momento della commercializzazione di autovetture nuove, di informazioni sul consumo di carburante delle stesse autovetture e sulla loro capacità di emettere particelle di CO₂. Al riguardo, la Commissione è dell’avviso che, in Italia, il 90% delle inserzioni pubblicitarie relative alla promozione di autovetture nuove non conterrebbe le informazioni di rilevanza ambientale sopra indicate. In risposta, le Autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il MISE ha predisposto, a beneficio delle industrie automobilistiche, una guida al risparmio delle emissioni, affinché le seconde applichino un codice di autodisciplina improntato a tale manuale e che, al riguardo, è stato adottato un approccio di tipo volontaristico, stimolando le imprese del settore a concludere accordi interni fra di loro ed intese con le Autorità, per elaborare regole condivise in materia di pubblicità. Si precisa che una soluzione superimposta autoritativamente, attraverso la predisposizione di modelli fissati per legge e muniti di relative sanzioni per i trasgressori, addosserebbe all’Amministrazione l’onere di un monitoraggio capillare su tutte le pubblicità automobilistiche, implicante uno sforzo finanziario notevole e difficilmente compatibile con i vincoli di bilancio. La Commissione ha replicato che la promozione, da parte di uno Stato membro, dell’“autodisciplina” da parte delle industrie automobilistiche, non può comportare la rinuncia a vigilare sull’applicazione di una Direttiva comunitaria. In ogni caso, ripetuti contatti fra Amministrazioni italiane ed europee hanno evidenziato come la Direttiva sopra citata, chiara nel prevedere sanzioni per l’omissione totale dell’inserimento dei dati pubblicitari ambientali, per converso risulta confusa in ordine al caso della comunicazione di dati incompleti. Attualmente, pertanto, la Direttiva in oggetto è in corso di revisione e si prevede che per la fine del 2009 la Commissione avanzerà una nuova proposta. Nel frattempo le CCIAA, cui sono affidati il monitoraggio sulla pubblicità di autovetture e l’irrogazione di sanzioni ai trasgressori della Direttiva, stanno vigilando attentamente sull’osservanza delle disposizioni comunitarie e sono talvolta pervenute all’applicazione effettiva delle previste sanzioni.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2264 – ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva che il Decreto Legislativo 2005/151, con il quale le Autorità italiane hanno inteso attuare le Direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE – le quali regolano l’uso delle “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche” (RAEE) - non ha garantito un pieno recepimento della stessa normativa comunitaria. In particolare, la Direttiva 2002/96/CE qualifica come “produttore” colui che esporta professionalmente in un qualsiasi Stato UE, ovvero esporta da quello stesso Stato membro, apparecchiature elettriche o elettroniche. Il Decreto italiano, in proposito, è invece più riduttivo e, quindi, svuota la Direttiva di larga parte della sua efficacia: esso, infatti, definisce il “produttore” – gravato, in quanto tale, da obblighi di gestione ecologica della sua attività - come colui che immette per primo gli stessi prodotti di cui sopra, o li importa, nel solo ambito del territorio italiano e non in quello di altri Paesi UE. Per quanto attiene poi all’obbligo dei produttori di finanziare la raccolta di rifiuti provenienti da prodotti immessi sul mercato dopo il 13/8/2005 (art. 8 della Direttiva 2002/96/CE), il legislatore italiano ha postposto indebitamente il suddetto termine al 31/12/2010. Poiché tale dilazione ha fatto seguito ad una precedente che fissava il termine in questione al 31/12/2009, la Commissione chiede alle Autorità italiane di comunicare se il suddetto termine del 31/12/2010 non abbia, nel frattempo, subito un eventuale ulteriore differimento. La Commissione rileva, altresì, che le Autorità italiane non hanno ancora avviato al rilievo, già formulato con la precedente messa in mora, con il quale si rilevava che le disposizioni del D. Lgs. 2005/151, ove si riferiscono all’allegato che dovrebbe recare le condizioni del trattamento in questione, non rimandano effettivamente all’Allegato II della Direttiva ma, scorrettamente, all’Allegato II del Decreto medesimo. Tale errore è rilevante, ove si pensi che quest’ultimo allegato non definisce le caratteristiche dell’attività di trattamento dei rifiuti, bensì quelle degli impianti ove tale attività viene esercitata. Diversamente, le Autorità italiane avrebbero garantito attuazione, almeno in punto di diritto e successivamente alla messa in mora, alla previsione della Dir. 2002/96/CE in base alla quale i distributori del prodotto debbono offrire “gratuitamente”, ai clienti, la presa in carica dei rifiuti derivanti dal prodotto stesso. Tuttavia, la Commissione chiede di ricevere la conferma che il Decreto del Ministero dell’Ambiente, n. 65/2010, con il quale è stata data trasposizione completa all’art. 5, co, 2, lett. b) della Dir. 2002/96/CE, è attualmente in vigore e non è stato successivamente abrogato. La Commissione osserva infine che, oltre alle irregolarità concernenti il recepimento formale delle Direttive di cui sopra, l’Italia non garantirebbe un’applicazione concreta delle disposizioni in esse contenute: soprattutto, si è rilevato che i “centri di raccolta”, in Italia, dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono concentrati tutti in sole quattro regioni e praticano orari di apertura limitati, ingenerando gravi difficoltà, per i detentori finali e i distributori dei prodotti in questione, in ordine al conferimento di detti rifiuti ai centri di raccolta medesimi.

Stato della Procedura

In data 24/11/2011 la Commissione ha inviato una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Potrebbero ingenerarsi nuovi oneri, a causa delle spese per la realizzazione di nuovi centri RAEE.

Scheda 13 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/2235 – ex art. 258 del TFUE.

“Non conformità della normativa nazionale con la Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull’ambiente”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea sostiene che alcune norme della Direttiva 2001/42/CE (Direttiva V.A.S) non siano state correttamente recepite nell’ordinamento italiano. La Direttiva in questione è rivolta a garantire che l’adozione di piani e programmi, suscettibili di rilevante impatto sull’ambiente, si realizzi in compatibilità con le esigenze dell’ambiente stesso. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante il D. Lsg. 2006/152, che ha subito diversi emendamenti per D. Lgs. 2008/4, fino alla totale riscrittura della parte seconda. L’art. 7 della Direttiva stabilisce che, ove uno Stato membro UE ritenga che un piano o programma, in corso di attuazione, presenti effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, ovvero ove quest’ultimo ne faccia richiesta, il primo Stato abbia l’obbligo di trasmettere all’altro, prima dell’adozione dei predetti piani o programmi, copia integrale degli stessi. Tale comunicazione è prevista affinché lo Stato estero possa valutare adeguatamente gli effetti ambientali sul proprio territorio di tale iniziativa, scegliendo o meno, prima dell’attuazione di questa, di avviare con l’altro Stato una procedura di “consultazioni”. Detto articolo è stato trasposto in Italia dall’art. 32 del Decreto di attuazione, il quale, tuttavia, prevede che al secondo Stato venga comunicata solo una mera sintesi del programma adottando e non già l’intero documento (il quale deve essere trasmesso solo se lo Stato estero ne faccia istanza), per cui la Commissione rileva, sotto questo profilo, un’incompleta attuazione della Direttiva. Inoltre, per quanto riguarda la fase delle “consultazioni” che devono intercorrere fra tutti gli Stati interessati dagli effetti ambientali del piano o programma, la Direttiva dispone che le modalità e la durata di tale partenariato vengano definite congiuntamente dagli Stati medesimi, laddove il Decreto italiano di attuazione, per converso, regola tali aspetti unilateralmente (con la previsione, quanto alla durata della consultazione, di inderogabili giorni 60), senza regole condivise con lo Stato estero. Peraltro, mentre la Direttiva prescrive che, adottato il piano o programma, tutti gli Stati membri precedentemente consultati ne vengano messi a conoscenza, la disciplina italiana limita tale obbligo di comunicazione ad una sola tipologia di programmi, precisamente a quelli per i quali è stata esperita una procedura di V.I.A. Infine, mentre la Direttiva stabilisce che, prima dell’adozione del programma, devono essere valutati sia gli esiti delle consultazioni sia il rapporto ambientale, la normativa nazionale prevede che tale scrutinio si imponga solo ove l’Amministrazione lo ritenga necessario, senza peraltro stabilire i criteri che dovrebbero guidare detta valutazione.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 14 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2086 — ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta l’imperfetto recepimento, in Italia, di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle successive Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A). L’art. 4 della Direttiva prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’Allegato I debbano essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Diversamente è stabilito per i progetti riconducibili alle tipologie di cui all’Allegato II: di questi, la Direttiva stabilisce che non vanno soggetti all’obbligo di V.I.A, ma ad un esame rientrante in una procedura di Verifica di Assoggettabilità alla stessa V.I.A. Tale procedura si sostanzia in uno scrutinio preliminare finalizzato a valutare se sia opportuno o meno che il singolo progetto venga sottoposto, successivamente, a V.I.A (viene indicata anche come procedura di “screening”). Detto “screening” non deve essere arbitrario, ma improntato ai criteri di cui all’Allegato III. La Direttiva in questione è stata recepita, secondo le Autorità italiane, dal Decreto Legislativo 152/2006 successivamente emendato (ad esempio, la seconda parte di esso è stata del tutto riscritta dal D. Lgs. 4/2008). Riguardo a tale normativa interna la Commissione rileva: 1) che il D. Lgs. 152/2006 prevede delle “soglie dimensionali”, in modo che i progetti che non raggiungono tali soglie, pur rientrando nelle categorie elencate all’Allegato I della Direttiva (per le quali la stessa prevede l’obbligo di V.I.A) ovvero in quelle di cui all’Allegato II della stessa (per le quali è previsto il necessario “screening”), sono automaticamente esentati sia dalla V.I.A che dal previo screening, pur potendo presentare un significativo impatto ambientale. Si precisa in proposito che, se pure il parametro dimensionale è considerato nel novero dei criteri di cui all’allegato III della Direttiva (si tratta dei criteri ai quali è necessario informare lo “screening”), quest’ultima stabilisce che tale standard debba contemperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo Allegato III e, tuttavia, non ripresi dal Decreto italiano di attuazione; 2) che le forme di coinvolgimento del pubblico nelle procedure di valutazione ambientali, come regolate dalla Direttiva, sono state riprese dalla legge italiana in modo deficitario, in quanto mancherebbe in essa la previsione della necessità che il pubblico sia informato circa: l’avvio della V.I.A, l’identità delle Autorità investite della decisione di V.I.A, gli orari e le modalità di consultazione dei relativi atti, le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni; 3) che il recepimento degli Allegati — annessi alla Direttiva in questione — difetta dell’indicazione di alcune categorie di progetti, per cui queste ultime — pur incluse negli elenchi della Direttiva in quanto sottoposte dalla stessa a V.I.A o a screening — sono escluse, ad opera della legislazione italiana di attuazione, dall’applicazione delle sopra dette procedure.

Stato della Procedura

In data 14 aprile 2009 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 15 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE****“Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il predetto art. 3 prevede che gli Stati membri avrebbero dovuto, già entro il termine del 31 dicembre 1998 e per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 10.000, i cui scarichi si riversano in acque considerate “sensibili” (in base ai criteri di cui all’art. 5 della Direttiva stessa), predisporre impianti fognari per acque reflue, rispondenti ai requisiti indicati nell’allegato A della medesima Direttiva. Il sopra citato art. 4 della Direttiva in questione dispone, poi, che le stesse acque reflue, prima di confluire nella rete fognaria, siano sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente, mentre l’art. 5, commi 2 e 3, precisa, in modo più circostanziato, che ove tali acque reflue siano prodotte da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti, prima di riversarsi in aree “sensibili” debbano essere sottoposte ad un trattamento ancora più intenso di quello da applicarsi normalmente per i centri abitati con un minor numero di abitanti. A tal proposito la Commissione formula alcune censure sull’applicazione, in Italia, della sopra menzionata Direttiva, basandosi sulle informazioni fornite dalle medesime Autorità italiane. In primo luogo, si osserva che i dati inviati attengono ai sistemi di gestione delle acque reflue urbane, scaricate in acque sensibili, in quanto prodotte da agglomerati con più di 15.000 abitanti, laddove la Direttiva impone obblighi particolari di trattamento in relazione a tutti gli agglomerati con più di 10.000 abitanti. Le Autorità italiane, quindi, hanno omesso di rendicontare lo stato di attuazione della Direttiva riguardo a tutti i centri urbani la cui popolazione è compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. In secondo luogo, si sottolinea che la presenza, nei centri urbani interessati, di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, non garantisce affatto circa la rispondenza di tali impianti ai criteri stabiliti nella Direttiva, per cui, laddove tali criteri non vengano soddisfatti, la Direttiva deve ritenersi comunque violata. In proposito, la Commissione rileva come in molti centri, distribuiti su tutta la penisola italiana, gli impianti di cui si tratta non possano considerarsi, secondo i parametri di cui alla Direttiva, “a regola”. Peraltro, non risulta, dalle comunicazioni delle Autorità nazionali, che le aree sensibili siano state individuate tramite applicazione degli standards previsti dall’Allegato II della Direttiva comunitaria. In merito, l’Italia non ha precisato in base a quale criteri ha eseguito tale individuazione.

Stato della Procedura

Il 19 maggio 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2008/2194 - ex art. 258 del TFUE.

“Qualità dell’aria ambiente – concentrazione di particelle PM10 nell’aria ambiente”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, delle prescrizioni di cui all’art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE - relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per determinate sostanze inquinanti – divenuto art. 13, paragrafo 1, della Direttiva 2008/50/CE concernente la qualità dell’aria ambiente. Ai sensi dell’art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE sopra menzionata, gli Stati membri sono obbligati ad assumere le misure idonee a garantire che le concentrazioni nell’aria di particelle PM10 (polveri sottili derivanti principalmente dalle emissioni connesse al traffico motorizzato, ai cantieri edili e alla combustione del legno) non superino la soglia dei valori limite indicati nell’Allegato III della Direttiva stessa. Ai fini del controllo sul rispetto di tali massimali, l’art. 11 della medesima Direttiva 1999/30/CE stabilisce, quindi, che gli Stati membri redigano relazioni annuali sulle concentrazioni giornaliere ed annuali di PM10. Riguardo alla successiva Direttiva 2008/50/CE, si precisa che la medesima, pur sostituendo la predetta Direttiva 1999/30/CE, non ha previsto alcuna modifica dei valori limiti di concentrazione delle PM10. Piuttosto la nuova Direttiva, all’art. 22, ha ammesso la possibilità che gli Stati membri possano godere di una dispensa dall’obbligo di rispettare i limiti standards di cui alla Direttiva precedente. Un tale esonero, che ha una validità temporale limitata, precisamente sino all’11 giugno 2011, può essere accordato soltanto ove sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 22 citato, nel cui elenco ricorrono, ad esempio, determinate circostanze che rendono più difficoltoso, per certe zone, il rientro nei limiti fissati dalle Direttive europee. Dette circostanze fanno riferimento ora alle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, ora alle condizioni climatiche avverse o all’apporto di inquinanti transfrontalieri. Quando gli Stati membri ritengano soddisfatte queste e/o altre condizioni fissate dal predetto art. 22 della Direttiva, ne fanno notifica alla Commissione allegando una cospicua documentazione, a sostegno della loro richiesta di deroga temporanea all’obbligo di rispetto dei massimali. Al riguardo, l’Italia ha presentato richieste di deroga, in relazione a diverse località del territorio nazionale, rispettivamente con le Note del 27/1/2009 e 5/5/2009. Circa tali istanze, la Commissione ha ritenuto che, per la quasi totalità delle località indicate, non sussistessero i presupposti di cui al predetto art. 22 e che, pertanto, le richieste dispense non potessero essere concesse. Con successiva Nota del 6/7/2010, quindi, l’Italia comunicava che sarebbe stata imminente l’adozione di un robusto pacchetto di misure normative e regolamentari oltre che di linee guida, che avrebbero contribuito efficacemente a riportare il livello di polveri PM10 entro i limiti fissati in sede comunitaria. Tuttavia, ancora agli inizi del 2011, la Commissione riteneva di non disporre di nessun argomento che comprovasse l’effettiva adozione di tali provvedimenti da parte delle Autorità Italiane, mentre le località già individuate nella pregressa corrispondenza continuavano a registrare concentrazioni, in eccesso, di polveri sottili. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che, quand’anche venisse fornita, dall’Italia, la prova che le misure in questione sono state effettivamente emanate, il superamento della presente procedura richiederebbe, altresì, l’effettiva e prolungata applicazione delle stesse, onde assicurare un processo costante di rientro nei valori limite di PM10.

Stato della Procedura

Il 3 marzo 2011 è stato notificato un ricorso ex art. 258 TFUE (C-68/11)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 17 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex art. 258 del TFUE**

“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPPC (2008/1/CE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha ritenuto l’Italia responsabile della violazione dell’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE. Tale Direttiva, nell’intento di prevenire e ridurre l’inquinamento proveniente dagli impianti industriali, stabilisce che l’esercizio dei medesimi vada soggetto ad “autorizzazioni ambientali integrate”, le quali suppongono un’attenta disamina, da parte delle Autorità all’uopo preposte, della sussistenza di una serie di requisiti fissati, in particolare, dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa. Quest’ultima stabilisce, peraltro, una particolare disciplina per quanto attiene agli impianti “esistenti”, indicandosi, con detta nozione, sia gli impianti i quali, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione o autorizzati, sia quegli impianti che, alla medesima data, avevano costituito oggetto soltanto di una richiesta di autorizzazione completa. Rispetto ai succitati “impianti esistenti”, l’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE dispone, fra l’altro, che quelli, fra di essi, che fossero stati già in esercizio o già autorizzati al 30/10/99, debbano essere sottoposti ad un attento scrutinio, rivolto a valutare le condizioni in cui le autorizzazioni originarie erano state rilasciate, onde procedere al rinnovo di tali autorizzazioni in base agli standards previsti per il rilascio delle autorizzazioni “ambientali integrate”. Peraltro, i riesami e gli aggiornamenti delle autorizzazioni, già rilasciate per gli impianti “esistenti”, sarebbero dovuti avvenire, in base alla Direttiva, entro il 30 ottobre 2007. Per quanto riguarda la situazione italiana, la Commissione europea ha sottolineato che - in quanto alla data predetta molti impianti “esistenti” (secondo la definizione di cui sopra) non avevano subito il riesame delle autorizzazioni originarie, quindi il loro conseguente aggiornamento ai parametri di cui alla Direttiva citata - era stato stimato opportuno l’invio, alla Repubblica italiana, di una “messa in mora” e, persistendo l’inadempienza, di un successivo “parere motivato”. Si aggiungeva, poi, che ancora alla data di scadenza del termine - concesso dal suddetto “parere motivato” alle repliche dello Stato membro - la situazione era rimasta invariata, per cui era stata adita la Corte UE. Le Autorità italiane, d’altro canto, adducevano che, riguardo a n. 608 “impianti preesistenti”, le Amministrazioni competenti non avevano ritenuto necessario procedere all’aggiornamento delle autorizzazioni originarie, in quanto le stesse - pur non ispirate al rispetto dei dettami che, secondo la Direttiva comunitaria, debbono informare le “autorizzazioni ambientali integrate” - non erano tuttavia incompatibili con queste ultime e si presentavano come parimenti efficaci. La Corte, tuttavia, ha sostenuto che una semplice valutazione dell’assenza di contrasto fra le due forme autorizzative non garantiva, di fatto, il rispetto dell’art. 5 della Direttiva di cui sopra. Al riguardo, si sottolineava che solo un sindacato condotto a norma della Direttiva stessa - rivolto al puntuale adeguamento delle pregresse autorizzazioni agli standards “ambientali integrati” - avrebbe garantito un esatto adempimento agli obblighi stabiliti dallo stesso articolo.

Stato della Procedura

In data 31 marzo 2011 la Corte di Giustizia ha ritenuto l’Italia inadempiente ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 18 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4717 – ex art 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ha rilevato la non adeguatezza delle modalità di applicazione, in Italia, della Direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla Direttiva 2003/105/CE. In particolare, l’art. 13, par. 1, della Direttiva in questione fa obbligo agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni elencate nell’Allegato V della Direttiva medesima vengano fornite d’ufficio a ogni persona o struttura frequentata dal pubblico (quali scuole o ospedali), che possa essere colpita da un incidente rilevante che abbia avuto luogo in uno degli stabilimenti di cui all’art. 9. Si dispone, inoltre, che tali informazioni debbano essere riesaminate ogni tre anni e che, comunque, l’intervallo di tempo massimo di ridiffusione delle stesse non possa eccedere i cinque anni. I dati in questione, come contemplati nell’elenco di cui al suddetto Allegato V, riguardano l’identificazione dello stabilimento e dei maggiori responsabili dello stesso, la descrizione delle attività che vi vengono esercitate e del tipo di pericoli che possono ingenerarsi a seguito di tali attività, le modalità di allarme in caso di incidenti rilevanti, e, infine la spiegazione delle misure e delle condotte da applicare nel caso si verificano detti incidenti. La Commissione precisa, peraltro, che le informazioni di cui all’allegato V sono diverse rispetto a quelle che debbono essere contenute, rispettivamente, nella “notifica” di cui all’art. 6 della Direttiva e nel “rapporto di sicurezza” di cui all’art. 9 della stessa. Dagli elementi raccolti dalla Commissione, risulterebbe che le disposizioni di cui all’art. 13 citato non sono correttamente applicate nel territorio della Provincia di Trieste, laddove alcuni Comuni hanno provveduto all’affissione all’Albo Pretorio, per garantirne la pubblica conoscibilità, delle mere informazioni inserite nella “notifica” di cui all’art. 6 e nel “rapporto di sicurezza” previsto all’art. 9. Al riguardo, la Commissione rileva che l’art. 13 della Direttiva sarebbe stato violato sotto un duplice profilo, poiché, in primo luogo, i documenti affissi non assumerebbero i contenuti specifici di cui all’art. 13, limitandosi a fornire le informazioni, di diverso tipo, richieste da altri parametri normativi. In secondo luogo, la modalità di comunicazione consistente nell’affissione all’Albo Pretorio non osserverebbe il dettato della Direttiva, che si riferisce ad una comunicazione “di ufficio” alle strutture e persone coinvolte, con ciò richiedendosi che i dati di cui all’art. 13 vengano fatti pervenire direttamente ai singoli soggetti destinatari, non essendo sufficiente, a tale scopo, una semplice consultabilità di tali dati, su richiesta degli interessati, presso gli Uffici del Comune ove si trova l’Albo Pretorio stesso.

Stato della Procedura

Il 30 settembre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 19 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4680 – ex art 258 del TFUE**

“Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea constata la violazione di numerose prescrizioni della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla Decisione 2455/2001 e dalle Direttive nn. 2008/32, 2008/105 e 2009/31. Infatti, nell’ambito della normativa italiana che ha trasposto tale Direttiva nell’ordinamento nazionale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), alcune disposizioni di quest’ultima sarebbero state recepite in modo lacunoso o scorretto, mentre altre sarebbero rimaste completamente non recepite, con inevitabile riduzione dell’efficacia della tutela, apprestata dalla UE, in materia di acque interne. Sul punto del recepimento incompleto, la Commissione rileva una ripetuta sostituzione della nozione di “piano di gestione del bacino idrografico” con quella di “piano di tutela delle acque”. Tale sostituzione non è irrilevante, ove si consideri che il secondo viene adottato dalle Autorità regionali, laddove il primo risponde ad un disegno più organico, essendo di competenza delle Autorità statali. Del pari, la Direttiva dispone che i provvedimenti adottati per conseguire gli obiettivi della Direttiva stessa, nonché i dati sul contributo dei vari settori di impiego dell’acqua al recupero dei costi dei servizi idrici, debbano essere menzionati nei suddetti piani di gestione dei bacini idrografici, laddove il Decreto di attuazione ne impone la menzione solo nei programmi regionali di tutela delle acque. Parimenti, la Direttiva prevede non solo che i piani di gestione dei bacini idrografici siano pubblicati ogni nove anni dalla sua entrata in vigore, ma che vengano periodicamente aggiornati, laddove la menzionata normativa italiana riferisce tali prescrizioni solo ai piani di tutela regionali. La Commissione sottolinea, altresì, come la Direttiva stabilisca che le misure adeguate a conseguire gli “obiettivi di qualità”, in merito ai “bacini idrografici internazionali” - che sono quelli le cui porzioni ricadono sul territorio di diversi Stati membri della UE - “possano” essere realizzate, in alternativa ad altri mezzi, tramite le “strutture esistenti istituite da accordi internazionali”. Al riguardo, invece, il Decreto italiano sembra indicare le suddette “strutture” come l’unico strumento consentito ai fini del raggiungimento degli obiettivi predetti: ne deriva che, in difetto di tali strutture, gli obiettivi stessi non verrebbero raggiunti. Quanto alle “omissioni” del legislatore italiano per quanto riguarda il corretto recepimento delle norme della Direttiva in questione, viene segnalato, ad esempio, il mancato accoglimento della previsione, di cui alla citata Direttiva, per cui i bacini idrografici internazionali devono essere assegnati ad un distretto idrografico internazionale. La mancanza, nel Decreto di attuazione, di una norma corrispondente, implica che le porzioni giacenti in Italia, facenti parte dei bacini idrografici del Rodano, del Danubio e del Reno, non risultino assegnate a nessuna Autorità.

Stato della Procedura

In data 5 maggio 2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 20 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea osserva che alcune norme della Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, non sono state correttamente recepite dal D.Lgs n. 152/06, che ha attuato la Direttiva in oggetto. In particolare, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva suddetta, è previsto che l’autore di un danno ambientale, per aver esercitato le attività elencate all’allegato III, debba rispondere del pregiudizio causato all’ambiente in base ad una responsabilità di tipo “oggettivo”, quindi a prescindere dalla sussistenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa. Tale responsabilità, quindi, si affermerebbe automaticamente in virtù dell’esistenza di un nesso causale fra l’attività ed il danno. Viceversa, nel caso in cui il danno ambientale risulti imputabile all’esercizio di attività non menzionate nell’allegato III, la Direttiva stabilisce una limitazione di responsabilità, in quanto quest’ultima si determina non per il mero fatto oggettivo del danno e della sua riconducibilità all’attività pericolosa, (il “nesso causale” di cui sopra), ma a condizione che sussistano, altresì, gli estremi del dolo o della colpa dell’agente. Per converso, il predetto Decreto di attuazione dispone che, anche ove il danno sia riconducibile all’esercizio delle attività di cui all’allegato III, la responsabilità venga ammessa solo nei casi di dolo o colpa dell’operatore. Inoltre, l’art. 303 del Decreto medesimo esclude l’applicazione delle norme della Direttiva - relative all’obbligo di riparazione del danno – nel caso in cui sia stata realizzata la bonifica dei siti danneggiati ovvero siano state avviate le procedure per la stessa bonifica, laddove la Direttiva stessa non considera la bonifica medesima come fattispecie in grado di dispensare dagli obblighi di riparazione di cui si tratta. Un’ulteriore difformità fra il Decreto e la Direttiva sussisterebbe, infine, laddove quest’ultima prevede, per il combinato disposto dell’art. 7 e dell’Allegato II, che la riparazione del danno per equivalente pecuniario sia ammessa soltanto ove risulti impossibile la riparazione dello stato dei luoghi, con articolazione del concetto di “riparazione”, oltre che nella forma della riparazione primaria, anche in quella della riparazione complementare e compensativa. Per converso, alcune norme del Decreto prevedono la possibilità del risarcimento pecuniario solo per essersi rivelata impossibile la riparazione primaria, senza subordinare tale risarcimento all’impossibilità, altresì, di una riparazione complementare o compensativa. Infine il Decreto ammetterebbe che il risarcimento pecuniario del danno possa essere parametrato sulla sanzione pecuniaria o sui giorni di detenzione applicati al reo, mentre la Direttiva stabilisce che detto risarcimento debba essere sempre adeguato al danno ambientale provocato.

Stato della Procedura

In data 20 novembre 2009 è stata notificato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 21 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2492 – ex art. 258 del TFUE****“Interventi edilizi a Baia Caddinas, Golfo Aranci – Valutazione Impatto Ambientale”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione dell’articolo 4 par. 2 e 3 della Direttiva n. 85/337/CEE (c.d. Dir. va V.I.A.) e sue ulteriori modificazioni, la quale prevede che i progetti pubblici o privati, recanti un impatto significativo sull’ambiente, siano soggetti a procedure finalizzate ad individuare, quindi a neutralizzare o ridurre, quanto prima, tale impatto. Al riguardo, si fa riferimento ai lavori in corso in Baia Caddinas (Golfo Aranci, Sardegna) per la realizzazione di interventi edilizi di tipo residenziale per circa 48 ettari (delibera Comune di Golfo degli Aranci n. 43/2005). Detti interventi, più in particolare, si identificano in quattro segmenti, di cui il n. 4 consiste nella realizzazione di un “Complesso residenziale” o “Turistico/residenziale” su un’area di circa 27 ettari (c.d. intervento A1). Pur autorizzati con un unico atto, le Autorità italiane sottolineano l’autonomia di ciascuno di essi interventi.

In proposito, la Direttiva V.I.A, di cui si tratta, distingue due serie di progetti, forieri di danno per l’ambiente: 1) da una parte i progetti elencati nell’Allegato I della Direttiva stessa, i quali, prima della relativa autorizzazione, debbono obbligatoriamente essere assoggettati ad una Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A); 2) dall’altra i progetti di cui all’Allegato II della medesima Direttiva, in ordine ai quali non è prescritta automaticamente la procedura di V.I.A, ma il diverso obbligo, per l’Amministrazione competente, di esperire la procedura di “screening”, consistente in una valutazione preliminare rivolta a verificare l’opportunità, o meno, del successivo espletamento della V.I.A. La Direttiva precisa, inoltre, che tale “screening” non può essere condotto arbitrariamente, dovendosi improntare, per converso, ai criteri di giudizio individuati nell’Allegato III della Direttiva stessa (art. 4 come sopra menzionato). Ora, risulta alla Commissione che i lavori relativi al progetto A1, sopra citato, sono stati autorizzati e, quindi, avviati, senza previo espletamento dello “screening”, che la Commissione stessa ritiene doversi inderogabilmente applicare al caso di specie come rientrante, quest’ultimo, nell’elenco di progetti di cui all’Allegato II della Direttiva e, nello specifico, nella categoria di progetto di cui al punto 10, lett. b) o di cui al punto 12, lett. c). Rileva peraltro la Commissione che, ove il progetto concreto fosse stato sottoposto debitamente a “screening”, l’Amministrazione avrebbe concluso per la necessità della successiva applicazione della V.I.A. Infatti, nell’ambito dei criteri di cui all’Allegato III - finalizzati ad informare la procedura di screening e ad orientarla nel senso della successiva applicazione della V.I.A. – ricorre quello del “cumulo” del progetto considerato con “altri progetti”, circostanza ricorrente nella fattispecie. Infatti, anche a ritenere che il progetto in questione sia distinto dagli altri concomitanti, è evidente che l’esecuzione in parallelo di tutti gli interventi divisati e la successiva cumulata presenza di tutte quante le strutture previste, porterebbe ad un concorso, in un’area limitata, di effetti ambientali dannosi (ad esempio quelli connessi al traffico), tale da imporre, oltre allo “screening”, anche una previa V.I.A.

Stato della Procedura

Il 27 ottobre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 22 — Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 — ex art. 260 del TFUE**

“Nuove discariche in Campania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione osserva che la Repubblica Italiana non ha dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 4/3/10. A mezzo di tale sentenza, la Corte europea dichiarava l’Italia responsabile di non aver apprestato, in ordine alla Regione Campania, un sistema di smaltimento dei rifiuti rispettoso dell’ambiente e della salute dell’uomo, come prescritto dagli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE, a causa, in particolare, della mancata realizzazione di impianti idonei alla bisogna. Infatti la Commissione, contestando all’Italia la mancata adozione delle misure necessarie all’esecuzione della sentenza, rileva in special modo la persistente inadeguatezza delle strutture di trattamento dei rifiuti prodotti in Regione, nonché la perdurante assenza di interventi rivolti al potenziamento degli impianti esistenti e alla costruzione di nuovi. In particolare, le censure dell’Esecutivo comunitario vertono sulla situazione di fatto esistente al presente in Campania, come rappresentata, da una parte, nella lettera inviata alla Commissione il 7/6/2011 e, dall’altra, come desumibile dalle vicende relative ai Piani di gestione, rispettivamente, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali per la Regione Campania. Per quanto riguarda tali Piani, la Commissione osserva che, ad oltre un anno dalla sentenza della Corte UE, essi non solo non risultano in fase di attuazione, ma non sono stati nemmeno adottati formalmente (pur assicurando, le Autorità italiane, che il Consiglio regionale della Campania procederà alla loro approvazione entro la fine del 2011). Peraltro, emerge da tali documenti che gli impianti programmati saranno ultimati solo in un futuro ancora lontano: di essi impianti, l’unico atto ad operare nell’immediato (e che attualmente si trova ancora in fase di collaudo), è quello di compostaggio/digestione anaerobica di Salerno, laddove gli ulteriori nove impianti analoghi verranno attivati solo tra la fine del 2011 e la primavera del 2014. Per quanto concerne, poi, i tre nuovi inceneritori previsti, questi entreranno in funzione solo nel 2014-2015. Si ritiene pertanto che, in generale, la situazione in Campania non potrà normalizzarsi che alla fine del 2014. Nel frattempo, tuttavia, la Commissione pone l’accento sull’indifferibilità di soluzioni di emergenza che, ben prima della messa in opera dei suddetti impianti, valgano a porre fine ad un regime di insostenibile degrado dell’ambiente e delle condizioni di vita della popolazione (come messo ampiamente in risalto anche dalla stampa, specialmente in riferimento all’ingente presenza di rifiuti in luoghi impropri come le strade urbane). Le suddette misure emergenziali devono concretarsi, secondo la Commissione, nella costruzione di nuove discariche e nell’ampliamento di quelle esistenti. In proposito, tuttavia, la Commissione osserva come né dalla sopra menzionata lettera del 7/6/2011, né dai successivi contatti con le Autorità italiane, possa evincersi un calendario preciso di attuazione degli interventi suddetti.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, già in parte dovuto all’istituzione di un fondo per l’emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell’anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).

Scheda 23 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/4780 – ex art. 258 del TFUE***“Derivazione acque del fiume Trebbia”.***Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi di cui all’art. 6 della Direttiva 92/43/CE, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali, la quale prevede la costituzione di una rete di “zone speciali di conservazione”, denominata “Natura 2000”. In particolare, l’art. 6 impone agli Stati membri l’obbligo di adottare *“le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali.”* Pertanto, ogni piano o progetto implicante un impatto ambientale significativo sulla zona compresa nel sistema “Natura 2000”, deve sottostare ad una previa “valutazione di incidenza” rivolta a verificare la compatibilità del piano stesso con l’esigenza di tutelare l’integrità del sito. Inoltre, la Direttiva in questione estende l’obbligo menzionato alle zone designate dalla precedente Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici.

In proposito, risulta alla Commissione che, nell’anno 2006, la Regione Emilia Romagna ha autorizzato delle opere di derivazione idrica dal fiume Trebbia. Dette opere risultano localizzate entro un sito, il “Basso Trebbia”, che è stato designato come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S) e Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C) ai sensi delle citate Direttive n. 79/409 e n. 92/43. Riguardo a tali opere la Regione, con Determinazione del 19 maggio 2006, ha espletato una “valutazione di incidenza” le cui risultanze indicano come l’attuazione del progetto di derivazione idrica, di cui sopra, imponga che il prelievo di acqua dal fiume Trebbia, in caso di scarsa portata idrica del fiume stesso, venga sospeso per consentire il rilascio del “deflusso minimo vitale di acque” (D.M.V) nell’alveo fluviale. La Commissione, informata del fatto per cui il suddetto D.M.V non veniva di fatto garantito - a dispetto di quanto sottolineato in sede di Valutazione di Incidenza - ha chiesto chiarimenti alle Autorità italiane, le quali hanno replicato che nella “valutazione di incidenza” medesima non si imporrebbe che il D.M.V fosse rilasciato per l’intero nell’immediatezza, essendo consentito, per converso, che lo stesso venga assicurato anche in via graduale. La Commissione replica che, in realtà, nella “valutazione di incidenza” si precisava, rigorosamente, che il progetto di derivazione di acque dal Trebbia sarebbe stato ritenuto rispettoso dell’ambiente solo a condizione di immediato rilascio del D.M.V nella sua interezza.

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 24 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 260 del TFUE***"Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE".***Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza con la quale la Corte di Giustizia UE - il 15/7/10, causa C- 573/08 - ha dichiarato lo stesso Stato responsabile dell'imperfetta attuazione, nell'ambito dell'ordinamento interno, di alcune disposizioni della Direttiva 79/409/UE. Infatti, risulta che, sino ad oggi, l'Italia non avrebbe provveduto a rimuovere tutte le incompatibilità della propria normativa interna con quella comunitaria, già riscontrate nella sentenza di cui sopra. In primo luogo, permarrrebbe l'incorretta attuazione dell'art. 3 della Direttiva predetta. Tale articolo dovrebbe essere trasposto nel diritto nazionale dall'art. 1, co. 5, della legge 157/1992, che addossa alle Regioni e alle Province autonome l'obbligo di istituire, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, le "zone di protezione" di cui alla Direttiva in questione. Esse zone sono finalizzate al ripristino dei biotopi distrutti. Lo stesso articolo, tuttavia, in deroga al predetto art. 3, riferisce tale obbligo solo alle specie di uccelli selvatici menzionate all'allegato I della Direttiva stessa, laddove la corrispondente disposizione comunitaria (art. 3) rapporta le suddette attività obbligatorie a tutte le specie avicole considerate nella Direttiva in oggetto. Inoltre, esisterebbe ancora il contrasto fra il tenore dell'art. 7, par. 4 della Direttiva citata e l'art. 18 della predetta L. 157/1992, che dovrebbe attuare il primo. Infatti detto art. 18, contrariamente alla citata Direttiva, non indicherebbe ancora precisi obblighi, a carico dell'Italia, di informare la Commissione in ordine all'attuazione della Direttiva medesima. Infine, si obietta che l'Italia non avrebbe istituito un sistema efficace per garantire che le Regioni - la cui normativa in materia di "caccia in deroga", di cui all'art. 9 della Direttiva, ha sollevato numerose censure di incompatibilità con la normativa UE - fossero attentamente monitorate dalle Autorità statali. Infatti, l'art. 19 della L. 157/1992 prevede che determinate Autorità statali italiane "possano" annullare, entro due mesi dalla sua entrata in vigore, quella normativa regionale che sia in contrasto con l'art. 9 della Direttiva stessa. Si precisa che tale art. 9 prevede che - fermo restando il divieto generale di caccia di certe specie avicole selvatiche - le stesse possano essere, per decisione dei singoli Stati membri, fatte comunque oggetto di attività venatoria, a condizione però che detta attività venatoria "in deroga" venga ancorata, dal predetto art. 9, alla sussistenza di numerose condizioni legittimanti (es: allegazione di motivazioni rigorosamente riconducibili a quelle tipizzate dalla Direttiva stessa; produzione della prova dell'impraticabilità di soluzioni alternative soddisfacenti, diverse dalla caccia, per conseguire gli scopi sottesi alle predette motivazioni; indicazione dei metodi di cattura; etc). Ora, risulta che lo Stato italiano non abbia mai usato, fino ad ora, il potere di annullamento in precedenza menzionato, pur in presenza di una normativa regionale - in tema di "caccia in deroga" - variamente carente dei requisiti sopra descritti. Ciò in quanto il tenore del predetto art. 19 della L. 157/1992 stabilisce che le Autorità statali "possono", ma non "debbono" necessariamente, impugnare la disciplina regionale in contrasto con l'art. 9 della Direttiva.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 25 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex art. 260 del TFUE****“Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/11/2010, causa C-164/09, con la quale l'Italia è stata dichiarata inosservante degli obblighi di cui all'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE. Detto articolo prevede che, ove gli Stati membri autorizzino la caccia nei confronti degli uccelli selvatici, tale attività venatoria venga sottoposta dalle disposizioni nazionali a severi limiti, come previsti dallo stesso articolo. Per converso, la Corte UE constatava che la Regione Veneto aveva consentito, con Legge Regionale n. 13/2005, l'esercizio della caccia nei confronti di alcune specie di piccoli migratori, senza assoggettarla alle condizioni di cui all'art. 9 della Direttiva citata. Infatti si rilevava che: 1) le deroghe al divieto di caccia erano previste, a dispetto di quanto stabilito dalla Dir.va 79/409, senza menzione delle specifiche condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e luogo in cui le deroghe stesse potessero essere applicate; 2) l'ammissibilità della caccia non veniva subordinata alla provata impossibilità di soluzioni alternative meno dannose; 3) la limitazione della deroga a "piccole quantità" di uccelli, come dalla disciplina comunitaria, non era stata garantita. Tuttavia, la Commissione ha preso atto che le Autorità regionali venete, con Legge 24/2007, hanno opportunamente modificato la precedente Legge 13/2005, eliminando i punti di contrarietà alla normativa UE. Tuttavia, la Commissione osserva che, anche se il quadro legislativo regionale non presenta, attualmente, incoerenze con la normativa unionale, rimangono in vigore alcune determinate della Giunta regionale veneta, le quali vanificherebbero del tutto la portata adeguatrice della Legge 24/2007, ripristinando una situazione di fatto in contrasto con la disciplina dell'Unione. Dette delibere sono, precisamente: la n. 2371 del 5/10/2010, che autorizza l'attività venatoria per la stagione 2010 – 11, nonché la n. 1506/2011, in autorizzazione della caccia per la stagione 2011-12. Tali deliberazioni presenterebbero, per la Commissione, diversi aspetti incompatibili con la disciplina UE. In primo luogo, le ragioni addotte per legittimare l'esercizio della caccia ("omaggio" ad una "tradizione" consolidata della Regione Veneto) non trovano alcun riscontro con le giustificanti tipizzate, al riguardo, dalla suddetta Direttiva 79/409/CE. Inoltre, risulta alla Commissione che la caccia alle specie considerate dalle Delibere regionali – per le quali la Direttiva in oggetto pone il divieto di attività venatoria (fringuello, frosone, etc....) - avrebbe potuto trovare un'alternativa nella caccia ad altre tipologie di piccoli migratori del tutto affini e, tuttavia, non oggetto di proibizione di cattura da parte della normativa UE (cesena, merlo, tordo bottaccio, etc). Pertanto, non sussisterebbe quell'impraticabilità di soluzioni alternative soddisfacenti, richiesta in sede comunitaria per legittimare l'applicazione dell'attività venatoria – nei confronti della piccola migratoria - in deroga ai divieti normalmente vigenti. Infine, si lamenta che la legge regionale imponga ai cacciatori di segnalare i capi abbattuti solo alla fine della giornata venatoria e non, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza comunitaria, subito dopo il loro abbattimento.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 26 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4242** – ex art. 258 del TFUE.

“Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha rilevato l’avvenuta violazione, da parte della Repubblica italiana, dell’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, il quale, pur ammettendo che il divieto di caccia di tali specie possa andare soggetto a deroghe da parte della legislazione nazionale, subordina dette eccezioni al rispetto di specifici requisiti. Questi ultimi sono individuati dai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo 9, facendo rispettivamente riferimento, il primo paragrafo, alle cause giustificative dell’autorizzazione della deroga, il secondo paragrafo alle modalità di esercizio della deroga stessa. Pertanto, il par. 1 enuclea le finalità che si intendono soddisfare con la dispensa dal divieto dell’attività venatoria, fra cui figurano: l’interesse alla protezione della salute, della sicurezza pubblica, della tranquillità della navigazione aerea; la prevenzione di gravi danni alle colture; la protezione della flora e della fauna; etc... Si precisa come tale paragrafo stabilisca che, nonostante ricorrano uno o più dei motivi considerati, l’esonero dal divieto di caccia non può in ogni caso essere concesso se le predette finalità possono essere perseguite anche con il ricorso ad altre “soluzioni soddisfacenti”. Il par. 2 del suddetto art. 3 dispone d’altra parte che, una volta ammesso l’esonero dal divieto in base alle circostanze di cui al paragrafo precedente, i provvedimenti in deroga dovranno menzionare, specificatamente, una serie di circostanze come le “specie” interessate dalla caccia, i mezzi autorizzati, le condizioni di rischio, tempo e luogo dell’attività venatoria, le forme di controllo e l’Autorità preposta alla valutazione della sussistenza di tutte le condizioni predette. In proposito, la Corte UE ha ritenuto che la Legge della Regione Sardegna n. 2/2004, anche nella versione “modificata” a seguito dell’emanazione della Legge n. 4/2004, si ponga in contrasto con le norme suddette, in quanto autorizzerebbe la caccia degli uccelli selvatici indipendentemente dalla sussistenza di alcune delle condizioni da esse menzionate. In particolare, la Legge regionale in riferimento ometterebbe di sottolineare che i singoli provvedimenti, rivolti a consentire la caccia degli uccelli selvatici, potrebbero essere adottati solo se, preliminarmente, si fosse valutata la non adeguatezza al fine perseguito di misure alternative alla caccia e, inoltre, le risultanze di tale valutazione fossero riassunte nei provvedimenti medesimi. Inoltre, la Corte di Giustizia - pur prendendo atto che la versione modificata della Legge 2/2004 ha istituito una Autorità che, come dal paragrafo 2 dell’art. 3 suddetto, è incaricata di vigilare sul rispetto di tutti i requisiti di cui allo stesso paragrafo – precisa, tuttavia, che la Legge di cui si tratta omette di stabilire che i provvedimenti autorizzativi della caccia dovranno comunque menzionare tutti i profili di cui al paragrafo 2 in questione. Infatti, la Direttiva 79/409, correttamente intesa, dispone che le misure in deroga dovranno esse stesse citare tutte le circostanze di cui al paragrafo 2 dell’art. 3 (i mezzi specifici ammessi per la cattura e/o l’uccisione degli animali, le specie particolari interessate, le circostanze di tempo e di luogo in cui, soltanto, la pratica venatoria viene ammessa, etc...), fermo restando che gli Stati membri debbano istituire un’Autorità preposta alla verifica che l’attività di caccia sia stata effettivamente consentita nel rispetto di dette prescrizioni.

Stato della Procedura

Il 3/3/2011 la Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 27 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque reflue".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. In particolare, l'art. 3 dispone che gli Stati membri, al più tardi entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue vengano scaricate in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'Allegato A della Direttiva stessa. L'art. 4, peraltro, stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati, le acque reflue di cui si tratta vengano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento "secondario", sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Infine, l'art. 10 prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano, peraltro, garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" ed essere progettati in modo da far fronte alle variazioni stagionali di carico. Si precisa, al riguardo, che le prescrizioni suddette sono dettate con esclusivo riguardo alle acque che scaricano in aree definite "normali" e non "sensibili", intendendosi, per queste ultime, le zone individuate in base ai criteri di cui all'Allegato II, per le quali vige un trattamento, rispetto a quello concernente le aree "normali", più spinto e da attuarsi in tempi più ristretti. In proposito, la Commissione ha ritenuto violati gli artt. 3 e 4 in precedenza citati, dal momento che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari, sia di quelli relativi al trattamento "secondario" dei reflui - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, interesserebbero soltanto una parte minoritaria degli agglomerati - con più di 15.000 abitanti - scaricanti in aree "normali" presenti sul territorio italiano. La Commissione sottolinea di aver considerato, quali impianti non realizzati, non solo quelli di cui l'Italia ha espressamente ammesso l'inesistenza, ma anche quelli la cui esistenza, nei rapporti informativi inviati alla Commissione europea, non è stata segnalata. Infine, stante l'insufficiente realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue, sussisterebbe l'ulteriore violazione dell'art. 10 della Direttiva predetta, in quanto l'inadeguatezza delle strutture - siccome non soddisfacenti i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 citati - comprometterebbe, di conseguenza, l'idoneità delle stesse a sostenere le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

In data 2 dicembre 2010 è stato presentato un ricorso alla Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 28 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2204 - ex art. 260 del TFUE.

“Attuazione non conforme della Direttiva 2000/53 sui veicoli fuori uso”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea, con messa in mora del 19 marzo 2009, rileva che la Repubblica Italiana non ha dato esecuzione alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell’Unione europea) in data 24 maggio 2007. Tramite tale sentenza, è stata dichiarata la responsabilità dell’Italia per aver trasposto in modo incompleto, nel diritto nazionale, le disposizioni della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. In particolare, la Commissione ha ritenuto che nemmeno il Decreto Legislativo 209/2003 come modificato dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 149/2006 (c.d. Decreto Salva Infrazioni) - concernente “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 24 giugno 2003”, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 - rappresenti un adeguato provvedimento di recepimento della Direttiva in oggetto. Infatti, la Commissione rileva come il suddetto Decreto addossi l’obbligo di procedere alla raccolta delle parti usate, asportate al momento della riparazione, soltanto alle imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi del D. Lgs. 22/1997, laddove la Direttiva impone lo stesso obbligo a tutte le imprese che si occupano di riparazioni di veicoli in Italia, comprese quelle non munite della specifica autorizzazione - in relazione alla gestione dei rifiuti - rilasciata a norma del sopra menzionato D. Lgs 22/1997. Inoltre, la Commissione osserva che il Decreto in questione, pur proponendosi come attuativo della Direttiva 2000/53/CE in oggetto, lascia i “veicoli a tre ruote” al di fuori del proprio campo di applicazione, mentre la stessa Direttiva, per converso, li ricomprende nella sfera di incidenza della propria disciplina. E’ stato inoltre contestato al Governo italiano di non avere fornito informazioni, nè alla Commissione nè agli altri Stati membri - a dispetto di quanto previsto dalla Direttiva in oggetto - riguardo alla percentuale di reimpiego, recupero e riciclaggio dei veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980. Peraltro, per quanto concerne tale percentuale, la Commissione osserva come, in relazione alla situazione italiana, non solo sia stata omessa la comunicazione di cui sopra, ma sia stato registrato, oggettivamente, il raggiungimento di soglie inferiori a quelle minime fissate dalla stessa Direttiva 2000/53/CE.

Stato della Procedura

In data 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 29 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2077 - ex art. 260 del TFUE

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia CE (ora Corte di Giustizia UE) aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le Autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l’uomo e per l’ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle Autorità Italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare esecuzione alla stessa, richiedendo, pertanto, una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le Autorità Italiane hanno fornito dei dati che la Commissione non ha ritenuto adeguati, evidenziando come le Regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegale ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle Autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che l’Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla predetta sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le Autorità Italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in Legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata notificata una lettera di parere motivato, ai sensi dell’articolo 228 del Trattato costitutivo della Comunità europea (TCE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 30 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2002/4787 - ex art. 258 del TFUE.

“Valutazione di Impatto Ambientale Comune di Milano” .

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 2 e 4, in combinato disposto con l’allegato III, della Direttiva 85/337, rivolta a garantire, per i progetti dotati di notevole impatto sull’ambiente, l’adozione di misure adeguate a scongiurare, o limitare, eventuali perturbamenti dell’ambiente medesimo. In particolare l’art. 4 par. 2 stabilisce che i progetti, riconducibili ad una delle tipologie di cui all’allegato I della Direttiva stessa, debbano necessariamente sottostare ad una Valutazione dell’Impatto Ambientale (c.d. V.I.A), prima di essere autorizzati. Invece, il par. 3 dello stesso articolo prevede che, qualora il progetto rientri nelle categorie di cui all’allegato II, le Amministrazioni competenti non siano obbligate ad espletare una V.I.A, ma debbano comunque applicare al progetto un diverso tipo di scrutinio, detto “screening”. Quest’ultimo è preliminare alla V.I.A, nel senso che impone alle Amministrazioni di considerare l’opportunità, o meno, di applicare la V.I.A medesima. Tale “screening”, tuttavia, non è arbitrario, ma, affinché sia consentito un controllo sulla sua adeguatezza, deve improntarsi a determinati parametri, indicati all’Allegato III della Direttiva. La Commissione contesta, in particolare, la realizzazione di due progetti di realizzazione di tronchi stradali nella periferia nord di Milano, riguardanti, rispettivamente, il collegamento via Eritrea-via Bovisasca e quello via Fermi-via Graziano Imperatore. Tali progetti sono stati autorizzati dal Comune senza una previa V.I.A, in quanto, ciascuno considerato in sé stesso, non rientravano nelle tipologie dell’allegato I della suddetta Direttiva. La Commissione, tuttavia, ritiene che tali interventi dovessero essere valutati non isolatamente, ma come porzioni iniziali di un più vasto progetto relativo alla costruzione di una strada a 4 corsie della lunghezza totale di oltre 11 km, la cui concreta realizzazione, in futuro, non sembra tuttora potersi escludere, anche per il fatto di essere menzionato in numerosi documenti planificatori già approvati. Quindi i progetti in questione, in quanto parti di un disegno urbanistico più ampio, sarebbero dovuti rientrare, se non nelle tipologie considerate all’Allegato I, sicuramente in quelle dell’Allegato II. Infatti, poiché la costruzione di strade rientra nella classe 10e dell’Allegato II, sarebbe stato necessario esperire, al riguardo, uno “screening” per deciderne l’eventuale assoggettamento a V.I.A. Come già precisato, detto “screening” deve informarsi ai criteri di cui all’allegato III, nel cui novero rientra quello, specifico, del “cumulo con altri progetti”. Detto criterio, applicandosi direttamente al caso concreto, avrebbe necessariamente condotto l’Amministrazione, al termine dell’operazione di screening, a ritenere conveniente l’applicazione, agli stessi progetti, della procedura di V.I.A.

Stato della Procedura

Il 28/06/2006 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Scheda 31 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2002/2284 – ex art. 260 del TFUE

“Piani di gestione dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica Italiana la mancata attuazione della sentenza C-82/06, emessa il 14 giugno 2007 dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia della UE), specificatamente nella parte in cui vi si dichiara la violazione dell’articolo 7 della Direttiva 75/42 e dell’articolo 6 della Direttiva 91/689, riguardanti, rispettivamente, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e la gestione controllata dei rifiuti pericolosi mediante elaborazione di appositi piani di gestione dei rifiuti, da redigersi entro il termine del 12 dicembre 1993.

La Commissione, avendo già constatato l’inosservanza da parte dello Stato italiano degli obblighi previsti dalle suddette Direttive, ha infine presentato ricorso alla Corte di Giustizia, ex art. 226 TCE. Pertanto, il 14 giugno 2007 la Corte di Giustizia ha accertato, con sentenza C-82/06, l’inadempimento agli obblighi comunitari da parte dell’Italia, in quanto quest’ultima non avrebbe elaborato, in relazione alle zone considerate nella sentenza medesima, i piani di gestione dei rifiuti come sopra menzionati.

In data 31 luglio 2007 l’Italia ha comunicato alla Commissione che, fatta eccezione per il piano della Regione Lazio, tutti i piani di gestione dei rifiuti indicati nella sentenza erano stati adottati. Tuttavia, stante la mancata adozione del relativo piano da parte della Regione Lazio, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una “messa in mora”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 228 del Trattato CE (ora art. 260 TFUE), che impone l’obbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Con nota del 15 marzo 2010, la Regione Lazio ha inviato alla Commissione un documento contenente una mera bozza del piano di gestione in oggetto. Pertanto la Commissione stessa, rilevando che tale piano non risulta ancora definitivamente elaborato, ha ritenuto opportuno inviare alla Repubblica italiana una “messa in mora complementare”, ai sensi dell’art. 260 TFUE (già art. 228 del Trattato CE).

Stato della Procedura

In data 30 settembre 2010 è stata inviata una lettera di costituzione in mora complementare, ai sensi dell’articolo 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 32 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2001/4156 - ex art. 260 del TFUE.

“Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia. Salvaguardia di valloni e steppe pedegarganiche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa in data 20 settembre 2007 (C-388/05), con la quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia UE) ha dichiarato la violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché dell'art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. In particolare, la sentenza fa riferimento all'impatto ambientale pregiudizievole (degrado degli habitat e perturbamento delle specie) sulla Zona di Protezione Speciale denominata "Valloni e steppe pedegarganiche", verificatosi a seguito degli interventi connessi ai progetti di reindustrializzazione nel comune di Manfredonia. Le Autorità Italiane, dando seguito ai rilievi espressi nella sentenza citata, si sono impegnate all'adozione di una serie di atti formali rivolti a mitigare e compensare il danno in oggetto. A riguardo, esse sottolineano l'avvenuta stipula, in data 6 giugno 2006, di una Convenzione Regione Puglia - Comune di Manfredonia, quindi l'emanazione, da parte del Comune di Manfredonia il 31 gennaio 2007, di un atto con il quale un'area di 500 ettari a sud del lago Salso è stata vincolata alla rinaturalizzazione, infine l'impegno, da parte della Regione Puglia, della somma di € 500.000 per la realizzazione delle richieste opere di compensazione. Comunque, è stato specificato che sia la Convenzione, che gli altri atti, sarebbero stati inseriti in un più vasto "piano di gestione", il quale avrebbe dovuto ricevere l'approvazione del Comune e della Regione citati entro, rispettivamente, il 20 ottobre ed il 31 ottobre 2008 e che, infine, dopo 4 mesi dall'approvazione di tale piano, il Comune avrebbe provveduto a modificare il programma urbanistico censurato in sede europea, in modo da renderlo conforme al piano e quindi coerente con gli orientamenti comunitari. Tuttavia, la Commissione obietta che, nella documentazione inviata, non vengono precisati i tempi per l'approvazione del piano di gestione da parte del Comune e della Regione, derivandone pertanto una situazione di persistente inattuazione degli obblighi stabiliti dalla sentenza sopra citata. In data 12/10/2010 è stata inviata alla Commissione una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche comunitarie, con la quale si dava contezza del successo delle misure adottate dalla Regione Puglia sino a quella data, per il ripopolamento botanico e faunistico dei siti suddetti.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rilevano conseguenze finanziarie negative connesse all'adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, i cui costi, in parte, sono stati già impegnati dal bilancio regionale (500.000,00 euro).

Scheda 33 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ex art. 258 del TFUE**

“Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione della Direttiva n. 92/43/CEE del 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale Direttiva prevede l'istituzione di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000, costituita da un'insieme di Zone Speciali di protezione (Z.S.P), meritevoli di particolare protezione da parte degli Stati membri. La classificazione di determinate aree in termini di Z.S.P sopravviene al termine di una procedura che prevede che gli Stati membri e, successivamente, la Commissione in base alla proposta dei primi, individuino particolari aree come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C). L'attribuzione della denominazione di S.I.C a determinati siti è preliminare alla successiva qualificazione in termini di Z.S.P: infatti gli Stati membri, sulla base dell'elenco di S.I.C redatto dalla Commissione, applicano la qualifica di Z.S.P alle zone in questione. La Direttiva stabilisce ancora che i “Siti di Importanza Comunitaria”, al momento in cui vengono classificati come tali dalla Commissione, godano già, anticipatamente, della protezione accordata alle Z.S.P: ciò implica che gli Stati membri adottino tutte le misure adeguate a garantire, per gli spazi in oggetto, la conservazione dell'habitat e delle specie, sottoponendo ad una speciale “valutazione dell'incidenza” quei progetti che possano determinare sul sito stesso un impatto significativo. Peraltro, dall'interpretazione del combinato disposto di altre norme comunitarie, si dovrebbe concludere che, anche anteriormente alla inclusione del sito nell'elenco dei S.I.C come approvato dalla Commissione, le stesse aree debbano comunque godere, da parte degli Stati membri, di particolare tutela rivolta alla conservazione della loro integrità: infatti, ogni Direttiva – e, pertanto, anche la suddetta Direttiva 92/43/CEE che ha previsto l'istituzione dei S.I.C - obbliga gli Stati membri, ancor prima dell'adozione di misure attuative e applicative della stessa, ad assumere comportamenti non contrastanti con lo scopo ad essa sotteso. Al riguardo, la Commissione evidenzia come il progetto - relativo alla realizzazione di un complesso turistico residenziale denominato “Is Arenas” e localizzato nel comune di Narbolia (Oristano) - sia stato realizzato in uno dei S.I.C ubicati nella regione biogeografica mediterranea e, per le sue caratteristiche, risulti tale da stravolgere l'equilibrio geologico di detto territorio. La Corte di Giustizia UE, adita dalla Commissione, rileva che l'inosservanza della Dir. 92/43/CEE sopra citata - da parte delle Autorità italiane laddove hanno autorizzato l'esecuzione del progetto in questione - risale ad un periodo antecedente al 19 luglio 2006, (data di iscrizione dell'area nell'elenco dei S.I.C redatto dalla Commissione) ed è stata perpetuata anche successivamente, dal momento che nessuna variazione è stata, in seguito, apportata al progetto ai fini di renderlo compatibile con le esigenze di salvaguardia dell'habitat e della specie.

Stato della Procedura

Il 12/11/2008 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalle attività previste a carico delle Autorità locali, in adeguamento alle richieste della Commissione, derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese.

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4079	Convenzione del 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A. sul servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2011/4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2011/1074	Mancato recepimento della direttiva 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2010/4036	Appalti di servizi informatici nella Regione Molise	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2008/4908	Attribuzione concessioni del demanio pubblico marittimo nel Friuli Venezia Giulia	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4079 – ex art. 258 del TFUE**

“Convenzione del 22/4/2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. L'applicazione dei suddetti principi implica, fra l'altro, che ove una Pubblica Amministrazione intenda affidare una “concessione” ad un operatore economico, debba applicare, di regola, la procedura della pubblica gara, come modalità idonea alla selezione del concessionario stesso. Infatti la “gara” rappresenta, tra tutti gli strumenti a disposizione della Pubblica Autorità per la scelta dell'affidatario, quello che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che alla procedura “concorsuale” possono partecipare tutti gli operatori interessati, siano essi domestici o appartenenti ad altri Stati membri. Quindi, viene realizzato in pieno il principio per cui le imprese di ogni Stato membro della UE possono partecipare alla vita economica degli altri Stati membri (Stati ospitanti), a condizioni di parità con quelle interne. L'impresa estera espleta tale partecipazione o installando nello Stato ospitante un'organizzazione permanente (libertà di stabilimento), o semplicemente offrendovi le proprie prestazioni (libera prestazione dei servizi). Viceversa, ove una concessione pubblica venga affidata per “chiamata diretta” - cioè in base ad un'individuazione del concessionario fatta, dalla Pubblica Autorità, a prescindere dagli esiti di una previa procedura di concorso - i principi sopra citati subiscono una lesione, in quanto tutti gli altri potenziali candidati, fra cui quelli transfrontalieri, vengono automaticamente estromessi da una porzione del mercato del Paese membro in questione. In proposito, la Commissione fa riferimento alla Convenzione conclusa il 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da una parte, e la Società Poste Italiane S.p.A, avente ad oggetto la concessione, da parte del primo alla seconda, del servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione. La durata di detta concessione è stata fissata ad anni nove, con la possibilità di un'ulteriore proroga di altri cinque anni. Nel caso di specie, l'affidatario della concessione, cioè le Poste S.p.A, è stato individuato dall'Amministrazione per chiamata diretta, con ciò contravvenendo ai principi comunitari. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che l'Amministrazione può prescindere dalla pubblica gara, procedendo pertanto alla chiamata “diretta” del concessionario, quando quest'ultimo risulti “in house” all'Amministrazione stessa, cioè costituisca un organismo interno alla stessa struttura committente, circostanza, quest'ultima, che non sarebbe ravvisabile nel caso di specie. Da parte loro, le Autorità italiane sostengono che solo le Poste italiane sono in grado, fra i vari operatori presenti sul mercato, di garantire il peculiare servizio richiesto nella situazione concreta, per cui anche per il diritto comunitario (Dir.va 2004/18/CE, art. 31) sarebbe giustificata l'attribuzione diretta del negozio di appalto in oggetto, prescindendo da una previa gara.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale Convenzione, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4015 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea contesta l'affidamento ad una società mista pubblico-privata, da parte del Comune di Roma, del servizio di trasporto turistico in autobus. In particolare, con Delibera n. 173/2000, il Comune stesso demandava la gestione delle due linee di trasporto turistico in autobus, denominate “110 Open” e “Archeobus”, all'azienda di trasporti “Trambus S.p.A.”, posseduta al 100% dallo stesso Comune e trasformatasi successivamente nella ATAC S.p.A. Quindi, la società Trambus S.p.A. affidava l'esercizio materiale delle due linee di trasporti, sopra menzionate, ad una terza società – la Trambus Open S.p.A. – partecipata per il 60% dal medesimo Comune di Roma e per il residuo 40% dalla società privata “Les Cars Rouges”. L'affidamento in oggetto è stato intitolato alla società “Trambus Open S.p.A.”, come sopra precisato, senza che sia stata previamente espletata la procedura concorsuale della gara pubblica e, pertanto, in base ad una chiamata “diretta”. In proposito, la Commissione europea sostiene che gli affidamenti di pubblici servizi, secondo il diritto UE, devono essere attribuiti ad operatori scelti in base ad una procedura di pubblico concorso, sia che tali affidamenti si specifichino nella forma della “concessione”, sia che assumano la forma dell’“appalto”. Si sottolinea, al riguardo, che l'affidamento del servizio, di cui è causa nella presente procedura, sembra alla Commissione definirsi come “concessione”, in quanto la remunerazione della società affidataria medesima è costituita interamente dagli introiti dell'attività di trasporto esplicata e non, diversamente, da un compenso fisso corrisposto dall'Amministrazione affidante. Con riferimento all'attribuzione di pubbliche concessioni, una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE stabilisce che le medesime, soprattutto se di entità economica rilevante come nel caso di specie, debbono essere attribuite ai vincitori di apposite gare pubbliche e non per chiamata immediata e diretta da parte della Pubblica Amministrazione. Tale assunto viene fatto derivare direttamente dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. Infatti la “gara pubblica” rappresenta lo strumento che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che ad essa possono partecipare tutti gli operatori interessati, anche appartenenti ad altri Stati membri. Questi ultimi – laddove, tramite detta procedura concorsuale, venisse loro accordata la possibilità di rendersi affidatari di una commessa concessa dalle Amministrazioni di un altro Stato membro – sarebbero messi in condizioni di esercitare un'attività economica in quello stesso Stato, con o senza installazione di tutta o parte della loro azienda. Tale facoltà, per converso, verrebbe loro negata se l'affidamento fosse concesso direttamente agli operatori interni di quello Stato.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento in favore della “Trambus Open S.p.A.”, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativi alla “libertà di stabilimento” delle imprese e alla “libera circolazione dei servizi” in tutti gli Stati UE. Il rispetto di dette libertà impone che agli operatori economici, provenienti da ciascuno Stato dell’Unione, venga consentito di esercitare la propria attività in tutti gli altri Stati membri, con o senza ubicazione di strutture aziendali sul loro territorio, a condizioni di parità rispetto agli operatori interni dello Stato membro ospitante, senza pertanto subire discriminazioni in ragione della loro diversa nazionalità. Conseguentemente, le Amministrazioni Pubbliche di ogni Stato membro hanno l’obbligo - ove procedano all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture in favore di imprese private - di assegnare detti contratti per mezzo di procedure “aperte” (c.d. “gare pubbliche”). Queste, infatti, consentono a tutti gli operatori, sia nazionali che transfrontalieri, di partecipare al concorso per l’affidamento del contratto pubblico. Tale obbligo, tuttavia, può soffrire una deroga quando, fra l’altro, il contratto venga assegnato ad un’impresa “in house” all’Amministrazione aggiudicatrice del contratto stesso. Il rapporto “in house” fra Amministrazione ed impresa è attestato da tre indici fondamentali: l’impresa è interamente posseduta dalla Pubblica Amministrazione; quest’ultima esercita sull’impresa un controllo assimilabile, per intensità, a quello esercitato sui propri servizi; l’attività dell’impresa si rivolge, almeno prevalentemente, nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice del contratto medesimo. L’obbligo di assegnare i contratti pubblici mediante procedura concorsuale deriva, per le concessioni, implicitamente dai suddetti principi generali ex artt. 49 e 56 del TFUE, mentre, per i contratti di “appalto”, viene specificatamente ribadito dagli articoli sopra menzionati della Dir. 2004/18/CE. In proposito, la Commissione ritiene che la normativa UE in questione sia stata violata laddove i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché altri Comuni siti nelle rispettive Province, senza previo espletamento di gara pubblica, hanno affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti alla società IREN S.p.A. Con la società affidataria, infatti, le Amministrazioni aggiudicatrici non intratterrebbero un rapporto “in house”, dal momento che la stessa è partecipata anche da privati, per cui verrebbe meno, a tacer d’altro, il sopra indicato primo requisito dell’“in house providing”, relativo al possesso totalitario di essa società da parte dell’ente pubblico. Risulta, invece, superato il rilievo già elevato dalla Commissione circa l’illegittimità di una presunta concessione senza previa gara, da parte dei predetti Comuni, relativa alla costruzione di un inceneritore di rifiuti in località Ugozzolo. A tal riguardo, infatti, la Commissione stessa ha in seguito riconosciuto, in accordo con le Autorità italiane, che l’attività di cui si tratta costituisce oggetto di semplice “autorizzazione” e non di concessione.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In caso di annullamento degli affidamenti contestati, come dalle richieste della Commissione, la Pubblica Amministrazione incorrerebbe nelle spese del rinnovo dei procedimenti aggiudicatori e della resistenza in giudizio contro gli attuali affidatari

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

“Concessioni idroelettriche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa di cui alla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, si pone in contrasto con il principio della “libertà di stabilimento”, sancito all’art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE). La legislazione italiana in questione prevede un regime di proroga automatica di determinate concessioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. In particolare, l’art. 15, lett. b), del succitato D. L. n. 122/2010, che modifica il Decreto Legislativo n. 79/1999, inserisce nell’art. 12 di quest’ultimo la prescrizione che le “concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico”, di cui allo stesso Decreto, siano prorogate di cinque anni. Inoltre, la lettera d) del medesimo art. 15 del D. L. n. 122/2010 dispone che quelle specifiche concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico - che ricadono in tutto o in parte in determinate Province (da individuarsi, le stesse, come dall’art. 1, comma 153 della L. n. 296/2006) e che siano state affidate a concessionari rappresentati da società per azioni a partecipazione pubblico-privata - siano prorogate per un periodo di 7 anni. A tal proposito, la Commissione considera tali proroghe automatiche incompatibili con la “libertà di stabilimento” delle imprese, di cui all’art. 49 TFUE. Il riconoscimento di tale libertà con riferimento a tutta l’area della UE, infatti, implica che alle imprese di uno Stato membro sia consentito l’accesso al mercato nazionale degli altri Stati membri, senza subire discriminazioni da parte della normativa interna di detti Stati. Dette discriminazioni sono definite “dirette” quando la disciplina dello Stato membro penalizza gli operatori stranieri, rispetto a quelli interni, facendo aperto riferimento alla diversa cittadinanza dei primi. Sono invece “indirette” le discriminazioni recate da una legislazione la quale, pur dettando regole formalmente comuni a tutti gli operatori - sia domestici che stranieri, senza discriminazioni in base alla cittadinanza – di fatto finisce per applicare agli stranieri trattamenti peggiorativi. A questo proposito, la proroga delle concessioni - già venute in scadenza - a favore degli originari concessionari, esclude che le medesime vengano riattribuite in base ad una procedura di gara, alla quale avrebbero potuto partecipare anche operatori di altri Stati membri. Questi ultimi, pertanto, subiscono l’estromissione automatica da una porzione del mercato italiano, in favore degli operatori esistenti che sono prevalentemente italiani. Conseguentemente, risulta che una categoria di operatori transfrontalieri viene posta in condizioni di svantaggio sul mercato di un diverso Stato membro, rispetto ad una determinata categoria di operatori domestici. Ne deriva, quindi, che le imprese comunitarie di altri Paesi UE sono, sotto questo rispetto, meno libere di attuare il loro “stabilimento” in Italia di quanto non lo siano, sempre in riferimento alla fattispecie concreta, le imprese interne. Peraltro, le giustificazioni addotte al riguardo dalle Autorità italiane non dimostrerebbero l’esistenza delle ragioni di “sicurezza”, “sanità pubblica” e “ordine pubblico” le quali, secondo il TFUE stesso, autorizzano la deroga al predetto principio della “libertà di stabilimento”.

Stato della Procedura

Il 14/3/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si registrano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/1074 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano, della Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Ai sensi dell’art. 72 della medesima Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 21 agosto 2011, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, dal momento che tali misure di recepimento non sono state comunicate, che esse non siano state ancora adottate.

Stato della Procedura

Il 29/9/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/81/CE mediante il Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2010/4036 – ex art. 258 del TFUE****“Appalti di servizi informatici nella regione Molise”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, con riferimento all'affidamento dell'appalto di servizi informatici effettuato dalla Regione Molise, direttamente senza previo espletamento di una procedura di gara, in favore della società per azioni Molise Dati S.p.A. La predetta società esplica, per conto della Regione Molise, l'attività di elaborazione dati e di gestione del sistema informatico regionale. La Regione stessa partecipa al capitale della società in questione nella misura del 51%, mentre il residuo è posseduto dalla società privata Infomolise S.r.L. Riguardo al conferimento dell'appalto alla società in oggetto, la Commissione osserva che esso, come appalto di “servizi informatici” da parte di una P.A., rientra nelle categorie di contratti disciplinati dalla predetta Dir. 2004/18/CE (in particolare ricade nella categoria 7 dell'allegato IIA di tale Direttiva). In ordine a tali contratti, la Direttiva in questione dispone che, ove assumano un valore superiore ad € 193.000,00, debbano essere affidati mediante procedure di concorso e non per chiamata diretta. La procedura concorsuale, infatti, risulta più idonea a selezionare la prestazione migliore e a mettere in condizione tutti gli operatori interessati - sia quelli interni che quelli di altri Stati UE - di partecipare alla competizione, in base al principio della libera concorrenza. In un caso, tuttavia, l'Amministrazione può comunque affidare il contratto in via diretta: ove l'affidatario sia un ente in “house” all'Amministrazione stessa aggiudicatrice. Nell'ambito della relazione “in house”, in effetti, la P.A. non acquisisce un servizio rivolgendosi ad un ente distinto - così che si ponga l'esigenza di approntare una pubblica gara per non discriminare fra loro le imprese private interessate - ma ad una struttura interna a sè medesima. L'esistenza del rapporto “in house” si fonda, precisamente, su tre condizioni: 1) l'affidatario deve essere posseduto dalla Pubblica Amministrazione al 100%; 2) quest'ultima deve esercitare sull'affidatario medesimo un controllo talmente penetrante da essere assimilabile a quello estrinsecato sui propri servizi; 3) l'attività dell'affidatario deve rivolgersi, se non in via principale, quanto meno prevalentemente nei confronti dell'Amministrazione affidante. Nel caso di specie, la Commissione ritiene che, al rapporto fra la Regione Molise e la Molise Dati s.p.a, faccia difetto l'elemento, tipico del rapporto in house, rappresentato dalla partecipazione pubblica totalitaria: la società, infatti, risulta posseduta da un privato (la Infomolise S.r.L.) per la quota del 49%. Peraltro la circostanza, per cui la Regione ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci, ancora non dimostrerebbe l'esistenza di un controllo della Regione, sulla società, assimilabile a quello sui servizi regionali: occorrerebbe, all'uopo, che l'Amministrazione controllasse ulteriori organi di governo della società, creati specificamente “ad hoc” ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal comune diritto societario.

Stato della Procedura

Il 28/9/2011 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nel caso di annullamento del contratto stesso in quanto ritenuto illegittimo, l'Amministrazione aggiudicatrice sopporterebbe le spese di organizzazione della sua difesa, a fronte di eventuali contenziosi promossi dall'attuale aggiudicatario. Ne deriverebbe un aggravio degli oneri di bilancio.

Scheda 7 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2008/4908 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di concessioni del demanio pubblico marittimo”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità con l'art. 43 TCE (ora art. 49 TFUE) - relativo alla libertà di stabilimento – nonché con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE sui servizi, della normativa italiana derivante dal combinato disposto dell'art. 1, co. 18 della Legge 26/2/10 n. 25 e dell'art. 01, co. 2, del Decreto Legge 5/10/1993 n. 400. Con una “messa in mora”, la Commissione aveva contestato la normativa, poi abrogata, di cui all'art. 37, co. 2, del Codice della Navigazione, in base alla quale si stabiliva che, ove le Amministrazioni intendessero rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, dovessero dare preferenza ai concessionari uscenti, rispetto ad altri Interessati (c.d. “diritto di insistenza”). Era stata inoltre censurata la Legge regionale del Friuli 13/11/2006 n. 22, nonché il “Piano di utilizzazione del demanio regionale” di quella stessa Regione, il quale, in coerenza con i principi indicati nella Legge regionale stessa, stabiliva che, in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima, il precedente concessionario godesse di una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati. Al riguardo, la Commissione aveva sostenuto che tale sistema creasse condizioni di vantaggio per le imprese italiane a scapito di quelle degli altri Stati UE, in virtù della considerazione per cui i prestatori uscenti, come titolari del “diritto di insistenza”, erano per lo più operatori nazionali. Pertanto, si considerava lesa la “libertà di stabilimento” di impresa degli imprenditori comunitari non italiani. Per adeguarsi ai rilievi della Commissione, le Autorità italiane hanno abrogato il contestato art. 37 co. 2 del Codice della Navigazione, a mezzo di Decreto Legge 30/12/09, n. 194. Quest'ultimo veniva quindi convertito nella Legge 26/2/10, n. 25, all'inizio menzionata. Tuttavia, la Commissione rileva come detta Legge di conversione contenga, all'art. 1 comma 18 sopra citato, un inciso estraneo al testo originario del Decreto e tale da vanificare, attraverso una serie di richiami ad altre normative interne, l'adeguamento ai dettami europei. Infatti, tramite l'inciso in questione viene richiamata la disciplina di cui all'art. 01, comma 2 del Decreto Legge 5/10/1993 n. 440, in precedenza menzionato e già investito dei rilievi della Commissione. Secondo tale disciplina le concessioni di beni demaniali marittime, di durata pari a 6 anni, si rinnovano automaticamente di anno in anno, determinandosi, in tal modo, una chiusura del relativo settore alla concorrenza transfrontaliera. Pertanto, la Commissione ritiene sussistere sia una lesione della libertà di stabilimento - implicante, fra l'altro, il principio per cui gli operatori di ogni Stato UE debbono poter partecipare alla vita economica degli altri Stati - sia dell'art. 12 della “Direttiva servizi”, in base al quale, quando le autorizzazioni per l'esercizio di una certa attività siano disponibili in numero limitato (in tale categoria si ritengono essere ricomprese le concessioni di sfruttamento del demanio marittimo), gli aggiudicatari delle autorizzazioni stesse debbono essere individuati mediante procedure di concorso, rese evidentemente impossibili, nel caso di specie, dal rinnovo automatico delle licenze in oggetto.

Stato della Procedura

Il 5/5/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0848	Mancata attuazione della Direttiva 2009/140/CE relativa alle reti di comunicazione elettronica	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 2 2011/0847	Mancata attuazione della Direttiva 2009/136/CE di modifica della Direttiva 2002/22/CE sul servizio universale e sui diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2011/0848 – ex art. 258 del TFUE

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/140/CE relativa alle reti di comunicazione elettronica”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ha contestato la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2009/140/CE relativa alle reti di comunicazione elettronica.

Ai sensi dell’art. 5 della stessa, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 25 maggio 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che i suddetti provvedimenti non siano ancora stati adottati dalle competenti Autorità italiane, per cui la Direttiva 2009/140/CE non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/140/CE mediante il Decreto Legislativo n. 70 del 28 maggio 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2011/0847 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/136/CE di modifica della Direttiva 2002/22/CE sul servizio universale e sui diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata trasposizione nel diritto nazionale italiano della Direttiva 2009/136/CE di modifica della Direttiva 2002/22/CE sul servizio universale e sui diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica.

Ai sensi dell'art. 4 della medesima, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 25 maggio 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora adottato le suddette misure attuative, per cui la Direttiva 2009/136/CE non sarebbe stata ancora traspunta nell'ambito dell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura.

In data 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/136/CE mediante il Decreto Legislativo n. 69 del 28 maggio 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE

“Altroconsumo contro Repubblica italiana” (Legge Gasparri).”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il D. Lgs n. 177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, solo le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Ai fini di consentire il controllo della sussistenza di tali presupposti, si stabilisce che le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbono richiedere apposita autorizzazione individuale alle competenti Autorità italiane. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all'autorizzazione generale. Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005). Inoltre, con nota del 31 gennaio 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato alla Commissione europea l'impegno, assunto dal Governo italiano, di indire nuove gare europee per la redistribuzione delle concessioni in materia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione, nei confronti dell’Italia, di una sanzione pecuniaria determinata in parte forfettariamente, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, sul conto “Risorse proprie della UE” una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24 gennaio 2012, l’INPS ha provveduto ad emettere un mandato (n. 92) con il quale ha disposto l’accreditamento, sul conto della UE presso il Ministero della Finanze, della somma di € 30 milioni, a titolo di pagamento della sanzione forfettaria come in precedenza indicata.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Nello specifico, la Commissione esprime preoccupazione in ordine a due beneficiari degli aiuti contestati: ACEA s.p.a. e A2A. La prima avrebbe impugnato l'ordine di restituzione degli aiuti che la concernono, con il che, ove il relativo giudizio pervenisse ad un annullamento dell'atto impugnato, gli aiuti in questione, già restituiti da parte di ACEA stessa, verrebbero di nuovo largiti, segnando una regressione del processo di recupero. Peraltro, la Commissione paventa che anche A2A, che sembra aver ottenuto una sentenza di annullamento dell'atto di restituzione, abbia titolo, per l'ordinamento italiano, alla retrocessione del rimborso già eseguito. Per questo la Commissione ha chiesto all'Italia, da ultimo, un rapporto sulla situazione degli aiuti ancora non recuperati, con particolare riguardo al contenuto delle sentenze interne che riguardano ogni singola causa, onde consentire uno scrutinio dei motivi ad esse sottesi, in specie sotto il profilo della loro riconducibilità al diritto comunitario o a quello nazionale, posto per fermo l'assunto che il secondo non può mai giustificare l'inosservanza del primo.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti residui. Tuttavia, tale impatto positivo verrebbe attenuato ove, verificandosi ulteriori indugi nel recupero integrale dei finanziamenti, la Corte di Giustizia, adita dalla Commissione, comminasse le gravi sanzioni pecuniarie del caso.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/2165	Mancata comunicazione delle misure finali di trasposizione della Direttiva 2009/71/EURATOM che stabilisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0849	Mancata attuazione della Direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/0212	Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 4 2009/2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2006/2378	Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	PMC	Si	Stadio invariato
Scheda 6 2006/2057	Trasposizione non conforme alla Direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità	PMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2011/2165 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata comunicazione delle misure finali di trasposizione della Direttiva 2009/71/EURATOM che stabilisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano, della Direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Ai sensi dell’art. 10 della Direttiva in questione, gli Stati membri emanano i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari all’attuazione della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 22 luglio 2011, dandone immediatamente comunicazione alla Commissione. Si precisa, peraltro, che per le Direttive Euratom in generale vale quanto disposto in ordine alle Direttive che sono state emanate prima in seno alle altre Comunità europee (CE e CECA) e, dopo l’entrata in vigore del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, in seno all’Unione europea, che ha sostituito le Comunità europee per tutti gli effetti giuridici. Infatti, grazie al richiamo contenuto nell’art. 106 bis del Trattato Euratom, anche alle Direttive adottate in seno all’Euratom si applica la previsione contenuta nell’art. 288, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). In base a tale articolo, la Direttiva vincola lo Stato membro solo in ordine al risultato da raggiungere, dovendosi tuttavia lo Stato medesimo attivare, proprio in funzione del raggiungimento di detto risultato, per approntare i mezzi più adeguati alla bisogna. In proposito, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana, disattendendo l’obbligo in questione, non abbia ancora predisposto i mezzi confacenti all’attuazione dello scopo della Direttiva 2009/71/Euratom, non adottando, pertanto, i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi eventualmente necessari al recepimento di essa Direttiva all’interno dell’ordinamento nazionale italiano. Infatti, con la nota del 18/8/2011, la Repubblica italiana ha notificato alla Commissione un mero progetto di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva in argomento, ma non ha ancora comunicato l’adozione di alcun provvedimento definitivo di trasposizione.

Stato della Procedura

In data 27 ottobre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2009/71/Euratom mediante Decreto Legislativo del 19 ottobre 2011, n. 185.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2011/0849 — ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/30/UE relativa all’indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2010/30/UE relativa all’indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti.

Ai sensi dell’art. 16 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 20 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che le competenti Autorità italiane non abbiano ancora adottato le suddette misure attuative, per cui la Direttiva di cui si tratta non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 18 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che in data 23 marzo 2012 il Consiglio dei Ministri ha ultimato l’elaborazione dello schema di provvedimento attuativo della Direttiva 2010/30/UE in oggetto, inviando lo stesso alle competenti commissioni parlamentari per l’approvazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2011/0212 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Ai sensi dell’art. 27 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 5 dicembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

A seguito dell’invio della lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE, con la quale la Commissione contestava la mancata attuazione della Direttiva in argomento, la Repubblica italiana comunicava alla Commissione stessa l’avvenuta adozione di alcuni provvedimenti ritenuti idonei alla trasposizione completa, nel diritto nazionale, della normativa europea di cui si tratta.

Tuttavia, la Commissione rimane del parere che, a tutt’oggi, non siano state ancora recepite nell’ordinamento nazionale italiano alcune disposizioni contenute nella predetta Dir. 2009/28/CE, e segnatamente: art. 2, la definizione di cui alla lett. l); art. 3, par. fi 2 e 3; articoli da 6 a 12; art. 13, par. 1, lettere b), d) ed e), nonché paragrafi 4, 5 e 6; artt. 14 e 15; art. 16, paragrafi 2 -10; articoli da 17 a 21; allegato V.

Pertanto, la mancata trasposizione nel diritto italiano di alcune prescrizioni contenute nella predetta Direttiva, come sopra dettagliatamente elencate, integra l’inadempimento dell’Italia all’obbligo di attuazione della Direttiva medesima. Quest’ultima, infatti, sarebbe dovuta essere interamente recepita entro la predetta data del 5 dicembre 2010.

Quindi, la Commissione ritiene l’Italia - in quanto la Direttiva in questione non è stata trasposta per intero nell’ordinamento nazionale, entro la data di cui sopra - inadempiente all’obbligo di attuazione stabilito dal sopra menzionato art. 27 della Direttiva stessa e dall’art. 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la mancata attuazione di Direttiva comunitaria implica la violazione dell’obbligo di leale cooperazione fissato da quest’ultimo articolo.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/28/CE mediante Decreto Legislativo emesso in data 3 marzo 2011, n. 28

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 4 - Energia**Procedura di infrazione n. 2009/2174** – ex art. 258 del TFUE

“Applicazione Regolamento CE n. 1228/2003 (Regolamento elettricità)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione di alcune norme di cui al Regolamento n. 1228/2003, rivolto alla definizione di regole comuni ai fini della realizzazione di un mercato unico europeo dell'elettricità. Tale obiettivo viene assicurato: in primo luogo, tramite l'interconnessione dei sistemi elettrici dei diversi Stati membri UE, mediante collocazione, alle frontiere, di sistemi di connessione (connectors); in secondo luogo, attraverso l'obbligo - gravante ciascuno degli Stati membri inclusi nell'area comprensiva di Paesi UE confinanti, c.d. "Regione unitaria" - di stipulare accordi multilaterali istitutivi di criteri condivisi, in grado di guidare, nel rispetto del principio della libera concorrenza, la distribuzione agli utenti delle "capacità" dei sistemi di interconnessione stessi, attuando quella che si definisce come "gestione infragiornaliera della connessione". Quest'ultima, secondo il Regolamento di cui sopra, deve essere regolata in base a criteri non discriminatori per gli operatori transfrontalieri e, quindi, in linea con la finalità di integrare i mercati dei singoli Stati membri. L'obbligo gravante questi ultimi, relativo alla stipula delle intese suddette, viene assolto specificamente dagli enti che, in ciascuno Stato, sono preposti alla "gestione" del trasporto dell'energia elettrica, quindi alla manutenzione e al progresso degli apparati di trasmissione di detta energia. Per l'Italia, tale ente si identifica nella società Terna s.p.a, la quale risulta non avere ancora concluso gli accordi di cui sopra. Al riguardo, le Autorità italiane hanno precisato di non aver potuto, sino ad ora, osservare il disposto del Regolamento sopra menzionato, a causa degli indugi degli altri Stati, dichiarando, comunque, di aver adottato un calendario che prevede come, a partire dal 1° gennaio 2011, troverà progressivamente attuazione il meccanismo per la gestione delle richieste di accesso ai sistemi di interconnessione. In proposito, la Commissione rileva che il calendario definito dall'Italia dilaziona eccessivamente la realizzazione dell'opera in questione. L'Italia ha comunicato, poi, che criteri comuni di gestione delle capacità di interconnessione sono stati definiti in diverse intese bilaterali, stipulate, ognuna, fra l'Italia e uno soltanto degli altri Stati facenti parte della Regione unitaria. Al riguardo, la Commissione replica che tali accordi, ciascuno vincolando solo le parti che vi hanno specificamente aderito, non hanno consentito di fissare regole unitarie condivise da tutti quanti gli Stati compresi nella Regione stessa. L'Italia, peraltro, avrebbe emanato delle norme che avrebbero esteso, oltre le date stabilite nel Regolamento, il regime di "esenzione" per l'applicazione delle misure volte a realizzare l'accesso, da parte dei terzi, alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati (Decreto 21/10/05 del Ministero delle Attività Produttive; Legge 290/2003). La mancata osservanza delle norme predette da parte della Repubblica italiana dimostrerebbe, inoltre, che l'Autorità istituita in Italia per la regolamentazione del settore dell'energia - la quale avrebbe dovuto vigilare sull'attuazione dello stesso Regolamento comunitario 1228/2003 - non ha operato efficacemente.

Stato della Procedura

Il 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE****“Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che, ai sensi dell'art. 15, sarebbe dovuta essere trasposta interamente entro il 4 gennaio 2006. In particolare, l'art. 7 di tale Direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema che garantisca il rilascio di “certificati energetici” - a favore dei futuri proprietari, acquirenti o locatari - in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. In proposito, l'Italia emanava il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 192. Successivamente veniva comunicato alla Commissione il testo del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, che, modificando opportunamente l'art. 6, paragrafi 3 e 4 del predetto Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dava attuazione al sopra citato art. 7 della Direttiva, concernente gli “attestati energetici” in questione. Tuttavia tale disciplina, attuativa dell'art. 7 stesso, veniva abrogata dall'art. 35 della Legge n. 133, del 6 agosto 2008, per cui in Italia, attualmente, nessuna normativa prevede più l'obbligo di consegna di un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile. Peraltro detto “attestato di certificazione” dovrebbe essere elaborato da parte di “esperti qualificati e/o riconosciuti” operanti in modo indipendente. La vigente normativa italiana, invece, prevede che, nel caso in cui gli immobili presentino un rendimento energetico molto basso e un costo molto alto, la certificazione possa essere sostituita da un'autodichiarazione del proprietario o locatario del bene, che affermi come l'edificio appartenga alla classe energetica G (la più bassa) e come i costi per la gestione siano molto elevati. Al riguardo, la Commissione osserva che nessuna disposizione della Direttiva, sopra menzionata, consente di sostituire una certificazione - redatta da un tecnico indipendente - con un'autocertificazione del titolare dell'immobile, neppure con riferimento agli immobili con rendimento molto basso. L'autodichiarazione del proprietario, infatti - anche ammesso che quest'ultimo si trovi in possesso delle nozioni tecniche adeguate - non è assistita, ovviamente, dal requisito della richiesta neutralità. La Commissione precisa, infine, di non essere a conoscenza di nessun provvedimento che, in Italia, abbia attuato la normativa di cui all'art. 9 della predetta Direttiva 2002/91/CE, il quale impone che i sistemi di condizionamento dell'aria, la cui potenza nominale utile sia superiore a 12 kW, vengano periodicamente ispezionati. In definitiva, pertanto, con la mancata trasposizione in Italia delle disposizioni sopra indicate, l'Italia stessa risulterebbe aver violato l'art. 15 della Direttiva, che impone agli Stati membri di garantire la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme - fra cui l'art. 7 - fino al 4 gennaio 2009.

Stato della Procedura

In data 28 settembre 2011 è stato notificato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha comportato un primo impatto finanziario negativo, in base alle disposizioni di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192. Come dalle previsioni menzionate, gli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3 - pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 - sono stati coperti mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della Legge 24 agosto 2004, n. 239.

Scheda 6 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2057 – ex art. 258 del TFUE**

“Trasposizione non conforme alla Direttiva comunitaria sul mercato interno dell’elettricità”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea contesta la non attuazione dell’art. 3, par. 1 e 2 della Direttiva 2003/54/CE sul mercato interno dell’elettricità. Il menzionato primo paragrafo impone il principio della concorrenza nell’ambito del mercato dell’energia elettrica, facendo carico agli Stati membri, pertanto, di astenersi dal discriminare gli operatori mediante attribuzione di diritti ed obblighi diversi da impresa ad impresa. Tuttavia, il succitato par. 2 dell’art. 3 ammette una deroga a tale principio, nella misura in cui essa si presti al perseguimento dell’interesse generale: è pertanto consentito alle Autorità pubbliche di intervenire sul mercato dell’energia elettrica, stabilendo, a carico delle relative imprese, vari obblighi in funzione di tutela del consumatore. Nell’ambito degli obblighi predetti, rientra quello di garantire ai clienti prezzi “ragionevoli”, in modo che il servizio raggiunga anche gli utenti più svantaggiati economicamente. Comunque, sempre al par. 2 del succitato art. 3, si impone che il predetto intervento dello Stato, nel settore dell’energia, non pregiudichi la libera concorrenza: in proposito, la Corte di Giustizia UE ha precisato le condizioni alla stregua delle quali un intervento pubblico per fini sociali potrebbe conciliarsi con le esigenze del mercato (sentenza *Federutility*, C-265/08). In Italia, il Decreto Legge 18/6/2007 n. 73 stabilisce che i distributori locali di energia elettrica - che fino al momento della liberalizzazione del mercato hanno erogato i loro servizi sia agli utenti domestici che alle piccole imprese - continuino ad essere obbligati, anche in seguito all’apertura del mercato stesso, alla fornitura delle loro prestazioni a prezzo “regolamentato”, almeno sino a quando i consumatori predetti non stipulino un nuovo contratto con imprese di maggiore gradimento. L’esistenza di prezzi “regolamentati”, di per sé contrastante con un libero mercato (nel quale i prezzi si fissano solo in base all’incontro della domanda e dell’offerta), è stata giustificata dalle Autorità italiane sulla base del rilievo per cui, quando la liberalizzazione di un mercato è ancora agli inizi, i prezzi non si definirebbero immediatamente. Pertanto - verificandosi una situazione di incertezza, che scoraggierebbe i clienti dal rivolgersi ad un’impresa nuova per l’erogazione delle forniture di energia elettrica - lo Stato verrebbe incontro all’utenza imponendo, ai vecchi distributori, di continuare le forniture. La “regolamentazione” dei prezzi medesimi, poi, si spiegherebbe con la sopra menzionata esigenza di tutelare le fasce più deboli dei clienti. In risposta, la Commissione osserva che la disciplina italiana è in ogni caso incompatibile con le norme europee, in quanto eccessivamente limitativa della concorrenza. In proposito, la Commissione ritiene non soddisfatti i requisiti individuati dalla suddetta sentenza “*Federutility*” circa la legittimità di un’ingerenza dello Stato nel settore in questione: si rileva, in primo luogo, che la normativa italiana non delimita nel tempo la regolamentazione dei prezzi, osservandosi, inoltre, che tale regolamentazione, in quanto distorce la concorrenza, è sproporzionata rispetto allo scopo della continuità dell’erogazione del servizio. Essa continuità, infatti, potrebbe essere perseguita mediante opportune azioni, da parte dello Stato, dirette a facilitare la stipula di nuovi contratti fra gli utenti e le imprese entrate nel mercato a seguito della sua liberalizzazione.

Stato della Procedura

Il 6 aprile 2011 è stato inviato un parere motivato complementare ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

Fiscalità e Dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2011/4081	Rettifica dell'IVA fatturata	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0479	Mancata attuazione della Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2011/0478	Mancata attuazione della Direttiva 2009/69/CE che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 4 2010/4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE ("Exit tax") in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2009/4117	Deducibilità dell'imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede- Art. 15 Testo Unico delle Imposte sui redditi.	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2008/4219	Non corretta applicazione della Direttiva IVA 2006/112/CE per gli aeromobili e le navi	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PMC	Sì	Variazione di stadio (da PM a PMC)
Scheda 10 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	RC C-236/11	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 11 2006/2380	Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali relative ai rimborsi seguite dalle Autorità doganali italiane.	PM	Sì	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 12 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi — accreditamento risorse proprie	SC C-423/08	Sì	Stadio invariato
Scheda 13 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	SC C-540/07	Sì	Stadio invariato
Scheda 14 2003/4826	Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	SC C-334/08	Sì	Stadio invariato
Scheda 15 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 16 2003/2182	Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	SC C-239/06	Sì	Stadio invariato
Scheda 17 1985/0404	Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali	SC C-387/05	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2011/4081 - ex art. 258 del TFUE**

"Rettifica dell'IVA fatturata".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva la non compatibilità, con il diritto UE, di alcune disposizioni della normativa italiana sull'IVA, specificatamente dell'art. 60 del D.P.R. 633/72. In premessa, si riassumono i criteri di funzionamento dell'imposta in questione: ogni soggetto che, nel territorio di uno Stato membro UE, si rende cedente di beni o prestatore di servizi - dietro pagamento di un corrispettivo da parte dei rispettivi cessionari del bene stesso, ovvero dei destinatari del medesimo servizio - è tenuto a pagare il tributo in questione. Questo, tuttavia, anche se formalmente gravante il cedente o il prestatore (definiti, infatti, soggetti "passivi" dell'imposta), di fatto viene "scaricato" sull'acquirente dei beni ceduti o sul destinatario dei servizi erogati. Tale trasferimento di imposta si attua attraverso il meccanismo per cui il prezzo, come applicato dal cedente/prestatore alla controparte, viene maggiorato in misura corrispondente all'importo dell'imposta di cui si tratta. Pertanto, l'IVA risulta "neutrale" per il soggetto passivo che pure ne è formalmente percosso (cedente o prestatore), in quanto, sostanzialmente, incide su un diverso soggetto, che è quello che assume la posizione di controparte nell'ambito della cessione del bene o della prestazione del servizio (essendo cessionario o destinatario del servizio). Quindi, il soggetto formalmente debitore dell'IVA (cedente/prestatore) ne esegue effettivamente il pagamento in favore dell'Amministrazione fiscale, ma corrisponde, in sostanza, un tributo versato da altri (si dice, al riguardo, che il soggetto "passivo", che è il cedente/prestatore, si comporta nei confronti del cessionario/destinatario come un "rappresentante" del fisco, o "sostituto di imposta"). Ora, l'art. 60 sopra menzionato regola il caso in cui il cedente/prestatore - dopo aver esposto un certo importo dell'IVA nella fattura rilasciata al cessionario/destinatario e aver pagato lo stesso importo al Fisco - nel corso degli accertamenti fatti dall'Amministrazione Fiscale medesima, risulti aver pagato un'IVA di importo inferiore a quello dovuto per legge. In tal caso, la legislazione interna italiana prevede che detto soggetto "passivo" corrisponda al Fisco tale supplemento di imposta, senza, tuttavia, essere legittimato - così come vorrebbe il meccanismo tipico dell'IVA - a rivalersi nei confronti della controparte e a "scaricare" su di essa l'onere del prelievo così maggiorato. Tale divieto di rivalsa, e quindi di "scarico" dell'imposta nei confronti del cessionario del bene o destinatario del servizio, è stato previsto per inasprire la sanzione nei confronti degli evasori dell'IVA e aumentare il deterrente contro detta evasione, ma è stato considerato dalla Commissione in contrasto con il principio della neutralità dell'IVA stessa, alla base della disciplina europea in materia. Infatti, nel caso predetto - relativo all'accertamento successivo della debenza di un'imposta IVA maggiore di quella pagata volontariamente - il divieto di rivalsa sulla controparte, non consentendo lo scarico del tributo sull'acquirente del bene/destinatario del servizio, non neutralizza più, nei confronti del cedente/prestatore, l'effetto della stessa imposizione.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2011/0479 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, non sia stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta Direttiva 2009/162/UE, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi diritti interni, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che dette misure non le sono state ancora comunicate, che le medesime non siano state adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2009/162/UE non ha ancora trovato attuazione in Italia.

Stato della Procedura

Il 27 ottobre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/162/UE mediante le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della Legge “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2010”. Di conseguenza, in data 27 febbraio 2012, la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2011/0478 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/69/CE che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all’evasione fiscale connessa all’importazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2009/69/CE, che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all’evasione fiscale connessa all’importazione, non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che dette misure non le sono state ancora comunicate, che esse non siano state ancora adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2009/69/CE non ha ancora trovato attuazione in Italia.

Stato della Procedura

Il 2 novembre 2011 la Commissione ha inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2009/69/CE mediante l’art. 8, comma 2, della legge “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2010”. A seguito di tale attuazione, il 27 febbraio 2012 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2010/4141 - ex art. 258 del TFUE

“Exit tax” in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE), sulla “libertà di stabilimento” delle imprese nel territorio di tutti gli Stati UE, nonché l'art. 31 dell'Accordo SEE, che estende lo stesso principio al territorio di tutti gli Stati facenti parte dello stesso SEE (Spazio Economico Europeo). Il riconoscimento di tale libertà verrebbe inficiato dalla disciplina fiscale italiana, applicabile quando un'impresa commerciale trasferisce la propria sede legale, o la sede effettiva, o le proprie attività, dall'Italia ad un diverso Stato UE o SEE, ovvero quando la stessa impresa dispone la cessazione dell'attività di una sua organizzazione stabile posta in Italia. Al riguardo, l'art. 166 del TUIR stabilisce che le ipotesi suddette - seppure tecnicamente diverse dalle fattispecie della “cessione” dell'azienda ad altro titolare o della “liquidazione” della stessa azienda - vengano assoggettate al medesimo trattamento fiscale previsto per queste ultime. Pertanto - come quando, nel caso di cessione o di liquidazione dell'impresa, vengono soggette ad imposta le c.d. “plusvalenze” date dalla differenza fra il prezzo di alienazione del bene di impresa ed il valore, inferiore, che viene attribuito allo stesso bene nelle scritture contabili dell'impresa medesima - così, anche in caso di trasferimento all'estero della sede o delle attività dell'impresa, vengono soggette ad imposizione fiscale le “plusvalenze” generate da tale differenza. Ovviamente, le plusvalenze relative al trasferimento in altro Stato UE o SEE della sede o delle attività, o alla chiusura di un centro stabile in Italia, non sono “effettive”, ma “latenti”. Infatti, nei casi considerati, non si realizza nessuna vera cessione dell'impresa. Dette plusvalenze, quindi, sono meramente potenziali, perché riferite a quelle che potrebbero effettivamente realizzarsi ove, dopo il trasferimento o dopo la chiusura, si procedesse alla liquidazione dei cespiti aziendali. In proposito, la Commissione ha considerato la circostanza per cui la legge italiana, come sopra rappresentata, non prevede nessuna tassazione di plusvalenze nel caso in cui i trasferimenti di sede o attività siano interni al territorio italiano. In ragione di tale disparità di trattamento, pertanto, la Commissione ritiene che la “exit tax” disincentivi l'espansione delle imprese italiane nel mercato estero, in quanto quest'ultima risulta fiscalmente più onerosa rispetto alle ipotesi del trasferimento - o cessione di sede o di stabilimenti - esclusivamente nell'ambito del territorio italiano. Ne deriverebbe, pertanto, una limitazione della libertà di “stabilimento”, intesa, nel caso di specie, come libertà degli operatori di ogni Stato UE o SEE (e quindi anche degli operatori italiani), di trasferire in altro Stato UE o SEE componenti strutturali della propria impresa.

Stato della Procedura

Il 24/11/10 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l'abolizione delle “exit tax” verso Paesi UE o SEE - come richiesto dalla Commissione - si verificherebbe la perdita di entrate fiscali. Al riguardo, il processo di adeguamento della normativa italiana, nel senso della soppressione delle imposte suddette, non è ancora stato ultimato.

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2009/4117 - ex art. 258 del TFUE**

"Deducibilità dell'imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione del principio della "libertà di circolazione delle persone" in tutta l'area UE (artt. 21, 45 e 49 del TFUE), esteso anche all'area SEE (Spazio Economico Europeo). Con tale normativa europea confliggerebbero alcune disposizioni della legislazione fiscale italiana, relative agli studenti residenti fiscalmente in Italia, i quali abbiano stipulato contratti di locazione (Legge n. 431/1998), nonché altri tipi di locazione o di assegnazione in godimento di immobile, con enti universitari o altri enti senza fine di lucro riconosciuti dall'ordinamento italiano. Detti studenti, dunque, possono detrarre, dall'imposta lorda sul reddito, sino al 19% dei canoni dovuti, sempre che questi non superino i 2633 Euro (art. 15, lett. sexies TUIR). Detto vantaggio fiscale, tuttavia, sarebbe limitato agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso l'Università di un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 km e ubicato in una Provincia diversa. I requisiti suddetti, pertanto, subordinano lo sgravio fiscale, di cui si tratta, alla sussistenza di circostanze esclusive al diritto interno italiano: ne costituisce prova il fatto che gli enti di istruzione universitaria, concedenti in godimento l'alloggio, debbano non solo essere riconosciuti dall'ordinamento nazionale, ma debbano altresì situarsi in distretti amministrativi peculiari al territorio italiano. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, la normativa italiana dispone che tali enti debbano essere ubicati in "Comuni" diversi da quello di residenza e in "Province" diverse da quelle cui appartiene il Comune di residenza. Un tale beneficio fiscale, pertanto, risulta inapplicabile ai contratti di locazione, o affini, che gli studenti residenti fiscalmente in Italia hanno stipulato circa immobili siti non in Italia, ma in altri Stati membri della UE o del SEE, in quanto iscritti a corsi di laurea presso Università degli stessi Stati UE o SEE. Ne deriverebbe che gli studenti residenti in Italia verrebbero indotti a frequentare Università italiane piuttosto che analoghi istituti transfrontalieri, attirati dalla prospettiva di un trattamento fiscale più favorevole. Si determinerebbe, pertanto, una lesione alla "libertà di circolazione" di detti studenti (vedi sopra). Le Autorità italiane hanno addotto che l'estensione di detto beneficio tributario anche a situazioni transfrontaliere, come richiesto dalla Commissione, porrebbe a repentaglio il rispetto dei vincoli di bilancio. In risposta, la Commissione ha ricordato che le esigenze di bilancio non possono giustificare la deroga alle libertà fondamentali di cui ai Trattati.

Stato della Procedura

Il 30/9/10 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l'art. 16 della Legge 15/12/2011 n. 217 (Legge comunitaria 2010), la detrazione fiscale in oggetto è stata estesa anche agli studenti, residenti fiscalmente in Italia, che risultino titolari di rapporti onerosi di godimento su immobili siti in altri Stati UE o SEE, in rapporto all'iscrizione presso Università di quegli stessi Stati. L'allargamento di tale trattamento fiscale, operante dall'1/1/2012, implica una diminuzione del gettito delle entrate dello Stato, stimata in 28 milioni di Euro per il 2013 e in 16 milioni di Euro per tutti gli anni successivi. In base al comma 3 dello stesso art. 16, a tale onere si provvederà mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, co. 5, del Decreto Legge 29/11/2004 n. 282, convertito dalla L. 27/12/2004 n. 307.

Scheda 6 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/4219 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretta applicazione della Direttiva IVA – Dir. 2006/112/CE – per gli aeromobili e le navi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell'art. 148 della Direttiva 2006/112/CE, relativo alle operazioni di trasporto internazionale esenti da imposta IVA. In particolare, le lettere a) e c) dell'articolo citato prevedono che operazioni come il rifornimento, il vettovagliamento, la manutenzione, la riparazione e altri servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi, vadano esenti da IVA, a condizione che ricorrano determinate circostanze. In particolare, le sopra indicate prestazioni e cessioni di beni si sottraggono all'imposta soltanto quando le navi, nei riguardi delle quali vengono eseguite - siano esse adibite al trasporto a pagamento di passeggeri (i), o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca (ii) - vengano destinate a navigare in “alto” mare. Di conseguenza le stesse operazioni, eseguite nei riguardi delle medesime tipologie di navi, rimangono assoggettate ad IVA quando la navigazione si svolge interamente nelle acque territoriali. La ragione di tale distinguo, ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, attiene al fatto che la navigazione in alto mare viene equiparata, ai fini dell'IVA, alle esportazioni, per le quali vige il principio in base al quale l'operazione deve essere tassata solo dallo Stato ove i prodotti saranno consumati. Pertanto, le operazioni sopra considerate saranno imposte soltanto nello Stato estero di approdo della nave stessa. Per converso, la Legge italiana (c.d. IVA 2) di attuazione della Direttiva in questione prevede, al suo articolo 8 bis, che tutte le attività di cui sopra vengano esentate dall'imposta, senza distinguere fra navigazione in alto mare e navigazione costiera, in tal modo creando un'illegittima estensione dell'immunità dall'applicazione dell'IVA. Inoltre, la Commissione osserva che l'esenzione di cui all'art. 148 della Dir. 2006/112/CE ricomprende tutte, in generale, le prestazioni rivolte a sopperire ai bisogni “diretti” delle navi e degli aeromobili, senza indicare, nello specifico, tipologie particolari. Al contrario, il Decreto italiano di attuazione prevede un elenco tassativo di attività determinate, con ciò escludendo dall'esenzione le categorie non menzionate. La normativa italiana, infine, esenta da IVA tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in favore dello Stato, mentre la Direttiva consente, al massimo, che gli Stati membri esentino, se tale era la situazione all'1/1/1978, le medesime attività solo se eseguite per “navi da guerra”. Anche in tal caso, dunque, il legislatore italiano ha esentato dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) una larga fascia di operazioni che la Dir. 2006/112/CE, invece, ha assoggettato ad IVA.

Stato della Procedura

In data 19 maggio 2011 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'accoglimento delle censure comunitarie produrrebbe, nell'immediato, un aumento delle entrate solo con riferimento all'introduzione dell'IVA sulla cessione delle navi da guerra allo Stato, essendo lo Stato stesso un consumatore finale. Tale aumento si aggirerebbe sui 6 milioni di euro annui. Tuttavia, il corrispettivo aumento della spesa necessaria all'adeguamento delle dotazioni di bilancio, renderebbe neutrale, in definitiva, l'effetto finale sulla finanza pubblica.

Scheda 7- Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.**

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all’applicazione di un’accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul loro territorio. Per converso, la Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa di cui si tratta è un’imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante stesso, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l’accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina - e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell’accisa riscossa affluisca all’erario della Regione. D’altra parte, le stesse norme prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nel territorio regionale. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l’accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l’accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei prezzi applicati nei confronti del consumatore medesimo. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa già gravante su di essi, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell’accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2008 è stata notificata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Ai fini del superamento delle obiezioni sollevate dalla Commissione, è stata emanata la Legge regionale Friuli Venezia Giulia dell’11 dicembre 2010, n. 14.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura implica un impatto positivo sul bilancio pubblico, in termini di aumento delle entrate, mediante la soppressione della riduzione dell’accisa sui prodotti energetici, come applicata dal Friuli Venezia – Giulia.

Scheda 8 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112, in quanto escludono dall'IVA alcune operazioni che dovrebbero esserne colpite o che dovrebbero, quanto meno, essere qualificate “esenti”. L'art. 2 di essa Direttiva impone l'IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto “passivo”, inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L'art. 132 della Direttiva prevede, al massimo, che “determinate” attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo “pubblico” (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non “tutte” le attività di interesse pubblico), possano essere “esenti”, ma non “escluse” (quindi, in quanto meramente “esenti”, tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell'imponibile IVA e da essere soggette a fattura e registrazione). In difformità dalla normativa comunitaria e dall'irrilevanza, ai fini IVA, dello scopo dell'attività di impresa, si porrebbe l'art. 4, co. 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società “commerciali” (società di persone, associazioni, et..) - che esercitino un'attività finalizzata al profitto solo in via secondaria, mentre la loro attività principale non è orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale non lucrativa. Sempre l'art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l'ipotesi che gli enti predetti cedano beni o erogino servizi in favore dei loro associati – in cambio dell'aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico. Tali operazioni - che per il diritto europeo sarebbero sempre “commerciali” (in quanto sia la maggiorazione della quota che l'esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di “commercialità”) e, dunque, soggette ad IVA - per la disciplina italiana risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità “pubblica”. Al riguardo, la Commissione eccepisce che tali fattispecie, a rigore, non dovrebbero essere “escluse” dall'IVA. Le medesime, tuttalpiù, potrebbero essere considerate “esenti”, sempre a condizione che: non avvengano dietro corrispettivo; laddove si presentino come cessioni di beni, non siano autonome ma connesse ad un servizio attinente lo scopo dell'ente; l'esenzione concessa non alteri la concorrenza; la finalità “pubblica” dell'ente sia riconducibile esclusivamente ad una delle ipotesi di cui all'art. 132 della Direttiva 2006/112.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. L'Agenzia delle Entrate ha predisposto una nota difensiva il 10/11/2009, prot. 2009/161982.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni “escluse” passino ad un regime di mera “esenzione”: in tal caso l'aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni “escluse” passino ad un regime di “imposizione”: in questa ipotesi l'aumento degli introiti fiscali non è al momento quantificabile, mancando dati generali e di dettaglio.

Scheda 9 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2007/2270 — ex art. 258 del TFUE**

“Mancato trasferimento di risorse proprie conseguente all’importazione di banane fresche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze; Agenzia Dogane.

Violazione

La Commissione europea rileva che, in ordine alle operazioni di sdoganamento, in Italia, delle banane fresche importate nel periodo 1998-2003, è stata violata la normativa comunitaria in materia di risorse proprie. In particolare, è stato constatato come i servizi doganali italiani abbiano accettato tutte le dichiarazioni doganali che, con riferimento al peso delle banane importate, indicavano un valore “standard”, laddove un’ispezione comunitaria ha rilevato che il peso reale delle merci era quasi sempre superiore a tale parametro. La Commissione ritiene che il peso di 18, 14 Kg, indicato nelle dichiarazioni doganali controllate, sia fittizio, in quanto esso corrisponde al così detto “peso minimo garantito”: in ragione del fatto per cui il peso delle banane diminuisce durante il viaggio dall’Africa all’Europa — in concomitanza con la loro maturazione — l’esportatore deve garantire che al peso minimo delle partite di merce raggiunga una soglia standard, che è appunto fissata in 18,14 Kg. Tale peso standard, tuttavia, individuato in riferimento ai rapporti contrattuali e sicuramente applicabile nell’ambito di questi, non può essere adottato per i diversi fini della normativa doganale, la quale prescrive che il dazio debba applicarsi al peso “reale” della merce e non ad uno convenzionale. Quindi, la Commissione ha invitato l’Italia a ricalcolare i maggiori diritti doganali dovuti dal 1998 ad oggi, in ogni caso in cui sia stato dichiarato un peso pari a 18, 14 Kg. Ai fini di tale rettifica, è stato suggerito di assumere, come peso di riferimento, il “peso medio” della merce, da computarsi in base alle risultanze dei controlli a campione presso i singoli Uffici. Le Autorità italiane sostengono, al riguardo: 1) che gli Uffici doganali italiani hanno eseguito correttamente i controlli sulla legittimità delle dichiarazioni doganali, poichè la quantità di controlli espletata supera addirittura la soglia minima del 10% come peraltro fissata dalla stessa normativa doganale UE; 2) che la Commissione, mentre ritiene fittizio il peso di 18,14 Kg, non addurrebbe prove concrete che le partite di merce controllate dalle Dogane stesse, effettivamente, avessero un peso reale superiore al parametro predetto; 4) che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, risulta alle Autorità italiane che le dichiarazioni accettate, recanti il peso di 18,14 Kg, rappresentano solo una modesta percentuale, mentre nella maggior parte dei casi sono stati dichiarati pesi compresi fra un minimo di 18,50 ed un massimo di 18, 83 Kg. Al riguardo la Commissione replica che la maggior parte degli stock di banane aveva effettivamente un peso, per stock, superiore a 18,14 KG; che, nonostante tale circostanza, gli Uffici doganali hanno accettato, per gli stessi stock, dichiarazioni indicanti il peso “standard” di cui sopra; che il fatto che l’Italia abbia rispettato, nei controlli, la soglia minima del 10%, non vale a qualificare corretti i controlli eseguiti, in quanto il rispetto della soglia minima vale come esimente solo laddove non siano già state riscontrate anomalie sistematiche nelle importazioni

Stato della Procedura

In data 27 ottobre 2011 è stato inviato un parere motivato complementare ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario in termini di maggiori oneri, quantificato dalla Commissione in € 6.742.210,57 a titolo di risorse proprie (nella fattispecie: prelievi doganali)

Scheda 10 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2550 – ex art. 258 del TFUE.

“Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/CE. Detti articoli prevedono un regime “speciale” dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con riferimento ai servizi resi dalle agenzie di viaggio in favore dei “viaggiatori”. Tale regime deroga al trattamento fiscale ordinario, ai fini IVA, delle prestazioni di servizi e cessioni di beni. In generale, infatti, le transazioni di beni o servizi sono soggette ad IVA se eseguite dietro corrispettivo. L'IVA, che grava sul medesimo cedente/prestatore, prevede l'applicazione di un'aliquota ad una base imponibile. Nel sistema ordinario, la base imponibile è costituita dall'importo del corrispettivo stabilito e il gettito dell'imposta affluisce allo Stato, in cui la cessione/prestazione ha avuto luogo. Inoltre: secondo il meccanismo tipico dell'IVA, il cedente/prestatore, se ha acquistato beni/servizi strumentali alla transazione per la quale è soggetto all'IVA stessa, subisce, di fatto, lo “scarico” dell'IVA incidente sull'operatore dal quale ha acquistato i beni o servizi predetti. Perciò, il regime ordinario gli consente di detrarre, dall'imposta IVA a proprio carico, la stessa IVA scaricata dal prestatore/cedente a monte (c.d. IVA a credito). Il regime speciale, per converso, presenta significative divergenze rispetto a quello sopra descritto. Il servizio soggetto a detto regime è quello eseguito, comunemente, dall'agente di viaggio per il viaggiatore: l'agente di viaggio acquista diverse prestazioni localizzate sul territorio di un diverso Stato membro o di diversi Stati membri (es: alloggio sul territorio di uno Stato, viaggio sul territorio di un altro Stato) e, assemblando tali servizi e beni in un pacchetto c.d. “tutto compreso”, li rivende al viaggiatore. Il trattamento IVA applicato al riguardo è il seguente: 1) le prestazioni/cessioni rivendute vengono considerate come un'unica prestazione e – nonostante le singole componenti abbiano luogo sul territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stabilito l'agente di viaggio stesso – l'IVA è dovuta a quest'ultimo Stato; 2) l'aliquota IVA non viene applicata sul corrispettivo ma sul “margine”, cioè sulla differenza fra il corrispettivo stesso e il costo già sostenuto dall'agente per acquistare da altri operatori i beni/servizi rivenduti; 3) l'agente di viaggio non può detrarre l'IVA a credito. Tale sistema impone agli Stati membri di adottare un'interpretazione uniforme dei presupposti della sua applicazione. Tuttavia, risulta attualmente una mancanza di coordinamento: in ragione di questa alcuni Stati UE, in conformità alla Dir. 2006/112, applicano correttamente il regime speciale solo alla prestazione “unica” rivenduta dall'agente al “viaggiatore”, laddove altri Stati UE, fra cui l'Italia, estendono impropriamente detto regime anche al caso in cui la prestazione sia rivenduta ad un altro “agente di viaggio”. Si impone pertanto di sanare tale discrasia, in quanto comportante, fra l'altro, fenomeni distorsivi di “doppia imposizione”.

Stato della Procedura

Il 30/5/11 è stato notificato un ricorso iscritto presso la Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, anche nel sistema fiscale italiano, la rivendita della prestazione “unica” ad altri agenti di viaggio passasse dal regime “speciale” IVA a quello ordinario – come richiesto dalla Commissione – non si determinerebbero effetti finanziari, dal momento che l'attuale regime speciale non comporta, di per sé, alcuna riduzione di imposta, rappresentando soltanto una semplificazione procedurale.

Scheda 11 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2380 – ex art. 258 del TFUE.

“Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva come, in Italia, viga una consolidata prassi delle Autorità doganali, fondata sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale violerebbe l’art. 243 del Regolamento n. 2913/92 (c.d. “Codice Doganale Comunitario”). Detto articolo assume una valenza generale, in quanto stabilisce che “chiunque”, senza riguardo a casi particolari, ha il diritto di impugnare le decisioni emesse dall’Autorità doganale, quando esse siano basate sull’applicazione della normativa doganale e concernano direttamente ed individualmente il ricorrente. Per converso, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, originata dalla sentenza 27 settembre 2002, n. 1538, ha stabilito la massima per cui il contribuente ha diritto di impugnare gli accertamenti di imposta, emessi dalle Autorità doganali - e, conseguentemente, di ottenere dall’Amministrazione nazionale doganale il rimborso del relativo tributo - non in tutti i casi in cui le imposte doganali pagate fossero state contrarie alla normativa doganale comunitaria, ma solo ove ricorressero le circostanze di cui agli artt. 900-903 del Regolamento 2454/93 (c.d. Codice di Attuazione del Regolamento Doganale). Coerentemente, la giurisprudenza della Suprema Corte ha negato il diritto all’impugnazione, in sede giudiziaria, del provvedimento dell’Amministrazione Doganale - e, quindi, il diritto alla ripetizione dell’imposta doganale - ove la domanda di rimborso o sgravio si fondi su motivi diversi da quelli di cui agli artt. 900-903 e, precisamente, sulle circostanze indicate agli artt. 905-909 dello stesso Regolamento di attuazione (cioè quando sussista, in primo luogo, una situazione particolare non fondata sulla manifesta frodolenza o negligenza da parte dell’interessato e, peraltro, l’Autorità doganale ritenga che tale situazione sia imputabile ad un’omissione della Commissione). In questa seconda evenienza, la relativa questione non potrebbe, secondo la stessa sentenza della Cassazione, essere trattata e decisa dall’Autorità giurisdizionale, ma dovrebbe essere affrontata e risolta in sede politica. Al riguardo, la Commissione europea ritiene che tale massima contrasti con l’art. 243 sopra menzionato, in quanto avrebbe introdotto un’illegittima limitazione alla portata di quest’ultimo. Infatti la tutela giurisdizionale apprestata dall’ordinamento nazionale dovrebbe estendersi, in base alla norma europea, ad ogni tipo di richiesta di rimborso o sgravio dei prelievi doganali, quindi anche ai reclami fondati sui menzionati articoli 905-909.

Stato della Procedura

Il 23 novembre 2011 la Commissione ha emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Il superamento della presente procedura implica il riconoscimento del diritto al rimborso doganale oltre le limitate fattispecie attualmente previste. Tale estensione del diritto di rimborso incide sul bilancio dello Stato in termini di maggiori oneri restitutori.

Scheda 12 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2117 - ex art. 258 del TFUE****"Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie".****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.****Violazione**

La Commissione europea eccepisce la violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 dei Reg.ti 1552/89 e 1150/2000, nonché dell'art. 220 del Reg.to n. 2913/92. La normativa italiana, ritenuta incompatibile con la suddetta disciplina comunitaria, regola l'accertamento che le Autorità fiscali eseguono, "a posteriori", sulla veridicità delle dichiarazioni già presentate dai contribuenti in ordine ai dazi doganali. Si prevede dunque che, ove dalla revisione emergano inesattezze (ad esempio, che il contribuente abbia corrisposto un prelievo inferiore a quello dovuto), la medesima Amministrazione proceda a rettifica, dandone comunicazione al contribuente mediante "avviso di accertamento". A questo punto la legge italiana prescrive, nel rispetto del principio del contraddittorio, che il debitore disponga di 30 gg. per contestare il suddetto avviso. Durante tale termine, il Fisco non può né accertare, né contabilizzare, né esigere l'imposta nella misura rettificata. Peraltro, è previsto addirittura che (Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12) - ove la rettifica preveda un accesso nei locali ove viene esercitata l'attività soggetta al dazio - al termine dell'accesso stesso venga redatto un "verbale di chiusura delle operazioni", avendo a disposizione, il contribuente, ben 60 gg. per sollevare eventuali eccezioni al verbale predetto. Il fatto che l'Amministrazione, nemmeno nel periodo in questione, non possa contabilizzare o esigere l'imposta, è appunto finalizzato a consentire al debitore di elevare eventuali eccezioni. In proposito, la Commissione rileva come tale regime di accertamento successivo - in ragione dei tempi concessi al contribuente per contestare il verbale di chiusura delle operazioni, durante i quali l'imposta non può essere esigita - introduca eccessive dilazioni nella messa a disposizione, in favore del bilancio comunitario, dei dazi doganali (tali prelievi spettano infatti alla UE), come maggiorati a seguito delle risultanze della successiva verifica. In particolare risulterebbe violato l'art. 220 del Reg. 2913/92, il quale impone che l'Amministrazione debba contabilizzare e riscuotere i dazi, accertati "a posteriori", rigorosamente entro due giorni dal momento in cui l'Autorità "si è resa conto" della situazione, momento che coinciderebbe con l'invio dell'avviso di accertamento o del verbale di chiusura delle operazioni, senza dover aspettare il decorso dei 30 o 60 gg. concessi al debitore per presentare le proprie difese. L'Italia ha replicato che, al momento dell'invio dell'"avviso di accertamento" o del "verbale di chiusura delle operazioni", l'Amministrazione non può liquidare l'imposta in quanto non si è ancora, effettivamente, "resa conto" dell'importo dovuto. La piena certezza dell'esistenza dell'imposta e del suo ammontare, infatti, verrebbe acquisita, per le Autorità italiane, solo una volta che l'istruttoria si fosse potuta avvalere dell'apporto delle osservazioni del contribuente.

Stato della Procedura

Il 17/6/10 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, di cui è ancora in corso una precisa quantificazione, sia in linea capitale che in conto interessi.

Scheda 13 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2004/4350 – ex art. 258 del TFUE**

“Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Corte di Giustizia UE si è pronunciata sul ricorso Commissione/Italia, con il quale la prima ha lamentato la non conformità delle norme italiane, concernenti l'imposizione dei dividendi “in uscita”, con gli artt. 56 CE e 40 SEE relativi alla “libera circolazione dei capitali”, rispettivamente fra gli Stati membri della UE (art. 56) e fra quelli facenti parte dello Spazio Economico Europeo (art. 40 SEE). La legislazione contestata prevedeva, per il periodo 2004-2008, che i dividendi distribuiti da società italiane, a favore di società partecipanti che appartenessero ad altri Stati UE o SEE, fossero tassati in capo alla società italiana, con aliquota del 27%. Per converso, gli utili distribuiti da società italiane a società partecipanti anch'esse italiane (utili “domestici”), venivano non solo esentati da ritenuta in capo alla società partecipata, ma esclusi altresì, per il 95%, dal reddito imponibile delle società partecipanti. Tali disposizioni avrebbero reso meno attraente, per le società UE o SEE rispetto alle società italiane, l'acquisto di quote in altre società italiane, con conseguente lesione del diritto delle società estere di far circolare liberamente i loro capitali (essendo l'acquisto di quote societarie una forma di investimento di capitali). Attualmente, la finanziaria 2008 ha equiparato il trattamento degli utili trasfrontalieri UE e SEE a quello degli utili “domestici” e, tuttavia, il fatto per cui in passato sia stata applicata una normativa fiscale discriminatoria, suppone che lo Stato italiano rimborsi alle società estere i prelievi illegittimi. La Corte di Giustizia ha accolto le tesi della Commissione circa l'illegittimità del trattamento discriminatorio dei dividendi spettanti a società UE, per il seguente motivo: lo scopo perseguito dalla previgente disciplina italiana, attraverso la tassazione “alla fonte”, era quello di evitare che - omessa la tassazione nello Stato della società partecipata (Italia) e, per ipotesi, escluso lo stesso prelievo anche nello Stato delle società partecipanti - si creasse un reddito societario immune “in toto” da imposta. Tuttavia, ha precisato la Commissione, tale preoccupazione sarebbe venuta meno, rispetto ai rapporti con gli altri Stati UE, per il fatto che le convenzioni, esistenti fra gli stessi e l'Italia, avrebbero garantito a quest'ultima di disporre di sufficienti informazioni sul se e sulla misura in cui gli altri Stati applicavano le loro imposte agli utili distribuiti, alle loro società, da società italiane. Invece, circa gli Stati SEE (fra cui il Liechtenstein), non esistendo fra essi e l'Italia uno scambio di informazioni siffatto, l'applicazione della “ritenuta alla fonte” è stata ritenuta, dalla Corte, giustificata dall'esigenza di evitare le frodi fiscali, cioè l'elusione “in toto” del prelievo fiscale sugli utili in questione.

Stato della Procedura

Il 19/11/2009 la Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, dovuto agli obblighi di rimborso alle società UE degli indebiti prelievi fiscali per il periodo 2004-2008.

Scheda 14- Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/4826 – ex art. 258 del TFUE****“Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 8 della Decisione 2000/597/CE, nonché degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del Regolamento 1150/2000 attuativo della Decisione 94/728/CE. La normativa comunitaria citata attiene al sistema delle “risorse proprie” della UE, costituite, fra l’altro, dai prelievi doganali che gli Stati membri riscuotono sulle importazioni, nell’Unione, da paesi terzi. Tali prelievi vengono corrisposti, da ciascuno Stato UE, al bilancio dell’Unione stessa, tramite – come dal combinato disposto delle suddette norme – l’istituzione, presso il Tesoro, di uno specifico conto intestato alla UE. Nel conto predetto, le “risorse proprie”, spettanti all’Unione europea, debbono essere “iscritte” a breve distanza di tempo dal momento in cui il diritto doganale viene quantificato ed il debitore informato del diritto stesso. Tale normativa è stata violata dalle autorizzazioni – illegittime in base alla disciplina comunitaria – che le competenti Autorità doganali per la Puglia e la Basilicata hanno rilasciato ad un operatore, dal 27/2/1997 fino al 4/12/2002, per consentirgli, illegalmente, la creazione di “magazzini doganali privati di tipo “C””. In essi si esercitava la trasformazione di pani di alluminio, di importazione extracomunitaria, in rottami dello stesso materiale. L’istituzione dei suddetti magazzini aveva comportato – illegittimamente – la totale esenzione, dai prelievi doganali, delle merci in essi depositate e trasformate. Pertanto, in relazione alla vicenda di cui si tratta, l’Italia risulta debitrice dei dazi doganali che avrebbe dovuto, a tempo debito, quantificare, notificare al debitore e iscrivere tempestivamente sul conto UE presso il Tesoro. Peraltro, sui prelievi non corrisposti alla UE a loro tempo, sarebbero decorsi consistenti interessi. In risposta, l’Italia ha precisato che le illegittime autorizzazioni vennero rilasciate, all’epoca, sulla base di una collusione fraudolenta fra alcuni funzionari doganali e i rappresentanti dell’impresa ammessa all’esenzione doganale. Quindi la condotta di detti funzionari, come penalmente rilevante, non sarebbe imputabile allo Stato italiano, ritenendosi che un organo dello Stato, laddove eserciti la sua funzione per fini personali, non potrebbe più immedesimarsi nello Stato stesso. Il mancato accreditamento dei dazi al conto UE sarebbe dipeso, dunque, da “forza maggiore”. La Corte di Giustizia, tuttavia, ha replicato che anche se l’organo statale deflette dal perseguimento dell’interesse pubblico, non cessa per questo di essere parte dello Stato. Quindi la forza maggiore, a rigore ravvisabile solo in un evento esterno alla sfera dell’agente, che in questo caso è lo Stato, non potrebbe sostanzarsi nel comportamento illecito di un organo statale, poichè quest’ultimo non sarebbe mai esterno allo Stato, ma costituirebbe sempre parte integrante di esso.

Stato della Procedura**L’8/7/10 la Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****La procedura comporta effetti finanziari negativi relativi all’obbligo di rimborsare, al bilancio UE, prelievi doganali evasi per € 22.730.826,29, con i relativi interessi.**

Scheda 15 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE**

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell'ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni similari (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di “sovrapprezzo” e articolato in “componenti tariffarie” (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale “sovrapprezzo”, transitando presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia “verde”. A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le Politiche Comunitarie).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2182 - ex art. 258 del TFUE**

"Accertamento risorse proprie e messa a disposizione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Agenzia delle Dogane.**Violazione**

La Commissione europea contesta all'Italia di aver omesso il calcolo e la corresponsione al bilancio delle Comunità (ora divenuto il bilancio della UE), per i periodi di esercizio dal 1998 al 2002, dei dazi doganali relativi all'importazione di materiali ad uso specificamente militare, con ciò contravvenendo all'art. 26 del Trattato CE, nonché agli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92 e al Reg. 1552/89 di applicazione della normativa sulle risorse proprie della Comunità. In particolare, l'art. 26 TCE dispone che la competenza normativa, in materia di dazi doganali, spetta esclusivamente al Consiglio delle Comunità (ora Consiglio dell'Unione europea), con conseguente estromissione dei singoli Stati membri dalla possibilità di disapplicare tali tributi. Gli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92, nonché il Reg. 1552/89, inoltre, precisano che le tariffe doganali sono fissate in ambito comunitario e che, peraltro, le Autorità nazionali debbono, non appena dispongono degli elementi necessari alla determinazione dell'imposta doganale dovuta, procedere alla contabilizzazione del relativo credito e alla sua iscrizione negli appositi registri contabili. Infine, ai sensi degli stessi articoli, l'importo dei tributi deve essere messo a disposizione delle Comunità su un dato conto corrente aperto presso il Tesoro ovvero presso altro organismo competente. La Commissione sottolinea, altresì, che pur avendo previsto, lo stesso Consiglio, la disapplicazione dell'imposta doganale sui prodotti ad uso militare, tale eccezione opera soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003. L'Italia, invece, ha esteso l'esenzione dal prelievo doganale anche al periodo precedente al 1° gennaio 2003, relativamente a determinati prodotti che, a quel tempo, erano ancora soggetti al dazio per decisione del Consiglio delle Comunità. Con ciò, la Commissione ritiene che l'Italia abbia assunto un'iniziativa unilaterale illegittima che contravverrebbe alle norme comunitarie di cui sopra. Le Autorità italiane hanno invocato, in proposito, l'art. 296 TCE, che autorizzerebbe le deroghe al Trattato e, quindi, anche all'art. 26 di quest'ultimo, ove ciò sia imposto dall'esigenza di tutelare gli interessi "essenziali" alla "sicurezza" dello Stato: lo Stato membro, quindi, potrebbe disapplicare unilateralmente il dazio comunitario gravante l'importazione dei materiali bellici, per incentivarne l'acquisto e potenziare, di conseguenza, la sicurezza nazionale. La Commissione ha replicato che il disposto dell'art. 296 TCE non può essere invocato, in nessun modo, per legittimare la sospensione unilaterale dei dazi.

Stato della Procedura

Il 15/12/2009 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE (C-239/06), riunita la presente causa con quella iscritta nel Registro Generale della Corte al n. 387/05.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica effetti finanziari negativi, dovendo l'Italia versare al bilancio comunitario, a titolo di "risorse proprie", i prelievi doganali elusi per gli esercizi 1998-2002 e maggiorandoli degli interessi moratori.

Scheda 17- Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 1985/0404 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata riscossione di dazi doganali per importazioni di materiale ad uso civile e militare”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell'art. 26 TCE, degli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92 e delle disposizioni contenute nel Reg. 1552/89, per aver esentato dai dazi doganali, a decorrere dal periodo di esercizio 1998 sino a quello 2002, l'importazione di prodotti a doppio uso civile e militare. Tale condotta contrasterebbe: innanzitutto, con l'art. 26 TCE prima citato, in quanto lo stesso, avocando esclusivamente al Consiglio delle Comunità (ora divenuto Consiglio della UE) le decisioni in materia di dazi doganali, colpisce di illegittimità i provvedimenti unilaterali dei singoli Stati membri; in secondo luogo con i citati articoli del Reg. 2913/92 e con il Reg. 1552/89 sopra menzionato, che impongono alle Autorità nazionali di procedere, non appena dispongano degli elementi per la determinazione di un dazio, al computo e all'iscrizione in bilancio del relativo importo, quindi alla corresponsione del medesimo alle Comunità attraverso suo accreditamento su un conto corrente apposito. Da ultimo si è precisato che lo stesso Consiglio delle Comunità ha esonerato dal prelievo doganale, a mezzo del Reg. 150/2003, i prodotti a duplice uso civile e militare e che, tuttavia, detto sgravio è stato fissato a far data esclusivamente dal 1° gennaio 2003, rimanendo impregiudicata la vigenza del dazio per i periodi di esercizio precedenti a tale termine. Il Governo italiano ha obiettato che l'esenzione dal tributo doganale – anche antecedentemente all'1/1/2003 – si giustificerebbe in base all'art. 296 del Trattato CE, che autorizzerebbe l'adozione di misure nazionali in deroga al medesimo Trattato, quando esse risultino necessarie alla salvaguardia della “sicurezza” degli Stati membri. Pertanto, in virtù dell'art. 296 TCE, sarebbe consentita la disapplicazione dell'art. 26 sopra menzionato e, di conseguenza, una soppressione del dazio sui materiali a “doppio uso”. Infatti lo sgravio da tale imposta, incoraggiando l'importazione di detti materiali, utili anche a fini militari, gioverebbe alla “sicurezza nazionale”, ricollegandosi, dunque, alle esigenze che l'art. 296 indica come idonee a limitare l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Trattato stesso.

Stato della Procedura

Il 15/12/2009 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE, riunita la presente causa C-387/05 con quella iscritta nel Registro Generale della Corte al n. C-239/06.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura accolla al bilancio pubblico l'onere derivante dall'obbligo di rimborsare alla UE le imposte doganali eluse, per il periodo di riferimento, sui materiali a “doppio uso”, quantificate in € 24.653.366,05 in linea capitale. Tale somma è già stata messa a disposizione del bilancio comunitario dall'Agenzia delle Dogane. Si rimane in attesa che le Autorità europee calcolino gli interessi sull'importo suddetto, ex art. 11 Reg. n. 1150/2000 CE.

PAGINA BIANCA

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	SC C-379/10	Sì	Variazione di stadio (da RC a SC)

Scheda 1- Giustizia**Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE****"Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia.**Violazione**

La Corte UE ha dichiarato, con sentenza, che la normativa italiana di cui all'art. 2, commi 1 e 2 della Legge 13/4/1988, n. 117, contrasta con il diritto dell'Unione europea. Detta disciplina nazionale prevede che un soggetto, che subisce un danno ingiusto ad opera di un giudice – in occasione dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, delle sue funzioni – abbia diritto di rivalersi nei confronti dello Stato, solo ove ricorrano determinati presupposti. Infatti, è stabilito che il comportamento del magistrato non possa fondare alcuna responsabilità dello Stato, laddove il primo sia incorso in errore circa l'interpretazione delle norme giuridiche o la valutazione dei fatti o delle prove. Peraltro, anche per quanto attiene agli errori compiuti dal magistrato al di fuori dell'attività prettamente valutativa, la relativa responsabilità viene esclusa se non sono comunque ravvisabili, nel suo comportamento, gli estremi del "dolo" o della "colpa grave". Al riguardo, si precisa come sia assolutamente arduo dimostrare il "dolo" di un giudice, mentre la nozione di "colpa grave", a sua volta, copre soltanto alcune fattispecie di errori di assai difficile evenienza, come nel caso in cui il giudice affermi la sussistenza di fatti incontrovertibilmente negati dagli atti del procedimento, o viceversa. In proposito, la Corte osserva che, ove tali penetranti limitazioni della responsabilità dello Stato fossero estese anche al caso in cui il giudice non incorra in errore per violazione di una norma interna italiana, ma di una appartenente all'ordinamento UE, si porrebbe il problema della non compatibilità, con il diritto UE stesso, della predetta L. 117/88. Infatti, una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze "Factortame", "Brasserie du Pecheur", "Traghetti") ha affermato che la responsabilità di uno Stato UE sorge quando un qualsiasi organo dello Stato stesso – di natura legislativa, amministrativa o, come nella fattispecie, giurisdizionale – abbia violato una norma dell'Unione europea, pur essendo pretesa, a tal fine, la sussistenza di certi requisiti. Una tale responsabilità infatti sussiste ove ricorrano le seguenti condizioni: la norma violata deve essere attributiva di diritti a favore di singoli soggetti, in via diretta; la stessa norma deve essere precisa e chiara; l'errore del giudice, nell'applicare la norma, deve essere inescusabile; l'interpretazione erronea della norma e, per converso, quella corretta della stessa, devono essere state acclamate da una corposa giurisprudenza della Corte di Giustizia. Pertanto la Corte ritiene che, per il diritto italiano, il fatto che un giudice abbia violato una norma UE, nell'esercizio delle sue funzioni, sarebbe foriero di una responsabilità statale solo in casi molto più ristretti di quelli ritenuti idonei, allo stesso fine, dalla giurisprudenza comunitaria. Una tale limitazione della responsabilità anzidetta, come imposta dalla normativa italiana, solleverebbe lo Stato da responsabilità in ordine a quasi tutti i casi di violazione di norme comunitarie da parte dei giudici italiani, in evidente contrasto con i principi UE.

Stato della Procedura

Il 24/11/2011 la Corte UE ha sentenziato che l'Italia ha disatteso gli obblighi UE, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il superamento della presente procedura, implicando un'estensione della responsabilità patrimoniale dello Stato, potrebbe implicare effetti finanziari negativi per il bilancio pubblico, in termini di maggiori spese.

Lavoro e Affari Sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziari o	Note
Scheda 1 2011/0842	Mancata attuazione della Direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 2 2010/4227	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2010/4146	Procedure di selezione riguardanti i professori universitari. Diversità di trattamento basata sulla cittadinanza	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 4 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2010/2045	Non conformità dell'art. 8 del D. L. 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2009/4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2009/4685	Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell'assegno regionale del Trentino Alto Adige e dell'assegno provinciale della Provincia di Bolzano al nucleo familiare	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2009/4513	Trattato CE: Certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano	PM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	MMC	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziari o	Note
Scheda 10 2006/2441	Non corretta applicazione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	RC (C-312/11)	No	Stadio invariato
Scheda 11 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	PMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2011/0842 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/38/CE relativa all’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora dato attuazione, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, alla Direttiva 2009/38/CE relativa all’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (rifusione).

Ai sensi dell’art. 16 della medesima, gli Stati membri sono obbligati, entro la data del 5 giugno 2011, a porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari alla trasposizione, nei rispettivi ordinamenti interni, delle seguenti disposizioni nella stessa contenute: art. 1, paragrafi 2, 3 e 4, art. 2, paragrafo 1, lettere f) e g), art. 3, paragrafo 4, art. 4, paragrafo 4, art. 5, paragrafo 2, lettere b) e c), art. 5, paragrafo 4, art. 6, paragrafo 2, lettere b), c), e) e g), e artt. 10, 12, 13 e 14 e allegato I, punto 1, lettere a), c) e d) e allegato I, punti 2 e 3.

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia adottato i suddetti provvedimenti attuativi, per cui la Direttiva 2009/38/CE non sarebbe stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Ai fini dell’attuazione della Direttiva 2009/38/CE, le Autorità italiane hanno predisposto un disegno di Decreto Legislativo, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri in data 7 giugno 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2010/4227 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 89/391/CE, relativa alle attuande misure in funzione della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, in Italia non sia stata recepita correttamente. La trasposizione di essa Direttiva è, attualmente, per lo più affidata al D.to Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e alle sue successive modificazioni (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). La Commissione ritiene che alcune disposizioni, in esso contenute, abbiano cospicuamente attenuato le responsabilità del datore di lavoro, rispetto a come regolate nella suddetta Direttiva. Si ha riguardo, in primo luogo, al disposto di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 16 del Testo Unico medesimo: detta norma, ammettendo la possibilità che il datore di lavoro deleghi l'esercizio di alcune funzioni ad altri, precisa che tale delega non esonera lo stesso datore dall'obbligo di vigilare sull'esatto svolgimento, da parte del fiduciario, delle funzioni delegate. La Commissione ritiene, tuttavia, che il tenore di tale disposizione sia troppo generico: infatti vi si omette di porre l'accento sulla circostanza per cui il datore, spogliatosi dell'esercizio delle sue mansioni, debba controllare, segnatamente, che il suo fiduciario osservi le regole di sicurezza e salute sul lavoro. Inoltre, la stessa norma sarebbe vieppiù lacunosa, laddove omette di sottolineare che, anche in caso di ricorso allo strumento della delega, la responsabilità datoriale per la salute e la sicurezza dei lavoratori non deve subire attenuazioni rispetto all'ipotesi della gestione "diretta". Pertanto tale proposizione derogherebbe all'art. 5 della suddetta Direttiva, che stabilisce l'imprescindibilità della responsabilità datoriale in materia (salva, ovviamente, l'unica eccezione dovuta all'intervento di circostanze eccezionali ed imprevedibili). Peraltro, il prosieguo del medesimo comma 3 del suddetto art. 16 del Testo Unico attribuisce, all'obbligo di vigilanza del datore-delegante, un contenuto ulteriormente riduttivo. Infatti, il delegante sarebbe ritenuto in regola con il suddetto obbligo, purché adottasse e attuasce un "sistema di verifica e di controllo" a cui non si richiede, necessariamente, la conformità a standards elevati di efficienza: ne farebbe fede la previsione successiva dell'art. 30 del T.U., ai sensi della quale il datore si trova obbligato a revisionare il medesimo sistema, nonché a procedere ad opportuni adattamenti del medesimo quando, fra le altre ipotesi, *"siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro"*. Ciò dimostrerebbe che, per la legge italiana, un tale sistema di controllo sarebbe di per sé idoneo a sollevare il datore da ogni ulteriore responsabilità, anche ove presentasse gravi deficit: infatti, la legge stessa ammette la possibilità che, durante l'applicazione di un tale sistema, possano essersi verificate gravi violazioni di norme di tutela dei lavoratori. Il Testo Unico prevede, inoltre, che in ipotesi di "subdelega" di funzioni dal delegato ad un altro terzo, tale deferimento lasci impregiudicata la responsabilità del "subdelegante" per le mansioni subdelegate: si omette tuttavia di precisare, altresì, che in tal caso rimane integra anche la responsabilità del primo "delegante", cioè del datore di lavoro.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2010/4146 - ex art. 258 del TFUE****"Procedure di selezione riguardanti i professori universitari"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del TFUE, relativo alla "libera" circolazione dei lavoratori in tutti gli Stati della UE, nonché il Regolamento n. 1612/68, che ne costituisce una specificazione. In particolare, l'art. 6 del menzionato Regolamento precisa che la disciplina che regola l'accesso al lavoro, all'interno di un singolo Stato membro della UE, non può porre i lavoratori migranti da un altro Stato UE, a motivo della loro diversa cittadinanza, in una posizione di svantaggio rispetto ai lavoratori "domestici", a pena di ledere il principio della "libera circolazione dei lavoratori" in tutta l'Unione. Infatti, ove la normativa nazionale discriminasse i lavoratori migranti in ordine alle possibilità di impiego, questi ultimi sarebbero meno incoraggiati, rispetto ai lavoratori interni, a stabilirsi nel Paese membro in cui tale legislazione discriminatoria vige, essendo in definitiva meno "liberi", rispetto agli operatori domestici, di accedere al mercato del lavoro nello Stato UE che mantiene tale disciplina. Le discriminazioni fondate sulla cittadinanza possono essere, peraltro, anche "indirette", laddove la legislazione interna preveda, per l'accesso ad un'attività lavorativa, non il possesso della cittadinanza dello Stato in cui tale legislazione vige, ma condizioni diverse, le quali determinano, purtuttavia, un trattamento peggiorativo nei confronti dei lavoratori transfrontalieri. Pertanto, la Commissione ravvisa una discriminazione di tipo "indiretto" nella normativa italiana di cui al D.P.R. n. 117 del 23/3/2000. In base ad essa, i soggetti non in possesso del titolo di professore associato conseguito in Italia - quindi, anche quelli detentori di titolo "comparabile" al primo, rilasciato da competenti Autorità di altri Stati membri UE - debbono, a differenza dei professori associati che siano tali ai sensi della normativa italiana, sostenere una prova di ammissione se vogliono diventare professori "ordinari" delle Università italiane. Essendo per lo più - i titolari della qualifica di professore "associato" conseguita in altri Stati UE - cittadini non italiani, la disciplina italiana finirebbe per discriminarli. A conforto delle loro ragioni, le Autorità italiane hanno invocato la sentenza C-586/08 (Rubino) e, in secondo luogo, hanno precisato che, nonostante il tenore formale della legislazione italiana, la prassi amministrativa volgerebbe nel senso dell'attribuzione della qualifica di professore ordinario non tanto ai meri intestatari del titolo di "professore associato" conseguito in Italia, quanto ai possessori di esso che effettivamente hanno espletato l'attività corrispondente. Al riguardo la Commissione replica: 1) che la sentenza "Rubino" in realtà impone che, ai fini del conseguimento in Italia del titolo di professore ordinario, i titolari di qualifiche rilasciate in Stati UE siano soggetti - senza necessità di sottoporsi ad un esame suppletivo - ad una valutazione "comparata" rispetto ai candidati con titoli equivalenti conseguiti in Italia; 2) che, anche se la prassi amministrativa italiana si atteggiasse nel senso indicato dalle Autorità italiane, resterebbe ancora da dimostrare come i "professori associati", già esercenti l'insegnamento in altri Stati UE, verrebbero a godere in effetti dello stesso trattamento dei professori associati che avessero esercitato l'attività didattica in Italia.

Stato della Procedura

Il 24/11/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2124 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la clausola n. 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, costituente parte integrante della Direttiva 1999/70/CE. La Direttiva stessa stabilisce, in generale, che i singoli Stati membri non possano applicare, ai lavoratori a tempo determinato, un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo pieno. In particolare, la clausola n. 5 del sopra citato Accordo impone, ai singoli Stati UE, di adottare le misure adeguate a scoraggiare l'abuso dello stesso istituto del contratto a termine. Infatti, non è infrequente che i datori di lavoro ricorrano, anziché al reclutamento dei lavoratori tramite contratti a tempo indeterminato (soluzione, questa, più gravosa per la parte datoriale), all'espedito di stipulare, in successione di tempo, più contratti di lavoro a tempo determinato, con ciò riservandosi la possibilità di dimettere il lavoratore non appena scada il termine dell'ultimo contratto. Pertanto, la menzionata clausola 5 dell'Accordo contiene una disciplina rivolta a scoraggiare, da parte dei datori, il ricorso alla successione di rapporti di lavoro a termine unicamente allo scopo di eludere le garanzie di stabilità del rapporto a tempo indeterminato e non, come previsto, in ragione di obiettive esigenze organizzative dell'impresa. Detta clausola, perciò, impone alle normative dei singoli Paesi membri di: prevedere che, in caso di rinnovo in successione dei contratti a tempo determinato, vengano in primo luogo addotte ragioni obiettive a motivazione del rinnovo stesso; definire la durata massima di tutti i contratti o rapporti a termine conclusi successivamente; fissare il numero massimo dei rinnovi. Il D. Lgs. 368/2001, che attua la suddetta Direttiva in Italia, ha coerentemente previsto all'art. 5, par. 4, la sanzione per cui, in caso di successione di contratti di lavoro a termine senza che vengano rispettati i requisiti come sopra indicati, il rapporto temporaneo si trasformi in uno a tempo indeterminato. Risulta tuttavia alla Commissione che alcuni dipendenti pubblici italiani, costituenti nello specifico il personale tecnico – amministrativo della scuola, sono soliti essere reclutati tramite successione di distinti contratti a termine, senza che vengano precisate le ragioni obiettive del rinnovo, né che venga specificata la durata massima del totale dei rapporti stessi a tempo determinato, né, infine, che venga previsto un numero massimo di rinnovi, il tutto senza applicazione né della sanzione della trasformazione del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, né di altra misura repressiva di tali pratiche. Un tale regime, secondo la Commissione, si pone in contrasto con la suddetta clausola 5 dell'Accordo Quadro. Di fronte alla portata generale di detta clausola, quindi, sarebbero ingiustificate le osservazioni, addotte dall'Italia, per cui i lavoratori del settore scolastico sarebbero stati soggetti, in virtù della legislazione interna, ad un ordinamento speciale (art. 4, co 1 della Legge n. 124/09. Art. 1, co 1, lett. a) del D. M. 430/00, art. 36, commi 1 e 2, del D. Lgs 165/2001), che giustificerebbe la deroga alle disposizioni della Direttiva.

Stato della Procedura

Il 15 marzo 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura potrebbe ingenerare effetti finanziari sul bilancio pubblico, in ragione della trasformazione di rapporti a termine, esistenti fra certi lavoratori e le istituzioni scolastiche, in rapporti a tempo indeterminato, con conseguente aumento degli oneri stipendiali gravanti sul bilancio.

Scheda 5 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2045 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità dell’art. 8 del D.L. 238/2001 ai requisiti dalla clausola 8 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 1999/70/CE, che mutua la disciplina dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, si lamenta l’incompatibilità della legislazione italiana con la clausola n. 7 di tale Accordo Quadro, come allegato alla Direttiva medesima. Le norme introdotte da tale articolo si inseriscono nel più generale disegno, perseguito dalla Direttiva nel suo complesso, di rimuovere le discriminazioni esistenti nei confronti dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e, quindi, di garantire ai primi una tutela non inferiore a quella apprestata ai secondi. Quindi – premesso che gli organi di rappresentanza dei lavoratori vengono istituiti subordinatamente all’esistenza, in azienda, di un certo numero di lavoratori – l’art. 7 predetto stabilisce che i lavoratori a tempo determinato, al pari di quelli a tempo indeterminato, debbono essere valutati nel conteggio rivolto a verificare il superamento, o meno, delle soglie oltre le quali i lavoratori possono istituire organismi in loro rappresentanza. In proposito, il tenore della norma - nell’intento di predisporre le più ampie garanzie nei confronti dei lavoratori “a termine” – dispone che anche questi ultimi debbano in ogni caso essere computati, ai fini della valutazione dell’esistenza dei numeri richiesti per legittimare l’istituzione di organismi rappresentativi. Ciò a prescindere dalla durata più o meno rilevante dello stesso contratto a termine. Per converso, l’art. 8 del D. L. 368/01 ammette che i lavoratori a termine vengano presi in considerazione, nel computo delle soglie predette, soltanto se il loro contratto ha durata superiore ai nove mesi. Ciò anche nell’ipotesi in cui, in ambito aziendale, i lavoratori impiegati a tempo determinato, con rapporto soggetto a termine inferiore o pari a quello suddetto, costituiscano una cospicua entità, tanto da far apparire ragionevole, in ogni caso, l’ipotesi di conferire loro un’adeguata rappresentanza, pur in mancanza del suddetto requisito di durata. Quindi, dal momento che la normativa italiana restringe l’ambito dell’applicazione della clausola 7, sopra menzionata - consentendo che solo una parte dei lavoratori a tempo determinato possa esercitare un’influenza idonea a pretendere l’istituzione di organismi rappresentativi all’interno dell’azienda – la Commissione ritiene sussistente una lesione di detta clausola, come parte integrante di una Direttiva comunitaria.

Stato della Procedura

Il 30/9/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4686 - ex art. 258 del TFUE**

“Riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell’Unione europea”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 45 del TFUE e del Regolamento 1612/68, relativi al principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno della UE. In forza di detto principio, ai lavoratori subordinati, migranti da uno Stato UE ad un altro, debbono applicarsi le stesse condizioni di lavoro riconosciute ai lavoratori subordinati dello Stato ospitante. Infatti, laddove il lavoratore migrante fosse soggetto, nello Stato UE ospitante, a trattamenti deteriori rispetto a quello interno, sarebbe meno invogliato di quest’ultimo a lavorare in tale Stato, essendo quindi meno “libero”, rispetto all’operatore “domestico”, di circolare nel territorio dello Stato stesso. Ne deriverebbe, pertanto, una lesione del diritto di circolare liberamente per tutta l’area comunitaria. Pertanto, in quanto contrasterebbero con detto principio, vengono censurate alcune norme italiane sui medici dipendenti pubblici, fra cui: l’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale 1998/2001 per l’area della Dirigenza medica e veterinaria – 2000/2001, l’art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale dell’area della Dirigenza medico – veterinaria – 2002/2005 e 2002-2003, l’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale – Area Dirigenza economica - 2006-2007. In base a tale normativa – peraltro confortata dalla Nota di chiarimento dell’ARAN del 25/10/2000 – risulta, in primo luogo, che i periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di altro Stato membro, prima di essere assegnati all’Amministrazione sanitaria italiana, non vengono valutati, in Italia, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità. Ne deriva che tali medici vengono esclusi dai benefici, anche economici, connessi all’anzianità lavorativa. A sostegno della normativa nazionale, le Autorità italiane precisano, per quanto riguarda i periodi lavorativi spesi dal medico all’estero, che la normativa nazionale prevede un riconoscimento nell’ambito del servizio sanitario pubblico, anche se nei limiti del 25% e solo a condizione che il medico abbia operato, fuori d’Italia, alle dipendenze di un’istituzione privata e, trasferendosi in Italia, intenda essere collocato presso un’Amministrazione sanitaria non perseguitante finalità di lucro. Infine, l’Italia precisa che la normativa contestata non sarebbe discriminatoria, in quanto da applicarsi sia ai medici migranti che a quelli di nazionalità italiana. Al riguardo la Commissione replica: 1) che la valutazione, in Italia, del lavoro medico all’estero è comunque, come risulta anche dalla risposta del Paese membro, sottoposta a penetranti limiti; 2) che la normativa italiana, pur prescrivendo, sulla carta, un trattamento uniforme e per i medici italiani e per quelli comunitari, di fatto discrimina il medico degli altri Stati membri, in quanto sono soprattutto i medici, migranti in Italia da altri Paesi UE, che risultano aver operato all’estero per un certo tempo.

Stato della Procedura

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In superamento della presente procedura, le Autorità italiane hanno approntato un emendamento al progetto di Legge Comunitaria dell’anno 2011 che, fra l’altro, ricongiungerebbe i periodi lavorativi trascorsi dai medici all’estero con quelli spesi in Italia al servizio delle Istituzioni sanitarie pubbliche, con conseguente adeguamento del trattamento economico e aumento della relativa spesa pubblica.

Scheda 7 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4685 - ex art. 258 del TFUE**

"Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 48 del TFUE e dell'art. 73 del Regolamento 1408/71. Il primo stabilisce il principio della "libera circolazione dei lavoratori", per cui i lavoratori, provenienti da uno Stato UE, possono liberamente recarsi a lavorare in tutti gli altri Stati membri dell'Unione. Circa l'art. 73 del suddetto Regolamento, esso si propone di meglio garantire l'attuazione del suddetto principio di libertà, incidendo nel campo delle prestazioni statali destinate a sollevare il lavoratore dei carichi dovuti alla cura e all'educazione della prole. Esso articolo, infatti, dispone che il lavoratore che lavori in uno Stato membro, quindi soggetto alla legislazione di questo, ha diritto - in favore dei propri familiari che non risiedano in quello stesso Stato membro - alle medesime "prestazioni familiari" che il primo Stato concederebbe a quei familiari, se risiedessero nel suo territorio. Pertanto, l'erogazione di detti emolumenti non può essere subordinata alla condizione della "residenza" dei beneficiari delle stesse nello Stato responsabile della loro corresponsione. E' del resto evidente che, laddove i lavoratori migranti da uno Stato membro ad un altro - che di solito non hanno al seguito i loro familiari - non si vedessero riconosciuto, dallo Stato ospitante, il trattamento attribuito ai lavoratori i cui familiari risiedano nello stesso Stato, non sarebbero pienamente liberi di scegliere di andarci a lavorare. Pertanto, i familiari di un lavoratore di uno Stato membro esiterebbero ad assumere la residenza in un altro Stato membro, temendo di perdere le garanzie previdenziali già in godimento. Si precisa, in ogni caso, che l'esportabilità transfrontaliera delle "prestazioni familiari" riguarda solo quelle erogazioni definibili - ai sensi del diritto UE e non del diritto nazionale dei singoli Stati membri - di natura "previdenziale" e non "assistenziale": le prime si fondano su una valutazione dei bisogni del percettore informata a criteri oggettivi e predeterminati legalmente; le seconde vengono corrisposte in base ad una valutazione individuale e discrezionale delle esigenze dello stesso percettore. La Commissione, dunque, ritiene che il suddetto Regolamento - ove vieta di ancorare le prestazioni in questione a condizioni di residenza - venga lesa dalla normativa italiana come di seguito individuata: 1) art. 3 della Legge Trentino Alto Adige 18/2/08, che subordina l'erogazione, ai lavoratori, di un "assegno regionale al nucleo familiare", alla condizione che i familiari del lavoratore stesso risiedano nel territorio regionale da almeno 5 anni o, in caso di interruzione, da almeno 15 anni; 2) art. 8 della Legge Provincia di Bolzano 23/12/2004, che condiziona la corresponsione di un "assegno per il nucleo familiare" al presupposto che i familiari del lavoratore "risiedano" nella stessa Provincia. La Commissione ritiene le erogazioni succitate pienamente rientranti nella nozione di "prestazioni familiari" cui è riferito il divieto della clausola di residenza, in quanto consistenti in gettiti di natura prettamente "previdenziale", dal momento che la loro spettanza ed entità vengono commisurate ai parametri oggettivi del numero dei figli e del reddito del lavoratore.

Stato della Procedura

Il 27 ottobre 2011 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il superamento della presente procedura, tramite ammissione di nuove categorie di soggetti al regime degli "assegni familiari", potrebbe comportare un ingente aumento della spesa previdenziale.

Scheda 8 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2009/4513 - ex art. 258 del TFUE

“Trattato CE: certificazione di bilinguismo - accesso al pubblico impiego Provincia di Bolzano”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni - contenute sia nel D.P.R. 752/1976, sia nell'emendamento ad esse di cui al Decreto Legislativo, già approvato il 23/4/2010, attualmente alla firma del Presidente della Repubblica italiana - contrastino con l'art. 45 TFUE sul principio della “libera circolazione dei lavoratori”, nonché con il Regolamento 1612/68 che reca norme specifiche sull'applicazione dello stesso principio. Il D.P.R. n. 752/1976, di cui sopra - dopo aver individuato nella conoscenza della lingua italiana e tedesca un requisito imprescindibile per l'accesso ad un impiego pubblico nella Provincia di Bolzano - stabilisce che le competenze suddette possano essere documentate soltanto mediante rilascio di un “attestato” da parte di commissioni nominate con Decreto del Commissario del Governo, di concerto con la Provincia stessa di Bolzano. Sempre in proposito, il Decreto stabilisce che, fra i vari candidati all'impiego suddetto, siano titolari di un diritto di preferenza coloro che risiedano da almeno due anni nella Provincia medesima. Al riguardo, la Commissione ritiene che tali disposizioni siano in contrasto con il principio, succitato, della “libera circolazione dei lavoratori”, giusta l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE (vedi causa n. C-281/98): in base a detto principio, uno Stato comunitario non può discriminare i lavoratori degli altri Stati membri, né con disposizioni che prevedano direttamente, per i lavoratori di nazionalità estera, trattamenti peggiorativi rispetto a quelli riservati ai lavoratori interni, né con norme che, pur prevedendo un trattamento uniforme per tutti i lavoratori a prescindere dalla loro nazionalità, in concreto finiscano, ugualmente, per avvantaggiare i lavoratori “domestici” rispetto a quelli degli altri Paesi membri. Quindi, le prescrizioni del citato D.P.R - pur prevedendo per tutti i candidati, interni e transfrontalieri, che il certificato di bilinguismo possa conseguirsi solo nella Provincia di Bolzano - agiscono in svantaggio dei secondi, che evidentemente avrebbero maggiore difficoltà, rispetto ai primi, a procurarsi un tale attestato. Peraltro, le norme del predetto Decreto Legislativo, modificative di quelle contestate, ancora non rimuoverebbero tutti gli ostacoli a carico dei lavoratori stranieri, in quanto - pur eliminando il monopolio delle commissioni locali sul rilascio dei certificati di bilinguismo - riconoscono tuttavia, ai fini dell'assunzione al pubblico impiego in Provincia di Bolzano, solo i certificati attestanti i livelli stabiliti nel “CEFR”, lasciando presumere che tutti gli altri tipi di certificati, eventualmente prodotti dai lavoratori transfrontalieri, non vengano accettati. Quanto alle norme che stabiliscono la preferenza, ai fini dell'assunzione, dei lavoratori residenti, la Commissione rileva che anch'esse contrastano con il principio, di cui sopra, dell'art. 45 TFUE, in quanto i lavoratori nazionali possono più agevolmente soddisfare tale requisito rispetto a quelli migranti, che, di conseguenza, troverebbero più difficoltoso l'accesso al lavoro in oggetto.

Stato della Procedura

In data 25/6/2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 9 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 1998/59/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva l'imperfetta attuazione, in Italia, della Direttiva 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti. Tale Direttiva impone alle imprese degli Stati membri, ove procedano ad un licenziamento "collettivo", di applicare speciali garanzie nei confronti degli stessi lavoratori licenziati. A livello di definizione, il licenziamento "collettivo" ricorre quando sussistono due presupposti: 1) che le ragioni di tale dismissione non siano inerenti alle persone dei lavoratori 2) che in un certo periodo di riferimento l'impresa impieghi normalmente un certo numero di lavoratori e che, sempre in un dato periodo di riferimento, sia stato attivato un certo numero di licenziamenti, anche se ciascuno nei confronti di un solo lavoratore. Ora, la Direttiva in questione ammette che, pur in presenza dei presupposti come sopra stabiliti, in taluni casi la disciplina del licenziamento collettivo non trovi, comunque, applicazione: dette eccezioni sono indicate all'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva stessa. In ogni caso, nell'ambito delle eccezioni suddette non viene ricompresa la circostanza che i licenziamenti - effettuati nel lasso temporale di riferimento - siano stati disposti nei confronti dei "dirigenti" dell'impresa medesima. Per converso, la legislazione italiana di attuazione della Direttiva, rappresentata dalla Legge 223/1991, ha indebitamente ammesso una siffatta deroga all'ambito di rilevanza della fattispecie del "licenziamento collettivo" e, quindi, all'applicazione delle garanzie che esso comporta a vantaggio dei lavoratori licenziati. Infatti il legislatore italiano, ammettendo che il licenziamento collettivo sussista quando, tra l'altro, l'impresa intenda effettuare almeno cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni - ha precisato che nel novero di tali licenziamenti non debbono conteggiarsi i licenziamenti dei "dirigenti". Una tale esclusione comporta: in primo luogo, che i dirigenti stessi, ove pure vengano dimessi nel periodo considerato, vengono estromessi dal trattamento di favore connesso alla procedura del licenziamento "collettivo"; che anche altri lavoratori diversamente inquadrati, licenziati nel periodo medesimo, subiscono degli indebiti ostacoli in ordine all'accesso alle garanzie in questione, in quanto la soglia dei "cinque" licenziamenti sarà più difficilmente raggiungibile se alcuni lavoratori, come i "dirigenti", non sono computati nel calcolo della stessa. Al riguardo, la Commissione sottolinea che, stante l'importanza della tutela sociale apprestata dalla Dir. 98/59/CE, le eccezioni alle garanzie - dalla stessa disposte in favore dei lavoratori fatti oggetto di un licenziamento "collettivo" - non possono essere estese oltre le ipotesi espressamente previste dalla Direttiva medesima, a pena, altrimenti, di violare il predetto art. 1, par. 2. Pertanto, la Commissione ritiene non pertinenti le osservazioni di parte italiana, in base alle quali il dirigente, anche non "apicale", potrebbe essere estromesso dalle suddette garanzie senza conseguenze dannose, in quanto l'elevata professionalità in suo possesso gli consentirebbe, in ogni caso, una facile riallocazione sul mercato del lavoro.

Stato della Procedura

Il 28 settembre 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 10 – Lavoro e Affari sociali

Procedura di infrazione n. 2006/2441 - ex art. 258 del TFUE .

“Recepimento non corretto ed incompleto della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta il non corretto recepimento di alcune disposizioni della Direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. La stessa è stata trasposta in Italia, in generale, per Decreto Legislativo 216/2003, con l'eccezione di alcune sue prescrizioni - come quelle contenute ad esempio nell'art. 5 - che sono state recepite con la Legge 12 marzo 1999, n. 68. Detto art. 5 attiene, in particolare, all'applicazione del principio della parità di trattamento - che coimplica quello della soppressione di ogni discriminazione - alle condizioni di lavoro della speciale categoria dei “disabili” (salvo che la discriminazione non sia imposta dalla stessa natura della mansione esercitata e che, inoltre, la finalità con essa perseguita sia legittima ed il mezzo discriminatorio proporzionato). In proposito, la Commissione sottolinea come la Direttiva in questione contenga una disciplina rivolta indifferentemente non solo a “tutti” i datori di lavoro pubblici e privati, ma anche a “tutti” i disabili e a “tutti” i momenti del rapporto di lavoro. Per converso, la normativa italiana di attuazione non avrebbe una portata generale, coinvolgendo nelle garanzie, previste dalla legislazione europea, soltanto alcune categorie di datori e di disabili, senza coprire peraltro tutti gli aspetti dell'esperienza lavorativa. Ad esempio, laddove la Direttiva pone a carico di tutti i datori l'obbligo di non richiedere al disabile prestazioni incompatibili con il suo stato, la normativa nazionale impone lo stesso obbligo soltanto a quei datori che abbiano, alle proprie dipendenze, dei disabili assunti in base alle procedure di assunzione obbligatoria regolate dall'art. 3 della stessa Legge 68/1999. La delimitazione della sfera dei lavoratori disabili ammessi a far valere un tale obbligo, peraltro, implica di riflesso un'ulteriore limitazione della cerchia dei datori vincolati all'obbligo medesimo: infatti il regime di assunzione obbligatoria, predetto, si applica solo nei confronti delle imprese che abbiano almeno 15 dipendenti. Ne deriva che solo dette imprese, in Italia, soggiacciono all'obbligo di non applicare il disabile a mansioni incompatibili con le sue condizioni. Altresì, la Direttiva prevede che ai lavoratori disabili debbano essere offerte “soluzioni ragionevoli”, cioè misure adeguate di sostegno, in ordine a tutti gli aspetti attinenti al lavoro, nessuno escluso. Al contrario, nella normativa interna italiana manca qualsiasi riferimento all'applicazione di tali misure al momento della “formazione” dei lavoratori disabili stessi. Infine, la Commissione rileva che molte norme di cui alla legislazione nazionale non sono immediatamente vincolanti, ma abbisognano, per divenire tali, dell'integrazione di ulteriori atti emananti dalle Autorità nazionali, rimanendo peraltro, l'attivazione di queste ultime, puramente eventuale. Per questi ed ulteriori motivi la Commissione ritiene che l'Italia sia responsabile di aver violato le disposizioni contenute nella Direttiva, per averle recepite in modo incompleto e quindi non conforme ad esse.

Stato della Procedura

Il 6 luglio 2011 è stato notificato un ricorso ai sensi dell'art. 258 TFUE (C-312/11).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 11 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2006/2228 — ex art. 258 del TFUE.

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con gli artt. 2, par. 2, lett. c) e 28, par. 1 della Direttiva 76/207/CEE, nonché con gli artt. 7, 8, 11, par. 2, lett. b), 11, par. 3, della Direttiva 92/85/CEE. La prima delle Direttive già menzionate, ovvero la Dir. 76/207/CEE, stabilisce una normativa rivolta all'eliminazione delle discriminazioni fra i sessi, in ordine all'accesso al lavoro e alle condizioni dello stesso. La seconda, invece, assume la finalità di migliorare le condizioni di lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. In questa prospettiva, più specificatamente, essa Direttiva dispone - agli articoli sopra menzionati - che le donne in periodo di gestazione o successivo al parto non possono subire l'obbligo del lavoro notturno. Di conseguenza il datore di lavoro, ove la donna lavoratrice non sia disponibile al lavoro notturno, deve considerare la possibilità di adibirla ad un lavoro diurno e, qualora anche una tale soluzione sia impraticabile, deve concederle infine una dispensa dal lavoro, garantendole tuttavia, in quest'ultima ipotesi, una remunerazione che sia, comunque, *“adeguata”*. In proposito, si rileva che la legislazione italiana, in particolare l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001, prevede l'obbligo, per le donne incinte e per le puerpere sino ad un anno di età del bambino, di astenersi dal lavoro notturno (inteso come attività lavorativa compresa tra le ore 24.00 e le 6.00). Pertanto, l'astensione dal lavoro notturno non è più un diritto della donna madre, come previsto dalla Direttiva 92/85/CEE, ma un obbligo cui essa va inderogabilmente soggetta, quand'anche fosse disposta, nel caso concreto, a lavorare anche nella fascia oraria di cui sopra. Pertanto, in Italia, il datore di lavoro può rinviare a casa una donna gestante o puerpera (in questo caso sino al compimento di un anno di età da parte del bambino), senza dover procedere, preliminarmente, ad una riorganizzazione del tempo e/o delle altre circostanze di lavoro al fine di riassegnare la lavoratrice ad una mansione diurna o diversamente configurata, consentendole, in tal modo, di conservare la propria retribuzione per l'intero. Infatti, si precisa che una tale assenza dal lavoro, in conseguenza dell'obbligo di astenersi dal lavoro notturno, implica per la lavoratrice italiana la corresponsione di una retribuzione non più alta dell'80% della retribuzione normale. La Commissione è pertanto dell'opinione che il legislatore italiano, imponendo alla lavoratrice madre il dovere di astenersi dal lavoro notturno e quindi la scelta obbligata di trattenere solo l'80% della retribuzione, contrasti con la Dir. 92/85/CEE - la quale in tal senso non ha stabilito un *“obbligo”*, ma un *“diritto”* a favore della donna. La stessa normativa nazionale, peraltro, sarebbe incompatibile anche con la suddetta Dir. 76/207/CEE, in quanto, penalizzando sul lavoro la lavoratrice (in quanto madre), contraddice il divieto di discriminazione del lavoratore in base al sesso.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stato inviato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4064	Cattiva applicazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/0850	Mancata attuazione della Direttiva 2010/35/UE relativa alle attrezzature a pressione trasportabili	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 4 2011/0846	Mancata attuazione della Direttiva 2009/127/CE che modifica la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2010/4188	Patent-Linkage — autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medici	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2008/4541	Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2007/4125	Ostacoli all'importazione in Italia di acqua imbottigliata per il consumo umano	PM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento (videogiochi)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	MM C-47/09	No	Variazione di stadio (da SC a MM)

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/4064 – ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 95/16/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della UE in materia di ascensori. In particolare, sarebbe in contrasto con tale normativa europea la legislazione italiana rappresentata dal Decreto Ministeriale emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11/1/2010, intitolato “Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”. Esso Decreto non si applica a tutte le tipologie di ascensori né a tutte le fattispecie di trasporto, in quanto si rivolge esclusivamente agli ascensori destinati al trasporto di persone “in servizio pubblico” e agli ascensori verticali nei quali la cabina presenta un’inclinazione minore di 15° rispetto alla verticale. Tali specifiche ipotesi di “trasporto in ascensore” rientrano, comunque, nell’ambito coperto dalla sopra menzionata Direttiva comunitaria, in ragione della portata generale di quest’ultima, per cui è pacifico che la normativa nazionale in questione non possa recare disposizioni configgenti con quelle contenute nella medesima Direttiva. Tuttavia, la Commissione ritiene che il Decreto Ministeriale, di cui sopra, contenga numerose prescrizioni non coerenti con la disciplina dell’Unione europea. Quest’ultima ha inteso garantire che gli ascensori, prodotti in qualsiasi Stato membro della UE, possano liberamente circolare negli altri Stati membri, senza venirne ostacolati dalla difformità dei requisiti tecnici richiesti, per essi, dalle rispettive normative interne degli stessi Stati. A tal fine, l’art. 5 par. 1 della Direttiva in oggetto ha disposto che i momenti dell’“installazione”, nonché della “messa in servizio” di tali ascensori, siano considerati a norma solo per il fatto di rispondere positivamente alla “valutazione tecnica di conformità”, come disciplinata al capitolo II della Direttiva stessa 95/16/CE. Pertanto, il legislatore comunitario esclude che la normativa nazionale, vigente nei singoli Stati membri, possa subordinare l’autorizzazione all’impianto, nonché alla messa in servizio degli ascensori, a procedure di valutazione ulteriori, rispetto a quella informata ai parametri previsti dalla Direttiva al succitato allegato II della stessa. Tuttavia, l’art. 2 par. 4 di tale Direttiva consente agli Stati membri, onde tutelare l’incolumità delle persone, di imporre controlli di tipo “successivo”, da applicarsi pertanto ad ascensori già in servizio.

In proposito il D.M. 11/1/10, sopra menzionato, sottopone l’installazione e la messa in servizio della tipologia di ascensori, ivi considerata, alla previa valutazione tecnica di un’apposita Autorità interna (l’USTIF): tale prescrizione duplicherebbe illegittimamente, ad avviso della Commissione, la procedura autorizzativa già disciplinata dalla Direttiva al suo Allegato II (vedi sopra). Un altro punto di difformità della normativa italiana rispetto alla Dir. 95/16/CE concernerebbe la circostanza per cui, ai fini della “conformità” dell’ascensore ai parametri di cui all’Allegato II suddetto, il D. M. menzionato impone necessariamente l’applicazione delle norme europee EN 81-28, EN 81-70 ed EN 81-1/2, laddove, ai sensi della Direttiva medesima, la conformità stessa - rispetto agli anzidetti criteri - potrebbe essere provata anche con mezzi alternativi a tali norme e ad esse equivalenti.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/4030 – ex art. 258 del TFUE**

"Commercializzazione dei sacchetti di plastica".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 16 della Direttiva 94/62/CE del 20/12/1994, relativa agli imballaggi e ai rifiuti da imballaggio, nonché dell'art. 8 della Direttiva 98/34/CE del 22/6/1998, che prevede una procedura di informazione cui vanno soggette le norme e le regolamentazioni tecniche adottate dai singoli Stati membri. La normativa nazionale, oggetto dei rilievi di incompatibilità con la normativa comunitaria, è rappresentata dall'art. 1, commi 1129 e 1130 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2006). Tale normativa prevede, con effetto dal 1° gennaio 2011, il divieto di commercializzare, in Italia, i sacchi di plastica non biodegradabili adibiti all'asporto delle merci. Pertanto, la disciplina italiana indica dei parametri alla stregua dei quali si dovrebbe definire il concetto di biodegradabilità. In proposito, la Commissione lamenta il fatto che tale regolamentazione nazionale non le sia stata comunicata, pur essendo soggetta a detta notifica ai sensi del combinato disposto dei suddetti articoli 16 della Direttiva 94/62/CE (Direttiva "imballaggi") e 8 della Direttiva 98/34/CE. In effetti, l'art. 16 della Direttiva "imballaggi" stabilisce che gli Stati membri, ove emettano misure destinate ad incidere nel settore degli imballaggi medesimi - quali ad esempio quelle concernenti le caratteristiche tecniche che essi imballaggi devono rivestire - sono tenuti a darne comunicazione alla Commissione prima di dare loro applicazione, in modo da consentire alle Autorità comunitarie di valutarne, anticipatamente, la compatibilità con la stessa Direttiva in questione. Inoltre, l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE stabilisce, in generale, l'invio alla Commissione, ancora allo stadio di mero "progetto", di tutte le misure varate da uno Stato membro (per atto legislativo o amministrativo) le quali contengano l'indicazione di una specificazione tecnica, o di altro requisito, o comunque di una regola - relativi a servizi o prodotti - la cui osservanza viene imposta come condizione imprescindibile ai fini della commercializzazione di detti servizi o prodotti. Quindi, la Commissione ritiene che, in primis ai sensi della Direttiva "imballaggi" e, residualmente, in base alle disposizioni generali della Direttiva 98/34/CE, le sopra menzionate norme della Finanziaria 2006 avrebbero dovuto sottostare ad una notifica alla Commissione stessa, in quanto prescrittivi il rispetto di alcune regole tecniche le quali, in quanto definiscono i presupposti indefettibili della biodegradabilità degli imballaggi medesimi, ne condizionano essenzialmente la commerciabilità.

Stato della Procedura

In data 6 aprile 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/0850 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/35/UE relativa alle attrezzature a pressione trasportabili”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento italiano, della Direttiva 2010/35/UE relativa alle attrezzature a pressione trasportabili.

Ai sensi dell’art. 42 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in Italia, i suddetti provvedimenti attuativi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva 2010/35/UE rimarrebbe, a tutt’oggi, ancora non recepita nel sistema giuridico interno italiano.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/35/UE mediante il Decreto Legislativo n. 78 del 12 giugno 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 4 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/0846 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/127/CE che modifica la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Agricoltura.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, in Italia, della Direttiva 2009/127/CE che modifica la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.

Ai sensi dell'art. 2 della medesima, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie al recepimento della stessa nell'ambito dei rispettivi diritti interni, entro il 15 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in Italia, i suddetti provvedimenti attuativi non siano stati posti in essere, per cui la Direttiva 2009/127/CE non sarebbe stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 19 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 5— Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2010/4188 - ex art. 258 del TFUE.

“Patent-linkage – autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità, con la normativa comunitaria rappresentata dalla Direttiva 2001/83/CE, dell'art. 68 del Codice della Proprietà Industriale. La predetta Direttiva 2001/83/CE intende regolamentare esaustivamente la materia della registrazione, nonché dell'immissione sul mercato, dei prodotti medicinali per uso umano. Pertanto, dal momento che tale Direttiva propone un'armonizzazione completa della materia, non è consentito alle legislazioni interne dei singoli Stati membri di discostarsi dalle previsioni della stessa. Tuttavia, con riferimento alla determinazione dei termini per la commercializzazione di un prodotto medicinale generico, la Commissione ritiene che la normativa italiana, come sopra individuata, entri in conflitto con quanto stabilito, sullo stesso punto, dalla normativa europea in oggetto. Quest'ultima, infatti, laddove fissa i termini concernenti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto suddetto, omette di introdurre alcun distinguo basato sul fatto che un prodotto “di riferimento”, cioè contenente lo stesso principio attivo, risulti già coperto, o meno, da brevetto o da forma analoga di proprietà industriale. Semplicemente, la Direttiva ammette che l'autorizzazione, di cui si tratta, possa essere negata quando non siano trascorsi almeno otto anni dall'autorizzazione alla commercializzazione del relativo “prodotto di riferimento”. La disciplina italiana, invece, sembrerebbe introdurre dei particolari ostacoli alla commercializzazione di una specialità medicinale per uso umano, nel caso in cui il relativo prodotto “di riferimento” risulti coperto da un brevetto o dal c.d. “certificato complementare di protezione” (CCP). Nello specifico, il sopra menzionato art. 68 del Codice della Proprietà Industriale dispone che, quando un principio attivo o un prodotto di riferimento contenente detto principio sono brevettati/ coperti da CCP, l'operatore che voglia commercializzare un prodotto contenente lo stesso principio attivo “può” richiedere la relativa autorizzazione “in anticipo di un anno” rispetto alla scadenza degli effetti del brevetto stesso o del diritto equivalente. La Commissione ritiene che un siffatto riferimento temporale, non presente nel disposto della sopra citata Dir. 2001/83/CE, induca in confusione, ingenerando l'opinione che il prodotto analogo a quello brevettato non possa essere commercializzato prima che, alla scadenza della proprietà industriale concernente il prodotto “di riferimento”, manchi un anno al massimo. Pertanto, si ritiene violata la Direttiva sopra menzionata, in quanto la legislazione italiana porrebbe dei limiti temporali, circa la commerciabilità delle specialità medicinali per uso umano già coperte da brevetto o simili, che la Direttiva medesima non prevede. Tali vincoli, fondati sulla preesistenza di un diritto di proprietà industriale sul prodotto di riferimento, vanno sotto la denominazione di “patent linkage”.

Stato della Procedura

In data 15 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2008/4541 - ex art. 258 del TFUE.****"Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica".****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni contenute, rispettivamente, nella Direttiva 89/106/CEE relativa alla fissazione di regole uniformi per tutta l'area UE in ordine ai materiali da costruzione, nella Direttiva 2009/142/CE concernente i requisiti uniformi per gli apparecchi a gas e nella Direttiva 98/34/CE attinente alle procedure di informazione dei requisiti tecnici dei prodotti e dei servizi. Rileva, inoltre, la violazione dell'art. 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale vieta, fra l'altro, le restrizioni che uno Stato membro ponga alla commercializzazione, sul proprio territorio, di prodotti fabbricati in conformità alla legislazione vigente in un altro Stato membro. Il primo degli atti normativi sopra citati, ovvero la Dir.va 89/106/CE, stabilisce che possono essere commercializzati in tutti i Paesi membri dell'Unione europea i prodotti recanti il marchio CE. Si precisa che tale marchio può senz'altro essere apposto a tutti i prodotti rispondenti ai requisiti previsti, alternativamente, dall'art. 4 par. 2 della Direttiva medesima: 1) si tratta di prodotti i quali risultino conformi alle norme nazionali che riprendano le regole tecniche fissate, in proposito, da organismi tecnici europei come il CEN e/o il CENELEC; 2) ovvero si tratta di prodotti per i quali è stato rilasciato un "benessere tecnico europeo" (ETA), giusta la procedura stabilita al capitolo III della Direttiva stessa. Si aggiunge peraltro, all'art. 4 di essa Direttiva, che certi prodotti - non rientrando nell'ambito di applicazione delle norme sull'attribuzione del marchio CE - possono senz'altro circolare sul mercato interno di tutti gli Stati UE purchè risultino conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente in uno di questi Stati. Con riferimento al caso di specie, si sottolinea che in Italia la Direttiva in questione è stata attuata e che - relativamente al tipo di prodotto di cui alla presente procedura, cioè i camini ed altri condotti di plastica utilizzati in collegamento con le caldaie a condensazione - siano state emanate le suddette regole nazionali di trasposizione delle specifiche tecniche fissate in sede europea. Ne deriverebbe che, ove tali prodotti di plastica risultino possedere i requisiti indicati dalla predetta legislazione italiana - attuativa di quella stabilita dagli organismi europei di cui sopra - gli stessi dovrebbero meritare l'apposizione del marchio CE e risultare, pertanto, liberamente commerciabili nello stesso territorio italiano, come sopra precisato. Tuttavia, le Autorità italiane hanno emanato un ulteriore atto normativo (Decreto Legislativo n. 152/06 del 3/4/2006), il quale, precisamente all'Allegato IX, parte V, sezione II, punto 2.7, imporrebbe che tutti i condotti, specialmente se utilizzati in funzione di caldaie a condensazione, fossero metallici, ponendo pertanto fuori legge i condotti di plastica. Ne deriverebbe, in definitiva, che i condotti in plastica non avrebbero accesso al mercato italiano, né ove fossero muniti del marchio CE, né quando, pur essendo privi di tale contrassegno, risultassero comunque perfettamente adeguati agli standards fissati dalla normativa nazionale di uno Stato membro diverso dall'Italia. Il tutto a dispetto della normativa UE come sopra riportata.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2007/4125 - ex art. 258 del TFUE**

“Restrizioni alla commercializzazione dell’acqua potabile in bottiglia proveniente da altri Stati membri”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea sostiene che la legislazione italiana, relativa ai requisiti microbiologici delle acque destinate all’uso umano, sia incompatibile con l’art. 34 del TFUE. Quest’ultimo sancisce il principio della “libera circolazione delle merci” in tutta l’area UE, con il conseguente divieto, per gli Stati membri dell’Unione, di adottare, fra l’altro, normative nazionali che abbiano l’effetto di scoraggiare l’ingresso, nel mercato interno, di prodotti provenienti da altri Paesi membri. Al riguardo, la Commissione osserva che il disposto dell’art. 1, co.1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 27/2002 introduce una limitazione al commercio, in territorio italiano, di acqua imbottigliata destinata al consumo umano, ove sia stata fabbricata negli altri Stati UE. Infatti, le disposizioni vigenti in Italia prevedono che i valori microbiologici di dette acque debbano essere presenti non solo al momento dell’imbottigliamento (come semplicemente richiesto dalla Direttiva 98/83/CE), ma in relazione a tutta la catena di distribuzione e, quindi, anche in fase di commercializzazione o, comunque, di messa a disposizione del prodotto per il consumo. Pertanto, come rilevato nei reclami avanzati da operatori esteri del settore, i produttori transfrontalieri dell’articolo in questione non possono accedere al mercato italiano. Infatti il prodotto transfrontaliero, pur rispettando i requisiti esigiti dalla predetta Direttiva 98/83/CE (presenza dei valori microbiologici solo al momento dell’imbottigliamento) e, quindi, risultando commerciabile negli altri Stati UE, non presenta i parametri richiesti dalla legislazione interna italiana. Al riguardo, la Commissione osserva che, seppure la Direttiva citata ammette che la normativa nazionale dei singoli Stati UE (e quindi anche la normativa italiana) introduca misure di controllo, circa la qualità dell’acqua, più rigorose di quelle da essa stessa previste, tale disciplina nazionale integrativa non può, in ogni caso, porsi in contrasto con i principi fondamentali sanciti dai Trattati. Nel novero di detti principi ricorre, in effetti, quello relativo alla “libera circolazione delle merci”. Ne deriva che l’ordinamento italiano, in quanto lesivo, sul punto, del predetto principio, configgerebbe per ciò stesso con la disciplina europea. Peraltro, le medesime norme nazionali avrebbero violato, altresì, l’art. 8, par. 1 della Direttiva 98/34/CE, il quale stabilisce che ogni normativa interna, che introduce una regola o un requisito - a titolo di condizione necessaria affinché un prodotto possa essere legalmente commercializzato - deve essere notificata alla Commissione europea già dal momento in cui attinge il livello di mero “progetto”. Tale notifica viene prescritta per consentire alle Autorità europee una valutazione preliminare di compatibilità delle norme nazionali con il diritto comunitario.

Stato della Procedura

Il 30/9/10 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno inserito nella Legge Comunitaria 2010 un emendamento al D.Lgs 27/2002, finalizzato ad abrogare le norme contestate, onde ottenere l’archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2005/5055 - ex art. 258 del TFUE**

“Ostacoli all’importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze;
Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato; Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, in tema di apparecchi di intrattenimento, è incompatibile con gli artt. 28 e 30 TCE, che fanno divieto agli Stati membri di introdurre restrizioni quantitative, o altre misure equivalenti, alle importazioni di prodotti da altri Stati membri. Vengono in considerazione, in particolare, il Decreto AAMS dell’8/11/2005 e la Circolare del 18/11/2005, i quali, nella prospettiva di evitare la diffusione di prodotti che possano incoraggiare il gioco d’azzardo - con il rischio non solo di creare pericolose forme di dipendenza in fasce a rischio come i minori, ma anche di favorire l’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore - hanno previsto penetranti limiti alla commercializzazione dei giochi di intrattenimento. Per esempio, i giochi che distribuiscono vincite pecuniarie, anche nel caso in cui siano consentiti in altri Stati UE, non possono essere importati in Italia. Sul punto specifico la Commissione osserva che, in effetti, il divieto in oggetto si giustifica in ragione delle suddette esigenze di protezione dell’ordine pubblico, che gli stessi Trattati europei ritengono possano consentire una deroga al principio della libera circolazione delle merci. Tuttavia, risulta che la normativa italiana si opponga altresì all’importazione, oltre che dei giochi di cui sopra, anche di altri giochi che non prevedono vincite pecuniarie e che, quindi, non possono definirsi di “azzardo”. Si tratta, in proposito, dei giochi in cui la vincita non dipende esclusivamente dall’abilità del giocatore, ma anche da elementi casuali (aleatori). La ragione di quest’ultimo divieto dipende, secondo l’argomentazione delle Autorità italiane, dal fatto che tali apparecchi consentirebbero al consumatore di imparare tecniche di gioco idonee a trasformarsi, tramite una facile modifica degli apparecchi stessi, in giochi propriamente “d’azzardo”. Al riguardo, la Commissione ritiene che l’Italia potrebbe perseguire le suddette esigenze, inerenti all’ordine pubblico, attraverso misure meno drastiche rispetto a quella del divieto assoluto di importazione dei giochi in oggetto (come un semplice divieto ai minori di partecipare al gioco stesso). Si contesta infine all’Italia che, anche per i giochi ammessi dalla legislazione nazionale, quest’ultima prevede un costoso sistema di controlli amministrativi, onde verificarne la corrispondenza ai requisiti di legge. Tali procedure, pur applicate anche al prodotto italiano, risultano di fatto più gravose per l’importatore straniero, che potrebbe aver già subito controlli affini nel paese di provenienza. Peraltro, la normativa italiana prevede un ennesimo limite all’ingresso del prodotto estero nel mercato nazionale: infatti, l’impresa straniera (compresa quella di altri Stati UE), deve dotarsi di una sede secondaria in Italia, se vuole importarvi i giochi di intrattenimento consentiti. Le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione, il 6/5/10, un progetto di Decreto per il superamento delle censure comunitarie, segnalando altresì che la Circolare 2010/14081/Giochi/Adi ha già eliminato l’obbligo, per l’impresa estera importatrice, di dotarsi di una sede secondaria in Italia.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2003/5258 – ex art. 260 del TFUE.

“Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione “cioccolato puro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia eseguito la sentenza della Corte di Giustizia UE del 25/11/2010, causa C- 47/09, con la quale la Corte di Giustizia dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi derivanti dalle Direttive 2000/36/CE e 2000/13/CE, per aver emesso una normativa non conforme ad alcune disposizioni contenute nelle Direttive stesse. La prima Direttiva menzionata si propone di regolamentare l'utilizzo, nella fabbricazione dei prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana, di grassi vegetali diversi dal burro di cacao. In particolare, si dispone che l'aggiunta di detti grassi, nei prodotti di cioccolato, è consentita solo fino ad un massimo del 5% e che il consumatore dovrà essere edotto dell'impiego di tali sostanze attraverso l'inserimento, nell'etichettatura, dell'avviso “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”. Peraltro, tale Direttiva è finalizzata a stabilire che, in tutti gli Stati UE, le denominazioni utilizzabili per i prodotti di cioccolato siano le medesime, senza possibilità che i singoli Paesi introducano, per il loro prodotto nazionale, denominazioni diverse rispetto a quelle di cui all'Allegato I della Direttiva stessa. Per converso, il legislatore italiano ha previsto, all'art. 28, co 1, della Legge 1/3/2002, n. 39, che laddove il prodotto di cioccolato non contenga in assoluto grassi vegetali diversi dal burro di cacao, nemmeno nella percentuale del 5%, le denominazioni di vendita debbano essere completate con l'aggiunta, al sostantivo cioccolato, dell'aggettivo “puro”, ovvero che, in altra parte dell'etichetta, venga inserita la dicitura “cioccolato puro”. In proposito, la Corte di Giustizia sottolinea che il legislatore italiano avrebbe sicuramente il potere di tutelare il consumatore, rendendolo avvertito che il prodotto cioccolatiero è totalmente privo di grassi diversi dal cacao, ma non potrebbe perseguire tale scopo creando, al riguardo, “denominazioni di vendita” non previste dalla legislazione UE. Se infatti, per segnalare che il prodotto di cioccolato non contiene grassi vegetali diversi dal burro di cacao - nemmeno nella percentuale del 5% - fosse consentito adottare la specifica denominazione di “cioccolato puro”, il consumatore potrebbe assumere il convincimento, che la Commissione ritiene erroneo, che il prodotto così denominato sia superiore in qualità, in quanto definito “puro”, a quello che contiene tali grassi nella predetta modesta percentuale del 5%. Ne deriverebbe, pertanto, per le imprese cioccolatiere italiane, una posizione di vantaggio competitivo – che le Autorità europee ritengono non giustificato - rispetto alle analoghe imprese di altri Stati membri.

Stato della Procedura

Il 25/11/2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE. Le Autorità italiane hanno superato le obiezioni della Commissione mediante la previsione contenuta nell'art. 17 della Legge 15 dicembre 2011 n. 217 (Legge Comunitaria 2010), pubblicata il 2/2/2012 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In base a dette disposizioni, le scorte di denominazioni di vendita contestate dalla Corte UE dovranno essere smaltite entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa. Pertanto, il 26 aprile 2012 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera Circolazione delle Persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziari o	Note
Scheda 1 2011/2053	Non corretto recepimento della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	MM	No	Nuova procedura

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone

Procedura di infrazione n. 2011/2053 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea rileva l’incorretto recepimento, in Italia, della Direttiva 2004/38/CE, rivolta a favorire l’ingresso ed il soggiorno, in ciascuno Stato membro UE, di cittadini di altri Stati membri e dei loro familiari, questi ultimi anche se non titolari della cittadinanza di uno Stato membro UE. Le Autorità italiane hanno recepito tale Direttiva mediante il Decreto Legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30, tuttavia adottando, successivamente, una serie di atti di natura legislativa e anche amministrativa a completamento del testo originario. Nel complesso, tale normativa risulterebbe non completamente conforme al disposto della Direttiva sopra menzionata. Fra i rilievi sollevati dalla Commissione, il primo concerne il recepimento dell’art. 3, par. 2, lett. b) della Direttiva in oggetto, il quale stabilisce che il diritto di ingresso e di soggiorno, in uno Stato membro UE ospitante un cittadino di altro Stato membro, viene riconosciuto anche al partner di quest’ultimo, a condizione che fra i due soggetti sussista una relazione stabile “debitamente attestata”. Pertanto, la disciplina comunitaria impone che l’elemento della “stabile relazione” venga provato, ma non indica quali specifici mezzi di prova sono richiesti in proposito. Per converso, l’art. 3, co. 2, lett. b), del D. Lgs 30/07, introduce al riguardo una precisa selezione dei mezzi di prova ammessi ad acclarare detta “stabile relazione”: infatti, si dispone in esso articolo che tale rapporto - fra il cittadino dell’altro Stato membro e il suo partner - debba essere attestato dallo Stato al quale appartiene il primo. Pertanto, la “stabile relazione”, ai sensi della legge italiana, deve necessariamente essere dimostrata tramite documenti ufficiali prodotti dalle Autorità dello Stato dal quale proviene il cittadino dell’Unione, con esclusione, pertanto, non soltanto dei documenti ufficiali dello Stato di provenienza del partner (se diverso dall’altro), ma anche dei mezzi di prova non costituiti da documenti. Un’ulteriore restrizione, non prevista dalla normativa europea, dei mezzi di prova ammissibili, è ravvisabile circa la fattispecie dell’ingresso in Italia di cittadini di altro Stato UE o dei loro familiari, privi dei documenti di viaggio o del visto di ingresso: al riguardo, la Direttiva prevede che il respingimento alla frontiera non possa essere adottato ove il soggetto, pur privo dei suddetti documenti, provi comunque la titolarità del diritto alla libera circolazione nella UE, servendosi all’uopo di prove indicate, genericamente, come “altre”. Sul punto, il Decreto italiano prevede, invece, che i documenti di viaggio mancanti possano essere sostituiti solo da altri documenti previsti dall’ordinamento dello Stato di cui è cittadino il soggetto interessato. Un’altra censura riguarda l’attuazione della norma della Direttiva (art. 7, par. 1, lett. b) e c)) in base alla quale al cittadino UE ospite, o al suo familiare, si consente l’ingresso ed il soggiorno purché dimostrino di disporre, per sé ed i familiari, di risorse economiche “sufficienti”. Indebitamente, il Decreto italiano precisa che l’adeguatezza di tali risorse deve essere valutata con speciale riguardo alle risorse di cui il soggetto dispone per provvedersi un alloggio, introducendo in tal modo requisiti più rigorosi ed esigenti.

Stato della Procedura

Il 27 ottobre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4059	Riconoscimento da parte dell'Italia di qualifiche professionali per la professione di docente conseguite in un altro Stato membro. Esame di lingua italiana	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2010/4130	Restrizioni all'attività di consulenti del lavoro	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2010/4038	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2010/2143	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2009/2255	Esercizio di poteri speciali.	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/4059 – ex art. 258 del TFUE****“Riconoscimento da parte dell’Italia di qualifiche professionali”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 53 della Direttiva 2005/36/CE, che impone ad ogni Stato membro della UE il “riconoscimento” delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri. Tale Direttiva costituisce una più specifica applicazione dell’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in ordine alla “libertà” dei lavoratori, provenienti da uno Stato membro, di circolare in tutta l’area comunitaria. Tale principio verrebbe infatti svuotato di effettività, qualora un lavoratore, dotato di un titolo professionale e inteso a trasferirsi in uno Stato membro diverso da quello di origine, non potesse ottenere, anche nello Stato membro ospitante, il riconoscimento degli studi compiuti. La normativa italiana censurata è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 206/2007 e dalla Circolare ministeriale n. 81/2010, che indicano le condizioni richieste affinché i docenti stranieri vengano ammessi ad insegnare in Italia. Nell’ambito di tali requisiti, si prevede che il soggetto sia sottoposto ad un previo esame, che certifichi la conoscenza della lingua italiana. Detto scrutinio, peraltro, non viene informato a criteri differenziati, in ragione delle diverse discipline oggetto di insegnamento, ma richiede lo stesso elevato livello di conoscenza dell’italiano, non solo nei casi in cui tale lingua costituisce l’oggetto dell’insegnamento (è il caso degli insegnanti di lingua italiana o dei logopedisti), ma anche quando ne rappresenta il mero mezzo (come per gli insegnanti di materie scientifiche, tecniche o motorie). Peraltro, tale prova preliminare non viene affidata in gestione a qualsiasi amministrazione, italiana o comunitaria, purché in possesso di determinati requisiti tecnici, ma solo a due specifiche istituzioni italiane, l’una presso l’Università per stranieri di Perugia, l’altra presso l’Università per stranieri di Siena. Al riguardo, la Commissione osserva che la lesione di un diritto sancito dai Trattati (come il diritto dei lavoratori UE alla libera circolazione), può ammettersi solo in funzione del soddisfacimento di imperative ragioni di ordine pubblico e, peraltro, non deve eccedere quanto strettamente necessario alla tutela delle stesse ragioni. Circa la legislazione italiana in questione, dunque, la Commissione osserva che essa introduce dei limiti talmente penetranti alla libera circolazione, in Italia, dei docenti di altri Stati membri, da non potersi giustificare nemmeno in base al pur rilevante interesse pubblico a garantire l’adeguata preparazione degli insegnanti delle scuole italiane. Infatti, la stessa conformazione “standard” del tipo di esame introdurrebbe un limite sproporzionato, dal momento che il livello di conoscenza della lingua nella quale si insegna, come adeguato ai diversi tipi di materia, non può essere lo stesso in tutti i casi. Inoltre, abilitati al rilascio degli attestati di conoscenza dell’italiano, necessari all’acquisizione della qualifica di docente in Italia, sarebbero solo i due atenei suddetti, mentre nessuna analoga patente verrebbe riconosciuta a sia pur prestigiose istituzioni di altri Stati membri, sicuramente in grado di verificare con la stessa puntualità la padronanza della lingua italiana. Infine, in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva di cui sopra, la conoscenza dell’italiano viene considerata requisito preliminare al “riconoscimento”, laddove essa può costituire soltanto oggetto di accertamento successivo.

Stato della Procedura

Il 28 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2010/4130- ex art. 258 del TFUE****“Restrizioni all’attività di consulenti del lavoro”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), relativi, rispettivamente, alla libertà di stabilimento delle imprese e alla libera prestazione dei servizi in tutta l’area dell’Unione stessa. Si porrebbero in contrasto, con tale normativa unionale, le disposizioni di diritto interno italiano concernenti i CED, ovvero i “Centri di Elaborazione Dati” specializzati nell’elaborazione e nella stampa dei “cedolini paga” della retribuzione, che le imprese rilasciano ai loro lavoratori dipendenti. Infatti, la normativa nazionale italiana - segnatamente la Legge 11 gennaio 1979 n. 12 - richiede, stante l’asserita complessità dell’attività risultante nell’elaborazione del cedolino, che i medesimi CED vengano necessariamente assistiti almeno da un “consulente del lavoro”. La presenza di tale professionista si imporrebbe, in base alle argomentazioni presentate dalle Autorità italiane, in ragione del fatto per cui l’elaborazione del cedolino non rappresenterebbe un’attività puramente meccanica di combinazione dei dati già forniti dal datore di lavoro, ma richiederebbe un apporto intellettuale rilevante, necessario all’esatta comprensione del quadro normativo italiano in materia di lavoro. Viceversa, la Commissione sostiene che l’attività dei CED si risolverebbe in una automatica elaborazione di elementi già preconfezionati dal datore di lavoro, di talchè l’assistenza del consulente del lavoro si rivelerebbe superflua. La Commissione aggiunge, inoltre, che la richiesta della presenza del consulente del lavoro, fondata sulla pretesa complessità dell’attività posta in essere dai CED, non sarebbe congrua con altre disposizioni nazionali. Infatti queste ultime, anche nel caso in cui il cedolino venisse elaborato da un CED, porrebbe la responsabilità della sua corretta compilazione solo a carico del datore di lavoro. A tale rilievo, le Autorità italiane hanno replicato che la Commissione è verosimilmente incorsa in un’erronea interpretazione della disciplina interna vigente: hanno infatti fatto presente che, nel caso di elaborazione del cedolino da parte di un CED, sussiste a carico di quest’ultimo, anche se cumulatamente con l’imprenditore, la responsabilità per l’attività espletata. In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che la normativa italiana che impone ad un CED – ai fini dell’elaborazione e della stampa del “cedolino paga” - di valersi della cooperazione di un consulente del lavoro, introduce per l’impresa straniera che voglia offrire in Italia le stesse prestazioni, senza trasferirvi un centro organizzativo stabile (esercizio della “libera prestazione dei servizi” senza stabilimento di impresa), un costo aggiuntivo rispetto a quello cui andrebbero incontro le imprese italiane. La normativa nazionale italiana, pertanto, introdurrebbe un trattamento deteriore nei confronti dell’impresa straniera, non in via diretta ma indiretta, in quanto, pur prevedendo un regime uniforme sia per gli operatori interni che per quelli transfrontalieri, di fatto finirebbe per rendere questi ultimi meno competitivi (in quanto soggetti a costi maggiori) rispetto ai primi. Quindi, gli operatori di altri Stati UE sarebbero meno liberi, rispetto a quelli italiani, di espletare, in Italia, il servizio tipico dei CED.

Stato della Procedura

Il 27/10/2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2010/4038 – ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 45 del TFUE, che sancisce il principio della "libertà di circolazione" dei cittadini di ogni Stato UE nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione. La normativa italiana lesiva di tale principio è stata riscontrata nell'art.1, par.1, della Legge 143/2004, che determina i criteri per la formazione delle graduatorie degli insegnanti, in ordine alle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 (tabelle A1, A3 e A4 allegate alla stessa Legge). In seguito, la violazione suddetta sarebbe stata perpetuata dalle disposizioni dell'allegato 2 del D.to Min.le n. 42/2009, indicanti i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui sopra, per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011. Dall'insieme di tutti i provvedimenti sopra menzionati risulta che gli insegnanti - in possesso di determinati titoli professionali rilasciati esclusivamente da istituzioni italiane (a seguito della frequentazione del corso biennale "SSIS", ovvero dello specifico corso presso le "scuole quadriennali di didattica della musica") - sono collocati, nelle predette graduatorie, in posizione più vantaggiosa, rispetto ai soggetti che si trovino in possesso di titoli comparabili conseguiti in altri Stati membri. Nello specifico, risulta alla Commissione che i soggetti detentori dei suddetti titoli italiani abbiano diritto al conteggio, ai fini del collocamento in graduatoria, di 30 punti supplementari, rispetto ai portatori di attestati comparabili rilasciati all'estero. Al riguardo, le Autorità italiane sostengono che i punti di vantaggio sarebbero in realtà 24, dal momento che 6 punti, dei 30 suddetti, verrebbero attribuiti a tutti i detentori di titoli professionali, anche conseguiti in altri Paesi membri. Di rimando, la Commissione replica di essere a conoscenza di alcune sentenze emesse dal TAR Lazio, con le quali si sarebbe disposto, con efficacia retroattiva, che i 6 punti in questione non potessero essere attribuiti ai titolari di qualifiche europee, per cui il vantaggio degli insegnanti italiani su quelli comunitari sarebbe, effettivamente, di 30 punti. La Commissione rileva, pertanto, che il sistema italiano determinerebbe, per quanti sono in possesso di certi titoli professionali stranieri (quand'anche riconosciuti in Italia), uno svantaggio rispetto agli intestatari di titoli italiani comparabili. Tale circostanza, unita al fatto che i soggetti muniti di titolo straniero sono prevalentemente lavoratori migranti da altri Stati UE, si tradurrebbe in una discriminazione di questi ultimi rispetto all'accesso al mercato italiano del lavoro. In quanto consapevoli di detta limitazione, gli stessi migranti sarebbero disincentivati dal trasferirsi in Italia, subendo, di fatto, un ostacolo alla libertà di circolare nel territorio italiano, a dispetto del principio riconosciuto dall'art. 45 TFUE, di cui sopra. L'Italia replica che il favore accordato ai titoli italiani è giustificato: 1) dal fatto che gli stessi attribuirebbero una maggiore conoscenza delle materie insegnate in Italia; 2) dall'esigenza di indennizzare i frequentanti della mancata valutazione, nelle rispettive graduatorie, del periodo di insegnamento coevo al corso. Riguardo al primo punto, la Commissione osserva che - ove un titolo straniero, attinente al campo della preparazione professionale dei docenti, venga "riconosciuto" in Italia - il suo possessore deve ritenersi idoneo ad operare, senza motivo di riserva, nel sistema italiano della pubblica istruzione.

Stato della Procedura

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2010/2143 – ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 7 della Direttiva 2005/36/CE, recante la disciplina relativa al riconoscimento, in ogni Stato membro dell'Unione europea, delle qualifiche professionali conseguite in un diverso Stato membro. In particolare, l'art. 7 della menzionata Direttiva dispone che il prestatore di servizi proveniente da uno Stato membro, il quale per la prima volta intenda eseguire le sue prestazioni in uno Stato membro diverso, possa essere obbligato dalla normativa interna di quest'ultimo Stato a fornire una dichiarazione scritta, contenente alcune informazioni. Queste ultime si sostanziano, in generale, nell'attestazione circa l'esistenza di garanzie in favore dei potenziali interlocutori del prestatore stesso: vengono in considerazione, in proposito, le circostanze per cui l'operatore risulti munito di copertura assicurativa, non presenti precedenti penali, risulti regolarmente stabilito in uno Stato della UE e sia altresì in possesso, ai sensi della normativa nazionale di quello stesso Stato, di abilitazione all'esercizio della attività di erogazione di servizi che gli è propria. In ogni caso, la regolamentazione contenuta nel citato art. 7 non fa riferimento ad un termine temporale tassativo, entro il quale il prestatore sia tenuto a fornire, alle Autorità dello Stato ospitante, l'informativa di cui sopra. Viceversa, il Decreto Legislativo emanato dal Governo italiano il 9 Novembre 2007, n. 206, impone al prestatore di servizi straniero - quindi, proveniente anche da un altro Stato membro UE - il quale intenda per la prima volta operare in Italia, di farne comunicazione alle competenti Autorità almeno 30 giorni prima dell'inizio della prestazione, salvi i casi di urgenza. Pertanto, la normativa nazionale impone all'erogatore di servizi transfrontaliero, ai fini dell'accesso al mercato italiano, il rispetto di una scadenza che non risulta, tuttavia, prevista dalla legislazione europea. A sostegno della normativa italiana, il Governo italiano ha dapprima segnalato che, di fatto, nessuna Amministrazione interna, in occasione della ricezione della comunicazione suddetta, procede alla verifica del rispetto del termine finale come sopra indicato, per cui la normativa nazionale relativa al suddetto termine dei 30 gg. è sempre rimasta, in concreto, lettera morta. Di rimando, la Commissione europea ha rilevato che l'esistenza di una mera prassi amministrativa non garantisce, di per sé, che lo Stato membro si sia conformato alle prescrizioni comunitarie, dal momento che un comportamento amministrativo è esposto a facili modifiche. Pertanto, la Commissione osserva che lo Stato membro possa ritenersi in linea con gli obblighi di adattamento alla normativa europea solo se i suoi atti normativi, e non solo quelli amministrativi, sono compatibili con la stessa legislazione europea.

Stato della Procedura

Il 24/11/2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno ottemperato alle richieste della Commissione mediante l'art. 69 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, per cui, in data 22/3/2012, la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE****“Esercizio di poteri speciali”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla “libertà di circolazione dei capitali” e alla “libertà di stabilimento di impresa”. Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. “poteri speciali”, come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell’art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell’art.4 della Legge Finanziaria 2004, dei DPCM in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui “Enel s.p.a.”, “Finmeccanica s.p.a.”, “Eni s.p.a.”, “Snam Rete Gas s.p.a.” e “Terna s.p.a.”. Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l’importanza “strategica” di tali società, la normativa italiana intende impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da soggetti collegati ad entità statuali o ad altre organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l’erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti alla difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Legge Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM, che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di “poteri speciali” all’azionista Stato italiano. Detti “poteri speciali” consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all’acquisto, da parte di terzi, di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare “interessi vitali dello Stato”. Pertanto la normativa nazionale, nell’intento di prevenire pericolose “scalate” a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto finalizzato alla tutela di interessi pubblici definiti “vitali”, ma non puntualmente individuati. Il prepotere concesso in tal modo all’azionista Stato, rispetto agli altri azionisti, renderebbe l’acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, un ostacolo e alla “libera circolazione” dei loro “capitali” (l’acquisto di quote non implicanti il controllo della società è, infatti, una forma di investimento di capitali) e alla loro “libertà di stabilimento” (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un “veto” rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo nei rispetti delle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2004/2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite in caso di mancato rispetto delle norme	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	MM C-249/08	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca

Procedura di infrazione n. 2004/2225 – ex art. 258 del TFUE

“Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento 2371/2002/CE, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nonché del Regolamento 2244/2003/CE, concernente il controllo via satellite dei pescherecci. In particolare, in Italia, detto controllo viene applicato solo ai pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che vengano monitorati tutti i pescherecci a partire dai 15 metri di lunghezza. Sarebbe rimasto inosservato, altresì, l'obbligo di trasmettere alla Commissione la relazione semestrale di cui all'art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, prevista al fine di rendere edotto lo stesso Esecutivo dell'Unione europea del funzionamento dell'efficacia del monitoraggio in questione. Si registra, inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall'articolo 3 del Regolamento CE 2847/1993, nonché la mancata predisposizione, da parte delle Autorità marittime nazionali, delle istruzioni previste dall'art. 24, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007 è stato notificato all'Italia un parere motivato ex art 258 TFUE, cui il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto nel maggio 2007 e in data 20 agosto 2007, con note recanti una serie di chiarimenti.

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 8 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione delle norme relative al sistema VMS (Vessel monitoring system).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Scheda 2 – Pesca**Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 260 del TFUE**

“Mancato controllo circa l’impiego di reti da posta derivanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza del 29/10/2009, C-249/2008, con la quale la Corte di Giustizia UE ha constatato l'inottemperanza dello stesso Stato membro agli obblighi di cui all'art. 1 del Reg. 2241/87/CEE e agli artt. 2 e 31 del Reg. 2847/93/CEE, sul divieto di detenzione ed uso di “reti da posta derivanti”, come responsabili del depauperamento del patrimonio ittico mediterraneo. La sentenza sottolinea come, in Italia, siano ravvisabili le seguenti situazioni: 1) mancanza di controlli, ispezioni e attività di sorveglianza in genere - efficaci e frequenti - sull'esercizio della pesca, onde individuare le infrazioni ai divieti comunitari di detenzione e uso di reti da posta come quelle sopra indicate; 2) difetto - una volta individuate le violazioni - di applicazione di provvedimenti sanzionatori effettivamente incisivi, in grado di neutralizzare il vantaggio economico derivante dalla violazione. Circa il primo punto, la Commissione deriva, dalle informazioni fornite dalle Autorità italiane, che il compito di eseguire i controlli in questione pertiene essenzialmente al Corpo della Guardia Costiera. Quest'ultimo, oberato da una molteplicità di altre funzioni (soccorso in mare, sicurezza marittima, protezione dell'ambiente marino e, da ultimo, controllo dei poderosi flussi migratori facenti seguito alla c.d. “primavera araba”), considera il monitoraggio sulla legalità della pesca come ufficio puramente secondario, cui non sono dedicate né risorse materiali specifiche né razionali programmazioni dei relativi interventi. Peraltro, si ravvisano: la mancanza di coordinamento della Guardia Costiera con altre strutture competenti (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato), nonché la scarsa qualità delle verifiche (il personale preposto ai controlli ignora le procedure di valutazione c.d. volume/lunghezza, essenziali ad un'efficiente monitoraggio). Peraltro, il taglio al bilancio della Guardia Costiera ha comportato, per il 2011, la decurtazione di un terzo delle già insufficienti ispezioni. I controlli esistenti, inoltre, non vengono condotti su tutta la filiera della pesca (ad esempio sull'immissione del pescato sul mercato), ma solo sulle attività espletate in mare, per cui la loro efficacia risente un'ulteriore menomazione. Quanto al secondo punto evidenziato dalla sentenza, relativo all'inesistenza di sanzioni efficaci contro i trasgressori, la Commissione riconosce che il sistema repressivo-sanzionatorio attualmente vigente in materia, anche se adeguato in astratto, è nel concreto attuato in modo deficitario e non vanifica, quindi, il prodotto della violazione. Infatti, si rilevano solo 41 procedimenti attivati nel 2010 - di cui nessuno di tipo penale - culminati per lo più nell'irrogazione della modesta sanzione amministrativa di € 2000 (a fronte di una previsione normativa che consente l'irrogazione di sanzioni sino a 6000 Euro). Inoltre, in nessun caso detta sanzione amministrativa è stata accompagnata dalla confisca degli strumenti vietati o dalla sospensione della licenza di pesca

Stato della Procedura

Il 29/9/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE (Causa C-249/08).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo, in quanto impone un incremento notevole delle attività di monitoraggio richieste dalla Commissione

PAGINA BIANCA

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/1152	Mancata attuazione della Direttiva 2010/74/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l'iscrizione del principio attivo biossido di carbonio nell'allegato I al tipo di prodotto 18	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/1151	Mancata attuazione della Direttiva 2010/72/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere lo spinosad come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/1076	Mancato recepimento della Direttiva 2010/51/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il N,N-dietil-m-toluammide come principio attivo nell'allegato I di tale Direttiva	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/1075	Mancato recepimento della Direttiva 2010/50/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il dazomet come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2011/0854	Mancata attuazione della Direttiva 2011/38/UE che modifica l'allegato V della Direttiva 2004/33/CE relativa ai valori massimi del pH per i concentrati piastriatici alla fine del periodo massimo di conservazione	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 6 2011/0612	Mancata attuazione della Direttiva 2010/71/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metofluthrin come principio attivo nel relativo allegato I	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2010/4212	Non corretta applicazione della Direttiva 2001/20/CE (Direttiva sulla "sperimentazione clinica") per quanto riguarda il concetto del cosiddetto "parere unico"	MM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 8 2010/0684	Mancata attuazione della Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2010/0522	Mancata attuazione della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'alfacloraloso come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2010/0521	Mancata attuazione della Direttiva 2009/092/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2008/2030	Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 12 2007/4516	Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del Decreto Legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997.	PM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/1152– ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/74/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l’iscrizione del principio attivo biossido di carbonio nell’allegato I al tipo di prodotto 18”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva che l’Italia non ha ancora dato attuazione, nel proprio diritto nazionale, alla Direttiva 2010/74/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l’iscrizione del principio attivo biossido di carbonio nell’allegato I al tipo di prodotto 18.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 ottobre 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/74/UE mediante Decreto del Ministero della Salute, in data 11 novembre 2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/1151– ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/72/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere lo spinosad come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva che l’Italia non ha ancora dato attuazione, nel proprio diritto nazionale, alla Direttiva 2010/72/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere lo spinosad come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 ottobre 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. LE Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/72/UE mediante Decreto del Ministero della Salute in data 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 16 gennaio 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/1076– ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/51/UE della Commissione, dell’11 agosto 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il N,N – dietil – m – toluammide come principio attivo nell’allegato I di tale Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva che nell’ordinamento interno italiano non è stata ancora trasposta la Direttiva 2010/51/UE della Commissione, dell’11 agosto 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il N,N – dietil – m – toluammide come principio attivo nell’allegato I di tale Direttiva.

Ai sensi dell’art. 2 della medesima, gli Stati membri debbono adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 luglio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/51/UE precedentemente all’emissione della presente messa in mora, precisamente tramite Decreto del Ministero della Salute in data 21 luglio 2011. Tale provvedimento, tuttavia, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 5 gennaio 2012. Venuta a conoscenza del provvedimento in questione, la Commissione ha archiviato la presente procedura in data 22 marzo 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/1075— ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/50/UE della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il dazomet come principio attivo nell'allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva che nell'ordinamento interno italiano non è stata ancora trasposta la Direttiva 2010/50/UE della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il dazomet come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.

Ai sensi dell'art. 2 della medesima, gli Stati membri debbono adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 luglio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nel diritto nazionale la Direttiva in questione mediante Decreto del Ministero della Salute in data 21 luglio 2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/0854– ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2011/38/UE che modifica l’allegato V della Direttiva 2004/33/CE relativa ai valori massimi del pH per i concentrati piastrinici alla fine del periodo massimo di conservazione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2011/38/UE che modifica l’allegato V della Direttiva 2004/33/CE relativa ai valori massimi del pH per i concentrati piastrinici alla fine del periodo massimo di conservazione.

L’art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Con nota del 12 ottobre 2011, n. 9626, le Autorità italiane hanno reso edotta la Commissione del fatto per cui i provvedimenti attuativi, di cui sopra, risultavano al momento in via di predisposizione.

Tuttavia, in quanto detti provvedimenti non sono stati successivamente comunicati alla Commissione stessa, quest’ultima ritiene che i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. LE Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/38/UE mediante il Decreto del Ministero della Salute del 3 febbraio 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/0612– ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/71/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metofluthrin come principio attivo nel relativo allegato I”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/71/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metofluthrin come principio attivo nel relativo Allegato I.

L’art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 aprile 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/71/UE mediante Decreto del Ministero della Salute in data 9 giugno 2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 – Salute

Procedura di infrazione n. 2010/4212 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretta applicazione della Direttiva 2001/20/CE (Direttiva sulla “sperimentazione clinica”)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva l'incorretta attuazione della Direttiva 2001/20/CE sulla sperimentazione clinica, con riguardo all'istituto previsto dall'art. 7 di essa Direttiva, concernente il c.d. “parere unico”. La Direttiva in questione prevede - a tutela della salute, della sicurezza e di tutti i diritti in genere delle persone che si sottopongono a sperimentazione clinica - l'obbligo degli Stati membri di costituire dei “comitati etici”, composti di personale sia tecnico (sanitario) che “laico”, incaricati di autorizzare tale sperimentazione in quanto conforme ai requisiti stabiliti dalla Direttiva medesima, nonché di vigilare sullo svolgimento concreto di detta sperimentazione. In particolare, la sperimentazione non può avere inizio se l'organismo promotore della sperimentazione (c.d. “sponsor”) non ha ottenuto, al riguardo, un “parere” positivo espresso dal comitato etico di cui sopra. La sperimentazione, peraltro, può essere monocentrica, cioè svolgersi in un solo sito e ad opera di un solo sperimentatore, ovvero pluricentrica, nel caso in cui venga attuata in più siti diversi e da parte di più soggetti sperimentatori. Nel caso di sperimentazione pluricentrica, dunque, può ricorrere l'evenienza di una pluralità di pareri diversi, dal momento che i siti e i relativi comitati etici sono molteplici. Con riferimento a tale situazione, quindi, affinché la tutela dei soggetti sottoposti alla sperimentazione non vada a discapito della snellezza delle procedure autorizzative, l'art. 7 della Direttiva dispone che, nel caso in cui la sperimentazione pluricentrica si svolga nell'ambito di più siti ubicati tutti nello stesso Stato membro, il parere richiesto si presenti, all'esterno, come “unico”. Per quanto attiene ai tempi per l'emissione di tale parere, si dispone che esso, in ogni caso, debba essere reso entro tassativi 60 giorni. L'Italia ha dato attuazione alla Dir. 2001/20/CE, in oggetto, mediante il Decreto Legislativo n. 211/2003. L'art. 7 di esso Decreto disciplina il coordinamento - nel caso di sperimentazione pluricentrica presso siti localizzati, tutti, su territorio italiano - fra il parere reso dal comitato etico presso l'Autorità di sperimentazione “coordinatrice”, da una parte, ed i pareri forniti dai comitati etici presso le strutture di sperimentazione “satelliti”, dall'altra. In proposito, la Commissione osserva che tali modalità di concertazione, come disciplinate dalla legislazione italiana, non garantiscono effettivamente la formazione di un parere unitario nei confronti dello “sponsor”. Infatti, l'art. 7 del Decreto n. 211/2003 - laddove stabilisce che i comitati etici “satellite” hanno non solo il potere di accettare o rifiutare “in toto” il parere del comitato centrale, ma anche quello di “giudicare tutti gli aspetti” del protocollo della sperimentazione - ha alimentato una prassi interpretativa per cui i comitati satellite interloquiscono direttamente con lo sponsor, contrapponendo il proprio parere a quello dell'organismo centrale. Da tali difficoltà di coordinamento fra i diversi pareri deriverebbe, peraltro, un appesantimento dell'iter procedurale che non consentirebbe, il più delle volte, che lo stesso parere unitario, ove si determini, venga esternato nel termine di 60 giorni indicato dalla Direttiva 2001/20/CE stessa.

Stato della Procedura

Il 6 aprile 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8 – Salute

Procedura di infrazione n. 2010/0684 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acroleina come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell’ 8 febbraio 2010, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acroleina come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

L’art. 2 della stessa prevede che gli Stati membri pongano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 agosto 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva che le Autorità italiane non hanno ancora notificato i suddetti provvedimenti di attuazione, per cui ne deriva che la Direttiva 2010/5/UE non è ancora stata trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/5/UE mediante Decreto del Ministero della Salute in data 5 luglio 2011. Si precisa che in data 26 gennaio 2012 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 9 – Salute

Procedura di infrazione n. 2010/0522 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’alfacloraloso come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nel senso di disporre l’iscrizione del bromadiolone come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

In base all’art. 2 della stessa, gli Stati membri emettono, entro il 30 giugno 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei all’attuazione della medesima all’interno dei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva come il Governo italiano non abbia ancora comunicato i provvedimenti suddetti, ritenendo, pertanto, che gli stessi non siano stati ancora adottati. Di conseguenza, la Direttiva 2009/93/CE non avrebbe ancora ricevuto attuazione nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/93/CE mediante Decreto del Ministero della Salute in data 14/4/2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 10 – Salute

Procedura di infrazione n. 2010/0521 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/092/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ordinamento nazionale italiano, della Direttiva 2009/092/CE emessa dalla Commissione il 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'integrazione, fra i principi attivi indicati nell'allegato I di quest'ultima Direttiva, del bromadiolone.

In base all'art. 2 della stessa Direttiva 2009/92/CE, gli Stati Membri assumono, entro il 30 giugno 2010, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee all'attuazione della medesima nell'ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva come il Governo italiano non abbia ancora reso la comunicazione di cui sopra, per cui si ritiene che le suddette misure, che ne costituiscono l'oggetto, non siano state ancora adottate. Di conseguenza, la Direttiva 2009/092/CE non sarebbe stata ancora attuata nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/092/CE mediante Decreto del Ministero della Salute in data 14/4/2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 11 – Salute**Procedura di infrazione n. 2008/2030 - ex art. 258 del TFUE****“Direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute****Violazione**

La Commissione europea rileva che l'Italia non garantirebbe piena attuazione alla normativa UE in materia fitosanitaria. In proposito, l'art. 16 della Direttiva 2000/29/CE, ai paragrafi 1, 2 e 3, reca una serie di obblighi informativi a carico degli Stati membri. Il suddetto paragrafo 1 dispone che i predetti rendano immediatamente edotti la Commissione e gli altri Stati membri, per iscritto, della “presenza” nel loro territorio di organismi nocivi ricompresi nei relativi elenchi di cui agli allegati I e II della Direttiva stessa, nonché della “comparsa”, in una parte del loro territorio dove prima non erano stati segnalati, di altri organismi nocivi menzionati nelle apposite sezioni degli stessi allegati I e II. Il paragrafo 2, invece, prevede l'obbligo di comunicare, altresì, la “comparsa” nel territorio di organismi nocivi non menzionati nei suddetti allegati. Tali notifiche consentono alla Commissione e agli altri Paesi UE di adottare, tempestivamente, le misure adeguate ad impedire la propagazione degli organismi dannosi nell'aree ancora immuni, essendo ammessa peraltro la possibilità che la Commissione revochi o modifichi gli interventi già promossi dallo Stato membro. Sul punto, la Commissione rileva che i dati, contenuti nei rapporti inviati dal Governo italiano, sono insufficienti, in ragione, fra l'altro, di un'inadeguata interpretazione del concetto di “comparsa”, con riferimento al disposto dell'art. 16 par. 2 della citata Dir. 2000/29/CE. Quest'ultima, come in precedenza già precisato, fa obbligo agli Stati di notificare la “comparsa” sul loro territorio di fitopatologie, ancorchè non espressamente menzionate negli allegati alla Direttiva stessa. Peraltro, la Commissione specifica che la “comparsa” deve ravvisarsi anche quando i parassiti, già presenti su alcune aree del territorio statale, si propaghino ad altre aree prima immuni, ovvero aggrediscano specie botaniche che prima non erano ritenute sensibili. Pertanto, l'Italia avrebbe dovuto eseguire la notifica anche in relazione alle ipotesi di “comparsa” come sopra descritte. Inoltre la Commissione contesta la violazione dell'art. 2, par. 1, lett. h) della Direttiva in questione. Esso prevede – circa le c.d. “zone protette” da un determinato agente nocivo per i vegetali – due distinti obblighi a carico degli Stati membri: il primo impone agli stessi di eseguire, almeno una volta l'anno, ispezioni “ufficiali” sulle predette aree, comunicandone i risultati alla Commissione. Il secondo invece prevede che, ove gli Stati UE facciano scoperta della presenza, nelle aree stesse, degli agenti parassitari a protezione dei quali l'area medesima è stata istituita, ne diano comunicazione alla Commissione senza indugio, quindi indipendentemente dall'elaborazione delle relazioni attinenti alle ispezioni ufficiali. L'Italia avrebbe infine violato l'obbligo, di cui all'art. 16 predetto, di adottare misure idonee ad eradicare o a contenere la diffusione di organismi nocivi.

Stato della Procedura

Il 18 marzo 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, in termini di un aumento della spesa sanitaria per potenziare le strutture fitosanitarie.

Scheda 12 – Salute

Procedura di infrazione n. 2007/4516 - ex art. 258 del TFUE.

“Nuove modalità di adempimenti, registrazione ed iscrizione in repertorio dei dispositivi medici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la non conformità alle Direttive comunitarie 93/42/CEE, 90/385/CEE e 1999/93/CE, di alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e nel Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2007. In generale, si censura la circostanza per cui, ai sensi di tale Decreto, la commercializzazione dei dispositivi medici in Italia viene vincolata al rispetto di presupposti non previsti dalla disciplina comunitaria e tali, in definitiva, da chiudere il mercato italiano di tale prodotto alle importazioni dall'estero, comprese quelle dagli altri Stati membri UE. In particolare, si rileva che la normativa comunitaria sopra menzionata prevede che i dispositivi medici appartenenti alla classe I, nonché i sistemi e kit completi per campo operatorio, possano essere commercializzati in base a semplice comunicazione, alle Autorità del Paese membro ove l'impresa è stabilita, dell'indirizzo del fabbricante e della descrizione dell'apparecchio in questione. La normativa italiana, invece, richiede che i suddetti dispositivi, quando gli stessi siano stati messi in commercio in uno Stato membro diverso dall'Italia, possano circolare su territorio italiano solo a condizione della “registrazione” di ogni singolo strumento in un apposito repertorio gestito dalle Autorità italiane. Al riguardo, l'Italia si è dimostrata, recentemente, propensa all'eliminazione dell'obbligo di registrazione per i prodotti sopra menzionati, chiedendo tuttavia di mantenere tale obbligo nel caso in cui gli stessi costituiscano oggetto di pubblica offerta in una gara di appalto indetta dal Servizio Sanitario Nazionale. In risposta, la Commissione ha suggerito all'Italia di modificare il Decreto 46/1997 nel senso per cui i fabbricanti dei dispositivi in oggetto non sarebbero obbligati alla registrazione dei loro prodotti ma semplicemente facoltati ad essa, quando intendano partecipare ad una gara di appalto promossa dal SSN, con la prospettiva, qualora procedano a registrazione, di essere esentati dal ripetere le caratteristiche del prodotto nell'offerta formulata. La Commissione rileva, ancora, che il Decreto 46/1997 subordina la commercializzazione dei dispositivi medici alla comunicazione, alle competenti Autorità italiane, di una serie di informazioni, alcune delle quali superflue rispetto alla finalità di garantire un'efficace sorveglianza del mercato (tipo: volumi annui di venduto, prezzi di vendita etc). Si contesta, infine, che il Decreto del Ministero della Salute, in precedenza citato, prevede che il SSN possa acquistare i dispositivi in argomento solo previo pagamento di un'imposta di 100 Euro per ogni dispositivo, circostanza, questa, che creerebbe un eccessivo intralcio alla libera circolazione dei beni di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2009 è stata inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un impatto finanziario negativo, a seguito della riduzione del gettito fiscale connessa all'eventuale soppressione dell'imposta di 100 Euro per l'offerta di dispositivo medico al SSN.

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/1150	Mancata attuazione della Direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell' 8 settembre 2010, che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le Direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0851	Mancata attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2011/0840	Mancata attuazione della Direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/0839	Mancata attuazione della Direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2011/0608	Mancata attuazione della Direttiva 2009/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 6 2010/0117	Mancata attuazione della Direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e	MM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
	treni sul sistema ferroviario della Comunità.			
Scheda 7 2009/2320	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2006/22/CE.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2008/4387	Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2008/2097	Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	RC (369/11)	Si	Stadio invariato
Scheda 10 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2011/1150 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell’8 settembre 2010, che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le Direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell’ 8 settembre 2010, che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le Direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali.

Ai sensi dell’art. 7 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 29 settembre 2011, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/62/UE mediante il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 febbraio 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2011/0851 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa, gli Stati membri sono obbligati - entro due mesi dall’entrata in vigore della medesima nell’ambito normativo europeo e, quindi, entro 12 mesi dal 29 giugno 2010 ovvero entro il 29 giugno 2011 - ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della medesima nell’ambito del diritto interno. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno precisato che l’art. 18 della Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge Comunitaria 2010), contiene una delega al Governo per l’attuazione della Direttiva 2010/36/UE in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2011/0840 - ex art. 258 del TFUE**

"Mancato recepimento della Direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.

Ai sensi dell'art. 11 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 17 giugno 2011, ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della medesima nell'ambito del diritto interno. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 18 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/21/CE mediante il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 164.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2011/0839 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo.

Ai sensi dell'art. 25 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 17 giugno 2011, ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della medesima nell'ambito del diritto interno. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 18 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/18/CE mediante il Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 165.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2011/0608 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali.

Al sensi dell’art. 13 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 15 marzo 2011, ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della medesima nell’ambito del diritto interno. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/12/CE mediante il Decreto Legge 24 Gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, segnatamente tramite le disposizioni contenute negli articoli da 71 a 82.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2010/0117 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2007/59/CE, emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

Ai sensi dell’art. 36 della medesima, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della stessa nell’ordinamento interno, entro la data del 4 dicembre 2009.

In proposito, la Commissione ritiene che le Autorità italiane non abbiano ancora emanato i provvedimenti idonei alla trasposizione della Direttiva in questione nell’ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

Il 27 gennaio 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 247.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2009/2320 – ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2006/22/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato adempimento agli obblighi risultanti dal combinato disposto degli artt. 9 e 16 della Direttiva 2006/22/CE, dal quale si derivano le “norme minime” rivolte a garantire applicazione ai precedenti Regolamenti 561/2006 e 3821/85, relativi alla sicurezza sociale e ai controlli nell’ambito dei trasporti su strada. In particolare, l’art. 9 della Direttiva in questione, al fine di agevolare i controlli sulle imprese di trasporto, impone agli Stati membri della UE di mettere a punto un sistema di “classificazione dei rischi”, sulla base del numero e della gravità delle infrazioni che le stesse imprese commettono nei confronti delle disposizioni attinenti i tempi di guida, i periodi di riposo e il tachigrafo digitale. Riguardo ai tempi di attuazione di tale sistema, l’art. 16 della Direttiva medesima faceva carico agli Stati predetti di provvedere entro la data del 1° aprile 2007. Inoltre, il medesimo articolo 9 prevedeva che, onde consentire agli Stati UE di approntare dei sistemi di classificazione del rischio sostanzialmente uniformi, la Commissione assolvesse al compito di redigere delle “Linee guida”, che fossero di orientamento alle Autorità nazionali.

Al riguardo, la Commissione precisa di avere già, per parte sua, elaborato le “Linee guida” in argomento, ma di non disporre di adeguate informazioni atte a dimostrare che le Autorità italiane abbiano, di conseguenza, approntato un congruo sistema di classificazione del rischio, che avrebbero dovuto predisporre, peraltro, entro il termine predetto del 1° aprile 2007.

Interpellate al riguardo, le Autorità italiane comunicavano che la Direttiva 2006/22/CE, in oggetto, era stata recepita unitamente alle Direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, ma non indicavano, tuttavia, i provvedimenti ulteriori, rispetto a quelli di recepimento di tali Direttive nell’ordinamento interno, che avrebbero consentito l’introduzione del sistema di classificazione di cui sopra. La Commissione, pertanto, deduce che tali provvedimenti non siano stati emanati e che, conseguentemente, gli obblighi sanciti all’art. 9 della Direttiva 2006/22/CE siano rimasti inosservati.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/4387— ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione del Regolamento CE 4055/86, relativo al principio della libera prestazione dei servizi ai servizi marittimi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, in materia di tasse portuali, sarebbe incompatibile con il principio della “libera prestazione dei servizi”. Quest’ultimo trova riconoscimento nell’art. 49 del Trattato CE, nonché, per il settore dei “servizi di collegamento”, nell’art 1, comma 1, del Regolamento 4055/86, il quale ne estende l’applicazione, dall’ambito dei trasporti tra uno Stato membro e l’altro, a quello dei trasporti fra gli Stati membri e gli stati terzi. In Italia, l’art. 1 del D.P.R. 107/2009 prevede che le navi italiane ed “equiparate” (fra cui anche le navi comunitarie), siano colpite da una tassa di “ancoraggio” dipendente dalla stazza della nave stessa, aggiungendo, tuttavia, che ove la nave provenga dall’estero o sia diretta all’estero, debba sopportare un’ulteriore tassa di ancoraggio sulle merci caricate in coperta o nelle sovrastrutture. In proposito, la Commissione ritiene che la norma italiana applichi un trattamento deteriore agli scambi marittimi con l’estero, rispetto a quello riservato agli scambi interni al mare territoriale italiano. Inoltre, l’art. 2 del suddetto Decreto stabilisce che le merci imbarcate e sbarcate nei porti italiani subiscano una “tassa portuale”: quest’ultima è prevista in misura ridotta per i trasporti interni al territorio marittimo italiano, rispetto ai casi di trasporto da e verso l’estero. I traffici marittimi transfrontalieri ne vengono, così, ulteriormente penalizzati. Infine, l’art. 2 comma 3 del D.P.R. omette di estendere ai traffici da/verso i paesi terzi l’esenzione fiscale di cui all’art. 3 del D. L. 153/88, circa le merci caricate su carri ferroviari o altri veicoli o trasportate in containers, derivandone un ulteriore rafforzamento della discriminazione fiscale nei confronti dei collegamenti con l’estero, specialmente con paesi extracomunitari. In definitiva, la Commissione osserva che l’applicazione di un trattamento fiscale meno gravoso agli scambi marittimi fra porti italiani - rispetto a quello applicato ai traffici marittimi con Stati membri o con stati terzi - agisce come deterrente, nei confronti degli operatori del settore, italiani e non, verso la scelta delle tratte con l’estero, rendendo più attraenti, in quanto tassati più lievemente, i collegamenti circoscritti al territorio marittimo italiano. Quindi, verrebbe limitato il diritto delle imprese di trasporti marittimi di rendere liberamente, fuori d’Italia, i loro servizi.

Stato della Procedura

L’1 ottobre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura potrebbe produrre, sul bilancio pubblico, un impatto finanziario negativo (minori entrate) ove si estendano, agli scambi con l’estero, le agevolazioni fiscali esistenti. L’eliminazione della “tassa di ancoraggio aggiuntiva” per le navi da/per l’estero, implicherebbe la perdita di circa 13 milioni di euro annui. La riduzione della “tassa portuale”, nei confronti delle stesse navi, diminuirebbe il gettito fiscale di circa 19 milioni di euro annui. Il tutto per una perdita di entrate pari, complessivamente, a 32 milioni di euro annui.

Scheda 9 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2097 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva che le Direttive n. 91/440/CEE e n. 2001/14/CE, relative alla liberalizzazione del settore dei servizi di trasporto ferroviario, non sono state correttamente applicate. L'art.6 della Dir. 2001/14/CE dispone che le funzioni “essenziali” - consistenti nel potere di concedere, ai vari prestatori di servizi di trasporto ferroviario, il diritto di utilizzare la rete ferroviaria - vengano svolte da enti che non siano dipendenti, loro stessi, da imprese che erogano i medesimi servizi di trasporto. Infatti, la circostanza che l'ente titolare delle “funzioni essenziali” - che debbono essere esercitate in modo da far salva la concorrenza nell'ambito del mercato ferroviario - sia collegato con operatori esercenti un'attività economica relativa allo stesso mercato, comprometterebbe la neutralità del primo. La normativa italiana, al riguardo, attribuisce le “funzioni essenziali” alla “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A”, controllata dalla holding “Ferrovie dello Stato” che controlla, altresì, la società ferroviaria “Trenitalia”. Pertanto, l'ente titolare delle funzioni essenziali è controllato al 100% da un altro ente (la holding), il quale, in quanto controlla, sempre al 100%, un terzo ente prestatore di servizi di trasporto ferroviario, di fatto si identifica con quest'ultimo. Infatti, se da un punto di vista formale non è la holding ad esercitare l'attività economica (quest'ultima è infatti giuridicamente imputabile alla controllata “Trenitalia”), è indubitabile che, sotto il profilo sostanziale ed economico, è la stessa holding ad essere imprenditrice ferroviaria, attraverso il controllo al 100% della medesima “Trenitalia” (un controllo totalitario è un'identificazione). Quindi le “funzioni essenziali” sarebbero attribuite, in Italia, ad un ente (RFI s.p.a.) di fatto dipendente da un altro ente (la holding), il quale si immedesima in un'impresa di trasporto ferroviario. Pertanto, il titolare delle “funzioni essenziali” non opererebbe in condizioni di imparzialità. La Commissione, invero, non esclude in modo assoluto che una società “controllata” da una “holding” possa essere indipendente da quest'ultima, ma sottolinea che - in quanto, normalmente, sussiste una dipendenza - spetta all'Italia dimostrare l'esistenza di circostanze, peculiari al caso concreto, che dimostrino il contrario: fondamentale, in merito, sarebbe la prova (non ancora prodotta) dell'esistenza di prescrizioni normative o statutarie che, derogando alle comuni regole societarie, sottraessero alla società “holding” la possibilità, spettante quale socio di maggioranza, di revocare arbitrariamente gli amministratori della controllata titolare delle “funzioni essenziali”. Ove la “holding” fosse effettivamente spogliata di un tale potere, non potrebbe più agitare la minaccia della destituzione degli amministratori della controllata, per piegare i medesimi ai suoi dettami. Da ultimo, la Commissione rileva che l'“Autorità di regolamentazione”, che dovrebbe garantire il rispetto di tutte le prescrizioni anzidette, viene in concreta resa impotente dal fatto che l'ordinamento italiano non le consente di infliggere sanzioni pecuniarie ai trasgressori.

Stato della Procedura

Il 22/8/2011 è stato notificato un ricorso ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per il superamento della procedura, l'Italia dovrebbe, tra l'altro, dotare l'Autorità di regolamentazione di un potere sanzionatorio pecuniario. Ne deriverebbe un aumento delle entrate statali.

Scheda 10 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2007/4609 - ex art. 258 del TFUE****“Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 4 del Regolamento n. 3577/92, il quale applica ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) il principio della “libera prestazione dei servizi”. In base a detto articolo, le Amministrazioni pubbliche degli Stati membri possono stipulare contratti di affidamento, a determinate imprese, dell'erogazione del servizio di trasporto marittimo, a condizione, tuttavia, che gli affidamenti stessi vengano effettuati in base a regole non discriminatorie, senza privilegiare gli armatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione europea. Ove, infatti, l'appalto o la concessione di servizi fossero attribuiti, dalla Pubblica Amministrazione, tramite applicazione di un trattamento di favore nei confronti dei candidati domestici a scapito di quelli transfrontalieri, ne deriverebbe una lesione della libertà, riconosciuta ai secondi, di fornire i loro servizi all'interno dello Stato in cui tali regole vigono. Pertanto, la legislazione europea dispone che, normalmente, gli affidamenti di servizi pubblici, da parte delle P.A. degli Stati membri UE, venga effettuata attraverso procedure di pubblica gara, ritenute più idonee, rispetto ad altre, a garantire la parità di trattamento degli operatori che vi partecipano. Ora, con riguardo all'affidamento, da parte della P.A., del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole, risulta che lo Stato italiano abbia, in passato, attribuito il medesimo servizio a ciascuna delle imprese del gruppo Tirrenia, tramite apposite Convenzioni la cui stipula, al momento, non era stata obbligatoriamente subordinata all'esperimento di un pubblico concorso. Scadute tali Convenzioni il 31 dicembre 2008, il riaffidamento del servizio in questione si sarebbe dovuto informare al rispetto di regole non discriminatorie per gli operatori transfrontalieri, procedendo, pertanto, per gara pubblica. Per converso, risulta che le convenzioni in oggetto, già scadute, siano state prorogate dapprima dall'art. 1, comma 999, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (senza indicazione della scadenza della proroga) e, da ultimo, con l'art. 19 ter, paragrafo 6, del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, fino al termine del 30 settembre 2010. Le Autorità italiane precisavano tuttavia che, alla data da ultimo citata, i nuovi operatori, selezionati in base a pubblica gara europea, sarebbero stati pronti a subentrare ai vecchi concessionari, dal momento che, alla data stessa, i procedimenti concorsuali di riaffidamento del servizio sarebbero stati definitivamente ultimati. A dispetto di tali pronostici, le Autorità italiane informavano la Commissione, il 10/9/2010, che le gare di affidamento già indette, relative a certi segmenti del servizio, non erano giunte a conclusione perché collegate al processo di privatizzazione dei vecchi concessionari, che all'epoca aveva subito un'interruzione. Peraltro, con Legge del 1° ottobre 2010 n. 163, l'Italia prorogava ulteriormente le Convenzioni relative ad altri segmenti del servizio, per i quali non si era provveduto all'indizione di alcun procedimento concorsuale di riaffidamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto la situazione italiana incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi applicato al settore di riferimento.

Stato della Procedura

In data 24/11/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Tutela dei Consumatori

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/1078	Mancato recepimento della Direttiva 2011/17/UE che abroga le Direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2009/2145	Non corretto recepimento della Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.	PM (Decisione di ricorso)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Tutela dei Consumatori

Procedura di infrazione n. 2011/1078 - ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le Direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto interno italiano, della Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le Direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.

Ai sensi dell'art. 5 della stessa, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento dell'art. 1 della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data 30 giugno 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, dal momento che la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, ritiene che i provvedimenti attuativi, di cui sopra, non siano stati adottati.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/17/UE mediante il Decreto Legislativo n. 46 del 16 aprile 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Tutela dei Consumatori**Procedura di infrazione n. 2009/2145 - ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea sostiene che il Decreto Legislativo 2005/190, che recepisce la Direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, abbia introdotto delle indebite modifiche ad alcune norme contenute nella Direttiva stessa. In primo luogo, si rileva che l'art. 3, par. 1 della Direttiva – descrivendo il tipo di informazioni che, prima della stipula del contratto, debbono essere fornite dal fornitore al consumatore - stabilisce che il primo deve sempre rendere edotta la controparte in ordine, fra l'altro, all'identità del rappresentante del fornitore stesso, quando esso rappresentante risieda nello stesso Stato membro in cui risiede il consumatore. Per contro, l'art. 4 del Decreto stabilisce che il consumatore debba essere informato dell'identità del rappresentante solo se quest'ultimo è stabilito in Italia, e non anche in tutti gli altri casi in cui risieda in un altro Paese membro, pur nell'ipotesi in cui il consumatore risieda anch'egli in tale Paese. Sul punto, la Commissione rileva che le Autorità italiane, pur manifestando l'intenzione di modificare la normativa contestata, non si sono ancora attivate. In secondo luogo, la Direttiva esclude il diritto di recesso (ammesso in via generale entro il termine di 15 gg. dalla stipula del contratto), nel caso in cui il contratto finanziario “abbia avuto esecuzione” da ambo le parti. Al riguardo il suddetto Decreto di attuazione, con riferimento al contratto finanziario di assicurazione per danni da autoveicoli e natanti, avrebbe previsto un'esclusione del diritto di recesso nel caso in cui, anche se non fossero ancora decorsi i quindici giorni, si fosse già verificato l'evento dannoso, dovendosi considerare, tale circostanza, come un'ipotesi di “esecuzione” del contratto. In merito la Commissione precisa che la circostanza, per cui l'evento assicurato si sia verificato una volta sola, non sarebbe sufficiente ad integrare una piena esecuzione del contratto (a tal uopo si richiederebbero più eventi dannosi), per cui la norma italiana dilaterrebbe, rispetto alla Direttiva, l'ambito di esclusione del diritto di recesso. Le Autorità italiane hanno replicato che, ove nel caso di specie il diritto di recesso fosse ammesso e, pertanto, si consentisse all'assicurato di esercitare il recesso stesso dopo la verifica del sinistro, questi potrebbe ottenere la liquidazione “in toto” dell'indennizzo, pur avendo pagato, in ragione della breve durata del rapporto, una frazione di premio assai modesta. In risposta, la Commissione precisa che, per la Direttiva, il recesso ha effetto retroattivo, per cui ciascuna parte deve rimborsare, all'altra, tutto quanto ottenuto da quest'ultima in base all'esecuzione del contratto. Ne deriva che l'impresa rimborserà al consumatore la piccola frazione di premio ricevuta, mentre il consumatore non potrà pretendere, né trattenere se lo ha già ricevuto, l'indennizzo per l'evento dannoso. L'ultima censura della Commissione verte sul fatto per cui, laddove l'art. 7 della Direttiva fissa in 30 giorni il termine concesso ad entrambe le parti, dopo il recesso, per restituire all'altra tutto quanto ricevuto in base al contratto, la norma italiana decurta tale termine a 15 giorni.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII

PREGIUDIZIALI

PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 da C-128/09 a C-131/09, da C-134/09 a C-135/09	Valutazione dell'impatto ambientale di progetti – Direttiva 85/337/CEE – Ambito di applicazione – Nozione di “atto legislativo nazionale specifico” – Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia in materia ambientale – Portata del diritto di ricorso contro un atto legislativo	sentenza	No
Scheda 2 C-405/10	Tutela dell'ambiente – Regolamenti (CE) n. 1013/2006 e n. 1418/2007 – Controllo delle spedizioni di rifiuti – Divieto di esportazione in Libano di catalizzatori esausti	sentenza	No

Scheda 1 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C- 128/09- ex art. 267 del TFUE****“Valutazione dell’impatto ambientale di progetti”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente.****Violazione**

Si richiede alla Corte UE, da parte del Consiglio di Stato belga, di interpretare gli artt. 6 e 9 della Convenzione di Aarhus del 25/6/1998 approvata dalla CE con decisione n. 370/2005, nonché gli artt. 1, 5-8 e 10 bis della Direttiva 85/337/CEE. La Convenzione di Aarhus disciplina in generale le forme di intervento del pubblico, relativamente agli atti delle pubbliche Autorità dotati di rilevante impatto ambientale, sia in sede di adozione degli atti stessi sia in sede di sindacato successivo sui medesimi. In particolare, le sopra menzionate disposizioni della Convenzione di Aarhus stabiliscono che i soggetti, che siano titolari di interessi legittimi ovvero di diritti soggettivi, possono ricorrere, di fronte ad appositi organi giurisdizionali che è cura degli stessi Stati membri istituire alla bisogna, per sindacare la legittimità di atti od omissioni che si presume abbiano violato le norme contenute nella medesima Convenzione. L’art. 1, n. 5, tuttavia, sottrae a tale sindacato gli atti “specifici” di natura legislativa nazionale che adottano, “nei dettagli”, un progetto che incide in modo rilevante sul contesto ambientale. Si chiede pertanto alla Corte di precisare il contenuto di quest’ultima categoria di atti, nonché di chiarire se possano qualificarsi come tali e, pertanto, essere esclusi dal controllo giurisdizionale sopra indicato, i provvedimenti adottati dalle Autorità belghe come di seguito. Nel caso di specie, dunque, si era verificato che alcune concessioni - con le quali l’Amministrazione belga aveva affidato i lavori di ampliamento di strutture aeroportuali o di linee ferroviarie - erano state recepite in atti approvati dal Parlamento (e, quindi, rivestiti di natura legislativa), che aveva ravvisato in esse “imperativi interessi generali”. La questione sottoposta al giudice UE era, quindi, se tali atti, avendo assunta una legislativa e non amministrativa, rientrassero nell’eccezione di cui al suddetto art. 1, n. 5. In proposito, la Corte ha affermato che gli atti riconducibili a detta eccezione devono presentare due requisiti: 1) l’atto medesimo deve approvare il progetto dettagliatamente, e non recepire “de plano” i contenuti di un previo provvedimento amministrativo. Pertanto, il progetto deve risultare, nei suoi particolari, discusso e approvato nell’ambito di un vero e proprio iter legislativo; 2) in secondo luogo, l’intervento del legislatore nazionale deve garantire, in ogni caso, il raggiungimento degli scopi di cui alla sopra menzionata Direttiva 85/337/CEE, la quale, agli articoli citati sopra, sottopone i progetti pubblici o privati, suscettibili di influire sull’ambiente, ad una procedura di valutazione dell’impatto ambientale, prima di essere autorizzati dalle competenti Autorità. Quindi, occorre che durante l’iter legislativo siano state rispettate le procedure volte a garantire un’esauriente istruttoria - grazie anche alle informazioni fornite dal committente dell’opera e dal pubblico intervenuto - in relazione alle implicazioni ambientali del progetto, nonché alle misure atte a neutralizzare o attenuare il danno ambientale eventualmente collegato al progetto stesso. Pertanto, ove ad un atto legislativo facciano difetto i due requisiti in precedenza descritti (come nel caso di specie, in cui il legislatore recepisce supinamente - senza discuterlo e senza applicarvi la procedura di valutazione di impatto ambientale - un atto emanato da altri), lo stesso non potrà ricadere nel suddetto ambito di esenzione dallo scrutinio giurisdizionale.

Stato della Procedura**Il 18 ottobre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-128/09 (267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.**

Scheda 2 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C-405/10- ex art. 267 del TFUE****“Tutela dell’ambiente – Regolamenti (CE n. 1013/2006 e n. 1418/2007”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente.****Violazione**

Si richiede alla Corte UE, da parte dell’Alta Corte di Giustizia del Regno Unito, di interpretare il combinato disposto degli artt. 36 e 37 del Regolamento n. 1013/2006. Tale normativa comunitaria interviene in materia di esportazione, dall’Unione europea verso paesi terzi, di rifiuti destinati allo smaltimento ovvero al recupero. In particolare si chiedeva alla Corte di Giustizia di chiarire, in base all’interpretazione della disciplina in oggetto, se si può ritenere consentita l’esportazione dall’Unione europea, verso il Libano e a scopo di recupero, di rifiuti consistenti in catalizzatori esausti per autoveicoli. La risposta della Corte, in proposito, ha fatto riferimento agli argomenti che seguono: in primo luogo, il Regolamento n. 1013/2006, sopra menzionato, è rivolto ad integrare la Decisione dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) relativa al controllo del traffico transfrontaliero a scopo di recupero. In particolare, infatti, il suddetto Regolamento intende disciplinare il movimento dei rifiuti dalla UE verso stati terzi, a scopo di recupero dei rifiuti medesimi, nel caso in cui a detti stati terzi non si estenda la Decisione stessa dell’OCSE. Segnatamente, l’art. 36 prescrive che non sono esportabili in vista del loro recupero, verso stati terzi ai quali la Decisione OCSE predetta non si applica, determinate categorie di rifiuti: 1) quelle che l’allegato V al Regolamento medesimo menziona come rappresentate da rifiuti “pericolosi”; 2) quelle la cui importazione è stata fatta oggetto di divieto su disposizione dello stesso paese di destinazione. Invece, l’art. 37 del medesimo Regolamento prevede una disciplina applicabile per i rifiuti in ordine ai quali non è vietata l’esportazione e che rientrano negli allegati III o III A, nel caso in cui siano destinati a paesi terzi anch’essi non soggetti alla Decisione OCSE: in ordine a tali generi di rifiuti, detto art. 37 impone alla Commissione, entro venti giorni dall’entrata in vigore del regolamento stesso, di inviare una richiesta scritta al paese specifico non investito dalla Decisione OCSE, per ottenere un chiarimento inequivocabile in ordine alla loro esportabilità o inesportabilità. Infatti, l’art. 37 indica il contenuto delle risposte che detti paesi terzi possono fornire a tale interpello: o un divieto di esportazione, o una previa ratifica, o la dichiarazione che l’esportazione non è soggetta ad alcuna “forma di controllo”. Ora, risulta che lo Stato del Libano, nel dare risposta all’interpello rivolto dalla Commissione nei venti giorni predetti, ebbe a rispondere che la spedizione, nel Libano stesso, dei catalizzatori esausti, doveva considerarsi vietata. Attese tali circostanze, pertanto, la Corte UE ha precisato che la proibizione di esportare in Libano detta categoria di rifiuti trova il suo fondamento sia nel predetto art. 36 del Reg. 1013/2006, sia nell’anch’esso citato art. 37. Infatti, ai sensi dell’art. 36, come sopra già rammentato, sono vietati i movimenti di rifiuti, a scopo di recupero e verso paesi terzi estranei all’applicazione della Decisione OCSE, quando gli stessi rientrino nell’elenco di cui all’Allegato V, sicuramente ricomprensivo dei catalizzatori esausti in quanto menzionati con il codice B1120. Peraltro, ai sensi dell’art. 37, sono altresì vietati i movimenti, verso gli stessi paesi terzi e sempre a scopo di recupero, dei rifiuti rientranti nelle tipologie di cui agli allegati III o III A, quando lo stato terzo medesimo, interpellato sulla spedibilità del rifiuto, proveniente dall’Unione europea, nel proprio territorio, opponga un rifiuto.

Stato della Procedura**Il 10 novembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-405/10 (267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.**

PAGINA BIANCA

Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-439/09	Art. 101, nn. 1 e 3, TFUE – Regolamento (CE) n. 2790/1999 – Artt. 2-4 – Concorrenza – Pratica restrittiva – Rete di distribuzione selettiva – Prodotti cosmetici e di igiene personale – Divieto generale ed assoluto di vendita su Internet – Divieto imposto dal fornitore ai distributori autorizzati	sentenza	No
Scheda 2 C-70/10	Società dell'informazione – Diritto d'autore – Internet – Programmi "peer to peer" – Fornitori di accesso a Internet – Predisposizione di un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche al fine di impedire gli scambi dei file che ledono i diritti d'autore – Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni trasmesse	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 439/09- ex art. 267 del TFUE****“Art. 101, nn. 1 e 3, TFUE – Regolamento (CE) n. 2790/1999 – Artt. 2-4”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Corte UE viene richiesta, dalla Cour d'Appel de Paris, di interpretare l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 81 del TCE), rivolto a definire le condizioni di liceità o di illiceità delle pratiche e delle intese fra operatori economici, finalizzate ad impedire o comunque recare pregiudizio alla concorrenza nell'ambito del mercato comune dell'Unione europea. La questione atteneva alla seguente fattispecie: la società francese Pierre Fabre, operante nel settore dei prodotti cosmetici e dell'igiene personale e controllante quattro società produttrici di essi prodotti, aveva stipulato un accordo con i distributori della merce in questione, il quale impegnava i distributori medesimi (scelti dalla controparte in base a criteri selettivi), a rivendere gli articoli esclusivamente in luoghi fisici dotati di determinate caratteristiche (in pratica recanti l'assetto delle farmacie), con l'obbligo ulteriore di garantire la presenza, in tali luoghi e per tutto l'orario di vendita, di laureati in farmacia. Quindi, la puntuale prescrizione di tali modalità di vendita implicava il divieto, per i distributori stessi, di commercializzare su INTERNET i prodotti in oggetto. Al riguardo, si precisa che l'art. 81, sopra menzionato, proibisce gli accordi che rechino distorsione alla concorrenza a motivo del loro “oggetto” o del loro “effetto”. Per “oggetto” si intende il complesso delle clausole contenute in tali intese, che, ove configuri un programma lesivo della concorrenza, incorre nel divieto del predetto art. 81. La Corte ha osservato che il caso di specie, in effetti, sostanzia un accordo il cui oggetto, di per sé, inibendo a certi operatori il ricorso a certe modalità di vendita come quella “on line”, lede la loro libertà di concorrenza e ricade pertanto nel divieto di cui all'art. 81. Tuttavia, la stessa giurisprudenza pregressa della Corte ha consentito, in alcuni casi, le limitazioni che un'industria aveva imposto contrattualmente ai distributori da essa selezionati, relative alla vendita dei prodotti dell'industria stessa, sempre che ricorressero le seguenti condizioni: 1) la selezione dei distributori deve improntarsi a criteri di “qualità” non opinabili ma oggettivi, applicati in modo non discriminatorio; 2) le caratteristiche del prodotto devono richiedere, oggettivamente, l'esclusione del ricorso a certe modalità di vendita (tipo quella su INTERNET), giacché queste ultime comprometterebbero la corretta utilizzazione del prodotto da parte del consumatore; 3) le restrizioni, funzionali a garantire il legittimo scopo di cui al precedente punto, non debbono eccedere comunque quanto strettamente necessario a garantirne il raggiungimento. Quindi, la Corte ha negato la liceità dell'intesa nella fattispecie, in quanto difettosa del requisito indicato al punto 2 di cui sopra. In effetti, atteso che i prodotti cosmetico/sanitari, di cui si tratta, non rientrano nella categoria dei “medicinali”, si ritiene che l'imposta commercializzazione dei medesimi nell'ambito esclusivo di una farmacia e alla presenza di un farmacista non garantisca il cliente più di una vendita effettuata “on line”, in quanto un laureato in farmacia non sarebbe necessariamente in grado di effettuare né una diagnosi delle condizioni di salute del singolo consumatore né, relazionandola al quadro personale di questi, una previsione degli effetti indesiderati del prodotto.

Stato della Procedura

Il 13 ottobre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-439/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 70/10- ex art. 267 del TFUE****“Società dell’informazione – Diritto d’autore – Internet – Programmi “peer to peer””****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice belga, di interpretare alcune disposizioni UE relative al contemperamento della tutela del diritto di autore (che è il diritto di proprietà intellettuale sulle opere artistiche e letterarie) con la tutela della libertà di impresa - segnatamente riferita al prestatore di servizi della società dell’informazione - e del diritto alla riservatezza. Tale normativa comunitaria ha riguardo al fenomeno per cui, tramite la comunicazione in rete, si creano le condizioni per frequenti violazioni del diritto di autore, attraverso lo scarico e lo scambio fra utenti di materiale artistico coperto da tale diritto, senza che, ovviamente, vengano corrisposti al titolare del medesimo i corrispettivi per l’utilizzo del materiale in questione. Nella fattispecie, la “Società belga per la tutela del diritto di autore sulle opere musicali” si era rivolta ad un giudice nazionale, per ottenere un provvedimento avverso una società che svolgeva attività di “intermediaria” in quanto forniva alla clientela l’accesso a reti di comunicazione. Alla base del ricorso, si adduceva che gli utenti di tali reti avrebbero avuto indebito accesso, soprattutto attraverso i programmi c.d. “peer to peer”, a contenuti musicali protetti dal diritto di autore. Pertanto, si chiedeva che il giudice adito imponesse - al prestatore del servizio di accesso alla rete - un obbligo di sorveglianza che: 1) si esplicasse nei confronti di “tutta” la clientela dell’intermediario stesso; 2) inerisse a “tutte” le informazioni transanti per la rete; 3) avesse efficacia anche “preventiva”; 4) gravasse economicamente solo sull’intermediario; 5) non avesse avuto limiti temporali. La Corte di Giustizia UE, dunque, è stata interpellata circa la legittimità dell’imposizione di dette modalità di sorveglianza. A tal proposito, la Corte ha richiamato le norme UE che seguono. Il combinato disposto degli artt. 12 e 15 della Direttiva 2000/31 stabilisce che l’“intermediario” non è responsabile, in linea generale, delle informazioni scambiate sulla rete stessa e che non può essere vincolato ad un relativo obbligo “generale” di sorveglianza. D’altra parte, la Direttiva 2001/29 dispone che gli Stati membri debbano comunque garantire ai titolari del diritto di autore, che si ritengano lesi da attività realizzate da terzi attraverso i servizi resi da un “intermediario”, di ottenere un provvedimento, nei confronti di quest’ultimo, di tipo “inibitorio” della rispettiva attività. Tuttavia, la Direttiva 2004/48 precisa come gli Stati membri, nell’apprestare la tutela predetta, debbano comunque assicurare che le misure - imposte ai prestatori dei servizi di accesso alla rete - siano in ogni caso eque, non inutilmente costose né comportanti termini irragionevoli. Pertanto, la Corte UE ritiene che le ragioni del titolare del diritto di autore debbano conciliarsi con quelle della libertà di impresa, per cui non sarebbe consentito che nei confronti dell’“intermediario” venisse disposto un obbligo di vigilanza tanto gravoso quanto quello invocato nel caso di specie. Nel senso dell’opinione della Corte depone anche l’esigenza di tutelare la riservatezza della clientela (Direttive 95/46/CE e 2002/58/CE), atteso che un obbligo di vigilanza, come quello richiesto nella fattispecie, consentirebbe all’intermediario di venire a conoscenza di indirizzi e altri dati personali su cui la normativa comunitaria prevede il riserbo.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C - 70/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Energia

RINVII PREGIUDIZIALI ENERGIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-242/10	Direttiva 2003/54/CE – Mercato interno dell’energia elettrica – Impianti di produzione di elettricità essenziali per il funzionamento della rete elettrica – Obbligo di formulare offerte sul mercato della borsa elettrica nazionale nel rispetto dei vincoli e criteri definiti dal gestore della rete di trasporto e di dispacciamento dell’energia elettrica – Servizi di dispacciamento e di bilanciamento – Oneri di servizio pubblico	sentenza	No

Scheda 1 – Energia**Rinvio pregiudiziale n. C-242/10 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 2003/54/CE – Mercato interno dell’energia elettrica”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, dal TAR della Lombardia, di interpretare gli artt. 23, 43, 49 e 56 CE, nonché gli artt. 11, nn. 2 e 6, e 24, della Direttiva 2003/54/CE, la quale ha sostituito la Direttiva 96/92/CE. La stessa Direttiva 2003/54/CE intende strutturare il mercato comune dell’energia elettrica attuando essenzialmente la liberalizzazione del medesimo e, pertanto, si ispira ai principi della libera circolazione economica, stabiliti dai sopra citati articoli del Trattato CE. I valori liberistici vengono, tuttavia, temperati con l’esigenza di tutelare i consumatori nelle loro esigenze di qualità e di accessibilità economica delle prestazioni relative all’erogazione della stessa energia. Tale limitazione della libertà degli operatori economici, in ogni caso, deve rispondere ad un interesse pubblico effettivo (quale, ad esempio, quello riconducibile alla tutela dei consumatori) e deve, altresì, improntarsi al criterio della “proporzionalità”, nel senso che le previste limitazioni sono ammesse solo in misura strettamente necessaria al soddisfacimento delle istanze sociali predette. Ciò stante, ci si interrogava sulla compatibilità, con tale quadro comunitario, di alcune norme vigenti in Italia per il settore dell’energia elettrica. In particolare, venivano considerate le prescrizioni del c.d. Decreto Bersani (D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79), del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché di alcune Decisioni dell’AEEG, in qualità di Autorità Garante per il mercato dell’energia elettrica. Dal complesso normativo indicato, emerge che tutta una serie di obblighi incombe ad alcuni operatori del settore dell’energia elettrica, precisamente a quelli titolari degli impianti “essenziali”. Rappresentando, detti impianti, le strutture assolutamente necessarie alla copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica, il legislatore italiano ha voluto evitare che le imprese titolari dei medesimi (es. Enel) abusassero della loro forza contrattuale per rialzare indiscriminatamente i prezzi (anche approfittando dell’anelasticità della domanda), con tutto pregiudizio dei consumatori meno abbienti. Quindi, per garantire che anche questi ultimi potessero fruire del servizio di erogazione dell’energia a condizioni eque, la normativa interna ha previsto, fra l’altro, che i prezzi dei servizi stessi non possano essere fissati liberamente dai gestori medesimi, ma stabiliti in base a criteri predeterminati. Con riferimento alla legislazione italiana in oggetto, la Corte ha chiarito che essa, in quanto recante una determinazione dirigitica dei prezzi dei servizi, di per sé contrasta con le esigenze di liberalizzazione sottese alla Direttiva sopra indicata. Tuttavia l’art. 3 della stessa ammette che gli Stati membri possano, in vista del soddisfacimento dell’interesse generale e nel rispetto del criterio della proporzionalità, imporre gli obblighi in questione agli operatori del settore. Nel caso di specie, dunque, il limite alla libertà di fissazione del prezzo rappresenterebbe sia un mezzo efficace per la protezione dell’interesse del consumatore ad essere rifornito di energia a condizioni ragionevoli, sia un’eccezione proporzionata e non eccessiva agli orientamenti liberistici, in quanto un tale regime di vincolo è stato, dal legislatore, applicato solo al periodo necessario a riorganizzare l’impiantistica nazionale, in vista del superamento dell’emergenza energetica.

Stato della Procedura

Il 21 dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-242/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Fiscalità e Dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-427/10	IVA – recupero dell'imposta indebitamente versata – Normativa nazionale che prevede la possibilità di agire per la ripetizione dell'indebito dinanzi a organi giurisdizionali diversi, con termini differenti, a seconda che si tratti del committente oppure del prestatore di servizi – Possibilità per il committente di servizi di chiedere il rimborso dell'imposta al prestatore dopo che per quest'ultimo è spirato il termine per agire nei confronti dell'amministrazione finanziaria	sentenza	Sì
Scheda 2 C-94/10	Imposte indirette – Accise sugli oli minerali – Incompatibilità con il diritto dell'Unione – Mancato rimborso dell'accisa agli acquirenti di prodotti sui quali è stata ripercossa l'accisa	sentenza	No
Scheda 3 C-530/09	Artt. 52, lett. a), e 56, lett. b), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE. Imposta IVA. Disposizione temporanea di stand espositivi e fieristici. Prestazione di servizi accessori.	sentenza	No
Scheda 4 C-492/10	Fiscalità – Direttiva 69/335/CEE – Imposte indirette – Raccolta di capitali – Artt. 4, n. 2, lett. b) – Operazioni assoggettate all'imposta sui conferimenti – Aumento del patrimonio sociale – Prestazione effettuata da un socio – Accollo delle perdite registrate in forza di un impegno precedentemente assunto	sentenza	No
Scheda 5 Cause riunite C- 446/09 e C- 495/09-	Politica commerciale comune – Lotta all'introduzione nell'Unione di merci contraffatte e usurpative – Regolamenti (CE) nn. 3295/94 e 1383/2003 – Deposito doganale e transito esterno di merci provenienti da Stati terzi e che costituiscono imitazioni o copie di prodotti tutelati, nell'Unione, da diritti di proprietà intellettuale	sentenza	No
Scheda 6 C-157/10	Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società – Convenzione contro le doppie imposizioni – Divieto di detrarre l'imposta dovuta ma non riscossa in altri Stati membri.	sentenza	No
Scheda 7 C-409/10	Art. 32 del Protocollo n. 1 dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico da un lato e la Comunità europea (e i suoi Stati membri), dall'altro. Nozione di "prodotti originari". I metodi di cooperazione amministrativa. Codice doganale comunitario.	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-427/10 - ex art. 267 del TFUE****“IVA – recupero dell’imposta indebitamente versata”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, dalla Corte di Cassazione italiana, di interpretare il principio UE di effettività dei diritti, relativamente all’imposta c.d. IVA. In merito, si precisa che il soggetto cedente il bene/esecutore del servizio è tenuto al pagamento di detta imposta al Fisco, “in via di diritto”. Tuttavia, il contribuente di diritto “scarica” l’imposta medesima sulla controparte, applicando, al prezzo del prodotto scambiato o del servizio eseguito, una maggiorazione corrispondente all’importo dell’IVA stessa (in tal modo il cessionario del bene/fruttore del servizio diviene contribuente “di fatto”). Nel caso concreto, una banca aveva espletato, su mandato di alcuni consorzi, la riscossione dei contributi consortili, per il periodo 1984 – 1994. La Banca stessa - poichè le autorità italiane fornivano, all’epoca, una confusa interpretazione delle norme IVA in questione - aveva ritenuto che il servizio di riscossione andasse soggetto ad IVA, per cui aveva “scaricato” l’imposta stessa sul “contribuente di fatto”, vale a dire sui consorzi, applicando loro un prezzo maggiorato in misura corrispondente al tributo. Poi la banca medesima, quale contribuente “di diritto”, aveva versato detta imposta all’Amministrazione fiscale. Si precisa che, per la legge italiana, l’azione del contribuente di diritto verso il Fisco, per la restituzione dell’IVA quando essa non è dovuta, si prescrive in due anni dal pagamento, mentre l’azione del contribuente di fatto verso quello “di diritto”, per la restituzione della stessa IVA indebita scaricata su di lui, soggiace alla prescrizione di anni dieci. Quindi, il 26/2/1999, una circolare dell’Amministrazione finanziaria chiariva che le operazioni, del tipo di quelle eseguite dalla banca suddetta per i consorzi di cui sopra, dovevano considerarsi come esenti da IVA, ai sensi della Direttiva n. 77/388/CEE. Tale circolare veniva dotata, inoltre, di efficacia retroattiva, per cui il termine duennale - concesso al soggetto passivo IVA per ripetere l’imposta già corrisposta al Fisco, per il periodo predetto 1984/1994 – risultava ormai prescritto. Per converso, i consorzi destinatari del servizio erogato dalla Banca - già contribuenti “di fatto” per il periodo medesimo - si trovavano ancora nei termini (decennali) per ottenere dalla Banca stessa la restituzione di numerosi versamenti IVA. A tal proposito la Corte UE sottolineava che una siffatta normativa nazionale - che prevedeva, per la restituzione dell’IVA indebita, termini prescrizionali così sperequati per durata - non è di per sé contraria al principio generale UE di effettività dei diritti (nella fattispecie, l’effettività attiene al diritto, del contribuente “per legge”, ad essere rilevato dell’imposta indebita, ove abbia dovuto restituire l’IVA stessa al contribuente di fatto). Tale compatibilità con il principio di effettività verrebbe meno, però, ove le circostanze concrete (come quella della retroattività della circolare del 1999) facessero sì che la sperequazione dei termini prescrizionali impedisca, al contribuente di diritto, di ripetere dal Fisco i versamenti tributari, pur avendo dovuto già sopportare il rimborso nei confronti del contribuente di fatto.

Stato della Procedura

Il 15 dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-427/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

A seguito di tale sentenza, i giudici di merito dovrebbero accordare il diritto alla ripetizione del gettito IVA già versato al Fisco, con aumento degli obblighi di rimborso a carico dello Stato.

Scheda 2 – Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-94/10 - ex art. 267 del TFUE****“Imposte indirette – Accise sugli oli minerali”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice danese, di interpretare la normativa UE in materia di restituzione di somme indebitamente percepite. Nel caso di specie, con legge 19/12/1992, lo Stato danese assoggettava all'imposta indiretta, indicata come "accisa", gli oli minerali lubrificanti ed idraulici. Detta disciplina interna confliggeva con la normativa comunitaria (Dir.ve 92/12 e 92/81), la quale escludeva dall'accisa tali tipi di oli minerali. L'imposta, così illegittimamente prevista, gravava in via immediata sulle industrie petrolifere, le quali rappresentavano i contribuenti "di diritto" di essa imposta, in quanto ne pagavano gli importi al Fisco. Tuttavia, le medesime industrie petrolifere avevano di fatto "scaricato" l'imposta in questione sugli acquirenti del loro prodotto, maggiorando il prezzo del medesimo di un importo esattamente corrispondente all'ammontare dell'accisa. Quindi, se tale accisa gravava, in senso giuridico, sulle venditrici del prodotto petrolifero, sotto il profilo economico essa veniva sopportata solo dalle imprese acquirenti. In rapporto a tali prelievi illegittimi, il Fisco danese veniva convenuto in giudizio per le somme rimosse, nel periodo 1995/2001, nei confronti di un'impresa petrolifera. L'azione diretta al rimborso, tuttavia, non veniva esperita dalla stessa impresa, quale contribuente "di diritto" dell'imposta medesima, ma dalla società cessionaria del prodotto, sulla quale l'accisa era stata "scaricata". Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, sostenendo che la restituzione di somme, indebitamente prelevate dal Fisco, può essere richiesta solo dal "contribuente di diritto" che ha effettivamente versato i tributi, mancando ogni rapporto diretto tra la medesima Amministrazione e gli altri soggetti della catena commerciale. Il giudice di appello, tuttavia, aveva richiesto alla Corte UE di stabilire se contrastasse con il diritto dell'Unione europea una normativa nazionale, la quale ammettesse che il diritto alla restituzione dell'indebito fiscale potesse essere negato, per il motivo che la relativa domanda non era stata proposta all'Amministrazione dal contribuente "di diritto" dell'imposta. Al riguardo, la Corte ha chiarito che, per il diritto UE, vale il principio generale per cui il prelievo tributario illegittimo deve essere restituito. Ora, lo stesso ordinamento comunitario consente che la disciplina nazionale dei singoli Stati membri definisca liberamente le modalità e le forme della restituzione, sempre, tuttavia, che detta disciplina non infirmo il principio di "effettività" dei diritti sanciti dalla stessa legislazione UE. Quindi sarebbe certo ammissibile, in astratto, una normativa nazionale che facoltasse alla richiesta di restituzione dell'imposta indebita, nei confronti del Fisco, esclusivamente il contribuente "di diritto", ma solo quando il contribuente di fatto fosse in condizioni, per quella stessa disciplina, di rivalersi nei confronti dello stesso contribuente "di diritto". Infatti, quella legislazione nazionale che - stante l'impossibilità incolpevole del contribuente "di fatto" di essere rimborsato dell'imposta dal contribuente di diritto (ad es. in caso di insolvenza di questi) - non consentisse al primo di rivolgersi, in via sussidiaria, al Fisco, verrebbe a ledere l'effettività del diritto dei soggetti gravati dall'imposta illegittima di ottenere la restituzione, quale diritto riconosciuto dall'ordinamento europeo.

Stato della Procedura

Il 15 dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-94/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-530/09 - ex art. 267 del TFUE****“IVA – Direttiva 2006/112/CE – Artt. 52, lett. a), e 56, n. 1, lett. re b) e g)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice polacco, di interpretare la legislazione comunitaria in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), in particolare gli artt. 52, lett. a) e 56, n. 1, lett. re b) e g) della medesima. La questione sottoposta alla Corte UE verteva sulla esatta identificazione del luogo in cui si sarebbe dovuta considerare eseguita la prestazione descritta di seguito. L'esatta precisazione di detto luogo assume rilevanza ai fini dell'applicazione dell'IVA, in quanto la riscossione della stessa compete, per la normativa dell'Unione, allo Stato UE avente giurisdizione sul luogo in questione. Il tipo di servizio considerato si sostanziava nella messa a disposizione, in favore di un'impresa, nell'ambito di una manifestazione fieristica e per la durata della stessa, di uno stand espositivo. Oltre a tale profilo - di concessione in uso degli elementi costitutivi dello stand - il servizio prestato comprendeva altre attività, come la progettazione dello stand, il suo montaggio e, talvolta, il trasporto dei suoi componenti sul luogo dell'esposizione. La questione concernente la localizzazione della prestazione, come sopra descritta, suppone la questione pregiudiziale concernente la qualificazione della prestazione medesima. Infatti, il luogo in cui si ritiene eseguito il servizio viene, dalla normativa UE sopra menzionata, diversamente identificato in rapporto alla differente tipologia di prestazione ravvisata nel caso concreto. Precisamente, per l'art. 45 della predetta Dir.2006/112, il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile è lo stesso in cui detto immobile è situato, mentre, per l'art. 52, le attività culturali, artistiche, ricreative o affini, nonché le prestazioni accessorie a tali attività, si intendono localizzate laddove esse attività sono materialmente espletate. Infine, a norma dell'art. 56, n. 1, lett. re b) e g), l'attività consistente nella “pubblicità” - ove resa in favore di soggetto avente sede in uno Stato UE diverso da quello del prestatore, ovvero in uno Stato terzo rispetto all'Unione - si intende ubicata nel luogo ove il fruitore medesimo ha la sede della propria attività economica o possiede, comunque, uno stabile centro aziendale in vantaggio del quale la prestazione pubblicitaria è stata eseguita. Riguardo alla prestazione del caso di specie, la Corte ha precisato che la precisa qualificazione della medesima spetta al giudice nazionale, fermo la necessità che questi informi il suo giudizio ad alcuni parametri fondamentali, chiariti dalla Corte stessa. Pertanto, il giudice nazionale dovrà ritenere di tipo pubblicitario l'attività di ideazione, montaggio e locazione dello stand, qualora tale complesso di operazioni risulti fondamentalmente orientato a garantire maggiore visibilità al prodotto della ditta destinataria del servizio e, in ultima battuta, ad incrementarne le vendite. Se, viceversa, risulti prevalente il profilo della realizzazione dello stand su committenza non tanto della ditta esponente il prodotto, quanto dell'organizzatore della fiera, il quale abbia inoltre concepito il modello, nonché il materiale e le dimensioni dello stand medesimo, la prestazione assumerà piuttosto i connotati di un'attività strettamente accessoria a quella dell'organizzazione della relativa fiera, o della manifestazione affine.

Stato della Procedura

Il 27 ottobre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-530/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-492/10 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 69/335/CEE – Imposte indirette – Raccolta di capitali – Artt. 4, n. 2, lett. b)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice austriaco, di interpretare alcune disposizioni della Direttiva 69/335/CEE, sulle imposte indirette gravanti i “conferimenti” nelle società di capitali. I conferimenti sono gli apporti, effettuati dai soci in favore della società di capitali alla quale partecipano, che determinano un aumento del “capitale sociale”. Il capitale sociale non copre l'intero complesso delle poste economicamente utili di cui la società dispone. Tale universalità di elementi economici è rappresentata, piuttosto, dal concetto di “patrimonio” societario. Per converso, il “capitale sociale” fornisce l'entità di una parte soltanto del patrimonio, in cui vengono conteggiati solo alcuni cespiti. Ad esempio, se i soci si impegnano ad eseguire in favore della società determinate prestazioni, tale apporto non viene computato nel capitale sociale e quindi l'importo di quest'ultimo rimane invariato, mentre il patrimonio tutto della società risente un aumento. Diversamente, se nella società si apporta una somma di denaro, questa va ad aumentare il capitale sociale oltre che il patrimonio di essa e, pertanto, rientra nella categoria dei “conferimenti”. Ora, l'art. 1 della Direttiva sopra menzionata prevede che sono soggetti ad imposta i “conferimenti” alle società di capitali e non gli altri apporti. Tuttavia, all'art. 4, n. 2, della stessa Direttiva si ammette che gli Stati membri possano, comunque, sottomettere all'imposta predetta anche alcune operazioni che non vanno ad incrementare il capitale sociale ma che, aumentandone il patrimonio, determinano un “aumento delle quote sociali” o una “modifica dei diritti sociali”: con ciò si fa riferimento alla circostanza per cui, ove una società sia destinataria di certi servizi patrimonialmente valutabili, le partecipazioni in essa società e, correlativamente, i diritti connessi a tali quote, aumentano di valore. Si chiedeva pertanto alla Corte di chiarire se rientrasse in tale categoria di apporti il contributo, da parte di un socio, consistente nell'assunzione dell'impegno a ripianare le perdite della società stessa, cioè a versare alla società somme di denaro che, contabilmente, non producono un aumento del capitale sociale. Il giudice del rinvio osservava che l'operazione in questione, pur non aumentando il capitale sociale, incrementa il valore delle quote sociali, in quanto, a seguito di detta operazione, le stesse non attengono più ad una società afflitta da perdite ma ad una società rimessa “in bonis”. Si chiedeva dunque se tale operazione potesse essere colpita da imposta, per l'art. 4 suddetto. A tal proposito, la Corte stabilisce un distinguo: ove il socio si impegni a ripianare le perdite della società ove le stesse si siano già verificate e quindi già risultino imputate alla società, sussisterà un apporto del tipo disciplinato all'art. 4 in oggetto, come tale imponibile ove lo Stato membro decida in tal senso. Viceversa, ove un socio si impegni a ripianare tutte le eventuali perdite che la società verrà a maturare in prosieguo di tempo - assumendo tale obbligo prima del verificarsi concreto delle perdite medesime - non si potrà parlare nemmeno di un ripianamento di perdite imputabili alla società, in quanto le perdite stesse vengono assunte dal socio ancor prima di transitare dalla società in questione. In tale ultimo caso, quindi, l'operazione non è assoggettabile all'imposta sui conferimenti.

Stato della Procedura

Il 1° dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-492/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 – Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. ri C-446/09 e 495/09 - ex art. 267 del TFUE****“Politica commerciale comune – Lotta all’introduzione nella UE di merci contraffatte e usurpative”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice belga e da uno britannico, di interpretare i Regolamenti n.ri 3295/1994 e 1383/2003. La legislazione comunitaria menzionata si propone di contrastare la circolazione commerciale, all’interno dell’Unione europea, anche e soprattutto se provenienti da paesi terzi rispetto alla UE stessa, delle merci “contraffatte” e/o “usurpative”. Si intendono per tali le merci che violano i diritti di “proprietà intellettuale” rappresentati dal “marchio” (per quanto riguarda la “contraffazione”) e dal “diritto di autore” o diritto su un “modello” (per quanto concerne l’“usurpazione”). E’ evidente, infatti, che è interesse del titolare di tali diritti di evitare il danno commerciale derivante dalla messa in circolazione di prodotti, imitativi di quelli realizzati dal medesimo, che esibiscano gli stessi marchi o modelli o disegni – ovvero marchi o elementi estetici uguali negli elementi essenziali – che caratterizzano quelli autentici. Ora, la normativa comunitaria sopra citata non solo vieta la messa in circolazione di tale merce nel territorio doganale della UE ma, coerentemente, attribuisce determinati poteri, atti a garantire effettività a detto divieto, alle istituzioni dello Stato membro in cui essa merce viene introdotta: in primo luogo, l’Autorità doganale dello Stato membro, nella quale si trova la merce, dispone cautelativamente il sequestro (o “blocco”) del prodotto, quando vi sia il sospetto di contraffazione o usurpazione; altresì, il titolare del diritto intellettuale, che si presume violato, può adire un’autorità apposita dello stesso Stato membro e pretendere da essa l’accertamento effettivo di detta violazione, chiedendo in caso di verdetto affermativo la distruzione della merce fraudolenta. Ora, la questione posta alla Corte è se tali poteri possono essere esercitati nei confronti di merce usurpativa o contraffatta che, a rigore giuridico, non risulta al momento “immessa in commercio” nel territorio UE. E’ il caso, questo, di merce imitativa introdotta nell’Unione, ma soggetta ai regimi, così detti “sospensivi”, del “transito” o “deposito doganale” (il primo non prevede circolazione commerciale in quanto implica il passaggio della merce da un Ufficio doganale ad un altro, mentre il “deposito”, di per sé, esclude la circolazione). Riguardo, pertanto, a merce imitativa in “transito” o “deposito”, la Corte ha chiarito che devono sussistere elementi sintomatici della “destinazione” della merce stessa ad essere, in futuro, immessa in commercio nell’Unione europea. Tali elementi sono diversi, a seconda che si versi nell’ipotesi del “sequestro”, o in quella, differente, dell’accertamento dell’effettiva violazione del diritto e della conseguente distruzione della merce contraffatta. Pertanto, onde giustificare il “sequestro” della merce, la “destinazione” commerciale all’area UE potrà desumersi anche da una poco attendibile dichiarazione della destinazione della merce ad uno stato terzo, dall’assenza di informazioni affidabili circa l’identità del produttore o spedizioniere e dalla generale mancanza di cooperazione con l’Autorità doganale. Invece, ai fini dell’accertamento dell’inequivocabile violazione del diritto e della conseguente distruzione della merce, si pretendono elementi probatori più incisivi come la preesistenza o di un atto di vendita ad operatori UE o di una pubblicità diretta ai consumatori UE.

Stato della Procedura

Il 1° dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii riuniti C-446/09 e C-495/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 – Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-157/10 - ex art. 267 del TFUE****“Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice spagnolo, di interpretare gli artt. 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché la Direttiva 88/361/CEE, concernenti il principio della libera circolazione dei capitali in tutti gli Stati della UE. La fattispecie dante causa alla questione era la seguente: una società spagnola era capogruppo di altre società stabilite in altri Stati della UE, fra cui il Belgio. I redditi prodotti dalla società belga venivano corrisposti alla capogruppo spagnola, pertanto venivano considerati dalla legislazione spagnola come reddito imponibile della medesima capogruppo e, dunque, soggetti all'imposta spagnola sul reddito societario. Tali redditi sarebbero stati sottoponibili ad imposizione fiscale anche in Belgio (infatti sono considerabili anche come reddito della società belga), ma nel caso di specie l'imposta c.d. “ritenuta alla fonte” non era stata applicata dalla legislazione belga, che aveva concesso un'esenzione dal prelievo in questione. A questo punto, la società spagnola capogruppo sosteneva che l'imposta sui redditi anzidetti, prevista a suo carico dalla legislazione spagnola, dovesse subire una detrazione corrispondente all'imposta che, in Belgio, avrebbe dovuto colpire gli stessi redditi, anche se in concreto la stessa non era stata pagata in ragione del predetto sgravio fiscale. Poiché la normativa spagnola non prevedeva detta detrazione, il giudice del rinvio si chiedeva se la medesima si ponesse in contrasto con la disciplina europea sulla libera circolazione dei capitali. Infatti le società spagnole, per sottrarre i propri redditi di impresa alla più gravosa tassazione interna, potrebbero essere indotte a creare delle società figlie nei Paesi UE ove vige un'imposizione più lieve o addirittura un'esenzione, come nel caso di specie. Ora, se i redditi prodotti dalla società figlia - i quali beneficiassero, nell'altro Stato membro, di un regime fiscale di favore - fossero tassati in Spagna senza tener conto di tale beneficio, (cioè ove l'imposta spagnola non subisse la detrazione di cui sopra), ne deriverebbe che gli operatori spagnoli non troverebbero più convenienza negli investimenti transfrontalieri, subendo dunque una diminuzione della loro libertà di portare i loro capitali in altri Paesi UE. Al riguardo, la Corte ha chiarito che la normativa spagnola in oggetto non confligge, di per sé, con la disciplina comunitaria sulla libera circolazione dei capitali. Tuttavia, una tale incompatibilità potrebbe sussistere ove la stessa legislazione spagnola preveda che una capogruppo spagnola - circa gli utili ad essa trasferiti da una società “figlia” anch'essa spagnola, quest'ultima ammessa ad esenzione fiscale sugli utili stessi - ottenga, dall'imposta a suo carico, la detrazione dell'imposta prevista a carico della figlia e, da questa, non pagata in virtù dell'esenzione anzidetta. Se disponesse in tal modo, infatti, la legislazione spagnola creerebbe, per la capogruppo che avesse “figlie” in Spagna, un regime fiscale più vantaggioso di quella capogruppo, anch'essa spagnola, le cui società “figlie” fossero stabilite in altri Stati membri. Pertanto, verrebbe lesa il principio della libera circolazione dei capitali, in quanto gli operatori spagnoli, a parità di altre condizioni, troverebbero più appetibile investire in Spagna piuttosto che all'estero e, quindi, sarebbero meno liberi di portare i loro capitali negli altri Paesi UE.

Stato della Procedura

In data 8 dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 157/10, ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 7 – Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-409/10 - ex art. 267 del TFUE****“Politica commerciale comune – Regime preferenziale per l’importazione dei prodotti originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice tedesco, di interpretare l’art. 32 del protocollo n. 1 dell’all. V dell’“Accordo di partenariato” tra il gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la CE (ora Unione europea) ed i suoi Stati membri, dall’altra (c.d. Accordo di Cotonou), nonché l’art. 220 del Regolamento n. 2013/1992, come modificato dal Regolamento n. 2700/2000. Si precisa che ai fatti di cui è causa si applica l’Accordo di Cotonou nella versione originaria del 23 giugno 2000. L’Allegato V di tale Accordo stabilisce, al suo articolo 1, che i prodotti “originari” dei paesi rientranti nel gruppo ACP godono, una volta esportati negli Stati membri della UE, di esenzione dai dazi e da altri prelievi equivalenti. La caratteristica della “originarietà” viene attestata mediante apposito certificato denominato EUR, che viene rilasciato dalle Autorità dello Stato ACP esportatore e consegnato, quindi, alle competenti Amministrazioni dello Stato UE importatore. Sono sempre le Autorità dello Stato esportatore ACP, poi, che eseguono un controllo successivo sulla regolarità dei certificati EUR, nel senso di appurare se gli stessi (in quanto ritrasferiti in originale o in copia dalle Autorità UE) sono autentici o no, ovvero se le informazioni in essi contenute sono fededegne o meno (si pensi ad una dichiarazione di “originarietà” fatta da un esportatore, che poi si riveli falsa: nel caso di specie, ad esempio, un’impresa giamaicana aveva dichiarato, ai fini del rilascio dell’EUR e dell’ottenimento dell’immunità dal dazio sull’esportazione, che certi tessuti erano prodotti in Giamaica, laddove erano stati realizzati in Cina). L’art. 32, già menzionato, aggiunge che l’Amministrazione del paese esportatore può invitare i rappresentanti CE (ora UE) al controllo in oggetto. In proposito, si precisa che la prima questione attiene alla circostanza se possa accettarsi un’invalidazione dei certificati EUR, quando questa rappresenta l’esito di controlli non eseguiti dalle Autorità dello Stato ACP esportatore, ma di un controllo eseguito dalla Commissione europea (segnatamente l’OLAF) su invito dello stesso Stato esportatore e successivamente verbalizzato in un documento controfirmato dalle Autorità del medesimo Stato esportatore. La risposta della Corte, al riguardo, è stata positiva, in quanto la normativa dell’Accordo di Cotonou, circa le modalità in base alle quali il controllo da parte dello Stato esportatore deve essere eseguito, è assai generica e lascia, pertanto, ampia libertà di determinazione alle stesse Autorità dello Stato esportatore. Queste ultime, pertanto, possono delegare alla Comunità (ora UE) l’ispezione di cui si tratta, sempre che si appropriino dei risultati di tale monitoraggio. La seconda questione è se - ove il controllo a posteriori culmini nella constatata impossibilità (es: un uragano che aveva distrutto le banche dati) di appurare che le merci importate dai Paesi ACP fossero effettivamente “originarie”, rimanendo quindi impregiudicata la possibilità che lo fossero almeno in parte - deve propendersi per l’esigibilità del dazio ovvero per la sua inesigibilità. La risposta della Corte è nel senso della recuperabilità del dazio in tutte le ipotesi in cui non sia positivamente provata la “originarietà” del prodotto esportato.

Stato della Procedura

In data 15 dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 409/10, ai sensi dell’art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-396/09	Facoltà di un giudice che non sia di ultima istanza di proporre alla Corte una questione pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Competenza internazionale – Centro degli interessi principali del debitore – Trasferimento della sede statutaria in un altro Stato membro – Nozione di “dipendenza”	sentenza	No
Scheda 2 C-482/10	Procedimento amministrativo nazionale – Provvedimenti amministrativi – Obbligo di motivazione – Possibilità di integrare la carenza di motivazione nel corso di un procedimento giudiziario avverso un provvedimento amministrativo – Interpretazione degli artt. 296, secondo comma TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –	sentenza	No
Scheda 3 C-507/10	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI – Posizione della vittima nel procedimento penale – Tutela delle persone vulnerabili – Audizione di minori in qualità di testimoni – Incidente probatorio diretto all’assunzione anticipata della prova – Rifiuto del pubblico ministero di chiedere al Giudice per le indagini preliminari di procedere a un’audizione	sentenza	No
Scheda 4 C-72/11	Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Regolamento (CE) n. 423/2007 – Art. 7m bb. 3 e 4 – Fornitura e installazione di un forno di sinterizzazione in Iran – Nozione di “messa a disposizione indiretta” di “una risorsa economica” a favore di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati IV e V del citato regolamento – Nozione di elusione “del divieto di messa a disposizione”	sentenza	No
Scheda 5 C-509/09 e C-161/10	Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Direttiva 2000/31/CE – Pubblicazione di informazioni su Internet – Violazione dei diritti della personalità – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire – Diritto applicabile ai servizi della società dell’informazione	sentenza	No

Scheda 6 C-411/10 e C-493/10	Diritto dell'Unione – Principi – Diritti fondamentali – Attuazione del diritto dell'Unione – Divieto dei trattamenti inumani o degradanti – Sistema europeo comune di "asilo" – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Nozione di "paesi sicuri" – trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente – Obbligo – Presunzione relativa di rispetto, da parte di tale Stato membro, dei diritti fondamentali	sentenza	No
Scheda 7 C-145/10	Competenza giurisdizionale in materia civile – Regolamento (CE) N. 44/2001 – Art. 6, punto 1 – Pluralità di convenuti – Direttiva 93/98/CEE – Art. 6 – Tutela di fotografie – Direttiva 2001/29/CE – Art. 2 – Riproduzione – Utilizzo di un ritratto fotografico come modello per elaborare un identikit – Art. 5, n. 3, lett. d) – Eccezioni e limitazioni per fini di pubblica sicurezza – Art. 5, n. 5	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-396/09 - ex art. 267 del TFUE**

“Facoltà di un giudice che non sia di ultima istanza di proporre alla Corte una questione pregiudiziale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Si è richiesto alla Corte UE, dal Tribunale di Bari, di chiarire alcune questioni procedurali, nonché di interpretare l'art. 3 del Regolamento n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza. In oggetto al giudizio di rinvio, era il caso relativo ad una società s.r.l. di diritto italiano, che aveva dapprima stabilito la sua sede statutaria nella provincia di Bari, per poi trasferirla in seguito nel Regno Unito, dove la società stessa aveva estrinsecato operazioni concrete di gestione. A Bari, tuttavia, la società continuava a gestire un affitto di immobili, nonché un conto corrente e un rapporto di finanziamento. Già cancellata dal registro delle imprese del Regno Unito, la società in questione aveva subito una dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Bari. Prima dei profili inerenti al merito, la Corte era stata interpellata sulla proponibilità del rinvio pregiudiziale anche da parte di un giudice nazionale non di ultima istanza. Al riguardo, la Corte ha risposto che lo strumento del rinvio pregiudiziale viene riconosciuto, dall'art. 267 del TFUE, anche ai giudici non di ultimo grado. Quanto alle norme comunitarie sostanziali in considerazione, si precisa che il predetto art. 3 del Reg. 1346/2000, sopra menzionato, stabilisce che competente, ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti di un'impresa, sia il giudice dello Stato membro dove si trova il “centro” dei “principali interessi” dell'impresa stessa. Si presume poi, ma solo sino a prova contraria, che tale centro coincida con il luogo della sede statutaria di essa. Inoltre, lo stesso articolo prevede che, laddove l'impresa abbia una “dipendenza” in uno Stato membro diverso da quello ove sono ubicati i suoi interessi principali, il giudice del primo Stato membro può aprire una procedura di insolvenza “secondaria”. Pertanto, riguardo al caso concreto, si chiedeva se davvero competente a dichiarare il fallimento della società fosse il tribunale di Bari, atteso che: 1) all'epoca in cui il fallimento veniva aperto, l'ultima sede statutaria dell'impresa era stata posta nel Regno Unito. 2) pur trovandosi la sede in altro Stato membro, in Italia la società risultava ancora titolare dei contratti sopra indicati, di cui si chiedeva se potessero sostanziare un centro di interessi “principali” idoneo al superamento della presunzione che essi si trovassero nel Regno Unito (luogo della sede), o se potessero integrare quella “dipendenza” idonea a consentire, al giudice italiano, l'apertura di una procedura di insolvenza “secondaria”. In proposito, la Corte ha stabilito che il “centro degli interessi principali” di un'impresa si localizza, secondo il XIII° Considerando del Regolamento, nello Stato in cui si trova la sede “abituale” della “gestione” degli interessi dell'impresa stessa, intesa come il luogo ove l'impresa risulta aver ubicato i propri uffici direttivi e non solo alcune sue attività: tale centro, dunque, nel caso di specie si troverebbe nel Regno Unito. Le attività pendenti in Italia, peraltro, non sarebbero nemmeno adeguate a sostanziare una “dipendenza” dell'impresa, per la quale sarebbe richiesta non solo l'esistenza di alcuni rapporti giuridici, ma la sussistenza di una vera e propria struttura aziendale

Stato della Procedura

Il 20 ottobre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-396/09, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 2 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-482/10 - ex art. 267 del TFUE****“Procedimento amministrativo nazionale- Provvedimenti amministrativi – Obbligo di motivazione”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Si è richiesto alla Corte UE, dalla sezione della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, di interpretare il principio di motivazione degli atti amministrativi, sancito dall' art. 296, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall' art. 41, n. 2, lett. c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La richiesta interpretazione del diritto dell'Unione trae origine da una fattispecie concreta così configurata: una ex dipendente della Regione siciliana, titolare di pensione, aveva subito l'emanazione di un atto amministrativo con il quale si dichiarava che l'importo della sua pensione, come percepito sino ad un certo momento, era stato indebitamente superiore al suo corretto ammontare. Per questo, lo stesso atto amministrativo disponeva la decurtazione di detta pensione per l'avvenire, nonché il recupero di quanto percepito in più, per i ratei passati. Poiché l'atto in questione non recava motivazione, la titolare della pensione aveva chiesto alla Corte dei Conti per ottenerne l'annullamento, in ragione di tale mancanza. In replica, la Regione convenuta sosteneva che l'atto, ancorché difettante di motivazione, non poteva essere annullato in quanto appartenente alla categoria degli atti “vincolati” (art. 21 L. 241/90). Al riguardo, la Corte dei Conti si chiedeva se una tale disciplina italiana, che sottrae all'annullamento certi atti amministrativi privi di motivazione, fosse compatibile con le suddette disposizioni di diritto comunitario. La Corte dei Conti riteneva che alla fattispecie in oggetto si applicassero le suddette norme dell'Unione non in via diretta ma per richiamo fattone dalla Legge italiana. In fatti, esse norme europee sono state elaborate con esclusivo riferimento agli atti posti in essere dalle Amministrazioni dell'Unione europea e non da quelle nazionali degli Stati membri. Quindi il caso di specie, di per sé, ricadrebbe al di fuori dell'ambito della legislazione unionale. Tuttavia, la Corte dei Conti osserva che il caso di specie, soggiacendo alla legge italiana in materia di atti amministrativi - segnatamente alla Legge 241/1990, la quale, al suo articolo 1, pone tutta l'attività amministrativa italiana sotto l'applicazione, fra l'altro, della normativa europea - ricadrebbe comunque nella sfera di applicazione anche della normativa dell'Unione. Pertanto, la Corte dei Conti ritiene appropriato, nel presente caso, il rinvio all'attività di interpretazione della Corte UE, in quanto la giurisprudenza della stessa Corte ha ripetutamente affermato la plausibilità di un proprio intervento sull'interpretazione della norme unionali in sede di rinvio pregiudiziale, quando le stesse norme, pur non applicandosi di per sé alla fattispecie, vengono richiamate dal diritto nazionale del singolo Stato membro. Tuttavia la Corte UE, con riferimento alla situazione specifica, ha negato la sua competenza a pronunciarsi sulla disciplina europea in materia di obbligo di motivazione degli atti amministrativi, in quanto che il richiamo effettuato dal suddetto art. 1, L. 241/90, attiene in generale “ ai principi dell'ordinamento comunitario”, per cui non si può ritenere che, in virtù di un richiamo così aspecifico, la peculiare disciplina unionale in tema di atti amministrativi sia stata incorporata nel diritto nazionale e sia quindi applicabile alla fattispecie.

Stato della Procedura

Il 21 dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-482/10, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 3 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-507/10 - ex art. 267 del TFUE****“Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Si è richiesto alla Corte UE, dal Tribunale di Firenze, di interpretare gli artt. 2, 3 e 8 della Decisione quadro 2001/220/GAI. Quest'ultima indica agli Stati membri della UE una serie di obiettivi, relativi alla tutela delle vittime di reati. L'art. 1 definisce le vittime di reati come coloro che hanno subito danni, materiali o extramateriali, per effetto della violazione di norme penali interne degli Stati membri. Posta questa premessa definitoria, i sopra menzionati articoli dispongono, nel complesso, che gli Stati membri devono impegnarsi per assicurare alle vittime del reato un trattamento particolarmente rispettoso della loro dignità personale, con specifico riguardo all'ambito del procedimento penale. Segnatamente le vittime che siano qualificabili come “estremamente vulnerabili” debbono poter beneficiare, se le circostanze lo richiedono, di un trattamento “specifico” che “risponda in modo ottimale alla loro situazione”. La vittima, peraltro, ha non solo diritto di essere sentita nel procedimento penale, ma deve inoltre essere protetta dalle istituzioni contro le conseguenze della sua deposizione in udienza pubblica, a tale ultimo riguardo avendo diritto di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire un tale obiettivo, sempre che le condizioni predette si concilino con i principi fondamentali dell'ordinamento di quello Stato. A tale proposito, il giudice del rinvio interrogava la Corte UE circa la compatibilità, con la normativa dell'Unione come sopra delineata, di alcune disposizioni processuali penali vigenti in Italia, relativamente all'assunzione delle prove. La disciplina italiana in questione, posto il principio generale per cui le prove debbono assumersi durante il dibattimento (in udienza pubblica, quindi), ammette alcune eccezioni. Si dispone in particolare che la persona vittima del reato può chiedere al Pubblico Ministero di essere ascoltata nell'ambito del c.d. “incidente probatorio”, quindi non in fase dibattimentale ma in fase di indagini preliminari, il che può implicare, ad esempio, l'audizione anche in locali diversi dall'aula giudiziaria, con maggiore serenità per il soggetto audito. Tuttavia, il Pubblico Ministero non ha l'obbligo di consentire alla richiesta in oggetto, nemmeno quando la vittima sia “particolarmente vulnerabile” (nel caso di specie si trattava di bambina vittima di molestie sessuali da parte del proprio padre), e il relativo provvedimento di diniego del P.M. non è impugnabile. Tale non impugnabilità, anche nel caso in cui l'offeso sia “particolarmente vulnerabile”, solleva nel giudice del rinvio il dubbio che una tale disciplina interna sia non compatibile con le esigenze di tutela tenute presenti dalla sopra indicata normativa UE. In risposta, la Corte ha chiarito che tale contrasto non sussiste, in quanto: 1) la Decisione UE, sopra richiamata, indica degli obiettivi generici e lascia piena discrezionalità agli Stati membri circa l'individuazione dei mezzi più adeguati alla bisogna; 2) la protezione della vittima, cui sono chiamati gli Stati membri, deve essere resa coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento penale del singolo Stato, fra i quali rientra, per quanto riguarda la situazione italiana, l'assunto generale per cui le prove si assumono di regola durante il dibattimento

Stato della Procedura

Il 21 dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-507/10, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 4 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-72/11 - ex art. 267 del TFUE**

“Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Si è richiesto alla Corte UE, da un giudice tedesco, di interpretare l’art. 7, nn. 3 e 4 del regolamento n. 423/2007. Detto Regolamento è stato adottato dal Consiglio delle Comunità europee (alle quali è ora subentrata l’Unione europea per tutti gli effetti giuridici) sulla base di una previa Posizione Comune dello stesso Consiglio (2007/140/PESC), elaborata, a sua volta, in ossequio alla Risoluzione 1737 dell’ONU, quest’ultima emanata per contrastare lo sviluppo, in Iran, di attività nucleari finalizzate a scopo bellico. Quanto al regolamento CE, sopra indicato, lo stesso prevede, all’art. 7 n. 3, che è fatto divieto di “mettere a disposizione” delle persone o entità di cui agli allegati IV e V di esso regolamento (dove figura un elenco di soggetti collegati alle attività iraniane di sviluppo nucleare a scopi bellici), sia “direttamente” che “indirettamente”, fondi o “risorse economiche” (queste ultime definite come quegli strumenti che possono essere utilizzati per produrre fondi, beni e servizi e contenute in un elenco inserito nell’allegato II ad esso Regolamento). Si chiedeva pertanto alla Corte di chiarire, interpretando il predetto comma 3 dell’art. 7, se potesse essere riscontrata una “messa a disposizione” - come tale vietata ai sensi dello stesso comma - l’attività oggetto del caso concreto di fronte al giudice del rinvio, come di seguito descritta: una ditta tedesca aveva installato, in Iran, un forno di sinterizzazione per ceramica, rientrante nel novero degli articoli indicati al predetto allegato II, in quanto idoneo a fabbricare componenti di missili nucleari a lunga gittata. Le circostanze concrete, che il giudice nazionale riteneva mettessero in forse la qualificabilità di tale installazione nei termini di “messa a disposizione”, erano due: 1) l’installazione della struttura fisica del forno stesso non era stata accompagnata dalla fornitura del software per farlo funzionare; 2) l’installazione era stata effettuata non direttamente presso associazioni, persone, o entità in genere, inserite negli elenchi di cui agli allegati IV e V, ma presso un terzo soggetto non menzionato in detti elenchi e, tuttavia, sicuramente operante nell’interesse di mandanti rientranti, questi ultimi, negli elenchi in questione. A tal proposito, la Corte UE ha dichiarato che, ai fini della sussistenza di una “messa a disposizione” delle risorse segnalate nell’Allegato II del regolamento 423/2007, non occorre che la risorsa economica fornita sia immediatamente atta alla produzione di beni o servizi attinenti le attività nucleari, essendo invece sufficiente che la stessa risorsa sia potenzialmente suscettibile di essere utilizzata in questa prospettiva (come nel caso del forno installato senza il software di riferimento). Una tale conclusione si impone, atteso l’indirizzo fortemente preventivo del Regolamento in oggetto. Del pari, ai fini della sussistenza delle attività vietate, non è necessario che la risorsa venga fornita direttamente all’entità rientrante negli elenchi di cui sopra, ma che, pur attribuita formalmente ad un altro soggetto, rientri comunque nella sfera di controllo dell’entità suddetta, essendo detto soggetto il fiduciario e l’intermediario della stessa entità.

Stato della Procedura

Il 21 dicembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-72/11, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 5 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. ri C-509/09 e C-161/10 - ex art. 267 del TFUE****“Regolamento (CE) n. 44/2001”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Si è richiesto alla Corte UE, da un giudice tedesco e da uno francese, di interpretare l'art. 5, punto 3, del Regolamento n. 44/2001 in tema di giurisdizione (che sostituisce la Convenzione di Bruxelles del 27/9/1968). Tale Regolamento attribuisce la competenza giurisdizionale, in ordine ad una situazione che presenta punti di contatto con ordinamenti di diversi Stati membri e in via generale, ai giudici dello Stato membro UE nel cui territorio il “convenuto” ha il proprio domicilio. Si precisa, al riguardo, che il convenuto è il soggetto citato in giudizio da quello che attiva il giudizio stesso, il quale si indica come “attore”. Tuttavia, tale criterio generale di individuazione della competenza - come spettante al giudice dello Stato del convenuto - ammette delle deroghe, ai sensi dell'art. 5, punto 3 sopra menzionato. Nell'ambito di dette eccezioni, ricorre quella per cui la giurisdizione può essere riconosciuta anche al giudice - ove la fattispecie si sostanzia in un fatto illecito doloso o colposo - dello Stato UE nel cui territorio tale illecito è stato compiuto, anche se il convenuto - che in tal caso è il soggetto che risponde del fatto stesso - è domiciliato in un diverso Stato UE. Si chiede pertanto alla Corte di individuare - alla luce delle norme di cui sopra - lo Stato UE i cui giudici siano competenti per un illecito consistente nell'inserimento di notizie, in violazione del diritto alla privacy, su un sito internet creato all'interno di uno Stato membro ma accessibile anche nel territorio di altri Stati. La Corte, richiamandosi in proposito ad una precedente giurisprudenza, ha affermato che la nozione di “luogo” in cui l'illecito si è consumato presenta due profili, nel senso che si intende, per tale luogo, sia quello in cui è avvenuto il comportamento generatore del danno, sia quello dove si è verificato il danno stesso. Pertanto, con riguardo al caso di specie, la persona offesa potrà adire sia il competente giudice dello Stato membro in cui il sito è stato edito (Stato del luogo in cui si situa il fatto generatore del danno) chiedendo il risarcimento della totalità del danno, sia il giudice competente dello Stato in cui si è verificato il danno (qualsiasi Stato in cui il sito era consultabile), fermo restando, tuttavia, che in quest'ultimo Stato la vittima potrà essere ristorata solo della porzione di “danno” specificatamente invernata nel territorio di esso. La Corte ha poi aggiunto che, oltre al criterio della competenza del giudice del luogo in cui l'illecito è accaduto, la vittima potrà avvalersi anche di quello che rimanda al giudice dello Stato membro del luogo in cui la vittima stessa ha il centro principale dei propri interessi. Quest'ultimo criterio, infatti, soddisfa il requisito - ritenuto fondamentale per tutta la materia attinente la competenza in ordine a fattispecie con elementi transfrontalieri - della “prevedibilità” della competenza da parte dei soggetti coinvolti nella situazione sottoposta al giudice: è evidente, infatti, che la puntualizzazione della competenza in capo al giudice dello Stato membro al quale la vittima, in ragione della concentrazione dei suoi interessi più rilevanti, è più intensamente connessa rispetta ad altri Stati UE, consente di rendere tale competenza facilmente prevedibile sia da parte dell'attore che da parte del convenuto.

Stato della Procedura

Il 25/10/2011 la Corte UE ha deciso le cause riunite C-509/09 e C-161/10, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza non comporta oneri finanziari per il bilancio pubblico.

Scheda 6 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale nn. C-411/10 e C-493/10 - ex art. 267 del TFUE****“Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Attuazione del diritto dell’Unione”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Si è richiesto alla Corte UE, da un giudice del Regno Unito, di interpretare l’art. 3, n. 2, del Regolamento n. 343/2003, che disciplina i criteri per l’individuazione – nell’ambito del consesso degli Stati membri dell’Unione europea – dello Stato membro specificatamente competente ad esaminare la “domanda di asilo” presentata, da un cittadino di paesi terzi rispetto alla UE medesima, in uno Stato membro di essa Unione europea. Infatti, ove un cittadino di paesi terzi proponga una domanda di asilo alle Autorità di uno Stato membro della UE, “competente” a ricevere tale domanda, e ad esaminarla, non è sempre lo stesso Stato cui essa è stata presentata. I criteri funzionali all’identificazione di tale Stato membro “competente” sono menzionati al sopra citato art. 3 del Regolamento in questione: in primo luogo, vale il criterio per cui, competente ad evadere la domanda di “asilo” - presentata da un rifugiato nella UE da un paese terzo - è lo Stato membro UE varcando le cui frontiere il rifugiato stesso ha potuto effettuare l’ingresso in essa Unione europea. Ne deriva che, se un rifugiato entra nel territorio UE attraverso le frontiere di un certo Stato membro, ma presenta la domanda di asilo in un diverso Stato membro, quest’ultimo deve trasferire la domanda di asilo alle competenti Autorità del primo Stato e trasferirvi anche il richiedente. Con questo sistema, si impedisce al rifugiato di scegliere, secondo calcoli opportunistici, quale Stato membro dovrà accogliere la sua domanda di asilo (forum shopping), ma, d’altra parte, si vuole garantire il più possibile che tutti gli Stati membri della UE - qualora risultino “competenti” all’asilo in quanto Stati di ingresso del rifugiato nella UE stessa – siano in condizioni di apprestare al rifugiato condizioni minime di accoglienza, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (vige, al riguardo, la presunzione che tutti gli Stati UE siano, in questo senso, Stati c.d. “sicuri”). Tuttavia, l’evoluzione delle ultime vicende storiche ha sollevato l’esigenza di apportare non pochi temperamenti a tale normativa UE. Infatti, nel 2010, il 90% dei migranti clandestini faceva ingresso nella UE attraverso la Grecia, quindi varcando le frontiere di uno Stato membro che, pur risultando “competente” nel senso sopra descritto, non poteva, oggettivamente, sopportare lo sforzo economico dell’accoglimento di tutte le domande di asilo e della conseguente predisposizione dei mezzi materiali minimi riconosciuti ai rifugiati. Pertanto, innumerevoli rifugiati entrati nella UE dalla Grecia - lamentando di aver subito in Grecia il più totale abbandono, dalla mancata evasione delle domande di asilo alla carcerazione – avevano proposto le loro istanze di asilo al Regno Unito. Al riguardo, la Corte ha precisato che l’obbligo dello Stato UE (nella fattispecie il Regno Unito) in cui è presentata la domanda di asilo – che impone, ex art. 3 citato, di trasferire la domanda ed il richiedente nello Stato “competente”, inteso come quello di ingresso nell’Unione – deve essere disattivato quando risulti, al primo Stato, che lo Stato “competente” incorre sistematicamente e gravemente (quindi non in modo occasionale o lieve) nella violazione delle regole in materia di asilo

Stato della Procedura**Il 21/12/2011 la Corte UE ha deciso le cause riunite di rinvio C-411/10 e C-493/10, ex art. 267 TFUE****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****La sentenza non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato**

Scheda 7 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-145/10 - ex art. 267 del TFUE****“Competenza giurisdizionale in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Si è richiesto alla Corte UE, da un giudice austriaco, di interpretare alcune disposizioni contenute: 1) nel Regolamento n. 44/2001, che, in ordine alle “decisioni” su situazioni collegate a diversi Stati membri della UE, indica come individuare l’autorità competente ad assumere tali decisioni; 2) nella Direttiva 93/98/CEE, che disciplina le ipotesi di conflitto tra il diritto di autore sulle opere artistiche e letterarie, da una parte, e le attività tipiche della c.d. “società dell’informazione” dall’altra. Nel caso di specie, si dibatteva il caso di una fotografa che aveva realizzato delle foto di N. Kampus, una bambina austriaca poi scomparsa e riapparsa dopo anni. Di tali foto l’autrice non aveva mai autorizzato la comunicazione al pubblico, pur avendole vendute a singoli. Dopo la scomparsa della bambina, gli inquirenti diramavano un avviso di ricerca in cui venivano utilizzate le foto in questione, le quali, in seguito, venivano altresì pubblicate da tre editori di giornali. Si chiedeva pertanto alla Corte UE di stabilire, in base alla normativa comunitaria succitata: 1) se potesse ravvisarsi la lesione, da parte delle imprese editrici, di un eventuale diritto di autore relativo alle fotografie in oggetto; 2) quale fosse lo Stato membro i cui giudici fossero competenti a decidere della controversia fra l’autrice delle fotografie e gli editori, atteso che due di questi ultimi erano domiciliati in Austria ed il terzo in Germania. In ordine al punto 2), la Corte precisa che il Regolamento 44/2001 prevede, in generale, che competenti a decidere una controversia siano le Autorità dello Stato membro in cui il convenuto ha il proprio domicilio. Se, però, i convenuti sono diversi e domiciliati in Stati membri diversi, tutti possono essere citati di fronte al giudice dello Stato membro di uno solo di loro, quando le rispettive azioni siano così strettamente “connesse” da rendere opportuna una trattazione unitaria: quella della connessione, comunque, rappresenterebbe una circostanza da valutarsi da parte del giudice nazionale. Quanto all’esistenza, sulle foto di cui è causa, di un diritto di autore che sarebbe stato leso dalla pubblicazione delle foto stesse senza il consenso del loro artefice, la Corte ha sottolineato: 1) la sopra citata Direttiva 2001/29 stabilisce che le opere fotografiche costituiscono oggetto di un diritto di autore, disciplinato dalla normativa europea, solo se “originali”, quindi ove l’opera rifletta la personalità dell’autore e sia stata realizzata attraverso scelte libere e creative (come quelle dello sfondo, delle luci, della posa e delle tecniche di sviluppo). Ove il giudice nazionale riscontri, in base a tali circostanze, l’esistenza di detto diritto di autore, dovrà ricordare che la Direttiva 2001/29 attribuisce al suo titolare il potere esclusivo di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico della sua opera, salva una serie di eccezioni fra le quali ricorre quella per cui tale comunicazione si imponga per esigenze di ordine pubblico. Al riguardo, la Corte ritiene che la pubblicazione delle foto della bambina scomparsa, nei giornali, possa ritenersi afferente ad un interesse di ordine pubblico (successo delle indagini), solo ove si dimostri che è stata disposta nel quadro di un’azione concordata con le forze dell’ordine, giacché solo allo Stato spetta la tutela della pubblica sicurezza.

Stato della Procedura

Il 1° dicembre 2011 la Corte UE ha deciso il rinvio C-145/10, ex art. 267 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato

PAGINA BIANCA

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-403/08 e C-429/08	Radiodiffusione televisiva via satellite – Diffusione di incontri di calcio – ricezione della radiodiffusione per mezzo di schede di decodificatori satellitari – Schede di decodificatori satellitari legalmente immesse sul mercato di uno Stato membro ed utilizzate in un altro Stato membro – Divieto di commercializzazione ed utilizzazione in uno Stato membro – Visualizzazione delle emissioni in violazione dei diritti esclusivi concessi – Diritto di autore – Diritto di radiodiffusione televisiva – Licenze	sentenza	No
Scheda 2 C-371/10	Trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costituzione – Libertà di stabilimento – Art. 49 TFUE – Tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi di una società che effettua un trasferimento di sede tra Stati membri – Determinazione dell'importo del prelievo al momento del trasferimento della sede – Riscossione immediata dell'imposta – Proporzionalità.	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale nn. C-403/08 e C-429/08- ex art. 267 del TFUE****“Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Art. 49 TFUE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Corte UE è stata richiesta, da un giudice del Regno Unito, di interpretare il complesso di norme comunitarie relative al “diritto di autore”, applicato all’attività di “comunicazione al pubblico” di opere consistenti in trasmissioni audiovisive (Direttive nn.ri 98/84/CE, 93/83/CE, 89/552/CEE, 2001/29/CE, nonché art. 56 del TFUE). Detta attività di veicolazione al pubblico, nella forma specifica della trasmissione satellitare, è oggetto di un “diritto di autore”. La stessa appartiene, peraltro, al novero dei servizi c.d. “protetti”, essendone possibile la fruizione solo dietro il pagamento di un prezzo e il rilascio di un’autorizzazione, sostanziantesi, quest’ultima, nella messa a disposizione, da parte del prestatore del servizio all’utente medesimo, di uno strumento apposito detto “decodificatore” (senza il quale non è possibile godere del servizio in questione). In quanto “servizio protetto”, la normativa comunitaria di cui sopra si preoccupa di evitare che, all’interno della CE (ora UE), siano commercializzati “dispositivi illeciti”, cioè quegli strumenti che consentono l’accesso, allo stesso servizio “protetto”, di utenti che non siano muniti dell’autorizzazione del titolare del diritto di autore sul servizio medesimo e, di conseguenza, del decodificatore “autentico” apprestato da quest’ultimo. Nella fattispecie, un’associazione inglese, che organizza un campionato calcistico rinomato, concedeva a diversi enti di radiodiffusione il diritto di trasmettere il contenuto audiovisivo del campionato, in via satellitare. Nei rispettivi contratti si conveniva, tuttavia, che ciascun ente concessionario si impegnasse a trasmettere lo spettacolo soltanto al pubblico dello Stato membro in cui lo stesso ente effettuava la trasmissione satellitare e, quindi, a non consentire che lo stesso spettacolo venisse fruito dal pubblico di uno Stato membro diverso. Pertanto ciascun ente si obbligava a non mettere a disposizione i propri “decoders” ad utenti che risiedessero in Stati membri diversi da quello al quale fosse limitata la loro rispettiva concessione. Ora, si era verificato che alcuni ristoratori residenti in Inghilterra avessero comprato, dal concessionario titolare di esclusiva solo per la Grecia e non dai concessionari inglesi (il prezzo applicato dal primo sarebbe stato più conveniente), dei decoders che avevano loro consentito di ricevere la trasmissione via satellitare, in Inghilterra, del campionato in oggetto. Si chiedeva pertanto alla Corte UE di stabilire se tali dispositivi “stranieri”, come utilizzati al di fuori del territorio di esclusiva del loro distributore, rientrassero nel concetto di dispositivi “illeciti” e, pertanto, potesse esserne vietata la vendita. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che dispositivi “illeciti” sono solo quelli realizzati - o manipolati o adattati - senza il consenso del titolare del diritto di autore relativo al servizio di cui si tratta: nel caso di specie, per converso, i decoders erano stati messi in circolazione da un concessionario greco al quale l’ente organizzatore del campionato aveva concesso tale attività. Lo stesso titolare del diritto di autore, quindi, aveva consentito la messa in commercio di detti decoders, anche se sotto condizione che la stessa fosse circoscritta ad un territorio limitato (la Grecia): pertanto, i decodificatori “stranieri”, nel senso riferito alla fattispecie, non possono definirsi dispositivi “illeciti”.

Stato della Procedura**Il 4 ottobre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii C-403/08 e C-429/08 (art. 267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.**

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-371/10- ex art. 267 del TFUE**

“Trasferimento sede amministrativa effettiva di società in uno Stato membro diverso da quello della sua costituzione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte UE è stata chiamata, da un giudice dei Paesi Bassi, ad interpretare l'art. 49 del TFUE, sulla “libertà di stabilimento di impresa”. Una società, con sede effettiva nei Paesi Bassi, vantava un credito verso un'altra società con sede nel Regno Unito. Il credito era espresso in sterline britanniche, per cui, in seguito ad un apprezzamento della sterlina britannica sul fiorino olandese, il valore di tale credito era aumentato. In altri termini, si era verificata una “plusvalenza”, anche se la società stessa, al momento dei fatti di cui è causa, non aveva derivato nessun guadagno concreto in quanto non aveva ancora realizzato il cambio in questione (c.d. plusvalenza “latente”). A seguito di detta rivalutazione, la società aveva trasferito la propria sede effettiva nel Regno Unito. Per effetto di tale trasferimento – secondo quanto stabilito da una Convenzione tra i Paesi Bassi e lo stesso Regno Unito – la società cessava di essere sottoposta al prelievo fiscale da parte dei Paesi Bassi, cui si sostituiva la potestà impositiva del Regno Unito. Ora, la normativa nazionale dei Paesi Bassi prevede – ove la potestà fiscale dei Paesi Bassi stessi, su una società, venga meno per un qualsiasi motivo – che la società medesima venga colpita, ad opera del Fisco nederlandese, da un'imposta “finale”. Quest'ultima incide non solo sui guadagni effettivamente percepiti dalla società fino alla data dell'estinzione del potere fiscale nazionale (che nella fattispecie è quella del trasferimento della sede sociale), ma su tutti quelli imputabili all'anno di esercizio in cui avviene tale cessazione, anche se non ancora realizzati (plusvalenze “latenti”). Pertanto, il Fisco dei Paesi Bassi intendeva sottoporre a prelievo la plusvalenza sul credito di cui sopra. La normativa nazionale prevede inoltre: 1) che la quantizzazione di tali plusvalenze latenti sia riferita al momento in cui sono venute ad esistenza e non a quello, successivo, di effettiva realizzazione, laddove, secondo quest'ultima modalità di computo, la stima della ricchezza imponibile sarebbe più aderente alla realtà; 2) che le plusvalenze, calcolate come sopra, siano immediatamente riscuotibili dai Paesi Bassi, senza differimento al momento del loro realizzo. In generale, quindi, si pone il problema della compatibilità di essa normativa interna con il principio UE della libertà di stabilimento di impresa, atteso che la tassazione applicata dai Paesi Bassi, in concomitanza con il trasferimento di sede da uno Stato UE all'altro (che è esplicazione della libertà di stabilimento), crea un disincentivo ad una tale operazione. Al riguardo la Corte ha sentenziato che: 1) tale normativa sarebbe contraria al principio comunitario suddetto, ove l'imposta finale fosse direttamente motivata con riguardo al trasferimento di impresa (c.d. “exit taxes”); 2) viceversa, sarebbe lecita la normativa nazionale che – verificandosi qualsiasi ipotesi di cessazione della potestà impositiva, sulla società, dello Stato in cui essa normativa vige – sottoponesse a prelievo tutte le plusvalenze latenti come stimate al momento di detta cessazione; 2) sarebbe invece non ammissibile una riscossione immediata, che non facesse riferimento al momento del realizzo della plusvalenza.

Stato della Procedura

Il 29 novembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-371/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-83/10	Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Art. 2, lett. l) – Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo – Nozione di “cancellazione del volo” – Art. 12 – Nozione di “risarcimento supplementare” – Compensazione pecuniaria ai sensi della normativa nazionale	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C-83/10- ex art. 267 del TFUE****“Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Art. 2, lett. l) – Compensazione pecuniaria”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti****Violazione**

Alla Corte UE, un giudice spagnolo ha richiesto di interpretare l'art. 2, lett. l) e 12, del Regolamento n. 261/2004 sul trattamento spettante ai passeggeri di voli aerei, segnatamente in caso di “cancellazione” del volo, o di “ritardo” dello stesso. In tali ipotesi, il vettore aereo deve garantire al passeggero una serie di prestazioni comprendenti: 1) la liquidazione di una somma pecuniaria fissata dal Regolamento medesimo; 2) lo spiegamento di un’“assistenza” gratuita per il periodo di disagio (con la presa in carico delle spese per alloggio, bevande, pasti, etc; 3) a scelta del passeggero, o il rimborso del biglietto, o l’offerta di un volo “alternativo”; 4) l’erogazione di un risarcimento “supplementare”(art. 12 suddetto). Nella fattispecie, il volo dell’Air France da Parigi a Vigo (Spagna), poco dopo il decollo, era stato interrotto dal pilota che decideva di ritornare all’aeroporto, a causa di un guasto tecnico. Pertanto, l’Air France offriva, ad alcuni dei passeggeri del volo suddetto, di partire l’indomani su un altro volo, ad altri di profittare di un volo programmato per lo stesso giorno ad un altro orario. In tutti i casi, comunque, i passeggeri avevano lamentato che la compagnia aerea non aveva provveduto a pagare i pernottamenti in albergo e/o le spese di ristorazione sopportate in attesa dei voli “alternativi”. Si chiedeva pertanto alla Corte di precisare se nella nozione di “cancellazione” di un volo aereo rientrasse non solo l’ipotesi in cui il vettore aereo non fosse mai partito, ma anche il caso di un vettore aereo che, pur abbandonando l’aeroporto, vi facesse ritorno subito dopo. Si chiedeva inoltre se nell’ambito del “risarcimento supplementare”, di cui sopra, fosse ricompreso anche il rimborso delle “spese” sostenute dal passeggero in ragione della cancellazione o del ritardo, laddove, ovviamente, la compagnia aerea avesse disatteso l’obbligo di “assistenza”, sopra ricordato. Al riguardo, la Corte ha stabilito che per “volo” si intende quello che copre l’“itinerario” programmato, quindi il percorso da un luogo di partenza ad uno di destinazione: in tutti i casi in cui il vettore non approdi al luogo di destinazione, l’esistenza del “volo” dovrebbe negarsi. Nel caso di specie, il fatto che l’aereo dopo il decollo sia rientrato nel luogo di partenza, integra dunque un’ipotesi di “cancellazione di volo”. Per quanto riguarda il “risarcimento supplementare”, la Corte sottolinea che esso sostanzia una prestazione “ulteriore” rispetto alle forme di tutela minima previste dal Regolamento, fra le quali rientra, come sopra già precisato, la messa a disposizione di un’assistenza gratuita, relativa al periodo del disagio dovuto alla stessa cancellazione del viaggio. Tale risarcimento “supplementare” copre sia i danni materiali che quelli morali e soggiace, per espresso rimando operato dal Regolamento, alle condizioni stabilite dalla Convenzione di Montreal (1999). Ne deriva che, se l’impresa aerea non ha adempiuto ai suoi obblighi di “assistenza”, il passeggero non può inserire - nell’ambito di tale richiesta di risarcimento “supplementare” azionata ai sensi della Convenzione di Montreal - anche le spese da lui sostenute in ragione della mancata assistenza. Ciò non significa che il rimborso delle medesime non possa essere richiesto in base ad un diverso tipo di domanda risarcitoria, ai sensi del diritto nazionale.

Stato della Procedura

Il 13 ottobre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-83/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

